



Università della Calabria

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in Diritto processuale civile

**Il Principio di Autosufficienza nel Ricorso per
Cassazione civile**

RELATORE

Ch.mo Prof. Giulio Nicola Nardo

CANDIDATO

Mario Rocco Vincenzo

Matr.162168

Anno Accademico 2017/2018

*A Ida,
che sola conosce lo scorrere
del firmamento nella mutevolezza
del celeste: ti aspetto.
A Concetta.*

Indice

Premessa.	I-V
Capitolo 1. La Corte di Cassazione: funzione, struttura e poteri	1
1.1 L'origine e l'evoluzione della Corte	1
1.2 Funzione della Corte: tra «ius litigatoris» e «ius constitutionis»	9
1.2.1 (<i>segue</i>) Struttura della Corte	11
1.3 I provvedimenti impugnabili	13
1.4 Il giudizio d'innanzi la Corte	17
1.4.1 La formazione del fascicolo (<i>rinvio</i>)	19
1.4.2 (<i>segue</i>) La preliminare assegnazione dei ricorsi	21
1.4.3 (<i>segue</i>) Le ulteriori implicazioni dell'art. 65 R. D. 12/ 1941	22
1.4.4 (<i>segue</i>) La fase decisoria	24
1.5 Tra tradizione, riforme e l'angoscioso problema dell'eccessivo carico della giustizia civile: ambiguità	27
1.5.1 La legge n. 353/ 1990	27
1.5.2 Il d. lgs. n. 40/ 2006: l'art. 366 <i>bis</i> c.p.c	29
1.5.3 La l. n. 69/ 2009 ed il ruolo della giurisprudenza	31
1.5.4 (<i>segue</i>) Il d. l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134	34
1.5.5 La l. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d. l. 168/ 2016	36

1.6 (segue) La motivazione sintetica _____	41
1.7 Un giudizio a doppia andatura _____	45
1.8 Ancora irrisolto il carico della giustizia civile: l'autodifesa della Corte di cassazione _____	48
Capitolo 2. La strutturazione del ricorso: L'autosufficienza _____	50
2.1 L'atto introduttivo del giudizio: il ricorso, il suo contenuto e i motivi di ricorso _____	50
2.2 (segue) La regola d'oro del ricorso: l'autosufficienza _____	54
2.3. (segue) L'autosufficienza l'altro ieri _____	56
2.3.1 (segue) La naturale "espansività" del principio di autosufficienza _____	57
2.3.2 (segue) Una prima eterogenesi del principio _____	59
2.3.3 (segue) L'inammissibilità o il rigetto della domanda _____	60
2.3.4 (segue) Il portato ermeneutico dell'art. 156, comma 2 c.p.c. __	62
2.4 (segue) L'autosufficienza ieri: l'autotutela della Corte _____	64
2.4.1 (segue) Il contenuto del principio di autosufficienza nella giurisprudenza della Corte _____	65
2.4.2 (segue) L'indicazione specifica dei fatti di causa in termini essenziali _____	66
2.4.3 (segue) L'integrale trascrizione _____	67
2.4.4 (segue) Oltre il vizio di motivazione _____	70
2.5 (segue) Il paradosso: l'autosufficienza in eccesso _____	74
2.6 Alla ricerca del fondamento _____	77

2.6.1 (segue) La non sovrapposibilità con i nn. 3 e 4 ex art. 366 c.p.c. del principio di autosufficienza _____	
80 2.6.2 (segue) La base del principio di autosufficienza _____	
88 2.7 (segue) Oltre i limiti della Corte e l'autonomia del ricorso per cassazione _____	90
2.8 (segue) L'Autonomia del principio: una conclusione _____	91
Capitolo 3. L'autosufficienza dal 2006 ad oggi _____	98
3.1 Il requisito n.6, ex art. 366 c.p.c _____	101
3.1.1 (segue) <i>Nihil novum sub sole</i> _____	103
3.2 "Bisogna che tutto cambi affinché tutto resti com'è." _____	109
3.3 «Eterogenesi» dei fini: ancora micidiale _____	116
3.4 Eppure «qualcosa» s'è mosso _____	118
3.5 Cassazione SS.UU. 8077/2012: un nuovo corso (?) _____	120
3.6 Dall'auspicato intervento legislativo alle Sezioni Unite: il protocollo _____	129
3.7 Il protocollo d'intesa tra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense: i presupposti di «transigibilità» _____	132
3.8 Precauzioni e Controindicazioni per l'uso _____	134
3.8.1 (segue) Tra inammissibilità e spese di lite _____	135
3.8.2 (segue) Onere di trascrizione: l'apparente inversione di rotta _____	137
3.8.3 (segue) Localizzazione: «interna» ed «esterna» _____	139
3.8.4 (segue) L'apposito fascicoletto _____	140
3.9 Istruzioni per l'uso _____	145

3.9.1 (segue) Schema _____	145
3.9.2 (segue) Parte formale del ricorso _____	146
3.9.3 (segue) n. 4, comma 1, art. 366 c.p.c.: Sintesi dei motivi ____	146
3.9.4 (segue) n. 3, comma 1, art. 366 c.p.c. _____	147
3.9.5 (segue) Motivi di impugnazione _____	147
3.9.6 (segue) Il petitum _____	150
3.9.7 (segue) n.4, comma 2, art. 369 c.p.c.: Documenti allegati ____	150
3.10 Il ricorso autosufficiente _____	151
Capitolo 4. Il principio di autosufficienza e la «quarta» stagione della Cassazione: solstizio d'estate _____	155 4.1
L'avvento della «quarta» stagione: modifica all'art 384 c.p.c. _ 157 4.1.1 (segue) «Il vertice «ancor più» ambiguo» _____	159
4.1.2 (segue) Critiche alla politica legislativa _____	161
4.2 «[...] qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto» _____	164
4.2.1 (segue) Le posizioni dottrinarie _____	165
4.2.2 (segue) Una prospettiva «mediana» _____	169
4.2.3 (segue) Ulteriori implicazioni. _____	178
4.3 Cassazione sostitutiva e principio di autosufficienza. _____	179
4.4 La seconda anima del principio. _____	182
4.5 L'abilità dell'avvocato c.d. «cassazionista». _____	186
Conclusioni _____	189

Appendice	200
------------------	------------

Bibliografia	207
---------------------	------------

Premessa.

Il sistema delle impugnazioni civili è vario e articolato. Si articola in mezzi specifici cioè procedure volte a denunciare l'erroneità, l'illegittimità ovvero l'ingiustizia delle sentenze, con conseguente *trasmigratio iudicii* ad un grado successivo, nel quale si esercita il controllo del provvedimento. Ovviamente, l'apparato processuale improntato al principio dispositivo riflette tale carattere anche nel sistema impugnatorio. La relativa scelta è rimessa alla volontà della parte che può accettare la statuizione, ovvero non accettarla parzialmente o *tout cour*, reagendo con l'impugnazione. Nel passaggio da un grado all'altro, si ha una continuazione del processo originariamente sorto dall'iniziale domanda.

L'impugnazione, quindi, è un episodio eventuale del processo, quale manifestazione ulteriore dell'esercizio dei diritti di azione e difesa, garantiti dall'art. 24 Cost.

Il regime processuale dei mezzi di impugnazione delle statuizioni civili viene descritto in prima battuta dall'art. 323 c.p.c. Questa disposizione menziona i singoli mezzi di impugnazione, quali il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.

In base alla teoria generale del diritto, si distingue in macro-categorie i mezzi di impugnazione: la prima categoria è quella delle cc.dd. «impugnazioni in senso stretto», ove l'ambito cognitivo del giudice dell'impugnazione è limitato ai vizi della sentenza e agli errori del giudice del grado precedente; la seconda è composta dai cc.dd. «gravami», con i quali si chiede al giudice *ad quem* di assumere, *ex se*, la responsabilità di decidere *ex novo* la controversia, non limitandosi a giudicare su specifici errori del giudice del grado precedente.

Si suole ulteriormente distinguere tra «impugnazioni a critica vincolata» e «impugnazioni a critica libera». Nelle prime, le impugnazioni vanno costruite riconducendo gli eventuali vizi nell'elencazione dei vizi tipizzati dal legislatore. Nelle seconde, le impugnazioni vanno costruite denunciando l'ingiustizia o invalidità del provvedimento impugnato, senza ricondurre il vizio entro motivi specifici e tassativamente individuati *ex lege*.

Tutto ciò, al di là da sterili categorizzazioni, cospirano e condensano un diverso modo di atteggiarsi degli effetti, cc.dd. devolutivo e sostitutivo.

Tra i mezzi di impugnazione enucleati dall'art. 323 c.p.c. spicca il ricorso per cassazione, sussumibile tra le impugnazioni in senso stretto ed a critica vincolata. L'importanza è dovuta per il riconoscimento *verbis directis* contenuto nella Carta Costituzionale *ex art. 111 Cost.*

L'incisione a chiare lettere nell'art. 111 Cost. impone numerose riflessioni sulla Corte di Cassazione, tra la storia, funzione, struttura e poteri; nonché sul ricorso per cassazione, da intendersi con ciò sia l'atto introduttivo sia l'intero giudizio innanzi la Corte. Calamandrei, il massimo giurista e teorico del «*centro gravitazionale della vita giuridica*» (la Cassazione), la definiva come «*un istituto giudiziario consistente in uno organo unico dello Stato che, per mantenere l'esatta osservanza e l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale data dai tribunali al diritto obiettivo, riesamina nella sola decisione delle questioni di diritto le sentenze dei giudici inferiori*».

Inoltre, la configurazione a critica vincolata dell'atto introduttivo è sintomatica di una simmetria tra l'assetto predeterminato dei motivi di doglianza e i poteri cognitori nel giudizio *ad quem*: infatti, l'ambito dei poteri della Corte di cassazione subisce significative limitazioni funzionali quale conseguenza diretta del precedente assunto.

Benché l'idea di impugnazione, comunque, almeno nella sua configurazione ideale, non presuppone delle soluzioni di continuità con il giudizio *a quo*, vi sono, invece, soluzioni di continuità strutturali sul piano del giudizio specifico in Cassazione. Tali discontinuità, che risentono dell'assetto normativo del ricorso per cassazione, impongono all'interprete uno sforzo ermeneutico, operando tramite la costruzione di «ponti» tra i vari gradi: merito e legittimità. Massimo D'Antona riteneva che il giurista non fosse chiamato «*ad erigere grattacieli o cattedrali superbe, bensì "ponti"*. *Ci sono ponti superbi che conducono nel deserto, o che crollano perché il progettista era un buon politico ma un cattivo ingegnere, e ponti di discutibile fattura sui quali tutti finiscono per passare perché fanno risparmiare strada. Esattamente lo stesso accade con le interpretazioni*».

Un ponte è, appunto, il principio di autosufficienza. Nonostante il sintagma «principio di autosufficienza» è stato coniato di recente dalla giurisprudenza pretoria della Corte, quale tecnica redazionale dell'«astuzia dell'ordinamento», Rusciano, sottolineava come *«sotto il vigore del codice del 1865, nonostante l'espressione autosufficienza fosse del tutto sconosciuta, sorprende che il suo contenuto fosse già applicato dagli avvocati più sagaci i quali, nel redigere i ricorsi per cassazione agli inizi del '900 elevavano l'autosufficienza a criterio da seguire nella tecnica di preparazione ricorso: Chiovenda, nel censurare una pronuncia della Corte di appello Catania del 1930 per difetto di motivazione, riportava l'intero ragionamento del giudice di merito spesso ricorrendo, non solo alla puntuale e specifica indicazione del numero delle pagine ma, anche, alla sua trascrizione integrale»*. Ciò imporrà la ricerca del fondamento del principio di autosufficienza con la comparazione dello stesso nelle regole codificate dal legislatore processuale. Non è un qualunquismo evanescente colorare di contenuto il nucleo significativo dell'autosufficienza, per trovare la rotta tra gli orientamenti incostanti della giurisprudenza di legittimità. In altre parole e senza voler anticipare troppo, non sempre la Corte ha fatto un uso ortodosso di tale principio. Giova premettere sin da subito, quindi, che l'«eterogenesi dei fini», immediatamente consequenziale all'aleatorietà di un principio di origine giurisprudenziale, è stata irresistibile a fronte di un carico della giustizia civile esponenziale. Perfino l'intervento del legislatore, seppur blando, non è riuscito ad arginare tale deriva interpretativa, profilandosi tra la giurisprudenza di legittimità un certo fenomeno: il «gattopardismo». Proprio per reagire a ciò, pertanto, si impone la ricerca degli elementi costitutivi del nucleo essenziale del principio in oggetto. In seguito, tali conclusioni preliminari dovranno essere vagliate tramite falsificazioni, secondo la teoria epistemologica di

Popper, all'interno del singolare Protocollo Suprema Corte ed il Consiglio Nazionale Forense: «la scienza (in tal caso giuridica) è un cimitero di teorie inesatte. Il progresso scientifico non avanza per conferme, ma per smentite».

Infine, l'attenzione verrà spostata all'interno di una stagione specifica della Corte: tra il 1990 e il 2006, con riflessi sin ad oggi. Si allude alla novella apportata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, sull'art. 384, comma 2 c.p.c.: «[...] ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto». Potrebbe sembrare, ad un'istantanea impressione, in netta rottura con la tradizione giuridica e l'architettura datane da Calamandrei affidare alla Corte il potere di *statuere de actio iuris*. Eppure, anche quel giurista tanto ancorato al sentimento romantico-ideale non può chiudere gli occhi. Dovrà, al più, cercare di leggere il fenomeno e rapportarlo, non estraniarlo, alla realtà dei valori costituzionali, quali limiti rigidi insuperabili.

Insomma, se i cambiamenti climatici comportano l'affievolirsi del limite delle stagioni di transizione tra l'inverno e l'estate, non è revocabile in dubbio che alla stessa conclusione porta la novità della cassazione sostitutiva di rinvio: infatti, può ben dirsi ridotta la distanza tra la tradizionale configurazione del giudizio di Legittimità e un ulteriore grado di merito. Non sempre, però, la distanza tra due punti presuppone l'inconciliabilità degli stessi.

In tal senso, senza anticipare ulteriormente, può porsi il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, appalesando una seconda anima del principio.

Capitolo 1. La Corte di Cassazione: funzione, struttura e poteri.

Sommario: 1.1- *L'origine e l'evoluzione della Corte*; 1.2- *Funzione della Corte: tra «ius litigatoris» e «ius constitutionis»*; 1.2.1- (segue) *Struttura della Corte*; 1.3- *I provvedimenti impugnabili*; 1.4- *Il giudizio d'innanzi la Corte*; 1.4.1- *La formazione del fascicolo (rinvio)*; 1.4.2-(segue) *La preliminare assegnazione dei ricorsi*; 1.4.3- (segue) *Le ulteriori implicazioni dell'art. 65 R. D. 12/ 1941*; 1.4.4- (segue) *La fase decisoria*; 1.5- *Tra tradizione, riforme e l'angoscioso problema dell'eccessivo carico della giustizia civile: ambiguità*; 1.5.1- *La legge n. 353/ 1990*; 1.5.2 *Il d. lgs. n. 40/ 2006: l'art. 366 bis c.p.c.*; 1.5.3- *La l. n. 69/ 2009 ed il ruolo della giurisprudenza*; 1.5.4- (segue) *Il d. l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134*; 1.5.5- *La l. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d. l. 168/ 2016*; 1.6-(segue) *La motivazione sintetica*; 1.7- *Un giudizio a doppia andatura*; 1.8- *Ancora irrisolto il carico della giustizia civile: l'autodifesa della Corte di cassazione.*

1.1 L'origine e l'evoluzione della Corte.

La Corte di Cassazione è, ad oggi, classificata come l'organo supremo della giurisdizione.¹ Ma, all'origine non rivestiva affatto natura di organo giurisdizionale, presentandosi, piuttosto, quale organo ausiliario del potere legislativo. In particolare, il suo compito era volto al controllo esterno dell'attività giurisdizionale.²

Nonostante l'esistenza di una terza istanza di impugnazione delle decisioni giudiziarie fosse presente in vari Stati europei anche in epoche anteriori³ alla Rivoluzione Francese è, com'è noto, proprio a quest'ultima che si deve la nascita della

¹ SASSANI B., *Lineamenti del processo civile italiano*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 571.

² *Idem.*

³ v.: Ad esempio, fin dal 1355 in Piemonte esisteva un terzo grado di giudizio sotto forma di *Consilium Residens*, il quale fu poi trasformato in *Senato* e tutta la materia delle impugnazioni, fu regolata dagli Editti di Emanuele Filiberto del 1561, comunemente conosciute come "Ordini Nuovi"; VIDARI P., *Giudici e Processo nelle raccolte legislative Sabaude settecentesche*, Introduzione alle *Costituzioni Sabaude (1723)*, nei *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di PIDARI N. e GIULIANI A., Giuffrè, Milano, 1996, pp. IX ss.

Cassazione⁴. Nella Francia rivoluzionaria vi era il sentito timore della possibilità di arbitri e sconfinamenti da parte degli organi giudiziari: l'idea, nuova per il tempo, che i giudici dovessero applicare la legge, «nient'altro che la legge»⁵ scevra da ogni peregrina attività creativa che aggirasse la volontà del legislatore, portò ad ipotizzare un controllo, da parte del legislatore stesso, da affidarsi ad un organo *ad hoc*. Nata, da questa esigenza, come *Tribunal De Cassation*⁶, successivamente divenuta *Cour de Cassation*⁷, essa apparve immediatamente fornita di una caratteristica peculiare che la separava da ogni possibile ipotesi di ulteriore grado di giudizio; quella per cui era stata creata, ossia: controllare l'operato dei giudici, affinché le loro decisioni non distorcessero la *voluntas legis*.

La Corte era adibita solamente a «cassare»⁸, su ricorso proposto da un soggetto pubblico, ovvero dall'interessato, le sentenze pronunciate in spregio alla legge. L'opera dei rivoluzionari francesi apparve ispirata ad un «feticismo» verso l'autorità della legge, tale per cui il diritto oggettivo, anziché un prodotto storico in continua evoluzione, viene considerato come una serie di principi e regole fissati in modo

⁴ v.: SATTÀ S., *Commentario al codice di procedura civile*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 175. In tal senso l'opinione del Satta si pone in netta antitesi con il pensiero di Calamandrei. Calamandrei ha, infatti, sempre sostenuto, con indicibile perspicacia, che l'origine del giudizio di Cassazione andava rinvenuto nell'istituto di diritto comune della *querela nullitatis* e, dunque, in un nucleo originario ben antecedente l'età moderna;

CALAMANDREI P., *La Cassazione Civile*, I, in *Op. giur.*, Jovene, Napoli, 1976, pp. 131 ss.

La *querela nullitatis* era uno strumento impiegato contro le sentenze passate in giudicato solo, però, in conseguenza di *errores in procedendo* che avessero determinato la nullità della pronuncia, nulla avendo a che fare contro gli *errores in iudicando* che non si fossero riflessi sulla nullità della decisione, ma solo sulla sua ingiustizia. Questo secondo aspetto, che affonda le radici nella violazione di norme di diritto sostanziale, non appariva di fatto riconducibile allo schema della *querela nullitatis*. Da qui, l'interpretazione di Calamandrei, volta a tentare di ricondurre anche l'errore di giudizio al paradigma della nullità della sentenza, che pur non avendo, di regola, l'ingiustizia alcuna conseguenza sulla sua validità, tuttavia ne sarebbe consentita l'equiparazione per motivi di ordine pubblico («ragioni di ordine costituzionale») per dirla con l'autore: v. CALAMANDREI P., *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1951, I, pp. 120 ss.).

⁵ Come disse PRIEUR nella seduta dell'assemblea dell'11 novembre 1790.

⁶ Istituito con decreto del 27 novembre -1° dicembre 1790.

⁷ Senatoconsulto 18 maggio 1804.

⁸ v. Francese: *casser*, cioè rompere, spezzare e, per traslato, annullare.

definitivo dal legislatore, ai quali il giudice deve scrupolosamente attenersi⁹. La conseguenza di ciò fu a rime obbligate: la funzione dell'istituto fu essenzialmente pubblicistica, volta alla tutela della sovranità della legge di fronte al possibile sconfinamento dell'arbitrio giudiziale¹⁰. Ciò, giustamente, contribuì ad alimentare la preoccupazione che tale organo, almeno all'inizio, non ebbe come scopo la tutela dello *ius litigatoris*, cioè, di far sì che la parte che riteneva di aver subito un torto in sede di appello, potesse chiedere un ulteriore controllo sul *decisum*, al fine di ottenere la riparazione del proprio diritto soggettivo lesa.

⁹ v. PUNZI C. *Il processo civile (sistema e problematiche)*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 459 ss., chiama «prima stagione» della cassazione; v., inoltre, dello stesso PUNZI C. *La nuova stagione della Corte di Cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, pp. 3 ss. L'illustre Autore mirabilmente identifica cronologicamente varie stagioni della Cassazione. La seconda riguarda più propriamente la storia dei nostri ordinamenti processuali e coincide con l'entrata in vigore del codice del Regno d'Italia del 1865, caratterizzata da una profonda trasformazione della funzione e della natura della Cassazione da «cane da guardia contro i giudici» e contro lo «straripamento giurisprudenziale» ad organo di vertice e di guida del potere giudiziario nella soluzione delle questioni di diritto controverse. Con la terza stagione si giunge al codice di procedura civile del 1940 nonché alla legge sull'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che ha proclamato all'art. 65 la funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ma è stata anche codificata nell'art. 384 c.p.c. la regola secondo cui la Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. La quarta stagione coincide con le riforme introdotte nel nostro ordinamento processuale nel 1990-1995 e nel 2005-2006, che hanno segnato, il superamento del divieto per la Cassazione di conoscere, testualmente l'A., «*du fond des affair*», con il conferimento alla stessa Corte del potere di applicare direttamente il principio di diritto enunciato ai fatti già accertati dal giudice di merito e, comunque, con la riaffermazione della funzione nomofilattica della Corte. Riaffermazione che si è concretata nella previsione dell'obbligo per la parte di concludere il ricorso, a pena di inammissibilità, con la chiara enunciazione di un «quesito di diritto» e, correlativamente, nella codificazione della regola secondo cui la Corte deve enunciare «il principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione».

Un'altra stagione della Corte di cassazione che, per comodità, si può indicare come quinta, si è aperta con la l. 18 giugno 2009, n. 69 e, in particolare, proprio con l'abrogazione dell'intera disciplina dell'art. 366 bis c.p.c. e quindi con l'abolizione, a soli trenta mesi dalla sua introduzione, del quesito di diritto e con il contemporaneo inserimento nel nostro codice di procedura civile di una nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, con la creazione di un «filtro» al suo ingresso (art. 360 bis c.p.c.). Una nuova stagione, la «sesta», i cui aspetti più appariscenti sono, anticipando, il tramonto dell'udienza pubblica di discussione del ricorso e il contemporaneo abbandono della regola per cui, nel giudizio di cassazione, è sempre riservato al P.M. il potere di parlare per ultimo, formulando le sue conclusioni.

¹⁰ v. in tal senso: MURATORI L., *Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1743, cap. IX, e FILANGIERI G., *Riflessioni politiche sull'ultima legge del Governo, che riguarda la Riforma dell'amministrazione della Giustizia*, Napoli, 1774.: a tal proposito, la legge sulla *Riforma dell'amministrazione della Giustizia*, introdotta nel Regno di Napoli dal Ministro Tanucci nel 1774, che vietava ogni interpretazione da parte dei giudici che non fosse letterale o analogica.

Questa spiccata tendenza del *Tribunal de Cassation* alla tutela, sempre maggiore, del diritto oggettivo, non deve portare all'illusione di un organo che esprimesse *ante litteram* specifiche tendenze nomofilattiche, relative al tracciato ermeneutico vincolante per i giudici di merito, al fine dell'unificazione della giurisprudenza¹¹. Errerebbe di certo chi volesse ravvedere nell'originaria funzione della Corte francese un'anticipazione, di quanto più tardi sarebbe avvenuto, dell'attuale istituto nostrano. Vero è che l'istituzione francese si estese agli ordinamenti di origine «napoleonica»; origine propria di alcuni rilevanti ordinamenti italiani preunitari.

Va però osservato che, mentre nel periodo immediatamente successivo alla Rivoluzione francese, si estese la Cassazione nella forma d'origine francese, la reintroduzione di tale organo, post Restaurazione,¹² mostrò dei caratteri nuovi, portando ad un'evoluzione della stessa: la «giurisdizionalizzazione»¹³ dell'istituto inserito, non più nell'ordine legislativo, bensì giudiziario. Questo processo di attrazione della Corte, dal potere legislativo al potere giudiziario, si coglie soprattutto nello Stato piemontese. Infatti, nel raffronto tra il codice di procedura civile del 1854 con quello, di appena cinque anni più tardi, del 1859, si noterà una singolare differenza. Nel codice del 1854 la Cassazione non era assolutamente contemplata nel suddetto codice, ciononostante fosse viva ed operante in Piemonte fin dal 1847, quando fu reintrodotta da Carlo Alberto, che istituiva il Magistrato di Cassazione con sede a

Torino.¹⁴

¹¹ RICCI G.F., *Il giudizio civile di Cassazione*, Giappichelli, II, Torino, 2016, p.8.

¹² L'età della Restaurazione aveva cancellato la Corte di Cassazione in Italia, restando in vita solo nel Regno di Napoli.

¹³ SASSANI B, *op. cit.*, p. 572.

¹⁴ v. Regio Editto del 1847, *Proemio*: «A questo effetto ci siamo disposti di istituire nella nostra capitale un Magistrato di Cassazione a cui sarà delegata l'alta missione di mantenere l'unità de' principi e di

giudiziario. È a tal uopo che fu necessaria un'intensa opera di collegamento e armonizzazione con gli altri rimedi impugnatori previsti dal codice di rito; opera che fu, nell'essenza, affidata alla giurisprudenza. Quest'ultima ebbe a specificare che, allorché si era di fronte ad un *error in procedendo* il rimedio esperibile esclusivamente era il ricorso per cassazione, mentre nel caso di *error in iudicando* bisognava verificare se l'errore era di fatto o di diritto: solo in questo ultimo caso poteva essere esperito il ricorso alla Corte.

Il panorama mutò con il codice di rito del 1859, che, compiutamente ed espressamente, disciplinò il procedimento del ricorso per cassazione, specificandone in modo dettagliato i motivi di ricorso e coordinandolo con gli altri strumenti impugnatori. La Cassazione entrava a pieno titolo nel ventaglio dei rimedi giurisdizionali di impugnazione delle sentenze. Rimase, però, dell'originaria impostazione, un tratto fondamentale: il carattere di rimedio straordinario, esperibile contro le sentenze definitive. Fornisce un esempio, l'art. 588 del codice di procedura civile del 1859 che, inserendo la «contrarietà dei giudicati», supposeva la definitività della decisione contro cui si voleva ricorrere.

Ineliminabile, in sostanza, l'applicazione che ebbe la Cassazione nello Stato piemontese: fornisce un quadro completo del fatto che essa, ormai, costituiva un istituto irrinunciabile dal quale non si poteva prescindere. Non solo. La Cassazione piemontese è quella che, per prima, ha delineato i tratti fondamentali dell'attuale Cassazione italiana sotto un duplice angolo prospettico. Il primo: l'art 23, Regio Editto del 1847, precisava che, a seguito di un secondo ricorso presentato per gli stessi motivi

riconduurre costantemente all'eseguimento delle leggi tutte le parti dell'ordine giudiziario che tendessero a deviarne».

del primo, la decisione della Corte vincolava il giudice del rinvio, poiché in tale occasione la corte decideva a «Classi Unite». In ciò si può osservare, l'equivalente della disposizione cui al comma 2, art. 384 c.p.c., attuale. Il secondo: lo Stato piemontese fu il primo a sentire l'esigenza di uniformare la giurisprudenza introducendo, in Italia, il principio della nomofilachia, ben prima del R.D. del 1941. Ciò si evince dal proemio dell'Editto, nel quale si afferma che l'aver istituito il Magistrato di Cassazione aveva la finalità, non solo di correggere le devianze dalla legge, ma, compito ulteriore, «mantenere l'unità dei principi».¹⁵

Se la Cassazione del Regno di Napoli non smise mai di operare e fu la prima a comparire in uno Stato italiano *post* restaurazione è, però, alla Cassazione torinese del 1847 che deve guardarsi nel cercare i lineamenti della moderna Corte di Cassazione italiana.¹⁶

Con l'unificazione d'Italia, si iniziò in tutti i rami del diritto un tentativo di unificazione nazionale; vi erano, però, 5 corti: Napoli, Palermo, Torino, Firenze, e dal 1875, Roma. Questo sistema plurimo di Corti, con competenze territoriali e settoriali definite, durò per circa 50 anni. Nel tempo, la legislazione dell'epoca, portò ad una lenta centralizzazione dell'istituto, che culminò il 1923: l'istituzione della Corte di Cassazione quale giudice centralizzato con sede a Roma.¹⁷

Il percorso, che ha portato alla centralizzazione della Cassazione, deve però essere letto, di pari passo, con la successione dei codici di rito. Il codice del 1859, conteneva

¹⁵ RICCI G. F., *op. cit.*, p. 23.

¹⁶ v.: nel periodo immediatamente successivo l'unificazione d'Italia, la giurisdizione della Cassazione piemontese si estese a tutto il territorio, restando residuale la giurisdizione delle altre corti di cassazione (*infra*).

¹⁷ RICCI G. F., *La Cassazione Piemontese tra storia ed attualità*, in *Il giusto processo civile*, 2011, pp. 1123 ss.

importanti, per l'epoca, modifiche, quali le «Classi Riunite» e la vincolatività del *decisum* della corte. Invece, il codice del 1865, sembra preoccuparsi meno dell'uniformità della giurisprudenza, non prevedendo quel *quid pluris*, ossia la c.d. «funzione nomofilattica», ma limitandosi a riprodurre le, non più novità, del codice del 1859. Bisogna attendere il 1941, precisamente con il r.d. 12, *ex art.* 65,¹⁸ che ha portato alla luce, quella che è ad oggi, una delle funzioni più importanti della Corte: assicurare l'esatta osservanza della legge e la sua uniforme interpretazione in funzione dell'unità del diritto oggettivo.¹⁹

Il lemma «nomofilachia», che deriva dal greco da «*nomos*», legge e «*phylatto*»²⁰, custodisco, è entrato nel gergo giudiziario comune, per identificare la finalità di unificare la giurisprudenza, compito spettante alla Corte, assieme all'altra funzione della corretta applicazione del diritto oggettivo. Bisogna intendersi. A voler essere precisi, in realtà, la funzione nomofilattica esprime soltanto la corretta applicazione della legge. Sottolineava Calamandrei come quello dell'unificazione della giurisprudenza era un compito ulteriore rispetto al quale l'uso del termine non è tecnicamente corretto.²¹ Infatti, dal punto di vista formale il termine, nel significato di «custodia della norma», ben aderisce alla funzione di osservanza del diritto più che

¹⁸ Testo Unico sull'Ordinamento Giudiziario. L'art 65 del vigente ordinamento giudiziario dispone testualmente: «*La Corte Suprema di Cassazione, quale supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto obiettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, regola conflitti di competenze e adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge*».

Analoga funzione è assegnata, a livello europeo, alla Corte di giustizia della Unione europea.

¹⁹ v. CALAMANDREI P., *op. cit.*, pp. 14 ss.: il padre ispiratore della riforma fu Calamandrei. Piero Calamandrei al termine della sua indagine storico-comparatistica, così sintetizzava la funzione nomofilattica della Corte di cassazione: «*la cassazione è un istituto giudiziario consistente in uno organo unico dello Stato che, per mantenere l'esatta osservanza e l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale data dai tribunali al diritto obiettivo, riesamina nella sola decisione delle questioni di diritto le sentenze dei giudici inferiori*».

²⁰ v. vocabolario Treccani, 2017.

²¹ CALAMANDREI P., *op. ult. cit.*, pp. 92 ss.

alla sua interpretazione. Però, nel gergo comune, il termine ha assunto la valenza di morfema di struttura, con ciò intendendosi, anche l'unificazione della giurisprudenza. Analizzando l'aspetto sostanzialistico del problema, non può non accorgersi, come tutti i giudici finiscano, in linea di massima, per assicurare l'esatta osservanza del diritto. In un ordinamento democratico,²² ogni magistrato, nel momento in cui giudica, ritiene, infatti, di decidere il caso secondo il miglior criterio interpretativo possibile. Anche così la Cassazione, nel modo che ad esse appare più "esatto". Non si può, però, in maniera netta e struggente, affermare che tra le due interpretazioni, la seconda sia ontologicamente più esatta. Ciò non potrebbe in alcun modo sostenersi, in un ordinamento, ripetesì, democratico, nel quale ogni giudice ha piena indipendenza di giudizio ed esercita la sua funzione con sacralità, in virtù dell'esclusiva supremazia e soggezione della e alla legge, *ex art. 101. Cost: «la solitudine del magistrato»*.²³

Orbene, all'art. 65, bisogna dare un significato diverso dai possibili significanti, frutto di interpretazione del costrutto lemmatico della disposizione. Questo significato deve rinvenirsi nella prospettiva che pone la Corte di Cassazione in una posizione funzionale superiore rispetto a quella degli altri giudici. La prima osservazione è che essa, giudicando in terza istanza,²⁴ ha la possibilità di controllare ulteriormente una decisione già passata al vaglio di due giudici. La seconda osservazione deriva dai limiti propri del giudizio della Corte, che opera in punto di

²²L'entrata in vigore della Costituzione Italiana, dopo il referendum popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato italiano, approvata il 22 dicembre 1947 e promulgata il 17 dicembre 1947, entrata in vigore 1° gennaio 1948, ha portato quell'ondata di valori e principi democratici, ponendo una soluzione di continuità con il precedente regime fascista.

²³cit., CARNELUTTI F., *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In Difesa di uno sconosciuto*, a cura di CIPRIANI F., Giuffrè, Milano, 2006, p. 67. Osservava come il magistrato, ogni qualvolta che adempie ai doveri del suo ufficio, dovrebbe, in solitudine, prima di iniziare l'opera, recitare una preghiera: la solitudine del magistrato.

²⁴Termine improprio, usato in modo atecnico, non essendo un vero e proprio terzo grado di giudizio.

diritto, cioè un controllo più analitico della questione giuridica rispetto a quella fatta dai giudici di merito.

1.2 Funzione della Corte: tra «*ius litigatoris*» e «*ius constitutionis*».

La Corte di cassazione, come trapianto giuridico dell'esperienza d'oltralpe, ebbe ad avere primordialmente una funzione esclusivamente pubblicistica, in linea con la funzione attribuitagli in Francia. Senonché, la genuinità di tale operazione abbisogna di ulteriori precisazioni, soprattutto in virtù dell'impatto con le disposizioni normative del nostro ordinamento giuridico. Si deve valutare, in altri termini, quale sia l'effetto sulla funzione della Corte dell'art. 65 R.D. 12/ 1941: se cioè, un ufficio diretto alla pratica tutela del diritto oggettivo o una funzione di tutela dell'eventuale diritto soggettivo leso. La differenza tra le due attività non è di poco conto, giacché nel primo caso si attribuisce alla Corte di Cassazione quella funzione pubblicistica-originaria, mentre nel secondo caso, si contrassegna la preminenza di tutela del diritto soggettivo leso nei confronti dello *ius constitutionis*.

La prospettiva pubblicistica delle funzioni della Suprema Corte muove dalla presenza del pubblico ministero, organo la cui presenza nel processo civile è significato di un interesse pubblico.²⁵ Potrebbe argomentarsi su tal via adducendo l'istituto del ricorso nell'interesse della legge di cui all'art. 363. c.p.c. Ma, un'interpretazione di tal fatta, meramente letterale, non ha basi solide poiché appare più logico riconnettere l'istituto in discorso alla funzione di uniformità, la quale, ai sensi dell'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., interpretata *a contrario*, è causa di ammissibilità del

²⁵ cfr., CHIARLONI S., *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, pp. 123 ss.

ricorso: una funzione che si pone più sul piano dei presupposti dello *ius litigatoris*, che sul piano della rilevanza pubblicistica.

Di diverso avviso è l'impostazione che considera la garanzia dell'osservanza della legge in funzione del diritto soggettivo leso, contrassegnata dal fatto che la Corte operi in funzione garantista dello *ius litigatoris*.²⁶ L'impostazione in argomento, parte dal disposto dell'art. 111, comma 7, Cost., il quale, nell'affermare che «è sempre ammesso ricorso per cassazione nel caso di violazione di legge», allude all'istituto come mezzo di tutela del diritto soggettivo leso.

Vi è una precisazione che si impone. I compilatori del codice furono attenti, non solo alla tutela dello *ius litigatoris*, poiché stabilirono, innovando profondamente, che la Corte, disponendo il rinvio al giudice di merito, avrebbe dovuto esprimere il principio di diritto al quale quest'ultimo sarebbe stato vincolato.²⁷ Da ciò emerge che, già nelle intenzioni, la Corte non fu concepita come mero strumento annullatorio della decisione erronea, per poi lasciare il giudice del rinvio libero di *statuere* arbitrariamente, ma è stata profondamente trasformata, imponendo il giudizio di rinvio, in cui si ridiscute sul diritto della parte, seppur nei limiti tracciati dalla Corte nella sua decisione. Ma, vi è più: l'attribuzione alla Corte di decidere, addirittura, il merito della causa, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art. 384 c.p.c., per effetto della riforma del 1990.²⁸ Tutto ciò è una diretta conferma che l'istituto, sin

²⁶ v. *ex multuis*: MONTELEONE G., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2006, pp. 943 ss.; BOVE M., *La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2004, pp. 944 ss.; CIPRIANI F., *Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1999; BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Cacucci, Bari, 2015, II, pp. 427 e 428; CONSOLO C., *La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris*, in *Rass. Forense*, 2014, pp. 621 ss.

²⁷ ex art. 384, primo e secondo comma, c.p.c.

²⁸ RICCI G. F., *op. cit.*, p. 32.

dal suo sorgere in poi, comincia ad avere di mira la tutela del caso specifico. Pertanto, la solenne proclamazione *ex art. 65, R. D. 12/1941* può essere raffigurata, tra tradizione e innovazione, nel nome di un espresso riconoscimento della tutela del diritto soggettivo leso. Ancor più chiaro, grazie all'apporto dell'art. 111 Costituzione, che qualifica la funzione della Cassazione come un mezzo di tutela del diritto della parte. Rispondere, quindi, in maniera secca all'interrogativo di partenza non è cosa agevole, considerando le varie riforme «sinusoidali» del tempo che hanno conferito all'istituto in esame una forma che oscilla tra i due modelli.²⁹

Emblematica, a tal punto, il titolo dell'opera del Taruffo: «*Il vertice ambiguo*»:³⁰ «*la Cassazione è destinata a rimanere un ibrido tra l'istituto delineato da Calamandrei in vista di interessi generali, e un rimedio consegnato per rispondere all'interesse privato delle parti ad ottenere un riesame della sentenza di merito*».³¹

1.2.1 (segue) Struttura della Corte.

«Bisogna veramente che tutti noi sentiamo che (la Corte di Cassazione) è il cuore della nostra vita giuridica, e che ci adoperiamo, ciascuno nella misura delle

²⁹ v. TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 158 e 168. In particolare: «vi sono ambiguità insite in ciò che la Cassazione concretamente fa, poiché essa si muove erraticamente tra i vari modelli, interpretando ora l'uno e ora l'altro e comportandosi talvolta da Corte Suprema e più spesso da giudice della terza stanza, talvolta da custode della legittimità e più spesso da giudice del caso concreto, talvolta da garante della razionalità e più spesso da giudice del fatto. Vi sono poi ambiguità insite nei discorsi di chi descrive o teorizza la Cassazione civile, poiché anche qui entrano in gioco modelli concettuali e istituzionali assai diversi ma non sempre razionalizzati [...]». Infine, e inevitabilmente, vi sono ambiguità ed incertezze insite nei programmi e nelle prospettive di riforma della Corte di Cassazione.

Non è sempre chiaro da quale analisi della realtà muovono le proposte di riforma, né quale tipo di Corte di Cassazione, o di Corte suprema, esse intendano realizzare».

³⁰ *Ibidem*, cit., p. 1.

³¹ CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 377, corregge la formula «*vertice ambiguo*» con quella di «*vertice immanente*», in quanto «*la presenza della Corte entro l'organizzazione della giustizia civile esprime una pluralità di funzioni, talune fra loro contigue altre no, che nel loro complesso la rendono una presenza centrale più che in ogni altro paese per la quantità e la penetrante influenza delle opere che è chiamata a svolgere*».

*proprie forze, a far battere questo cuore con ritmo regolare e gagliardo».*³²

Calamandrei, con indicibile lungimiranza raffigurava la Corte di Cassazione quale cuore della vita giuridica. Ancora, un ulteriore riferimento alla similitudine col «cuore» potrebbe farsi per cercare di descrivere la struttura della Stessa al fine di una icastica figura: infatti, ben potrebbero usarsi termini propri della dommatica scientifica, quali atri e ventricoli sotto le spoglie delle varie configurazioni delle sezioni della Corte, che sogliono contribuire al suo normale battito cardiaco: in tal caso, per riallacciarsi al pensiero di Calamandrei, al battito «giuridico».

La Corte si articola in sei sezioni civili e in sette sezioni penali. Ogni Collegio giudicante è composto di cinque membri, compreso il suo Presidente.

La sesta Sezione civile, detta anche sezione «filtro», è stata introdotta con la legge 18 giugno 2009, n.69.³³ Le Sezioni semplici sono affiancate dalle Sezioni Unite civili, quali composizioni collegiali giudicanti di vertice con il compito di dirimere i contrasti insorti in seno alle Sezioni semplici e di risolvere questioni di massima di particolare importanza. Inoltre, le è affidata la risoluzione delle questioni riguardanti i regolamenti ed i conflitti di giurisdizione, nonché la decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e a carico degli avvocati da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Le Sezioni Unite civili decidono anche sui ricorsi avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

³²CALAMANDREI P., *La Cassazione e i giuristi*, in *Op. giur.*, a cura di CAPPELLETTI M., Jovene, Napoli, 1979, p. 481.

³³v. *infra*, nota n.103, nonché cap. 3 § 2, nota n. 310.

Il numero dei componenti dei collegi giudicanti è vario in virtù della formazione chiamata a pronunciarsi: cinque magistrati per le Sezioni semplici e nove magistrati per le Sezioni Unite.

La carica più alta della Corte di cassazione è quella del Primo Presidente. Infatti, è posto al vertice della Corte, dotato di notevoli poteri regolatori del funzionamento dell'organo, e presiede la formazione a Sezioni Unite della Corte per le decisioni che necessitano tale formazione di giudizio³⁴.

1.3 I provvedimenti impugnabili.

Il ricorso per Cassazione è disciplinato nel dettaglio dal libro II, titolo III, capo III, del codice di procedura civile e trova una sicura copertura costituzionale all'art. 111 Costituzione.³⁵ Infatti, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito come il ricorso per cassazione costituisce «*nucleo essenziale del giusto processo regolato dalla legge*» e che questo è previsto nel nostro ordinamento «*come rimedio costituzionalmente imposto*» avverso le sentenze e i provvedimenti limitativi sulla libertà personale. Sempre secondo la Corte: «*il presidio costituzionale contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione*».³⁶

Fatta questa premessa, muovo ora dall'interrogativo sui provvedimenti passibili di ricorso per cassazione *ex art. 360* del codice di procedura civile, rubricato «*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*». Ricorribili per cassazione sono

³⁴SASSANI B., *op. cit.*, p. 594.

³⁵cit., C. Cost., 9 luglio 2009, n. 207, con nota di PARISI A., *Nuove (ma ancora insufficienti) aperture alla rimediabilità dei vizi delle decisioni della Corte di cassazione*, in *Corr. giur.*, 2010, p. 184.

³⁶*Ibidem*, p. 185.

fondamentalmente le sentenze d'appello; sicché, nella maggioranza dei casi, il giudizio di cassazione configura una peculiare «terza istanza», o per usare un'espressione in senso atecnico, «un terzo grado di giudizio». Sono quindi ricorribili le sentenze della Corte d'appello quale giudice d'appello nei confronti delle sentenze emesse dal tribunale, e le sentenze del tribunale quale giudice d'appello nei confronti delle sentenze emesse dal giudice di pace.

Sono poi ricorribili per cassazione i provvedimenti “in unico grado”, quali le sentenze del tribunale inappellabili in quanto pronunciate secondo equità c.d. «concordata»;³⁷ o le sentenze del tribunale dichiarate dalla legge “non appellabili”, ovvero non impugnabili;³⁸ le sentenze della Corte d'appello pronunciate in unico grado. Altresì, ancora, sono ripercorribili per cassazione le sentenze del giudice del lavoro sull’“*accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti o accordi collettivi*”;³⁹ le sentenze rese dal tribunale in funzione di giudice del lavoro sulle controversie in materia di invalidità assoggettate dalla legge ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Infine, ricorribile per cassazione è la sentenza pronunciata dal tribunale, e solo da quest'organo, qualora le parti abbiano concordemente stipulato un negozio processuale col quale abbiano rinunciato all'appello: *id est* «ricorso *per saltum*»⁴⁰ o «*omissio medio*».⁴¹ La rinuncia all'appello è ammessa anche anteriormente alla pronuncia della sentenza e permette di sottoporre direttamente al vaglio della Suprema

³⁷ *ex art. 114 c.p.c.*

³⁸ v., ad esempio, la sentenza a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 618 c.p.c.*

³⁹ cfr., in realtà l'art.420 *bis* prescrive che dette sentenze siano impugnabili con ricorso immediato per cassazione.

⁴⁰ O *revisio per saltum*.

⁴¹ *ex art. 360 c.p.c., comma 2.*

Corte la sentenza del Tribunale, ma solo per «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto», il n.3, comma 1, art.360. c.p.c.⁴²

Il regime del ricorso contro le sentenze non definitive differisce da quello previsto dall'art. 340.c.p.c. dettato per l'appello: *«Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio».*⁴³

La doppia prerogativa della autonoma percorribilità immediata e della ripercorribilità differita all'impugnazione della sentenza definitiva, riguarda invece solo gli altri tipi di sentenze «parziali», come la sentenza di condanna generica⁴⁴ e le sentenze «parzialmente definitive» che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio; doppia prerogativa che lascia immutata la necessità di previa riserva per la ricorribilità differita.⁴⁵

Fin qui si è analizzato l'ampio ventaglio delle possibilità «ordinarie» di sottoporre al vaglio della Suprema Corte le statuizioni dei giudici, o del giudice, a seconda dei casi, di merito. Vi è più. Vi sono provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza, quali ordinanze e decreti, che decidono su diritti nei cui confronti non è prevista alcuna specifica impugnazione. Contro tale tipo di provvedimenti è sempre ammessa la via del ricorso per cassazione «straordinario», in forza dell'applicazione diretta dell'art. 111, comma 7, Cost.

⁴² SASSANI B., *op. cit.*, p. 573.

⁴³ *ex art.* 360, comma 3, c.p.c.

⁴⁴ *ex art.* 278 c.p.c.

⁴⁵ SASSANI B., *op. cit.*, p.574.

Si tratta di provvedimenti che hanno attitudine ad incidere su diritti soggettivi delle parti e che possiedono il requisito della «definitività», ossia, provvedimenti non revocabili da parte del giudice, né in seguito modificabili, ma destinati a regolare la situazione delle parti, nelle materie più disparate.⁴⁶

L'art. 360 c.p.c., ultimo comma, introdotto dal d.lgs. n. 40/2006, è la sola norma del codice di rito a registrare l'istituto del ricorso straordinario, nel suo riferimento alle sentenze e ai provvedimenti diversi dalla sentenza, contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. La norma assume una valenza ulteriore per la sua piena attitudine alla parificazione del ricorso straordinario al ricorso ordinario. Infatti, statuendo «le disposizioni di cui al primo e terzo comma» si applicano *de plano* al ricorso c.d. straordinario, essa impedisce di relegare la «violazione di legge» di cui al comma 7, art. 111, Cost., al solo n.3, comma 1, 360 c.p.c. La disposizione in esame, è importante: stronca quella tendenza, manifestata in precedenza dalla Corte stessa, ad escludere il ricorso straordinario per il motivo del vizio sancito dal n.5 dell'art. 360 c.p.c.⁴⁷ Gli altri casi di ricorso previsti dal codice, riguardano, *ex art.* 362 c.p.c., le decisioni in grado di appello o in un unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso⁴⁸. Infatti, possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e giudici ordinari; ovvero, i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.⁴⁹

⁴⁶ *Ibidem*, p. 575.

⁴⁷ *Idem*.

⁴⁸ Comma 1, 362 c.p.c.

⁴⁹ In caso di conflitti positivi di attribuzione, giudica la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost. il quale stabilisce che la Corte costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

1.4 Il giudizio d'innanzi la Corte.

Legittimato alla proposizione del ricorso è quella parte sostanziale o processuale che si trova in una posizione onnicomprensiva delle condizioni dell'azione: la possibilità di agire,⁵⁰ l'esistenza della pretesa vantata, oltretutto la soccombenza e la mancata acquiescenza⁵¹ (*quest'ultime due come condizioni dell'azione nei giudizi di impugnazione*); l'interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.* «*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*»; legittimazione *ad causam*, *ex art. 75 c.p.c.*

L'atto tipico introduttivo del giudizio in cassazione è il ricorso per cassazione,⁵² da proporsi entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve⁵³), ovvero sei mesi dalla pubblicazione della stessa, così come previsto dal comma 1, dell'art. 327 c.p.c. (c.d. termine lungo).

Previamente notificato alla controparte, ovvero alle controparti (*recte*: ai procuratori regolarmente costituiti: ultrattività del mandato) se di più, nei termini, deve essere depositato, entro venti giorni, in cancelleria.

La parte contro la quale è diretto ha la facoltà, se intende contraddire, di notificare al ricorrente, nel domicilio eletto,⁵⁴ entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, un atto che prende il nome di

e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni. La disciplina di dettaglio è contenuta nella l. 87/1953.

Per un approfondimento su tale ultimo aspetto, v. CICCONETTI S. M., *Lezioni di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. IV -228.

⁵⁰ SASSANI B., *op. cit.*, pp. 499 ss.

⁵¹ Si ricava dall'interpretazione *a contrario* dell'art. 329 c.p.c.

⁵² L'analisi approfondita sul contenuto del ricorso per cassazione verrà svolta *infra*, cap 2.

⁵³ *ex art. 325 c.p.c.*

⁵⁴ art. 366, comma 2 c.p.c.

«controricorso»⁵⁵. In assenza di detto atto, la parte può solo partecipare alla discussione orale, non potendo nemmeno produrre ulteriori memorie.

Anche per il ricorso per cassazione vi è la fondamentale esigenza di assicurare l'unitarietà, il «*simultaneus processus*», del giudizio impugnatorio contro la stessa sentenza quando vi siano due o più soccombenti. A tale esigenza, il legislatore ha provveduto con l'art. 371 c.p.c., *ricorso incidentale*. Si tratta, come già suggerisce la rubrica della norma, di un'impugnazione incidentale, necessario non solo in caso di soccombenza effettiva su capi di domanda (c.d. soccombenza reale), ma anche in caso di soccombenza su questione (c.d. soccombenza virtuale)⁵⁶. Peraltro, il controricorso, proveniente da una parte diversa rispetto a quella contro cui il ricorso è stato proposto e che aderisce alla richiesta di cassazione della sentenza, assume lo *status* del ricorso incidentale con applicazione della relativa disciplina.⁵⁷

La prassi, ha introdotto la figura del ricorso incidentale c.d. condizionato, ossia, l'atto a mezzo del quale il controricorrente vuole sottoporre a nuovo giudizio questioni per lui negativamente decise dalla sentenza che gli ha dato conclusivamente ragione, condizionato però, dall'accoglimento del ricorso principale. Solo in questo caso, infatti, il ricorrente incidentale acquista l'interesse alla decisione a proprio favore della questione sollevata con il ricorso incidentale.^{58 59}

Ricorso principale, incidentale, incidentale condizionato, a norma dell'art. 365 c.p.c. deve essere diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un

⁵⁵ *Id est* l'art. 370 c.p.c.

⁵⁶ SASSANI B., *op. cit.*, pp. 599 ss.

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ Cass. SS.UU. n. 5456/2009.

⁵⁹ Cass. SS.UU. n.7381/2013.

avvocato iscritto nell'apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Nel procedimento di cassazione, il rilascio della procura speciale al difensore è sempre necessario, anche se, nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, la parte era stata in giudizio personalmente.⁶⁰

Depositato il ricorso, seguiva il passaggio dello stesso alla sezione cui competeva la pronunzia su di esso.

1.4.1 La formazione del fascicolo (*rinvio*).

La legge, ancora oggi, non fa alcun cenno alla formazione del fascicolo d'ufficio,⁶¹ ma ciò non toglie che esso non abbia una sua esistenza. Anzi, ha un'importanza del tutto particolare poiché raccoglie tutti gli atti e i documenti dei contendenti, nella misura in cui la legge permette la produzione di quest'ultimi in cassazione,⁶² data l'inesistenza in questa fase dei fascicoli di parte.⁶³ Tale ultimo aspetto, meramente formale, sembra accentuare l'idea del giudizio di cassazione come avente ad oggetto esclusivamente il ricorso, null'altro che il ricorso. Osserva all'uopo Rordorf, come «*la Corte non decide sulla base del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di*

⁶⁰ v. SASSANI B., *op.cit.*, p. 595.

⁶¹ A differenza di quanto prevede per il tribunale l'art. 168 e per la corte d'appello l'art. 359 c.p.c. attraverso il rinvio alle norme del giudizio di primo grado.

⁶² v. art. 371 *bis* c.p.c., *Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio*. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio (con decreto del primo presidente, del presidente di sezione o il presidente della sezione filtro, ex art. 377 c.p.c., così come modificato dall'art. 1*bis*, comma 1, lett. c), d.l. n. 167/2016, conv. ex l. n. 197/2016) assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'instestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Ancora: art. 372 c.p.c., *Produzione di altri documenti*: Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

⁶³ RICCI G. F., *op. cit.*, p. 472.

*parte del giudizio di merito ivi contenuti, dei quali ha comunque la disponibilità, ma solo sulla base di un «fascicoletto» formato dalla cancelleria che gli viene recapitato prima dell'udienza e che reca l'intitolazione «Ruolo ed atti regolamentari», nel quale sono contenuti esclusivamente il ruolo dell'udienza, le copie del ricorso, del provvedimento impugnato, dell'eventuale controricorso e delle memorie delle parti di cui all'art. 378 c.p.c.».*⁶⁴

Formato il fascicolo ad opera del cancelliere, iscritto al ruolo dallo stesso, lo trasmette al primo presidente, che provvedeva ad affidarlo direttamente alla sezione competente.

Va tenuto distinto, però, il momento temporale del deposito del ricorso cui segue la formazione del fascicolo, poiché dopo il deposito il procedimento in cassazione si svolge integralmente su impulso d'ufficio;⁶⁵ un po' come una nave, che in alto mare, segue la rotta del nuovo capitano, spinta dal vento e non più dalle forze dei suoi marinai.

La conseguenza, *ictu oculi*, è l'impossibilità di estinzione del processo per inattività delle parti.

⁶⁴v. RORDORF R., *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana)*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2015, p. 31, il quale continua, sostenendo: «In sostanza, anche visivamente, il giudizio di cassazione si distacca dall'*iter progressivo* di tutta la vicenda processuale, incentrandosi solo sugli atti pertinenti a tale giudizio (ed anche in ciò traspare nuovamente il principio di autosufficienza, al quale il procedimento di fronte la Corte è informato).

⁶⁵v. *ex multis*: PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 2014, pp. 505 e 508; RICCI E. F., *La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1 ss., guardano a questo aspetto come l'esternazione più esplicita della funzione pubblicistica del giudizio di cassazione: cioè che il *dictum* della Corte è destinato ad esplicitare il suo effetto funzionale, anche in assenza dell'interesse della parte, condizione dell'azione per lo *ius litigatoris*.

1.4.2 (segue) La preliminare assegnazione dei ricorsi.

Il procedimento d'innanzi la Corte può svolgersi di fronte alle Sezioni Unite o alle sezioni semplici, con la procedura *in camera di consiglio*⁶⁶ o della *pubblica udienza*.⁶⁷

La scelta di assegnazione ai ricorsi alle Sezioni Unite o a sezione semplice veniva fatta secondo il vecchio dettato degli artt. 376, 377 c.p.c., dal primo presidente direttamente. Nel caso poi, di designazione delle Sezioni Unite, il primo presidente provvedeva *de visu* a fissare l'adunanza in camera di consiglio o in pubblica udienza ed a nominare il relatore.

Introdotta il ricorso, depositato, scelta la collocazione, la procedura da seguire, il ricorso era al vaglio della Corte in attesa della sua decisione. A fondamento della decisione della Corte v'è sempre una questione di diritto, anche se, talvolta, è definita semplicemente questione.⁶⁸ Questione di diritto che, se di «particolare importanza», può, di volta in volta, legittimare la Corte ad enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge quando decide sui motivi di ricorso,⁶⁹ di cui al n.3, comma 1, art. 360 c.p.c., ovvero ad enunciarlo nell'interesse delle parti al di fuori dei casi di cui allo stesso n.3, o infine, a legittimare la pronuncia a Sezioni Unite.⁷⁰ Come si può osservare, l'attribuzione iniziale tra sezione semplice e Sezioni Unite non è rigida e vincolante, ben potendo, successivamente trasmigrare al vaglio delle Sezioni Unite, quantunque prima affidato alla sezione semplice. Che la questione sia di diritto, non si

⁶⁶ ex artt. 375, 377, 380 bis, 380 bis.1., c.p.c.

⁶⁷ ex art. 379 c.p.c.

⁶⁸ RICCI G. F., *op. ult. cit.*, pp. 475-476.

⁶⁹ L'esame approfondito sui motivi di ricorso e sul ricorso verrà svolto nel cap. 2.

⁷⁰ *Idem*.

riflette solo sull'eventuale composizione della Corte, ma si riflette su tutto l'impianto funzionale della Corte stessa.

1.4.3 (segue) Le ulteriori implicazioni dell'art. 65 R. D. 12/ 1941.

La questione di diritto e l'attribuzione *ex art. 65 R. D. 12/ 1941* alla Corte dell'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge si riflettono, altresì, su specifici istituti del ricorso per cassazione.

Nella disciplina codicistica spiccano quattro norme in cui si riflette la funzione nomofilattica.⁷¹ La prima *ex art. 384, comma 1 c.p.c.*, in virtù del quale vi è l'obbligo per la Corte, come accennato *ut supra*, di enunciare il principio di diritto⁷² se decide per i ricorsi proposti avverso il n.3, comma 1, 360 c.p.c., ovvero subordinando la pronuncia a questioni di "particolare importanza" negli altri motivi di ricorso.⁷³

La seconda è l'art. 363 c.p.c.: «Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge, o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il procuratore generale presso la cassazione può chiedere che la corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi»; continua al comma 3: «il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decida è di

⁷¹ v. SASSANI B., *op. ult. cit.*, pp. 591-592.

⁷² *ex art. 143 disp. att.* prescrive la necessaria enunciazione "specificatamente" nella sentenza della Corte di esso. Ma, autorevole dottrina, considera tale disposizione «una disposizione "disgraziatamente" troppo spesso dimenticata, poiché troppo spesso la mancata enunciazione specifica può creare grossi problemi, in quanto presta il fianco a che il giudice del rinvio ricostruisca il principio di diritto in senso difforme a quello prospettato in astratto, ma non specificatamente dettato in concreto della Corte»: v. REDENTI E., *Diritto processuale civile*, a cura di VELLANI M., Giuffrè, II, Torino, 2010, p. 143.

⁷³ SASSANI B., *op. ult. cit.*, pp. 592.

particolare importanza». Anche se un comune lettore non leggesse la rubrica della norma, sicuramente, dopo aver compreso il contenuto, la rubricherebbe con la rubrica attribuita *ex lege*: «Principio di diritto nell'interesse della legge».

È evidente qui la funzione strettamente nomofilattica dell'istituto che, sganciandosi del tutto dal diritto del ricorrente, tutela il bene dell'ordinamento, sostituendo il principio di diritto nell'interpretazione «errata» con quella «corretta»⁷⁴.

La terza discende dall'art. 384, comma 4 c.p.c., nello stabilire che la Corte si limita a correggere la motivazione, quando esse siano erroneamente motivate in diritto ma conformi a diritto nel dispositivo.

Anche qui l'aspetto nomofilattico si manifesta nell'ostacolare la diffusione di principi erranti⁷⁵.

La quarta, infine, si ricava dall'art.374 c.p.c., comma 2: «Il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza».

Più che l'aspetto della composizione, la disposizione *testé* riportata esprime l'esigenza che ad innovare e/o uniformare la giurisprudenza non sia una sezione semplice, ma, appare atta ad esprimere la massima autorevolezza per questo compito, la Suprema Corte.⁷⁶

⁷⁴ *Ibidem*, p. 592.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 593.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 595.

1.4.4 (segue) La fase decisoria.

Si usa dire che le decisioni della Corte di Cassazione nascevano già passate in giudicato: con ciò intendendosi che, quale pronuncia di ultima istanza, di regola non era sottoponibile ad altro mezzo di impugnazione, se non in via d'eccezione.

Se la Corte riscontra l'infondatezza del ricorso lo rigetta. Il non accoglimento del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata. A differenza, invece, dell'accoglimento del ricorso, qualora ne ravvisi la fondatezza dello stesso, lo accoglie, eliminando la sentenza impugnata.⁷⁷

Una considerazione si impone: il giudizio di cassazione generalmente, in caso di accoglimento, consta di due fasi: una fase c.d. rescindente, volta ad eliminare la sentenza impugnata: fase necessaria; ed una fase c.d. rescissoria, volta, stavolta, ad una pronuncia positiva,⁷⁸ a carattere ricostruttivo: fase eventuale. Ma, a differenza dell'appello, ove per effetto pieno del principio devolutivo, il giudizio è unico e onnicomprensivo, le due fasi rimangono concettualmente indipendenti.

A seguito dell'accoglimento seguono vari scenari.

Un possibile esito è disciplinato dall'art. 383, comma 1 c.p.c.: *“La corte quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”*. È l'ipotesi classica della cassazione con rinvio: quando cassa con rinvio, la Corte deve pronunciare il c.d. principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi.⁷⁹

La fase rescissoria seguirà davanti ad un giudice di pari grado, con ciò

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ *Ibidem*, p. 606.

⁷⁹ *ex art.* 384 c.p.c.

intendendosi anche un'altra sezione dello stesso.⁸⁰ A tal uopo, la sezione III, capo III, titolo III, libro II, del codice di rito, dedicata al «Giudizio di rinvio», pone in 3 mesi il termine per la riassunzione della causa. L'atto di «riassunzione», a norma dell'art. 392 c.p.c., assume la veste di citazione, notificata personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti».

Il rinvio può assumere una duplice veste: «rinvio c.d. proprio», o prosecutorio, secondo la disciplina degli artt. 392-394 c.p.c., conseguente alla cassazione per violazione di norme o vizi di “motivazione”,⁸¹ nel quale si articola la fase rescissoria e si perviene ad una nuova definizione della controversia secondo criteri di giudizi determinati dalla Corte; «rinvio c.d. improprio», o restitutorio, nel qual caso non si applica la forbice normativa *ut supra* richiamata; ciò è determinato dalla cassazione per nullità della sentenza o del procedimento,⁸² nel quale ricomincia nuovamente la fase di merito, risultata orfana di un elemento essenziale.

Un'ipotesi suggestiva di rinvio improprio è contemplata all'art. 383 c.p.c. commi 2 e 3, qualora la Corte si trovasse a giudicare su, rispettivamente, un ricorso *per saltum* e nell'ipotesi di nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti a primo giudice, rinvia la causa, nel primo caso al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello, mentre nel secondo caso, rinvia la causa al primo giudice.

⁸⁰ Cass. SS.UU. n.5087/2008, in *Rep. Giur. It.* 2008, «*Il rinvio può farsi anche di fronte allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata alla sola condizione che nessuno dei membri del vecchio collegio sia presente nel nuovo, venendosi altrimenti a violare il principio di alterità del giudice con conseguente nullità ex art.158 c.p.c., che opera indipendentemente dal fatto che la parte abbia fatto valere tale incompatibilità ai sensi dell'art 52 c.p.c.*»

⁸¹ Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

⁸² Art. 360, comma 1, n. 4.

Nel primo caso, la disposizione riflette il carattere dell'appello come mezzo di gravame, volto ad un riesame del merito, dotato dell'effetto devolutivo pieno e sostitutivo.

La seconda fattispecie prospettata dalla disposizione risponde ad un canone di giustizia: infatti, non ritenendo opportuno rimettere la causa al giudice dell'appello, privando così il ricorrente di un grado di giudizio per la tutela della situazione giuridica, preferisce il legislatore, ripartire, senza la nullità, dal primo giudice.⁸³

L'ulteriore scenario può aversi quando all'esito della fase rescindente, non segue la pronuncia positiva, ossia la fase rescissoria.

In altri termini, il rinvio può mancare nelle ipotesi in cui non v'è affatto bisogno di una fase rescissoria, bastando a regolare definitivamente il processo la cassazione della sentenza.⁸⁴

⁸³ SASSANI B. *op. cit.* p. 577.

⁸⁴ *Ibidem*, pp. 606-608.: la Corte cassa senza rinvio in presenza del c.d. difetto assoluto di giurisdizione, art. 382 c.p.c. Questo si verifica quando sulla pretesa vantata dall'attore non sussisteva alcuna potestà giurisdizionale del giudice italiano, poiché la materia era riservata a giudice straniero, ovvero si trattava di questione riservata alla potestà discrezionale della pubblica amministrazione. Le cose stanno diversamente quando si tratta del difetto relativo di giurisdizione, cioè rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale, ovvero i rapporti tra differenti giudici speciali italiani. In tal caso la cassazione comporta la rimessione del processo al giudice fornito di giurisdizione, davanti al quale il processo potrà continuare. La Corte determina, quindi, il giudice provvisto di giurisdizione, mentre per la riassunzione del processo davanti a questo si applica la disciplina della *translatio iudicis*, di cui all'art. 59 l.n. 69/2009. Altra ipotesi, è prevista all'art. 382, comma 3: è quella in cui la domanda non poteva essere proposta. Si tratta della c.d. «improponibilità oggettiva» della domanda, configurabile quando l'ordinamento non accorda neppure in astratto la tutela giurisdizionale richiesta. Questo tipo di cassazione senza rinvio viene anche praticato in casi meno estremi: trattasi di ipotesi in cui, nonostante la proponibilità della domanda, in realtà al giudice del rinvio non resterebbe nulla da aggiungere alla cassazione della sentenza. Nella giurisprudenza della Corte, la disposizione in esame viene applicata per: vizio di c.d. *ultrapetizione*, art. 112 c.p.c., e, carenza di legittimazione dell'attore. Parimenti nel caso in cui il giudizio non poteva essere proseguito. Tutte le ipotesi di cassazione senza rinvio possono dar luogo ad obblighi di restituzione o di riduzione in pristino; in questi casi le relative domande, nonché ogni altra domanda conseguente alla cassazione si propongono al giudice del rinvio, e in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

1.5 Tra tradizione, riforme e l'angoscioso problema dell'eccessivo carico della giustizia civile: ambiguità.

Da notare l'uso non casuale nelle pagine precedenti di alcuni tempi all'imperfetto. Il perché di questa scelta deve rintracciarsi nelle modifiche legislative che, dal 1990 ad oggi, hanno apportato significative modifiche al ricorso per cassazione.

Il problema dell'eccessivo carico della giustizia civile, (brutalmente detto delle lungaggini processuali) non poteva non toccare anche la Cassazione. S'innestano interventi normativi graduali con i quali, da un lato, in un'opera di progressiva metamorfosi verso un modello di terza istanza, si è superato il divieto per la Corte di conoscere il merito della causa e, dall'altro, in aderenza ad un modello di Corte Suprema, si è inteso rafforzarne la funzione nomofilattica,⁸⁵ contribuendo ad un *surplus* di ambiguità, al «vertice (già) ambiguo».⁸⁶ Tutto ciò adoperando la chiave del canone dell'economicità processuale.

1.5.1 La legge n. 353/ 1990.

Procedendo in ordine cronologico al susseguirsi delle modifiche legislative e continuando sulle modalità di decisione della Corte è da segnalare il superamento del divieto di diventare giudice del fatto,⁸⁷ giudice di merito, da parte della cassazione.

Si è operato a mezzo della l. 26 novembre 1990 n. 353 che ha innovato, sin dalla rubrica della norma stessa, l'art. 384 c.p.c.: «*Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito*», aggiungendo altresì, al comma 2, il seppur breve,

⁸⁵ cfr. PUNZI C., *op. ult. cit.*, pp. 465 ss., definisce la «*quarta stagione*» della Corte di cassazione.

⁸⁶ v. nota n. 29.

⁸⁷ Non solo più processuale.

ma significativo inciso «...ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto». Si è così munita la Cassazione del potere di sostituire una propria decisione di merito sulla fondatezza o meno della domanda giudiziale a quella cassata. Questa previsione, inizialmente limitata alle sole ipotesi in cui la Corte avesse accolto il ricorso proposto *ex art.* 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ne risulta ora, a seguito di un ulteriore intervento sull'art. 384 c.p.c., attuato con il d.lgs. n.40 del 2006, esperibile per tutti i motivi di ricorso di cui all'art. 360, comma primo, c.p.c.

La novella legislativa ha subito numerose critiche dalla dottrina, che ha evidenziato, da una parte, la bontà della novella, e dall'altra, il mancante potere della Corte di accertamenti istruttori e l'introduzione di documenti oltre quelli consentiti dalla legge: limiti caratteristici del giudizio di cassazione.⁸⁸

Questo ha determinato una sostanziale equiparazione del campo di applicazione del potere della cassazione di decidere la causa nel merito a quello di una Corte di terza istanza, elidendo la differenza più appariscente tra i due sistemi. Non vi è dubbio che la Corte di cassazione abbia già varcato il confine che la separa dalle Corti di terza

⁸⁸ v., *ex multis*: BILE F., *La riforma mancata nel '90: il giudizio di merito in cassazione secondo il nuovo art. 384 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1998, pp. 189 ss.; BOVE M., *La decisione nel merito della corte di cassazione dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, pp. 765 ss.; CACCIAVILLANI D., *La cassazione sostitutiva nella giurisprudenza a dieci anni dalla riforma*, in *Temi romana*, 2001, III, pp. 151 ss. ; CAPONI R., *La decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione italiana e del bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996, pp. 236 ss.; CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione: la decisione nel merito*, cit., 1999, pp. 129 ss.; CAPONI R., *Un'arbitraria decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 2004, I, pp. 1092 ss.; CAPPELLA F., *Decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione*, in *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 1084 ss.; CONSOLO C., *Questioni rilevabili d'ufficio e decisioni della terza via: conseguenze*, in *Corr. giur.*, 2006, pp. 508 ss.; DE CRISTOFARO M., *La cassazione sostitutiva nel merito: pronunce di due anni e presupposti*, in *Corr. giur.*, 1998, pp. 357 ss.; DE CRISTOFARO M., *La cassazione sostitutiva nel merito- Prospettive applicative*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, pp. 279 ss.; DI NANNI L. F., *Il giudizio di merito in cassazione*, in *Corr. giur.*, 1997, pp. 670 ss.; MACIOCE L., *Tecniche di redazione dei provvedimenti di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, II, Milano, 2010, pp. 473 ss.; PANZAROLA A., *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, pp. 413 ss.

istanza.⁸⁹ Di talché, gli aspetti che ancora oggi la contraddistinguono dal contrapposto modello devono rintracciarsi nella natura e negli effetti del ricorso per cassazione, quale azione di impugnazione in senso stretto e nell'effetto devolutivo: poiché la proposizione dell'impugnativa non legittimerà *tout court* una decisione ogni qualvolta il ricorso venga all'esame della Corte; bensì sarà oggetto di decisione nel merito solo se «non abbisogna di ulteriori accertamenti di fatto».⁹⁰

1.5.2 Il d. lgs. n. 40/ 2006: l'art. 366 bis c.p.c.

Come si può *a posteriori* osservare, la riforma del '90 sembra snaturare il ruolo della Suprema Corte. Sulla scorta delle critiche da parte della dottrina e nell'ottica di riportare e rafforzare la funzione nomofilattica dell'istituto in esame con il legislatore, con la legge delega 14 maggio 2005, n. 80, ha espressamente previsto che il Governo, nell'attuazione della delega, disciplinasse «il processo di cassazione in funzione nomofilattica». Così è stato, poiché il conseguente d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è intitolato «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica». Si è operato nel pieno rispetto della legge delega, stabilendo in particolare:

- a. l'identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione;
- b. che il vizio di motivazione, *ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.*, debba riguardare un fatto controverso;⁹¹

⁸⁹ Per un'analisi più esaustiva v. *infra*, cap. 4, §1, §2, §3.

⁹⁰ Il rapporto che potrebbe sussistere tra l'art. 384 c.p.c. e il principio di autosufficienza sarà svolto *infra*, cap. 4.

⁹¹ Successivamente modificato dalla legge 134/2012, vedi *infra*.

- c. prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza;⁹²
- d. l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto, introducendo l'art. 366 *bis* c.p.c.

È su quest'ultimo aspetto che si vuole analizzare la riforma. Si è esplicitamente assunto il compito di riformare il giudizio di cassazione in chiave nomofilattica, così palesando la *voluntas legis* di arrestare quella lenta, ma progressiva metamorfosi del ricorso per cassazione verso un giudizio di terza istanza:⁹³ ecco l'epifania dell'art. 366 *bis* c.p.c. Quest'ultima disposizione prevedeva, in primo luogo, l'obbligo che il motivo di ricorso *ex art.* 360 c.p.c. si chiudeva, a pena di inammissibilità, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto. In particolare, il comma 1, dell'art. 366 *bis* c.p.c., precisava che ciascuno dei motivi di ricorso di cui all'articolo 360, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, c.p.c., doveva concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto sottoposto alla Corte, cosicché, una volta configurata la richiesta del ricorrente come un interrogativo, la cassazione disponeva enunciando il principio di diritto rispettoso di quel canone di specificità nella formulazione dei principi di diritto, già previsto dall'art. 143 delle disp. att., ma trascurato nella prassi.⁹⁴

L'obiettivo principale del nuovo istituto era quello di rendere più agevole la lettura di ricorso per cassazione, oltreché la pronta identificazione delle questioni da risolvere, nella prospettiva di una decisione rapida, consentendo di isolare i ricorsi ed i motivi

⁹²Successivamente modificato dalla legge 197/ 2016.

⁹³v. SASSANI B., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, pp. 217 ss.

⁹⁴v. nota n. 72.

più evidentemente inammissibili o infondati, onde assegnarli alla trattazione più spedita secondo il rito camerale *ex artt. 375 e 380 bis c.p.c.*

La Suprema Corte nel periodo di vigenza di questo istituto ha interpretato in modo eccessivamente rigoroso e formalista tale requisito, onerando in sostanza i ricorrenti di «individuare *ab initio*, esattamente, non solo l'errore di giudizio del giudice di merito ma, anche, ben al di là della domanda rescindente, il contenuto *in iure* che avrebbe dovuto assumere la decisione rescissoria, e così per intero la giusta *regula iuris* applicabile, ossia proprio quel “principio di diritto” che compete solo all'organo collegiale enucleare compiutamente e vincolativamente^{95 96}».

1.5.3 La l. n. 69/ 2009 ed il ruolo della giurisprudenza.

Da notare ulteriori tempi all'imperfetto, poiché il legislatore, nel 2009 è intervenuto a piene mani sul giudizio in cassazione: abrogando, *in primis*, l'art.366 *bis c.p.c.* e introducendo un nuovo istituto, quale contropartita.

Si allude alla riforma operata con la legge 18 giugno, n. 69, del 2009, che ha modificato il requisito d'accesso al giudizio di legittimità, ancorato non più ad un requisito di contenuto-forma, com'era nell'abrogato art. 366 *bis c.p.c.*, ma al confronto tra contenuti dell'impugnazione e stato della giurisprudenza. Non rileva, pertanto, per le modalità e gli strumenti con i quali si è inteso rafforzare la funzione nomofilattica della

⁹⁵ cit., CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 407.

⁹⁶ BRIGUGLIO A, *La cassazione e i «quesiti» ex art. 366 bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2008, pp. 2537 ss.

cassazione, quanto, piuttosto, perché riconosce, primordialmente, che: «la nomofilachia [...] costituisce un valore per la collettività».⁹⁷

Si è valorizzata, inoltre, la funzione nomofilattica della Corte secondo un altro piano d'azione rispetto al passato. Premettendo che la garanzia di un'esatta ed uniforme interpretazione della legge non è un'esigenza nuova, in quanto è immanente alla stessa essenza del diritto e alla normale alea interpretativa insita nell'applicazione del precetto legale,⁹⁸ si è valorizzato il «precedente giurisprudenziale». In linea di massima, ben si concilia con il rispetto del principio costituzionale di divisione dei poteri, che gli assegna una funzione dichiarativa e non creativa del diritto. Da qui la conclusione che, nell'ordinamento italiano, il precedente giurisprudenziale ha solo una valenza persuasiva,⁹⁹ ma non è vincolante giuridicamente.

Tuttavia, è innegabile come la giurisprudenza abbia assunto di fatto un ruolo creativo nell'interpretazione e nell'applicazione della legge, quanto meno, ma non solo, nei casi nei quali il legislatore opera attraverso precetti elastici e clausole generali¹⁰⁰: la giurisprudenza, che si muove all'interno di maglie così larghe, non può fare a meno di creare un insieme di regole concrete, per ciò stesso suggerendo che sia l'interprete a specificare, di volta in volta, il contenuto del precetto legale,¹⁰¹ sia pur in aderenza ai principi enunciati dal legislatore. Ecco il fenomeno del c.d. «diritto vivente». Ma, il precedente, quando si traduce in un consolidato orientamento

⁹⁷ cit. CANZIO G., *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in *Foro it.*, 2012, V, p. 307.

⁹⁸ cfr., VIOLA L., *La legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali*, in *www.altalex.it*.

⁹⁹ cfr. PERLINGIERI P., *Manuale di Diritto Civile, VII, Ed. scientifiche*, Napoli, 2014, pp. 64 ss., attribuisce una valenza «moderatamente vincolante» sulla base dell'inciso a chiare lettere di cui all'art.101, comma 2, Cost.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 87-88.

¹⁰¹ RORDORF R., *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, p. 280.

giurisprudenziale, non ha più solo valenza persuasiva, bensì ben più decisiva.¹⁰² Da questo nuovo ordine di idee, il legislatore ha riconosciuto al precedente giurisprudenziale valenza dirimente nella strutturazione di istituti in chiave nomofilattica.¹⁰³

Ebbene, l'art. 360 *bis* c.p.c., inserito dalla l. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. a), stabilisce: «Il ricorso è inammissibile: 1) *quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa*; 2) *quando è manifestamente infondata la censura relativa al giusto processo*». La Corte decide, inoltre, in camera di consiglio, con ordinanza, nelle ipotesi indicate dall'art. 375 c.p.c.,¹⁰⁴ fra le quali quella di cui al n. 5, ossia quando deve accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.¹⁰⁵ Di conseguenza, nel giudizio civile di legittimità hanno fatto ingresso forme semplificate di motivazione dei provvedimenti, come quelle

¹⁰² cit., TARUFFO M., *op. cit.*, pp. 97 ss.

¹⁰³ cfr. RICCI E. F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 102, osserva: «*Che il filtro ci voglia è cosa sicura. Continuare a discutere sul fatto che introdurre delle prescrizioni volte ad arginare la pletora delle doglianze che arrivano in Cassazione, finisce per costituire una sterile perdita di tempo, giacché la necessità di un argine al numericamente non più contenibile contenzioso che si agita di fronte alla Suprema Corte, è cosa che nessuno oserebbe seriamente contestare*»; SASSANI B. e TISCINI R., in *Commento all'art. 360 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SASSANI B., Giappichelli; Torino, 2009, p. 158, «*In verità, la previsione di sistemi di filtro in grado di arginare l'accesso in cassazione è stata da sempre ritenuta una "minaccia da cui fuggire", data la sua incompatibilità con il disposto di cui all'art. 111, comma 7, Cost. Senza una modifica dell'art. 111, comma 7, Cost., non sembra possibile immaginare adeguati filtri per drenare il flusso delle impugnazioni, riconducendole a quei casi sintomatici nei quali la loro decisione possa fungere da un utile messaggio per i giudizi a venire*». Ancora, torna in auge il pensiero di DENTI V., *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, p.

232 ss. Sugerendo: «*L'unica via percorribile è il bilanciamento dell'interesse soggettivo con istanze e/o necessità con questo convergenti, attraverso una selezione dei ricorsi essenzialmente parametrata sul requisito della non manifesta infondatezza, dal momento che l'art. 111, comma 7, Cost., garantisce l'ammissibilità del ricorso in cassazione, ma non necessariamente la sua decisione nel merito, anche se manifestamente infondato*»;

¹⁰⁴ Sostituito prima dalla l. n. 89 del 2001 e poi dal d.lgs. n. 40 del 2006 e dalla l. n. 69 del 2009.

¹⁰⁵ Si intende anche con eventuale riferimento all'esistenza di precedenti conformi.

sull'inammissibilità del ricorso e quelle in camera di consiglio (art. 380 *bis*), avente come scopo, la salvaguardia della funzione nomofilattica, ma non perdendo mai, il fine ulteriore come ben sottolineato dal 1990: cioè, deflazionare il carico di lavoro della Corte.¹⁰⁶

Il nuovo vaglio preliminare è affidato ad una sezione¹⁰⁷ della Corte di Cassazione appositamente istituita, definita «Sezione filtro»,¹⁰⁸ composta da magistrati applicati presso le altre Sezioni. Così, secondo quanto previsto dal novellato primo comma dell'art. 376 c.p.c., il primo presidente, tranne quando ricorrano le condizioni per l'assegnazione alle Sezioni Unite, assegna i ricorsi ad apposita Sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.

Se la Sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente che procede all'assegnazione ad una delle Sezioni semplici.

1.5.4 (segue) Il d. l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134.

Il processo di recupero della funzione nomofilattica e di riduzione dei tempi processuali è un processo a formazione progressiva, lento e non senza poche ambiguità, che abbisognava di un'ulteriore riforma che andasse, non solo a riformare il giudizio in cassazione, bensì doveva riformare un altro strumento, in chiave

¹⁰⁶ Il *leit motive* dal 1990 al 2017, deflazionare il contenzioso, è sempre presente nelle riforme che abbiamo esaminato ed esamineremo, e ben lo sapevano e fanno i giudici, tra "ortodossia ed eresia" delle numerose pronunce di inammissibilità per mancato ossequio al principio di autosufficienza.

¹⁰⁷ Non che fino al 2009 meccanismi con funzione di filtro erano sconosciuti. Si allude alla struttura centralizzata istituita con decreto del primo presidente nel 2005.

¹⁰⁸ v. SASSANI B., *op. cit.*, p. 602: sezione "killer" nel gergo degli avvocati.

nomofilattica che, nella stragrande maggioranza dei casi, funge da condizione dell'azione del ricorso per cassazione: l'appello. Così fu tramite il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha messo mano sia all'appello, riscrivendo l'art. 342 c.p.c. e introducendo gli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., sia al ricorso per cassazione, modificando l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.¹⁰⁹

La riforma dell'appello rilevante ai nostri fini è sicuramente l'introduzione dell'art. 348 *ter* c.p.c., nel dettaglio, il comma 4, nella parte in cui esclude il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360, comma 1 c.p.c., se la dichiarazione di inammissibilità¹¹⁰, di cui al comma 1 del presente articolo, è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.

Giusto il richiamo fatto dalla disposizione in esame al n. 5, comma 1, del 360 c.p.c., l'interprete, non fidandosi della sua buona memoria, si accingeva a controllare quest'ultima disposizione, accorgendosi, non senza meraviglia, che la sua insicurezza aveva ragione: il legislatore aveva messo le mani proprio lì. Infatti, mentre con la mano sinistra, si andava a potenziare l'ambito applicativo della nomofilachia per l'appello, con la mano destra si modificava il c.d. «errore di motivazione»: *“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”*. Questa formula, sostituisce la precedente versione *“per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”*. La vecchia formulazione aveva un senso preciso, consolidato da una lunga esperienza

¹⁰⁹ v., *infra*, cap. 2 per l'esame dei motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c.

¹¹⁰ SASSANI B., *op. cit.*, p. 555, così si esprime: «un'ordinanza che, in altre parole, si basa sull'impressione del giudicante, su una prognosi e non su una diagnosi, un *fumus* in definitiva. Più che una dichiarazione di inammissibilità in senso proprio, una declaratoria di infondatezza»

giurisprudenziale.¹¹¹ Infatti, l'esame del motivo contemplato dal vecchio testo del n.5 permetteva di chiarire il significato dell'espressione, secondo cui la Corte di cassazione non è giudice del fatto,¹¹² bensì giudice del solo diritto.¹¹³

La nuova formulazione dà luogo ad una singolare contraddizione. In nome del canone di economia processuale, da un lato, accentua la funzione di giudice di puro diritto distogliendola dal controllo motivazionale del provvedimento, mentre dall'altro dà rilievo al fatto sostanziale. Se «le parole hanno un senso, la denuncia di questo vizio investe la Corte di un vero e proprio giudizio di fatto, seppur circoscritto».¹¹⁴

1.5.5 La legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d. l. n. 168/ 2016.

Nonostante le numerose riforme settoriali a mezzo delle quali il legislatore ha alimentato quel *surplus* di ambiguità che paiono da un lato rafforzare, dall'altro indebolire, la funzione nomofilattica, rimane fermo il *leitmotiv*: ridurre l'eccesso di carico della Cassazione.

Le riforme appena sviscerate hanno contribuito a delineare l'attuale assetto del ricorso per cassazione dal 1990 al 2012. Non si vede come potevano essere toccati istituti, introdotto il «filtro», emendati i motivi di ricorso, senza andare a disciplinare l'intero procedimento. Ed ecco, che nel 2016, ha preso vita la legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d.l. n. 168/2016, che innova significativamente la procedura del giudizio civile di cassazione, apportando modifiche a buona parte delle

¹¹¹ È da qui che prende la genesi "il principio di autosufficienza", cap.2

¹¹² LUIISO F., *Diritto processuale civile*, vol. II, Giuffrè, Torino, 2010, p. 151

¹¹³ cfr.: Cass., n. 5351/2007 e Cass., n. 29779/2008, e SASSANI B, *op. ult. cit.*, p.586

¹¹⁴ *Ibidem*, cit., p. 588.

disposizioni della sezione II, titolo III, capo III, libro II, dedicato al ricorso per cassazione.¹¹⁵ Tra le molteplici modifiche al giudizio di legittimità spicca, per importanza, la generalizzata «*cameralizzazione*»¹¹⁶ della trattazione dei ricorsi civili, sulla base del principio ciceroniano che la brevità è un merito.¹¹⁷

Analizzando il merito della riforma, abbisogna sin da subito indugiare sulla soluzione codicistica delle varie formazioni della Corte. In prima battuta, *ex art. 374 c.p.c.*, la Corte pronuncia a Sezioni Unite, nei casi di ricorsi proposti per motivi di giurisdizione, o di cui all'art. 362 c.p.c., ovvero nelle materie più delicate, o, ancora, sulla risoluzione dei conflitti interpretativi tra sezioni,¹¹⁸ nell'ambito della stessa sezione o sulle questioni di massima importanza, nelle quali è importante svolgere la funzione nomofilattica, assicurando l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Ma, se il ricorso non riguarda, *ictu oculi*, una delle materie indicate dall'art. 374 c.p.c., l'assegnazione del ricorso ad una delle sezioni semplici è preceduto dal c.d. «filtro». Infatti, a norma dell'art. 376 c.p.c., comma 1, «Il primo presidente assegna i ricorsi alla sesta sezione, che verifica se sussistono i presupposti

¹¹⁵ Quella forbice di disposizioni dall'art. 374 all'art. 391ter c.p.c.

¹¹⁶ cfr. *ex pluribus*: GRAZIOSI C., *La Cassazione «incamerata»: brevi note pratiche*, in *Judicium*, 2016, pp. 1 ss.; LOMBARDO L., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in www.questionegiustizia.it, pp. 4 ss.; SCARSELLI G., *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, V, p. 30; DALFINO D., *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Foro it.* 2017, V, p. 5., parla di «svolta epocale»; CARRATTA A., *La cameralizzazione del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio*, in www.processocivileweb.it.

¹¹⁷ cit., CICERONE MARCO TULLIO, *L'arte di comunicare. Rhetorica, Bruto*, a cura di MARISCH P., Mondadori, Milano, 2007, p. 50: «*Brevitas laus est*».

¹¹⁸ Per una raffigurazione icastica del problema v. CALAMANDREI P., *Elogio dei giudici da parte di un avvocato*, Ponte alle Grazie, Milano, 1999, p. 152, che ad un cliente soccombente che gli chiedeva conto di come nello stesso giorno in cui una sezione della Corte di cassazione gli avesse dato torto su una questione di diritto, altra sezione avesse deciso in senso diametralmente opposto, rispondeva: «*stia tranquillo non ho sbagliato difesa, ho solo sbagliato porta*».

per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. Se, ad un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice».

La disposizione in commento si completa tramite l'art. 375 c.p.c. il quale disciplina la pronuncia in camera di consiglio: «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia ordinanza in camera di consiglio, quando riconosce di dovere: dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.; pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza». Mentre, il secondo comma della disposizione *testè* citata, «La Corte, a sezione semplice, si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 c.p.c. in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio»,¹¹⁹ è complementare ad un'ulteriore disposizione.

Nello specifico, all'art. 380 *bis* c.p.c. che disciplina il procedimento della sezione sesta, c.d. filtro: «*Nei casi previsti dall'articolo 375 c.p.c., comma 1, numeri 1 e 5, su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376 c.p.c., comma 1, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte, indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza.*

¹¹⁹ Il comma 2 prevede la decisione in camera di consiglio da parte delle sezioni semplici come la regola, che trova unicamente eccezione allo stesso comma 2.

Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno la facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1 e 5, la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.»

Ancora, però, vi è una norma di raccordo: l'art. 377 c.p.c., secondo cui «*Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente di sezione.*

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'art 376 c.p.c., comma 1, quando occorre, ordina con decreto¹²⁰ l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 c.p.c., ovvero che essa sia rinnovata».

Con tale disposizione, sono stati ampliati i poteri dei presidenti, recependo un orientamento già da tempo consolidatosi nella prassi che divide la competenza per la

¹²⁰In precedenza, secondo l'abrogato n.2, comma 1, 375 c.p.c. doveva avvenire con ordinanza. La riforma in esame è intervenuta, stabilendo che il presidente, a fini di celerità ed evitare adempimenti di rito, possa usare il decreto.

fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e la nomina dei relatori tra il primo presidente ed i presidenti delle singole sezioni.

Superato il filtro, il ricorso deve essere vagliato dalla sezione semplice.

Si è già avuto modo di sottolineare come la camera di consiglio sia diventata la regola, e la rispettiva disposizione è l'art. 380 *bis*.1.,¹²¹ ai sensi della quale: «Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi la sezione semplice ai sensi del comma 2, art. 375 c.p.c. è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le proprie conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono presentare memorie non oltre 10 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»

Con riferimento, invece, alla pubblica udienza, parla per primo il Procuratore generale e non i difensori delle parti,¹²² prevedendosi che «dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.»¹²³ «Non sono ammesse repliche».¹²⁴

Dopo la discussione, la Corte delibera la sentenza in camera di consiglio.¹²⁵ Gli esiti del giudizio di cassazione sono stati già affrontati *supra*. Ma non resta che individuare la forma cui il provvedimento può assumere. I provvedimenti della Corte,

¹²¹ *ex art. 380 ter* c.p.c. disciplina il procedimento in camera di consiglio per motivi di giurisdizione.

¹²² La riforma del 2016, sempre nell'ottica dell'economia processuale ha invertito l'ordine di parola nella pubblica udienza.

¹²³ Art. 379, comma 2, c.p.c.

¹²⁴ Art. 379, comma 3, c.p.c.

¹²⁵ Art. 380 c.p.c.

salvo i casi in cui pronuncia con decreto, riservato solo alle ipotesi della rinuncia e dell'estinzione del processo, quando ricorrono, però, le condizioni di cui all'art. 391, comma 1 c.p.c., la Corte provvede con sentenza o con ordinanza.

Il vero e proprio impiego dell'ordinanza in tale tipo di giudizio, ed è ciò che lo differenzia da tutti gli altri giudizi, è quello definitorio del processo, al pari della sentenza. In sostanza, di fronte alla Suprema Corte, è possibile che il giudizio venga definito tanto con ordinanza, quanto con sentenza. Ad ognuno dei due provvedimenti, corrisponde un particolare tipo di procedimento attraverso cui fino all'epilogo si sviluppa il giudizio di fronte alla Corte. All'ordinanza corrisponde il procedimento in camera di consiglio: il giudizio viene chiuso con ordinanza. La sentenza costituisce, invece, l'epilogo del procedimento attraverso la discussione in pubblica udienza. Tutte le volte che viene scelto questo procedimento, anziché l'altro, il giudizio in sede di legittimità si chiude con sentenza. Il legislatore del 2016, all'art. 375 c.p.c., comma 2, ha imposto la forma base dell'ordinanza per tutte le decisioni in camera di consiglio, salvo le eccezioni allo stesso comma contemplate. Tale diversificazione può sembrare strana, ma riposa su una ragione di fondo che è quella di avere attraverso l'ordinanza, e, quindi, attraverso il rito camerale, una più sollecita definizione della lite.

Può dirsi piena, ad oggi, pienamente operante, a seguito delle modifiche corpose apportate dal legislatore, un «doppio binario»¹²⁶ del giudizio in cassazione. Soltanto, a ben vedere, necessitava di un intervento chiarificatore in punto di adozione dei provvedimenti decisorii, al fine di meglio chiarire i limiti di ciascun binario.

¹²⁶ cit., CHINDEMI D., *op. cit.*, p. 21.

1.6 (segue) La motivazione sintetica.

In sostanziale contestualità con l’emanazione del d.l. n. 168/2016, che è la «placenta» della legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione, appunto, del decreto poc’anzi menzionato, il Primo Presidente della Corte di Cassazione¹²⁷ ha emesso, in data 14 settembre 2016, un decreto intitolato «La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica».¹²⁸ In tale atto formale¹²⁹ si prevede che, già in sede di deliberazione della decisione, i provvedimenti attinenti allo *ius constitutionis* vengano distinti dagli altri; per questi ultimi, quindi, non aventi valenza nomofilattica, vengano adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, comprendenti la possibile eliminazione dell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, quando gli uni o gli altri emergano dalle ragioni della decisione, nonché l’utilizzazione di appositi moduli, da elaborare con l’apporto del CED, per specifiche questioni su cui la giurisprudenza delle Corti risulti consolidata.

Fermo restando che il dovere di motivazione è di chiara matrice costituzionale; infatti, l’art. 111 della Costituzione, al comma 6 prescrive che: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Ma, la sinteticità, riferita agli atti del giudice non è un’innovazione nel nostro ordinamento, in quanto nel vigente processo civile e amministrativo¹³⁰ è già operante la regola della sentenza in forma semplificata. Per il primo, l’art. 118 disp. att. c.p.c., dispone che la sentenza sia redatta mediante la

¹²⁷ Dott. Giovanni Canzio.

¹²⁸ v. Decreto in allegato.

¹²⁹ Non volendo anticipare troppo, si impone una prolessi: non è la prima volta che il Presidente della Corte emana un decreto, privo di forza cogente in punto di causa di invalidità dell’atto, monito «della via da seguire»; così, come l’emanazione di protocolli processuali tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense.

¹³⁰ cfr., sul punto, CIRILLO P., *Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*, in *Giu. amm.*, 2012, IV, pp. 4 ss.

succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche anche con riferimento a precedenti conformi.¹³¹ La sinteticità della sentenza dovrebbe, però, essere correlata alla sinteticità¹³² richiesta agli atti di parte, anche se il rischio che si corre è la non «autosufficienza»¹³³ della sentenza, anziché dell'atto introduttivo, che deve essere comprensibile dal lettore, senza ricorrere ad eterointegrazioni.¹³⁴

In sede di legittimità, l'adozione del modello di motivazione semplificata nella decisione delle controversie risponde, soprattutto, ad esigenze organizzative miranti sia a dare risposta all'arretrato della cassazione civile, sia a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio recato dall'art. 111 Cost. La disposizione deve essere analizzata, invece, sotto il profilo più analitico del «modo d'essere la motivazione», ferma la connotazione di quest'ultima quale «presupposto irrinunciabile di un esercizio non autoritario della giurisdizione»¹³⁵. Tale modello, invero, è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è affatto direttamente proporzionale

¹³¹ v. art. 118, primo periodo, disp. att. c.p.c.: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

¹³² v. *infra*, cap. 3, § 9 e ss.

¹³³ cfr. CAPPONI B., *Sulla ragionevole brevità degli atti processuali*, in *Riv. Trim. di Dir. Proc. civ.*, 2014, pag. 12.

¹³⁴ v. per l'autosufficienza del ricorso per cassazione, *infra*, cap. 2.

¹³⁵ cfr. VILLATA R., *Il codice del Processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 89 ss.: le criticità e le conclusioni cui perviene l'A. in merito al processo amministrativo, ben possono valere in merito al processo civile: «L'estensione della motivazione, in termini chiari ed intellegibili, è funzionale all'attuazione del giusto processo: la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese precisato che la motivazione della sentenza non può essere, in nessun caso, apodittica o inadeguata, perché diversamente sarebbero frustrate le esigenze di tutela sostanziale non solo della parte soccombente ma anche della parte vittoriosa, la quale può sempre avere interesse a conoscerne gli elementi e le qualificazioni che hanno formato oggetto dell'accertamento giudiziale.

Il dovere di motivazione può, inoltre, essere collegato direttamente al principio della domanda: infatti, il giudice deve pronunciarsi entro, e non oltre, i limiti della domanda, ossia del petitum sostanziale, con la conseguenza che anche la motivazione del provvedimento decisorio non può eccedere quanto chiesto dalle parti. In particolare, da un lato l'obbligo di motivazione può essere letto in chiave formale, nel senso che lo schema legale del provvedimento giurisdizionale sarà viziato ove la motivazione manchi; dall'altro può discorrersi di requisito sostanziale in quanto oltre ad essere esistente deve essere sufficiente, chiara e coerente».

alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate con l'impugnazione. Infatti, la sinteticità è uno dei mezzi per assicurare una più celere risposta alla domanda di giustizia della collettività,¹³⁶ anche se scrivere poco richiede, secondo regole d'esperienza, più tempo rispetto allo scrivere molto.¹³⁷ La motivazione semplificata, quindi, potrà adottarsi sia nel caso di orientamento consolidato della Suprema Corte sulla questione oggetto del ricorso o di questione manifestamente fondata ovvero infondata, assorbente degli eventuali altri motivi.¹³⁸ In altri termini, si impone un approccio interpretativo in relazione alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-giuridica:¹³⁹ la conseguenza sta nel sostituire il profilo dell'evidenza processuale a quello dell'ordine graduato, delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.¹⁴⁰ in combinato col successivo art. 277 c.p.c., in una prospettiva molto aderente alle esigenze di economicità processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.¹⁴¹ La motivazione, seppur sintetica, tuttavia, deve presentare tutti i caratteri peculiari del dovere costituzionalmente imposto del decidere. In particolare, deve possedere i seguenti caratteri: i) esistenza: non solo nel senso formale prefato, ma soprattutto in senso giuridico, poiché essa deve esprimere ragioni giustificative dirette a razionalizzare e a sostenere le scelte effettuate dal giudice; ii) completezza, perché

¹³⁶ v. Cass., n. 11199/ 2012.

¹³⁷ PASCAL B., *Le provinciali*, n. 16, a cura di CARENA C., Einaudi, Torino, 2008, pp. 64 ss., l'Autore, nell'inviare una lettera a un amico si scusava di essere stato prolisso: «*Ho fatto questa lettera più lunga solo perché non ho avuto tempo di farla più corta*».

¹³⁸ v. CHINDEMI D., *op. cit.*, p. 22. L'Autore ritiene pienamente operante la forza del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., dovendo ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali.

¹³⁹ *Idem*.

¹⁴⁰ Art. 276, comma 2 c.p.c.: «Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi decide il merito della causa».

¹⁴¹ *cit.*, CHINDEMI D., *op. cit.*, p. 27.

deve attenere a tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della controversia. In ogni caso, il carattere della completezza non è inficiato dalle motivazioni *per relationem*, consentite laddove il giudice non si limiti al richiamo di altra sentenza ma faccia proprio il dispositivo con autonoma e critica valutazione; iii) coerenza logica, in quanto la giustificazione della decisione deve essere razionale, dovendo, quindi, presentare una logica connessione tra le premesse di fatto e di diritto e le conseguenze che da queste derivino rispetto alla decisione.¹⁴²

Sulla scorta di tal rigore interpretativo,¹⁴³ la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.¹⁴⁴

1.7 Un giudizio a doppia andatura.

Il quadro complessivo, emergente dal concorso tra le modifiche in punto di rito di cui alla l. 197/2016 con le modifiche della tecnica redazionale dei provvedimenti indicate dal menzionato decreto non giurisdizionale del Primo Presidente, disegna un giudizio di legittimità a doppia andatura o binario; da un lato, il binario delle controversie a valenza nomofilattica, destinate alla trattazione in pubblica udienza ed

¹⁴² v. SASSANI B., *op. cit.*, pp. 413 ss.

¹⁴³ Nei termini descritti si tratta senza dubbio di una novità, anche se, in passato, vi erano state indicazioni nella medesima direzione: cfr. Cass., n. 11199/ 2012, secondo cui «l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi, sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost., si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio».

¹⁴⁴ v., *ex multis*: Cass., SS. UU., n. 9936/ 2014; Cass. n. 12002/ 2014.

alla definizione con sentenza; dall'altro lato, il binario, tendenzialmente destinato a ricevere la maggior parte del contenzioso, delle controversie prive di valenza nomofilattica, destinate alla trattazione camerale ed alla definizione con ordinanza, da motivare secondo le più snelle tecniche redazionali, cui *supra*.¹⁴⁵

L'ultima riforma¹⁴⁶ cerca di razionalizzare il procedimento ma, allo stesso tempo semplificare, tanto da imporre la *cameralizzazione* dei riti e l'ordinanza come "conclusione naturale del processo in cassazione", senza la partecipazione delle parti private e del pubblico ministero. Inoltre, il giudizio di legittimità a due binari dovrebbe consentire, per le cause prive di valenza nomofilattica, un aumento del numero complessivo delle decisioni. In ciò, il valore della ragionevole durata del processo, bilancerebbe, nella prospettiva dell'art. 6 Corte EDU, il sacrificio del valore della pubblicità dell'udienza, derivante dal ribaltamento del rapporto regola/eccezione tra la trattazione in udienza pubblica e la trattazione in camera di consiglio. Il filo conduttore, di tutte le modifiche apportate è rimasto invariato per tutto questo tempo: la ragionevole durata del processo. Ma, alla faticosa domanda se la Corte di cassazione, nata come giudice del solo e puro diritto, può ad oggi considerarsi ancora tale, al di là da risposte secche, ben può risponderci, col costrutto lemmatico più volte citato: un «vertice ambiguo», forse ancor di più, rispetto all'*an* dell'affermazione del Taruffo.

¹⁴⁵ cfr. ROSELLI F., «Enfasi eccessiva nella contrapposizione tra *ius constitutionis* e *ius litigatoris*», in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2015, p. 453, l'A. afferma: «Non credo che alcun giudice sia disposto a sacrificare le giuste ragioni della parte per salvaguardare la coerenza e la compattezza del diritto oggettivo».

¹⁴⁶ cfr., VERDE G., *Proposte per la Cassazione-Testo dell'intervento all'incontro sulla funzione di nomofilachia svolto presso la Corte di cassazione l'1.3.2016*, in *Judicium*, pp. 3 ss., mostra come tale riforma era da più parti voluta tra gli studiosi.

Inoltre, la recente riforma, è stata oggetto di numerose critiche di incostituzionalità, alle quali ha risposto la stessa Corte di Cassazione, sez. VI civile, con l'ordinanza 10 gennaio 2017, n. 395, nella quale la Suprema Corte si sofferma sulla questione della compatibilità del nuovo rito con il principio costituzionale di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Secondo le argomentazioni della parte ricorrente, la riforma, si inserisce nel contesto che parrebbe pretendere una giustizia civile di livello formale, ove il concetto del contraddittorio viene accolto nella misura minima necessaria, secondo una declinazione tesa a garantire l'astratta possibilità delle parti di confrontarsi, senza necessità di una dialettica orale innanzi al giudice. Sul punto si impone una riflessione a monte. La disposizione costituzionale di cui all'art. 24 Cost., garantisce il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti, senza prescriverne la forma in cui esercitare e svolgere il contraddittorio, per la cui determinazione rimette alla scelta discrezionale del legislatore.¹⁴⁷ La motivazione dell'ordinanza muove dalla dichiarata manifesta inammissibilità dell'impugnazione, polarizzando le argomentazioni più puntuali ai profili dell'oralità e della pubblicità dell'udienza in cassazione, ritenuti dalla difesa del ricorrente essenziali ed indisponibili ai fini dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa e posti a fondamento dei dubbi di legittimità costituzionale della recente riforma normativa a seguito delle numerose modifiche apportate al rito in cassazione.

Di tale assetto è piena testimonianza l'ordinanza della Corte di Cassazione¹⁴⁸, che con riferimento alla novellata disciplina del giudizio di legittimità, ne ha asserito la

¹⁴⁷ v. Corte cost., sent. n. 152 del 2016.

¹⁴⁸ Nella motivazione dell'ordinanza n. 395/2017 la Corte afferma: «*giòva premettere che l'intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla legge n. 197 del 2016 è ispirato, secondo una linea di tendenza registratasi nell'ultimo decennio, da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale,*

compatibilità costituzionale nel quadro di un ideale confronto e contemperamento tra i valori in rilievo: il diritto di difesa,¹⁴⁹ «*nemo potestas inauditus damnari; audiatur et altera pars*»¹⁵⁰ e la ragionevole durata del processo.¹⁵¹

1.8 Ancora irrisolto il carico della giustizia civile: l'autodifesa della Corte.

Dall'analisi che è stata appena effettuata, è lampante come si è sempre cercato di utilizzare strumenti, *ex lege* istituiti, per ridurre il carico della giustizia civile, anche in cassazione. Non solo: singolare, in ultimo, sottolineare l'uso da parte della stessa Corte delle pronunce di inammissibilità, al limite tra ortodossia ed eterodossia. Di certo la Corte, non poteva *ex sé* istituire il filtro in cassazione, o cambiare *in toto* le «regole eterodeterminate del gioco». Ebbene, sino all'introduzione da parte del legislatore di

di cui all'art. 111 Cost. (e convenzionale: art. 6 CEDU), della ragionevole durata del processo e di quello, in esso coonestato, dell'effettività della tutela giurisdizionale».

¹⁴⁹ *Idem*, continua la Corte: «La garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.; che l'interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., si mostra come l'esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell'ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso; esigenze, queste, che trovano congruente contestualizzazione nel peculiare assetto strutturale e funzionale del procedimento previsto dalla legge n. 197 del 2016».

¹⁵⁰ LOMBARDO L., *Il nuovo volto della Cassazione civile. A proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197*, in Riv. Giur. *Questione giustizia*, 2017, continua affermando «che l'art. 24 Cost. non impone, soprattutto nel giudizio di legittimità, che la difesa debba essere orale o che la difesa orale debba essere sempre consentita, imponendo solo che alla parte sia data la possibilità di contraddire in qualsiasi modo, e dunque anche per iscritto, alle deduzioni avversarie».

¹⁵¹ cfr. SASSANI B., *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della "Suprema"*, in *Judicium*, 2017, pp. 12 ss., primo tra i commentatori più critici della riforma del giudizio di cassazione secondo cui: «Per istintiva diffidenza verso l'uso retorico dell'incostituzionalità non sono incline ad invocarla a piè sospinto. Stavolta però, come avvocato, provo un brivido a pensare che il giudice può discrezionalmente consentirmi o non consentirmi di spiegare a voce quel che potrei aver bisogno di dire. Vedo in ciò un disinvolto abuso della legge ordinaria che contrasta con le garanzie minime di giusto processo, qualunque sia la latitudine che si voglia dare a questo concetto».

questi istituti, alcune pronunce di inammissibilità sembrano una sorta di «autotutela» della Corte stessa per ovviare all'annoso cruccio che affliggeva e affligge la giustizia civile, quasi ad anticipare o suggerire al legislatore la via da intraprendere.¹⁵²

Infatti, mentre da un lato il legislatore interveniva con settoriali interventi, caotici, dall'altro lato la stessa Corte usava pronunce di inammissibilità per autodifesa.

Inammissibili poiché non rispettose del principio di autosufficienza: «l'autosufficienza

in autotutela¹⁵³ 154 ».

¹⁵² cfr. CALAMANDREI P., *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Op. giur.*, Napoli, 1968, I, p. 45, per un'istantanea sui rapporti tra Giudice e legislatore: «Vi sono dei tempi di stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere fedele secondo il legislatore, ma vi sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne precursore, l'antesignano, l'incitatore».

¹⁵³ CHIARLONI S., *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in www.judicium.it, parla di "frutto di un fine obliquo d'autodifesa".

¹⁵⁴ v. cap. 2, segue.

Capitolo 2. La strutturazione del ricorso: L'autosufficienza.

Sommario: 2.1- *L'atto introduttivo del giudizio: il ricorso, il suo contenuto e i motivi di ricorso;* 2.2- *(segue) La regola d'oro del ricorso: l'autosufficienza;* 2.3- *(segue) L'autosufficienza l'altro ieri;* 2.3.1- *(segue) La naturale "espansività" del principio di autosufficienza;* 2.3.2- *(segue) Una prima eterogenesi del principio;* 2.3.3- *(segue) l'inammissibilità o il rigetto della domanda;* 2.3.4- *(segue) il portato ermeneutico dell'art. 156, comma 2 c.p.c.;* 2.4- *(segue) L'autosufficienza ieri: l'autotutela della Corte* 2.4.1- *(segue) Il contenuto del principio di autosufficienza nella giurisprudenza della Corte;* 2.4.2- *(segue) L'indicazione specifica dei fatti di causa in termini essenziali;* 2.4.3- *(segue) L'integrale trascrizione;* 2.4.4- *(segue) Oltre il vizio di motivazione;* 2.5- *(segue) Il paradosso: l'autosufficienza in eccesso;* 2.6 *Alla ricerca del fondamento;* 2.6.1- *(segue) La non sovrapponibilità con i nn. 3 e 4 ex art. 366 c.p.c. del principio di autosufficienza;* 2.6.2- *(segue) La base del principio di autosufficienza;* 2.7- *(segue) Oltre i limiti della Corte e l'autonomia del ricorso per cassazione;* 2.8- *(segue) L'autonomia del principio: una conclusione.*

2.1 L'atto introduttivo del giudizio: il ricorso, il suo contenuto e i motivi di ricorso.

Il ricorso per cassazione¹⁵⁵ è l'atto introduttivo del procedimento in cassazione,¹⁵⁶ di talché non può essere surrogato da atti diversi. Procedimento in

¹⁵⁵ v. SASSANI B., *op. cit.*, p. 571: «Talvolta si dice ricorso in cassazione, ma il codice di procedura civile parla di ricorso per cassazione. La differenza tra i due modi di esprimersi è la seguente: il ricorso in cassazione è il ricorso fatto alla Corte di cassazione, cioè all'organo; nel ricorso per cassazione, invece, la parola cassazione è assunta in un'altra eccezione: non intende la Corte, ma l'attività di cassazione. Si ricorre per ottenere la cassazione della sentenza, cioè l'annullamento e si esprime la funzione fondamentale della Corte di cassazione, annullare, distruggere una sentenza che non è conforme alla legge».

¹⁵⁶ cfr. DENTI V., *Il processo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Treccani, Roma, 1997, pp. 5 ss., sulla differenza tra procedimento e processo: «Sul piano della teoria generale, il procedimento costituisce una delle figure di combinazione di atti, collegati tra loro in vista della produzione di un effetto giuridico unitario, che danno luogo a una serie in senso proprio, ossia a una successione temporale, caratterizzata dalla pre-fissione dei momenti in cui gli atti debbono essere compiuti. Tale successione, tuttavia, non basta a dar ragione della specificità del procedimento giurisdizionale rispetto a quello amministrativo: la sua caratteristica essenziale, infatti, è di avere in sé la sanzione della propria validità o invalidità. Invero, mentre la regolarità del procedimento amministrativo è controllata da organi esterni, come quelli della giurisdizione amministrativa, la validità degli atti del processo è verificata dal giudice che lo dirige e che, con la propria decisione finale, chiude la serie procedimentale. Si parla, in proposito, di "autosufficienza" della decisione giudiziale, nel senso che la sentenza è comunque valida, anche se viene pronunciata al termine di un procedimento invalido e si limita, quindi, a dichiarare la nullità del procedimento medesimo».

cassazione anziché processo, poiché, dopo le ultime tendenze novative del legislatore sembra che il giudizio in cassazione venga attirato più nel procedimento che nel processo.¹⁵⁷

Il ricorso è, sì, l'atto introduttivo del giudizio di cassazione a fronte della tutela *litigatoris*, ma non solo. Nota è la metafora con la quale Calamandrei definiva il ricorso per cassazione: «*Un'astuzia dell'ordinamento, che sfrutta l'interesse privato per realizzare, in realtà, l'interesse generale all'esatta ed uniforme interpretazione giurisprudenziale. Con il ricorso, proponibile dai privati, l'interesse privato diventa veicolo dell'interesse collettivo, onde la Corte di cassazione, anche quando annulla la sentenza accogliendo il ricorso di parte, la annulla non in quanto questa sentenza disconosca l'interesse del privato a ottenere una pronuncia favorevole nel dispositivo, ma in quanto esso offenda nella sua motivazione l'interesse dello Stato all'esatta interpretazione giurisprudenziale del diritto obiettivo*».¹⁵⁸

Ma, un'astuzia, per dirsi tale, deve avere un contenuto da rispecchiare il rigore di tale appellativo. A ciò soccorre l'art. 366 c.p.c., rubricato, «Contenuto del ricorso», il quale detta gli elementi che deve contenere, in modo pressoché analitico, a pena di inammissibilità. Il ricorso deve contenere:

- a. l'indicazione delle parti;
- b. l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- c. l'esposizione sommaria dei fatti di causa;

¹⁵⁷ cfr. SASSANI B., *op. cit.*, pp. 59 ss., mostra il processo come un'attività complessa a struttura procedimentale, con uno svolgimento articolato e una conclusione, caratterizzato da un nesso di consequenzialità logico-temporale tra l'atto introduttivo, gli atti successivi delle parti e del giudice, e l'atto finale.

¹⁵⁸ *cit.*, CALAMANDREI P., *op. ult. cit.*, p. 135.

- d. i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- e. l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione a gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- f. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
- g. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 2 c.p.c., l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Analizzare il requisito lett. d., ossia i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, consente di rispondere, in ordine, al successivo interrogativo. I motivi di ricorso sono tassativi e la tassatività emerge dall'art. 360, comma 1, c.p.c., che, nel dettare le censure prospettabili avverso una sentenza percorribile per cassazione, raffigura i 5 motivi di ricorso. Sono i seguenti:

1. *“per motivi attinenti alla giurisdizione”*;
2. *“per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza”*;
3. *“violazione o falsa applicazione delle norme di legge o contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”*;
4. *“per nullità della sentenza o del procedimento”*;
5. *“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”*.

Generalmente, le 5 figure, sono rapportabili a, tre prima, oggi due, tipologie fondamentali: *errores in iudicando*, di cui al n. 3, attinente alla c.d. violazione di legge; *errores in procedendo*, di cui ai nn. 1, 2, 4, attinenti alle violazioni di norme processuali; errori nella difettosa soluzione delle questioni relative ai fatti di causa, sotto il profilo della correttezza del ragionamento del giudice, rapportabile al n. 5, dell'art. 360 c.p.c., *anteriforma* del 2012. Il nuovo disposto normativo ha eliminato l'esclusività del vizio in esame dovendosi sussumere, a seconda del caso concreto, ora al n. 3, o al n. 4, della disposizione in esame.

Or bene, dopo aver illustrato la disciplina codicistica con i motivi di ricorso e il contenuto che debba avere *ex lege*, si immagini un novello avvocato cassazionista, che, sul finire degli anni '80 propose ricorso per cassazione per uno dei motivi di ricorso, avverso una sentenza della Corte d'Appello, attenendosi alle regole dettate dal codice di rito. Notificato alla controparte nei termini e successivamente depositato, il ricorso viene dichiarato "*inammissibile*" per difetto di autosufficienza. Il novello avvocato si sarà chiesto il perché di questa pronuncia e quale norma del codice non ha rispettato, o meglio, in quale disposizione codicistica sia codificata l'autosufficienza. Ebbene, per dare una, seppur «flebile» spiegazione plausibile, torna sempre di attualità la seguente affermazione di Calamandrei, tratta da «Le regole del gioco»: «*La ragione per la quale non basta uscire dall'università con una laurea in procedura civile conseguita con 110 e lode, per esser senz'altro accorti avvocati d'udienza, è molto simile, psicologicamente, a quella ragione di comune esperienza per la quale non si diventa abili giuocatori di scacchi, soltanto coll'imparare a mente le regole della scacchiera. È vero che senza conoscerle non si può giocare; come senza conoscere alla perfezione le norme del codice di procedura civile non si può fare un processo.*»

*Ma, quando si conoscono le regole in teoria, quel che più conta per imparare il giuoco è di vederle funzionare in pratica; è di sperimentare come sono intese dagli uomini che devono rispettarle, contro quali resistenze rischiano di scontrarsi, con quali reazioni o con quali tentativi di elusione devono fare i conti».*¹⁵⁹ L'avvocato conosceva perfettamente, in teoria¹⁶⁰, le regole del gioco, ma non come venivano applicate: l'autosufficienza era una di queste. Non era codificata, o codificata *in toto*, ma c'era. Anzi, è, ancor di più ad oggi, una regola immanente al giudizio di cassazione, che permea ed invade tutto il ricorso per cassazione,¹⁶¹ a prescindere dal mero dato letterale degli elementi del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c.¹⁶²

2.2 (segue) La regola d'oro del ricorso: l'autosufficienza.

Nella costruzione del legislatore, il ricorso per cassazione, come si ha già avuto modo più volte di sottolineare, è un istituto autonomo e complesso¹⁶³, tale per cui, oltre ad aver proprie regole, quelle del codice, notevole importanza assumono le pronunce della Corte stessa: una di queste è, appunto, il principio dell'autosufficienza del ricorso, ormai diritto vivente.¹⁶⁴

¹⁵⁹ cit., CALAMANDREI P., *Il processo come giuoco*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. II, Cedam, Padova, 1950, p. 485.

¹⁶⁰ cfr. RICCI G. F., *op. cit.*, p. 281.

¹⁶¹ Cass. SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077, in *Riv. dir. proc.*, 2012, pp. 1640 ss. Quest'ultima decisione è importante, in quanto precisa che l'esame diretto dagli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, è pur sempre subordinato al rispetto da parte del ricorrente al principio di autosufficienza del ricorso.

¹⁶² CARPI P., *La tecnica di formazione del ricorso per cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p.1021, riconosce che l'elaborazione giurisprudenziale del principio di autosufficienza è "ormai divenuta diritto vivente". Infatti, il dato quantitativo è indicativo dell'utilizzazione frequente dell'istituto da parte dei collegi della Corte.

¹⁶³ v. IRTI N., *Discutere in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, p. 1029, afferma, al riguardo della particolare struttura del giudizio di cassazione: «Fra la causa, nella sua complessità di fatti e prove e tesi difensive, e il giudizio della Corte di Cassazione sta la sentenza impugnata. Questo è il vero oggetto della lite», partendo dal postulato comune per cui a proposito della Cassazione si parla di «discussione del ricorso», anziché di «discussione della causa» (come invece avviene in tribunale o in appello).

¹⁶⁴ Per avere un'idea dell'ormai principio consolidato dell'autosufficienza basta consultare il sito del massimario della Corte di Cassazione, vi sono ben oltre 300 documenti in cui compare il sintagma

La sua genesi è proprio di origine pretoria:¹⁶⁵ avvenne per la prima volta nel 1986, con la sentenza n. 5656, in un caso di denuncia, di quello che fu, il vizio di motivazione. Nel caso di specie la Suprema Corte afferma: «*Non può darsi ingresso alla corrispondente censura in sede di legittimità se il ricorso sia privo di idonee specificazioni sulle prove non ammesse, sui fatti che ne costituiscono l'oggetto e sul nesso di causalità tra l'omissione dedotta e la decisione, poiché, in una situazione siffatta, da un lato non sono direttamente individuabili gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale denunciato e, dall'altro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non consente di sopperire alle sue lacune mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nell'atto e che si presentino in sé compiute*».

Vi è da premettere come la pronuncia in esame, non sia importante per la precisazione dell'idonea specificità dei motivi, poiché ciò era già sostenuto da più parti¹⁶⁶ e dalla stessa giurisprudenza¹⁶⁷ (come emerge da altre pronunce giurisprudenziali con data anteriore a quella in esame¹⁶⁸), ma per aver mostrato al

“principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”. Nel biennio 2009-2010, su circa 29000 provvedimenti civili pubblicati, in quasi 2500 è richiamata l'autosufficienza del ricorso.

¹⁶⁵ AMOROSO G., *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 181.

¹⁶⁶ RUSCIANO S., *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corriere giur.*, 2007, II, pp. 30 ss., osserva: «Sotto il vigore del codice del 1865, nonostante l'espressione autosufficienza fosse del tutto sconosciuta, sorprende che il suo contenuto fosse già applicato dagli avvocati più sagaci i quali, nel redigere i ricorsi per cassazione agli inizi del '900 elevavano l'autosufficienza a criterio da seguire nella tecnica di preparazione ricorso: Chiovenda, nel censurare una pronuncia della Corte di appello Catania del 1930 per difetto di motivazione, riportava l'intero ragionamento del giudice di merito spesso ricorrendo non solo alla puntuale e specifica indicazione del numero delle pagine, ma anche alla sua trascrizione integrale».

¹⁶⁷ FAZZALARI E., *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè, Torino, 1960, p. 111, nota come sia pure con riferimento alla sola esposizione dei fatti, per la quale già allora l'autore riteneva impossibile il mero riferimento alla narrazione contenuta nella sentenza impugnata, ritenendo necessaria - come confermava già all'epoca anche la giurisprudenza - l'esposizione nel ricorso dell'exkursus delle vicende storiche poste a base del processo.

¹⁶⁸ v., *ex multis*: Cass., n. 4965/1978; Cass., n. 4105/1981; Cass. n. 4277/1981; Cass., n.5936/1981; Cass. n. 5530/1983; Cass., n. 2992/1984.

mondo «un sintagma di nuovo conio»¹⁶⁹: l'autosufficienza. Per individuare il significato di autosufficienza non si può non iniziare dall'etimologia. Il costrutto lemmatico "autosufficienza" deriva dal greco "αὐτάρκεια", «autosufficienza», composto di "αὐτός", «stesso» e "ἄρκέω" «bastare»: bastare a se stesso.¹⁷⁰

L'accostamento di detto termine al ricorso per cassazione altro non vuol dire, se non, che il testo del ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per la decisione, senza che questi possano o debbano essere acquisiti *aliunde*;¹⁷¹ a riprova, ancora una volta, dell'autonomia del ricorso per cassazione rispetto agli altri mezzi di impugnazione. In sostanza il ricorrente nell'esporre la propria critica alla sentenza impugnata, ove sia necessario il riferimento ad indicazioni, deduzioni, difese, prove, contenute negli atti e nei documenti dei precedenti gradi di giudizio, non può limitarsi ad un rinvio generico o *per relationem* a tali atti o documenti, ma deve esporre direttamente il contenuto nel ricorso, con la precisa indicazione della sede processuale dei pregressi giudizi nella quale essi si trovano.

2.3 (segue) L'autosufficienza l'altro ieri.

La pronuncia del 1986 non può essere letta al di fuori della disciplina dell'epoca in cui fu pronunciata. In altri termini, l'art. 366 c.p.c. attuale è frutto della modifica apportata dalla legge 40/2006, che ha aggiunto il requisito *ut supra* lett. f

¹⁶⁹ cit., GIUSTI A., *Relazione sul tema dell'autosufficienza nel ricorso per cassazione civile*, in www.cortedicassazione.it/resources/documents, 2014, pp. 2 ss., tenutasi in Cassazione il 14 giugno 2012 nel seminario sul tema, organizzato dall'Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, a conclusione di un ciclo di incontri di studio per l'accoglienza dei nuovi consiglieri di cassazione e sostituti procuratori generali.

¹⁷⁰ v. vocabolario TRECCANI, 2017.

¹⁷¹ v. nota n. 64: RORDORF R., *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana)*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2015, p. 31, afferma: «In sostanza, anche visivamente, il giudizio di cassazione si distacca dall'*iter* pregresso di tutta la vicenda processuale, incentrandosi solo sugli atti pertinenti a tale giudizio al quale il procedimento di fronte alla Corte è informato: il principio di autosufficienza».

(n.6, comma 1, 366 c.p.c.): «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». Ecco un primo taglio che assume la pronuncia in esame: l'assenza di un corollario *de minimis* del principio di autosufficienza come, invece, ad oggi sostiene la maggior parte della dottrina¹⁷², che esplicitasse, almeno, il canone di specificità nell'indicazione dei documenti. Invero, il codice tentava di offrire una conferma, almeno indiretta, della vigenza di tale principio anche in epoca precedente alla riforma del 2006, come si desume dalla particolare disciplina della trasmissione in Cassazione del fascicolo d'ufficio del giudizio di fronte al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Disciplina che, come si ha già avuto modo di evidenziare, è completamente diversa da quella dell'appello, dal momento che non è fondata, come in quest'ultimo caso, sulla trasmissione *ex officio* al giudice superiore del fascicolo del giudice di primo grado (art. 347, terzo comma), ma ciò ha luogo solo sulla base di una specifica richiesta del ricorrente formulata al cancelliere *a quo* (art. 369, terzo comma).¹⁷³

Inoltre, la sentenza del 1986, oltre ad assumere la veste di madre del principio in esame, ha un altro taglio: dimostra come il terreno di nascita e rilevanza era il vizio di motivazione.

2.3.1 (segue) La naturale “espansività” del principio di autosufficienza.

Così come descritto sommariamente e calata la pronuncia nel momento storico, il principio in esame sembra aver una portata minima, ridimensionata a tal punto da

¹⁷² *ex multis*: CAPORUSSO S., *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI F., Cedam, Padova, 2009, p. 20; TRIOLA R., *La irresistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza*, in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione. Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 273 ss.

¹⁷³ RICCI G. F., *op. cit.*, p. 259.

investire solo le tecniche di redazione dell'atto e il n. 5, del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, c.p.c. A ben vedere, tale conclusione può ben dirsi affrettata. Infatti, la Corte di cassazione iniziò a rivedere il proprio orientamento sulle tecniche di redazione e sui requisiti formali dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità richiedendo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione stessa, il rispetto dei principi di specificità, completezza, chiarezza e precisione nella redazione del ricorso che, solo nel 2006 e per il solo canone della specifica indicazione, vennero codificati dal legislatore. In altri termini, il principio di autosufficienza ebbe in sé, sin da subito, una notevole vocazione espansiva, tanto da applicarsi a tutti i motivi di ricorso. Vieppiù, perché tale incidenza diretta sulle tecniche di redazione celava di fondo una verità indiscutibile: la mancanza, nella tripartizione delle fasi del processo¹⁷⁴, della fase propriamente istruttoria; ciò, non deve meravigliare, poiché è la conseguenza naturale della storica funzione attribuita alla Suprema Corte, quale giudice del solo diritto. Il rimedio «galenico» e, per aspetti non formalistici, ragionevole, fu il principio di autosufficienza.

La logica motivazionale della Corte può essere sintetizzata nel modo seguente: se il giudizio di Cassazione, sin dalla formazione del fascicolo d'ufficio in cassazione, ha quel *quid* di autonomia rispetto ai pregressi stadi di merito,¹⁷⁵ nonché la Corte è priva di poteri istruttori,¹⁷⁶ poteri tipici dei giudici di merito, doveva cercarsi un espediente

¹⁷⁴LUISO F., *Diritto processuale civile*, vol. I, Giuffrè, Torino, 2017, pp. 123 ss., tradizionalmente il rito ordinario del processo civile è: fase della trattazione, cui segue la fase dell'istruzione, per concludere il tutto con la fase della decisione.

¹⁷⁵v. nota n. 64: cit., RORDORF R.: «La Corte deve decidere in base a ciò che risulta nel fascicoletto presentato dal cancelliere».

¹⁷⁶*ex multis*: Cass., n. 12786/2006, Cass., n. 22648/2004 e in particolare, Cass., n. 1865/2000, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 397, «Nel caso in cui il giudice disponga di poteri istruttori, come accade nella fase di merito, lo stesso può acquisirne diretta conoscenza indipendentemente dall'attività svolta dalle parti, le quali possono limitarsi ad indicare gli estremi necessari per il reperimento di tali atti normativi; in sede di legittimità, invece, mancando detti poteri istruttori del giudice, il principio di autosufficienza

affinché, con il solo ricorso¹⁷⁷, si potesse giungere ad una pronuncia secondo diritto conforme a giustizia: il ricorso, quindi, doveva presentare in sé tutta quella specificità, chiarezza, completezza e precisione tale da sostituire, bastare esso stesso davanti la Suprema Corte¹⁷⁸ e porre, nel contempo, la Stessa nella condizione di poter, paradossalmente, “*iuris dicere*”.

La logica appena esposta, però, ben si prestava ad estensioni applicative. Infatti, poiché oltre al vizio di motivazione, potevano presentarsi casi in cui, comunque, dovevano esaminarsi, per le ragioni più disparate, eventuali *sub*-fasi della pregressa sentenza di merito (come ad esempio, la ricerca di documenti allegati nella pregressa fase), che secondo la Corte comportava un sacrificio del canone dell'economia processuale (letto in combinato al più volte asserito divieto di indagini integrative), considerando l'assenza di limiti ad un principio giurisprudenziale da lei stessa creato ben poteva trovare terreno fertile a regola per i motivi di ricorsi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

2.3.2 (segue) Una prima eterogenesi del principio.

Tale dialettica perfetta tra le premesse alla base può essere considerata in linea con i principi e l'idea del ricorso per cassazione. Sennonché il potenziale espansivo

impone – a pena di inammissibilità del ricorso – l'integrale trascrizione delle norme secondarie che si assumono violate.».

¹⁷⁷ sul rilievo che la Corte di legittimità non può sopperire alle eventuali lacune dell'atto d'impugnazione con indagini integrative.

¹⁷⁸ v. *ex multis*: Cass., n. 7456/2013 e Cass., n. 8569/2013. Si precisa che nel ricorso per cassazione, da un lato le allegazioni che si fondano sui documenti e sugli atti processuali «devono necessariamente essere articolate nel ricorso, di modo che tutto ciò che non è dedotto nel ricorso non può più entrare nel processo» e dall'altro che tali allegazioni debbono essere articolate in modo specifico e non attraverso una generica enunciazione che l'allegazione stessa troverebbe riscontro in un determinato atto o documento e, quindi, con l'affidamento alla Corte di Cassazione del compito di cercare sua sponte l'atto o il documento; in più, si aggiunge che: «tutte le vicende del processo debbano essere conosciute soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere a altre fonti, ivi compresi gli scritti difensivi del giudizio di merito».

inizia a incrinare tale sistema logico, allorquando, la Corte iniziò a richiedere un *quid pluris*. La proposizione dell'impugnazione, così come la redazione di ogni atto giuridico e nello specifico l'atto introduttivo di un giudizio impugnatorio, ha *in re ipsa* un dovere di responsabilità nella redazione dello stesso: un atto di impugnazione costruito «a regola d'arte», specifico, completo, chiaro e puntuale. La Corte ne è ben consapevole di quest'ultimo dovere, tanto da trasformarlo da generico dovere di responsabilità in un onere ben più gravoso per il ricorrente, giustificato sotto le mentite spoglie della possibile lesione al diritto di difesa e contraddittorio che può assumere il mancato rispetto di tale dovere;¹⁷⁹ all'uopo, si vuole riportare, il seguente passo della pronuncia della Corte: «*La Corte deve astenersi dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato, per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo nella individuazione degli atti, che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura, con conseguente lesione del contraddittorio*».¹⁸⁰ Per il fine appena dichiarato e per il canone di economia processuale, che da sempre attanaglia la giustizia civile, il principio di autosufficienza, è arrivato alla sua massima estensione in concreto, distaccandosi, da quella funzione attribuitagli nella pronuncia madre.

2.3.3 (segue) L'inammissibilità o il rigetto della domanda.

Che tale estensione applicativa del principio in esame sia, in parte, coerente con la posizione della Corte in seno al nostro ordinamento e la funzione integrativa del

¹⁷⁹ CONSOLO C., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Cedam, Padova, 2009, pp. 244 ss., per il quale il principio di autosufficienza sarebbe dettato, oltre che per una più spedita cognizione della Corte, anche per consentire la miglior difesa del resistente, altrimenti condannato ad un'affannosa ricerca negli atti processuali dei documenti invocati da controparte.

¹⁸⁰ Cass., n. 5674/2006; Cass., n. 6225/2005.

requisito della specificità, puntualità e completezza del ricorso che si attribuisce all'autosufficienza, è fuor dubbio. Quello che potrebbe suscitare, invece, maggiori critiche è il rilievo formalistico, l'*an* e il *quomodo* in cui la Corte si pronuncia: una pronuncia di inammissibilità a discapito di un rigetto della domanda.¹⁸¹

La critica,¹⁸² che è a favore del rigetto della domanda, parte dal presupposto che la completezza dell'atto attiene all'intera fattispecie sostanziale, e non a un mero requisito formale, e che, quindi, la mancanza di completezza, riflettendosi su tutta la congerie processuale, dovrebbe portare ad un rigetto nel merito della domanda.

Su un'altra strada, invero, la Suprema Corte, la quale ha sempre fatto uso dell'inammissibilità ancor prima dell'esplicito riconoscimento codicistico di cui all'art. 366, comma 1, n.6 c.p.c.

La Corte muove dall'assunto secondo il quale il rispetto di tale principio, al momento della verifica preliminare dell'ammissibilità dell'impugnativa, impone un giudizio prognostico, *ex ante in concreto*, sul ricorso presentato. Invece, l'esercizio dei peculiari poteri decisori, che dovrebbe portare ad un rigetto della domanda, e spettanti al giudice di legittimità, non può che entrare in gioco ed assumere rilievo soltanto in un momento eventualmente successivo rispetto alla verifica dell'osservanza, da parte del ricorrente, del canone dell'autosufficienza.¹⁸³

Posta come regola, indi, la pronuncia di inammissibilità, quest'ultima recava con sé qualche dubbio circa la correttezza e la fondatezza di codesto orientamento della Suprema Corte, soprattutto in considerazione del fatto che, da un lato, né il principio

¹⁸¹ RICCI G. F., *op. cit.*, p. 282.

¹⁸² *Idem.*

¹⁸³ SANTANGELI F., *Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. "...Eppur si muove..."*. Dal peccato di omissione al peccato di commissione, in *Jucidium*, 2014, p. 6.

di autosufficienza né la relativa sanzione di inammissibilità risulterebbero essere espressamente previsti dalla legge e, dall'altro, la predetta sanzione non sarebbe suscettibile di applicazione analogica.

2.3.4 (segue) Il portato ermeneutico dell'art. 156, comma 2 c.p.c.

Sulla scorta di tale orizzonte interpretativo si può tentare una ponderata *reductio ad unitatem* tenendo in considerazione le disposizioni generali. In particolare, l'art. 156 c.p.c. sancisce, al comma 1, il principio di tassatività delle nullità e ciò al ben evidente fine di rendere edotta la parte dei requisiti formali che l'atto processuale deve necessariamente contenere. Il comma 2 della disposizione in esame dispone, invece, in deroga al comma 1, che la nullità può tuttavia essere dichiarata, anche in difetto di espressa comminatoria, per la mancanza di quei requisiti formali che siano indispensabili per il raggiungimento dello scopo «oggettivo». L'applicabilità, nell'ambito delle impugnazioni della deroga in commento, se non può essere esclusa, deve, in ogni caso, essere valutata con estrema prudenza in ragione della mancanza, pressoché totale, di meccanismi di sanatoria, e del principio della consumazione dell'impugnazione.¹⁸⁴ Per tali motivi si può convenire che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, se non espressamente prevista dalla legge, può essere dichiarata

¹⁸⁴Cass., n. 23994/2004, secondo cui «la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per Cassazione costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura *ad litem* perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata».

soltanto se l'atto manca di un requisito di forma e sostanza e se detto requisito è indispensabile per il raggiungimento dello scopo assegnatogli.¹⁸⁵

Quindi, il fondamento della sanzione di inammissibilità, non espressamente prevista *ex lege*, può essere rinvenuta, come *extra ratio* nell'impossibilità del giudice dell'impugnazione di esercitare i suoi compiti istituzionali e impedire la formazione del giudicato, per mezzo del ricorso.

Orbene, nel procedimento d'appello l'indicazione dei «motivi specifici» costituisce un requisito formale espressamente previsto dall'art. 342 c.p.c., e la sua obliterazione ostacola il raggiungimento dello scopo dando luogo alla formazione della preclusione disposta dall'ultimo comma dell'art. 329 c.p.c. Per converso, l'indicazione degli elementi di fatto richiesti dal principio di autosufficienza, non solo non era prevista *de visu* dall'art. 366 c.p.c., ma non rinviene in nessuna norma neppure lo scopo cui dovrebbe esser preordinata.¹⁸⁶ Ne consegue che l'allegazione di tali elementi di fatto, non può che costituire alla stregua di siffatta ricostruzione, un requisito di contenuto del ricorso, non in quanto espressamente previsto dalla legge, ma perché ritenuto indispensabile dalla Cassazione per consentire al ricorso il raggiungimento del suo scopo. Scopo che, ad oggi, non può che esser rintracciato in quel giudizio prognostico sulla decisività e fondamento della censura.

È bene precisare, quindi, che alla sua genesi, e così come si è dapprima potuto osservare, non reca con sé le stimate di un formalismo sterile; si mostra, piuttosto, come una formula di sintesi, nonché dogmatica di un requisito contenutistico volto al

¹⁸⁵ MONTALDO F., *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.* 2006, X, p. 2086.

¹⁸⁶ PERTILE E., *Osservazioni sul c.d. principio di autosufficienza del ricorso*, in *Foro it.*, 2002, pp. 332 ss.

rispetto dei canoni di specificità, chiarezza, completezza e puntualità del motivo; quel giusto *mixtum compositum* tra un dovere di responsabilità nella redazione dell'atto e il diritto di difesa. Quest'ultimo aspetto è stato recepito dal legislatore del 2006, con l'aggiunta del requisito di cui al n. 6,¹⁸⁷ tale per cui ha assunto valore preponderante, seppur nella veste di un corollario *de minimis*,¹⁸⁸ quale norma che chiude e permea tutti gli altri requisiti del sistema sul ricorso per cassazione.

2.4 (segue) L'autosufficienza ieri: l'autotutela della Corte.

Da principio giurisprudenziale ad esser tradotto, seppur nella sua portata minima, in disposizione codicistica è passato del tempo; sono passate varie pronunce della giurisprudenza che, nel benevolo tentativo di definirne il contenuto, hanno, invece, finito col trasformare detto principio in qualcos'altro: vagando tra una funzione pienamente ortodossa ed una meno ortodossa. Come esso si è evoluto non consente di cernere seriamente i casi di autentica inammissibilità dell'atto da quelli in cui l'invocazione della regola si ridurrebbe ad una diabolica devianza formalistica. Infatti, va chiarito sin da ora, prendendone le opportune distanze che detto principio è stato uno degli strumenti maggiormente adoperati dalla Suprema Corte per la «falcidiazione», sotto il profilo dell'inammissibilità, dei numerosi ricorsi che hanno sempre più esponenzialmente incrementato i giudizi pendenti dinanzi al giudice di legittimità, nell'esigenza comprensibile ma, allo stesso tempo non condivisibile nel

¹⁸⁷ v. *ex multis* sul disposto del nuovo n. 6 dell'art. 366 c.p.c. codificati oggi in modo certo il principio di autosufficienza è ormai riconosciuto da, pressoché, tutta la dottrina: MANDRIOLI C. e CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 582; POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 14; TISCINI R., *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Il giusto processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, p. 546; TEDOLDI A., *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, p. 2011; POLI R., *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1267; CAPORUSSO S., *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI F., Cedam, Padova, 2009, p. 201.

¹⁸⁸ *Idem.*

modo in cui si tenta di soddisfarla, di deflazionare l'imponente carico di ricorsi che hanno invaso la Suprema Corte. Questo percorso veniva definito come l'esito di una «peregrina questione»,¹⁸⁹ destinato a far crescere ed aumentare il volume del ricorso, rispondendo ad «un fine obliquo»¹⁹⁰ d'autodifesa della Corte stessa.

2.4.1 (segue) Il contenuto del principio di autosufficienza nella giurisprudenza della Corte.

Per cercare di definire ancor più concretamente il suo contenuto, è opportuno ripercorrere il percorso giurisprudenziale *ante* riforma del 2006. E per una maggior chiarezza espositiva, il vecchio testo dell'art. 366, comma 1 c.p.c., era il seguente:

«Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti; l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; l'esposizione sommaria dei fatti della causa; i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto».

La derivazione storica della regola dell'autosufficienza dalla specificità dei motivi d'impugnazione e dalla ricostruzione dei fatti, i cui referenti normativi erano da riconoscere ai requisiti del ricorso richiesti dall'art. 366, n. 3 e 4, c.p.c., comporta che la prima è giustificata, nelle pronunce della Corte, mediante il rinvio alla *ratio* della lettura combinata dei nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., la quale radica il suo fondamento nell'esigenza dell'esatta individuazione dell'oggetto del *devolutum*. Si sostiene in proposito, trattarsi di un'impropria commistione ben potendosi ipotizzare

¹⁸⁹ cit., GIUSTI A., *Relazione sul tema dell'autosufficienza nel ricorso per cassazione civile*, in www.cortedicassazione.it/resources/documents, 2014, pp. 1 ss.

¹⁹⁰ cit., CHIARLONI S., *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in www.judicium.it, p. 23.

un motivo specifico ma non autosufficiente, perché individua esattamente l'oggetto devoluto, ma non sono indicate le circostanze dell'oggetto della prova per testi di cui si è censurata la mancata ammissione.¹⁹¹

2.4.2 (segue) L'indicazione specifica dei fatti di causa in termini essenziali.

Come affermato nel 1986, la Corte impone che, in ossequio al principio in esame, la sua attuazione non si esaurisca, solo e soltanto, in un generico rinvio ad altri atti delle pregresse fasi di merito, ma impone che si traduca nell'indicazione specifica e completa dei fatti, delle circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività; controllo, che deve avvenire sulla base delle deduzioni e censure contenute nel solo ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini affini ed integrative.¹⁹² Affinché questa esigenza sia appieno soddisfatta basta che il contenuto della prova non ammessa o mal valutata sia riprodotto nei suoi «termini essenziali».¹⁹³ Il problema è individuare il contenuto di quest'ultimo costrutto lemmatico che, dall'apparente significato chiaro e lineare che assume nel gergo comune, ha, invece, un'alea di incertezza nell'esegesi giuridica, tenendo ben presente che la giurisprudenza della Corte stessa, sul punto, è arzigogolata, disomogenea negli argomenti giustificatrici del principio. Così, l'assunta completezza del ricorso viene giustificata talvolta sulla peculiare struttura del giudizio di Cassazione, talaltra sull'interpretazione del ruolo da riconoscere ai requisiti del ricorso richiesti dall'art. 366, n. 3 e 4, c.p.c. A dire il vero, le varie decisioni limitano

¹⁹¹ V. NAPOLETANO G., *Il principio di autosufficienza*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, Milano, II, 2010, pp. 389 ss.

¹⁹² Cass., n. 5748/1995

¹⁹³ Cass., n. 9712/2013: «La parte che denuncia con ricorso per cassazione la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova testimoniale, ha l'onere, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente in questo atto i capitoli della prova non ammessa».

il loro raggio d'azione soltanto ad individuare, di volta in volta, il collegamento che le concrete allegazioni del ricorrente avrebbero dovuto instaurare con la fattispecie concreta; né si preoccupano di estrarre il principio in base al quale, nella congerie di fatti la cui allegazione è pretesa dal ricorrente, sia dato rinvenire l'essenza teorica del principio medesimo.¹⁹⁴ Talvolta si richiede la trascrizione delle sole parti a cui si riferiva la doglianza, supportata dall'indicazione topografica, in seno al ricorso, del *topos*, o meglio, dell'atto¹⁹⁵ o del verbale¹⁹⁶ di causa di essa.

Tuttavia, *«L'omissione della trascrizione dei capitoli, non comporta l'inammissibilità della censura, qualora il contenuto della prova sia stato riprodotto in termini essenziali e, quindi, permetta di identificare con precisione le circostanze, consentendo in tal modo alla Corte di cassazione di valutare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso la decisività della prova non ammessa»*.¹⁹⁷

Talaltra, invece, sembra che «termini essenziali» per la Corte voglia dire integrale trascrizione degli atti processuali, quali memorie, verbali d'udienza, consulenza d'ufficio o di parte,¹⁹⁸ documenti e testimonianza, posti a fondamento dell'impugnativa.¹⁹⁹

2.4.3 (segue) L'integrale trascrizione.

L'interpretazione della locuzione «termini essenziali» che è andata consolidandosi nella giurisprudenza della Corte è un'interpretazione molto forte e

¹⁹⁴ MONTALDO F., *op. cit.*, p. 4.

¹⁹⁵ Cass., n. 3356/ 1993.

¹⁹⁶ Cass., n. 1037/ 1994.

¹⁹⁷ Cass., n. 9712/ 2003.

¹⁹⁸ Cass., n. 20437/ 2008.

¹⁹⁹ Cass., n. 3338/ 2009.

rigorosa, che potrebbe ritenersi stringente rispetto al significato proprio della locuzione in questione. La Corte afferma, per quanto riguarda la censura dell'omessa ammissione del mezzo di prova nella fase di merito in sede di ricorso per cassazione, che incombe alla parte ricorrente l'onere di indicare in modo adeguato e specifico il contenuto del cennato mezzo, poiché *«per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative: stante la previsione di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., il ricorso per Cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali decisioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagine integrativa»*.²⁰⁰ Ancora, per quanto riguarda le prove documentali, *«Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse»*.²⁰¹ Ancora una volta, al riguardo delle prove testimoniali, nell'ipotesi di censura di omessa ammissione di prove testimoniali nella fase di merito, è stata ritenuta necessaria, in ossequio al principio in esame, l'integrale trascrizione

²⁰⁰ Cass., n. 5369/2004.

²⁰¹ v. Cass., n. 2802/2000, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 566; nello stesso senso Cass. n. 2838/1999, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, p. 675.

dell'articolato della prova per testi, non potendo il ricorrente limitarsi ad indicare genericamente le tematiche di prova, ovvero limitarsi ad indicare le circostanze oggetto di prova.²⁰² Sulla stessa scia, nel caso di mancata ammissione del giuramento decisorio, la Corte richiedeva la trascrizione nel ricorso della formula in cui lo stesso era stato articolato,²⁰³ e nell'ipotesi di mancata ammissione dell'interrogatorio formale riteneva necessaria la trascrizione, in seno al ricorso, del contenuto delle circostanze sulle quali la parte, in sede di merito, avrebbe dovuto fornire le risposte ai quesiti.

A mezzi di prova ammessi, segue la loro valutazione in ordine alla decisività del giudizio; anche in quest'ipotesi di erronea o illegittima valutazione dei mezzi istruttori, la Corte di Cassazione richiedeva che il ricorrente specificasse, mediante integrale riproduzione, la risultanza processuale di cui si asseriva la mancata o insufficiente valutazione. In materia di prova testimoniale, veniva richiesta, oltre alla specifica indicazione dei fatti che ne costituivano l'oggetto, l'indicazione dei delle generalità dei testimoni e la trascrizione integrale delle relative deposizioni.²⁰⁴

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui si denunciava l'omessa valutazione di documenti considerati decisivi per il giudizio, è stato ritenuto non autosufficiente, e come tale inammissibile, il ricorso privo della trascrizione integrale degli stessi.²⁰⁵ Infine, anche nell'ipotesi di erronea o mancata valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio,²⁰⁶ o

²⁰² Cass., n. 11501/2006.

²⁰³ Cass., n. 7923/2002, in *Rep. Foro.it.*, 2002, voce *Cassazione civile*, p. 172.

²⁰⁴ Cass., n. 4115/2001, in *Giust. civ. Mass.* 2001, p. 550.

²⁰⁵ Cass., n. 3284/2003, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, p. 462; nel caso di specie si trattava di cambiali, originali e rinnovate, fatture e note di accredito. In senso conforme v. Cass., n.10948/2003, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, p. 12; Cass., n. 10598/2005, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Cassazione civile*, p. 2219: «Il ricorrente che in sede di legittimità denunci che, in contrasto con le risultanze testuali ricavabili dalla prova documentale, il giudice di merito sia incorso in errore tradottosi in vizio di motivazione, ha l'onere, alla luce del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare con chiarezza il documento ed il passo dello stesso, trascrivendone il contenuto, sul quale si sarebbe determinata l'erronea valutazione».

²⁰⁶ Cass., n. 17369/2004, in *Giust. civ. Mass.* 2004, VII.

nel caso di denuncia dell'acritica adesione del giudice di merito alle risultanze della consulenza tecnica,²⁰⁷ la Corte si è espressa nel senso di ritenere che le censure mosse alla consulenza dovessero possedere, in forza del principio di autosufficienza, un grado di specificità tale da consentire al Collegio di valutarne la decisività direttamente ed esclusivamente in base al ricorso, imponendo così l'obbligo al ricorrente di riportare per esteso le pertinenti parti della medesima consulenza.

2.4.4 (segue) Oltre il vizio di motivazione.

Come indirettamente si evince dai numerosi esempi riportati e da come si ha già avuto modo di premettere, l'*humus* preferito era il vizio di motivazione, nella versione *ante* la modifica del 2012, “*per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*”, e si richiede l'integrale trascrizione fondata sul n.4., art. 366 c.p.c.

La portata espansiva, però, ha involto tutti i motivi di ricorso, operando una generalizzazione *tout court*, indipendentemente dal tipo di vizio denunciato, e, quindi, sia che esso fosse qualificabile quale *error in iudicando* e *error in procedendo*. In particolare, con riguardo al motivo d'impugnazione previsto al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la Corte di Cassazione ha previsto addirittura l'obbligo, in capo al ricorrente, qualora le censure comportino l'esame di regolamenti provinciali, o «allorquando siano sollevate censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento siano integralmente trascritte».²⁰⁸ In questi casi, la

²⁰⁷ Cass., n. 13845/2007, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, VI.

²⁰⁸ Cass., n. 23093/2005, in *Giust. civ. Mass.*, 2005.

Suprema Corte ha peraltro giustificato l'operatività di tale obbligo di trascrizione anche in considerazione dell'inapplicabilità, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, del principio «*iura novit curia*». Allo stesso modo quando sia denunciata la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., la parte ricorrente è tenuta a riportare nel ricorso il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di Cassazione, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative²⁰⁹. Inoltre, nell'ipotesi di censura di un errore di diritto nell'interpretazione di un giudicato prodotta nel giudizio di merito, la Corte di Cassazione ha parimenti imposto l'onere di trascrizione della stessa, poiché «l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ma nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione. Ciò in forza del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione con la conseguenza, quindi, che qualora l'interpretazione del giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale».²¹⁰

Sotto l'altro profilo, si afferma che il requisito della completezza, mediante l'integrale trascrizione degli atti processuali e documenti posti a fondamento della censura, costituisce un *prius* rispetto all'esercizio del potere di riesaminare il fatto nelle ipotesi in cui sia dedotto un *error in procedendo*. Ad esempio, in caso di denuncia in cassazione della violazione di una norma processuale è necessaria l'indicazione degli

²⁰⁹ Cass., n. 24461/2005.

²¹⁰ Cass., n. 20594/2007 in *Guida al diritto*, 2007, p. 48.

elementi condizionanti l'operatività di tale violazione; in particolare, qualora si censuri la nullità di una notifica, perché dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere/dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunciato.²¹¹ O, ancora, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, *in primis*, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere/dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di

²¹¹Cass., n. 17424/2005.

autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.²¹²

Dalle pronunce sopra riportate si evince, *a fortiori*, che il ricorso è ritenuto conforme ai dettati di cui all'art. 366, nn. 3 e 4 c.p.c. e al principio di autosufficienza e, dunque, ammissibile, quando vi è la trascrizione del documento, della prova non correttamente valutata o della consulenza tecnica d'ufficio, poiché, l'onere ulteriore di trascrizione ha la funzione di consentire all'organo giudicante, sulla base, appunto, dei soli elementi contenuti nel ricorso, l'apprezzamento della decisività e della fondatezza della dedotta violazione di legge.

Sulla base di questo indirizzo ermeneutico tracciato, si potrebbe assumere che la regola nella quale si condensa il principio di autosufficienza è quella, secondo cui, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per la sua decisione nel merito²¹³. E per tal via un'elencazione, per quanto sommaria, degli elementi componenti detto principio non sarà possibile, neppure in termini approssimativi. Al più, si potrebbe tentare di tracciare delle linee guida, fermo restando che i suddetti elementi dovranno, di volta in volta, essere individuati dal ricorrente sulla base della singola fattispecie concreta ed in relazione alle finalità che il principio di autosufficienza debba realizzare. Stante l'impossibilità suddetta, vi è l'imposizione della trascrizione nel ricorso degli atti dei documenti e della necessità del loro deposito uno per uno, non surrogabile dal deposito dei fascicoli dei pregressi gradi di giudizio, suffragato

²¹² Cass., n. 6361/2007.

²¹³ V. MONTALDO F., *op. cit.*, p. 2086.

dall'asserito divieto per la Corte di "metter mano" ai fascicoli delle pregresse fasi del giudizio di merito.

2.5 (segue) Il paradosso: l'autosufficienza in eccesso.

Quanto appena esaminato rappresenta l'indirizzo più restrittivo e rigoristico che ha assunto il principio in esame: c.d. autosufficienza in difetto. È da premettere come l'indirizzo che richiede l'integrale trascrizione degli atti processuali e dei documenti, posti a fondamento delle censure, non può rinvenire un fondamento normativo nel n. 3 dell'art. 366 c.p.c., perché l'«esposizione sommaria dei fatti della causa» non è di per sé significativa, in ragione dell'aggettivo sommaria, dell'assunta completezza del ricorso. L'esposizione sommaria ben cozza con l'espedito dell'integrale trascrizione.

Si immagini ora il, non più, novello avvocato²¹⁴ che sul finire degli anni '80 propose ricorso per cassazione dichiarato poi inammissibile per difetto di autosufficienza il quale, sulla scorta della pregressa esperienza, si trova davanti ad un nuovo ricorso per cassazione. Stavolta, però, per sottrarsi alla possibile sanzione di inammissibilità, trascrive e, addirittura, allega al ricorso copia di tutti gli atti processuali e dei documenti delle precorse fasi di merito: sia quelle afferenti alle censure che vuole denunciare col ricorso alla sentenza della Corte d'Appello, sia quelle che non hanno alcuna correlazione diretta tra i motivi e le allegazioni.²¹⁵ Tutto ciò allo scopo di scongiurare un'ulteriore pronuncia di inammissibilità. Ebbene, l'avvocato

²¹⁴ v. *supra*.

²¹⁵ RICCI E. F., *Sull'«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 736 ss.

riceve un'altra pronuncia di ammissibilità: il ricorso viene dichiarato inammissibile per autosufficienza in eccesso.

L'avvocato dirà al suo cliente nel rendere conto: «ho sbagliato porta».²¹⁶

Lo zelo ironico di cui *supra*, oltre a rappresentare una figura retorica racchiude un ulteriore significato. La naturale conseguenza della richiesta di trascrizione integrale degli atti endoprocessuali porta con sé un effetto c.d. *boomerang*²¹⁷: cioè la Corte, a lungo termine, avrebbe potuto trovarsi a dover fronteggiare ricorsi voluminosi nei quali, poi, sarebbe risultato difficoltoso individuare il punto essenziale della censura. Ma, non solo. Il grosso nodo che affligge la giustizia civile è da sempre stato la lungaggine processuale. Se la Corte ha giustificato il principio di autosufficienza del ricorso, motivando ulteriormente in nome del canone di economia processuale, tutto ciò andava contro. Tale rischio paventato si è tradotto in realtà: la redazione di ricorsi frutto dell'assemblaggio di atti e documenti, a volte disconnessi dal nesso logico della censura, al solo scopo di far pervenire alla Corte ricorsi voluminosi, che ben si discostavano dalla facilitazione del *devolutum*, rendendo persino ardua l'identificazione del *thema decidendum*.

È possibile, quindi, ravvisare il vizio di autosufficienza c.d. per eccesso²¹⁸ in caso di riproduzione pedissequa di atti e documenti non pertinenti nel ricorso, il quale viene redatto per assemblaggio, attraverso la pedantesca riproduzione dell'intero,

²¹⁶ cit., CALAMANDREI P., *Elogio dei giudici da parte di un avvocato*, op. cit., p. 152. Inoltre, si veda sul punto della nomofilachia ANDRIOLI V., *La riforma del processo civile*, Cedam, Padova, 1992, pp. 55 ss., l'A in merito alla funzione nomofilattica la qualifica come una garanzia, «offesa da sentenze che, interpretando in guisa diversa le norme di diritto, impongono ai casi uguali assetti diversi».

²¹⁷ cit., RUSCIANO S., op. cit., p. 289.

²¹⁸ v. CHINDEMI D., *Ricorso civile per cassazione. Tecniche di redazione dell'atto*, Wolters Kluwer Italia, Milanofiori Assago, Milano, 2017, pp. 42 ss.

letterale, contenuto degli atti processuali; in questo caso è carente (*rectius*: sovrabbondante) del requisito di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c.; non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto per estrapolazione dall'illustrazione del o dei motivi. È stato, infatti, censurato di inammissibilità,²¹⁹ per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato mediante l'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa quando ciò renda incomprensibile il mezzo processuale, perché privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché dell'illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo alla Suprema Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere.²²⁰ In altre parole, il ricorso era inammissibile sia quando si limitava a richiamare, senza trascriverne, i passi salienti di atti e documenti del giudizio di merito o, in alternativa, fornire gli elementi necessari per individuarli all'interno del fascicolo; sia quando, all'opposto, il ricorrente trascriveva pedissequamente e per intero nel ricorso, atti e documenti di causa, addossando in tal modo alla Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere.²²¹

²¹⁹ Cass., n. 1580/2010.

²²⁰ Cass., n. 22185/2015, nella specie, l'inserimento, della sentenza impugnata e di oltre cinquanta tra atti e documenti dei pregressi gradi di giudizio, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento.

²²¹ Cass., n. 16254/2012.

Ci si trovava in una situazione kafkiana:²²² l'inammissibilità di ciò che prima portava all'ammissibilità. È proprio questa degenerazione di giustizia, una denegata giustizia formalistica, creatasi con le pronunce sopra richiamate, che il principio in esame assume quella deriva formalistica, in ossequio allo smaltimento dei ricorsi,²²³ priva di un sicuro e certo addentellato normativo, almeno da conferirgli quella stabilità all'interno del sistema; stabilità atta giustificare, perlomeno, la censura di inammissibilità. Non si comprende la declinazione della ragionevolezza,²²⁴ quale canone ermeneutico di interpretazione, usata ai fini dello «sbilanciato bilanciamento» a favore dello smaltimento della giustizia civile nei confronti del diritto di difesa del ricorrente. Orientamento, a seguito, rivisitato dalla Corte stessa.²²⁵

2.6 Alla ricerca del fondamento.

Il principio di autosufficienza responsabilizza il ricorrente dell'allegare nel ricorso tutti gli elementi necessari e utili a permettere i diversi scrutini del giudice di legittimità: dalla verifica dell'ammissibilità del motivo in rito sino alla valutazione della fondatezza delle doglianze. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale,²²⁶ gli elementi da allegare non sono soltanto quelli funzionali alla valutazione di merito (*rectius*: merito del ricorso), ma anche quelli necessari alla complessiva delibazione di tutti gli aspetti implicati dalle proposte censure. Quindi, investe la totale vicenda processuale, sotto forma di quel giudizio *ex ante in concreto*.

²²² KAFKA F., *Il processo*, traduzione a cura di MORENA C., Garzanti Libri, XIV, Milano, 2008.

²²³ SASSANI B., *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., p. 228: afferma: "sbrigativamente invocare il deprecato principio di autosufficienza".

²²⁴ PERLINGIERI P., *op. cit.*, p. 83.

²²⁵ v. cap. 3, § 4, §5, §6, §7.

²²⁶ Cass., n. 12912/2004; Cass., n. 7392/2004.

Il problema che si profila è se l'autosufficienza del ricorso abbia, o meno, dignità e rango di principio autonomo. Se si contempla il principio alla stregua di regola, per la quale il ricorso abbia a contenere tutti gli elementi necessari per la sua decisione, e si configuri come vero e proprio requisito di forma e contenuto del ricorso, la cui mancata allegazione provoca l'inammissibilità dell'impugnazione, è necessità ritenere, come pregiudiziale ad ogni altra, se la questione inerente ai fatti implicati dal presente principio siano riconducibili o meno all'esposizione sommaria dei fatti della causa ovvero alla specificità del motivo. Conferma ne deriva dal fatto che la giurisprudenza di legittimità impone, talvolta, al ricorrente l'allegazione di fatti che sarebbero più propriamente da inquadrare nella categoria dei requisiti di cui ai nn. 3, 4 dell'art. 366 c.p.c. Sta di fatto che il superamento dell'*impasse*²²⁷ in cui si rischia di incorrere, in sede di giustificazione dell'autonomia del principio di autosufficienza, debba passare attraverso il chiarimento di un equivoco di fondo. Fino a quando si è portati a ritenere che l'indicazione degli elementi voluti dalla Cassazione altro non è se non un'esplicazione del disposto di cui ai nn. 3 e 4, dell'art. 366 c.p.c., si è nella necessità di concludere per la carenza di autonomia logica, ancor prima che giuridica, del principio. Che altro non sarebbe, se non la concretizzazione, in termini definitivi, di uno dei tanti aspetti applicativi della esposizione sommaria dei fatti o dei motivi per i quali si chiede la cassazione.²²⁸ Come si è rilevato, la Cassazione, nelle sue pronunce a contenuto generale, predica l'esigenza che l'organo giudicante rinvenga nel ricorso introduttivo tutti gli elementi necessari per la decisione della causa, a poco o a nulla

²²⁷ v. MONTALDO F., *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.* 2006, pp.

26 ss.

²²⁸ *Idem.*

rilevando la possibilità che gli stessi siano reperibili nel fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 c.p.c.: «*il Tribunale tutto sa e tutto dimentica*».²²⁹

L'atto di impugnazione deve poter essere deciso sulla base delle sole allegazioni in esso contenute avendo gli «atti e i documenti» di cui all'art. 369 c.p.c. la sola funzione di consentire *a posteriori* la verifica da parte dell'organo giudicante della veridicità delle relative allegazioni.

All'evidenza, una dettazione del principio in termini così ampi e generici è ancora ben lungi dalla precisa definizione e dalla puntuale individuazione dei suoi elementi propri e tipici, nonché dal reperimento di un valido criterio di differenziazione tra questi e quelli previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.²³⁰: l'esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione sono tutti elementi necessari per la decisione nel merito del ricorso. Un primo passo in avanti potrebbe essere compiuto, se non si prendesse abbaglio, osservando, in linea meramente logica, che, con la elaborazione di detto principio, la giurisprudenza di legittimità ha irrogato a carico del ricorrente un onere di allegazione ulteriore rispetto a quello discendente dalla stretta interpretazione letterale dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

Seguendo il ragionamento della Corte, ponendo, quindi, la derivazione storica del principio mediante il rinvio alla *ratio* di questi due requisiti, si potrebbe cercare di individuare in via del tutto empirica, gli elementi in cui si concreta, sottraendo dagli elementi necessari nel loro complesso per la decisione della causa quelli che sono,

²²⁹ cit. KAFKA F., *op. cit.*, pp. 75 ss.

²³⁰ Il particolare riferimento ai soli n. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., e non anche al nuovo n. 6, è conseguente al rilievo che il principio di autosufficienza, come si è detto, è stato elaborato dalla giurisprudenza ben prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006.

invece, immediata conseguenza delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366

c.p.c.²³¹

Acclarato che gli elementi che integrano il principio di autosufficienza sono esattamente quelli diretti a valutare la causalità e la decisività²³² della censura proposta, resta ancora da accertare se essi entrano in gioco anche per i requisiti di contenuto del ricorso *ex art. 366, n. 3, 4 e 6, c.p.c.*: tutto ciò al fine di appurare se il principio in esame abbia autonomo fondamento normativo, o no. Mentre la giurisprudenza dà per scontata l'autonomia di siffatto principio,²³³ dal canto suo, la dottrina ha riportato il detto principio, seppur incidentalmente, alla specificità del motivo.²³⁴

2.6.1 (segue) La non sovrapposibilità con i nn. 3 e 4 *ex art. 366 c.p.c.* del principio di autosufficienza.

La tentazione di ricondurre gli elementi implicati dal principio di autosufficienza all'esposizione sommaria dei fatti della causa e dei motivi pare essere irresistibile. È assolutamente plausibile che il legislatore, con tale formula letterale,

²³¹ MONTALDO F., *op. cit.*, pp. 3 ss.

²³² *Idem.*

²³³ v., *ex multis*: Cass., n. 7392/2004, secondo cui «ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per Cassazione (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.) ed esteso al ricorso incidentale (art. 371, comma 3, c.p.c.), è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, allo scopo di cogliere il significato e la portata dell'impugnazione proposta»; Cass., n. 19237/2003, secondo cui «ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione ed in particolare in relazione al principio dell'autosufficienza del ricorso, se da un lato questo non può limitarsi ad operare un mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, esso può comunque utilizzare la parte espositiva della sentenza, inserendola per esteso nel testo del ricorso proposto, senza che sia necessario ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa, purché dal contesto del ricorso emergano con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità (nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile un ricorso proposto dall'Avvocatura generale dello Stato che aveva inserito nel “fatto” l'intera sentenza impugnata, incorporandola nel ricorso, costringendola, pertanto, a leggere parti di documento superflue ai fini del giudizio e a combinare la lettura di tale “esposizione in fatto” con i motivi di ricorso, al fine di una effettiva ricostruzione del “fatto”)».

²³⁴ v., POLI R., *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Cedam, Padova, 2002, pp. 470 ss.

abbia inteso fare riferimento agli elementi che siano *pari titulo* indispensabili per la decisione della causa. Senonché, l'analisi delle interpretazioni che, di detto requisito del ricorso, hanno dato sia la giurisprudenza²³⁵ che la dottrina²³⁶, porta in tutt'altra direzione. La giurisprudenza, con riguardo all'esposizione sommaria dei fatti della causa e alle allegazioni dalla stessa implicate, ha elaborato due diverse chiavi di lettura. Secondo il primo orientamento, poiché il motivo di impugnazione, nella lettera della legge, segue sempre l'esposizione dei fatti, lo stesso motivo non sarebbe che la conseguenza giuridicamente rilevante dei suddetti fatti. L'enunciazione di questi ultimi sarebbe, pertanto, strettamente correlata e, al tempo stesso, limitata dal contenuto del motivo o dei motivi che il ricorrente intende proporre.²³⁷ Il secondo orientamento, invece, propone una diversa nozione di «motivo», non in quanto effetto, ma come autonomo fatto che vizia la sentenza impugnata e, quindi, assume che l'esposizione sommaria dei fatti dovrebbe riguardare «principalmente il resoconto delle pregresse fasi di merito».²³⁸ Con riferimento al giudizio di Cassazione potrebbe aggiungersi che l'ambito delle allegazioni implicate dall'esposizione sommaria dei fatti della causa possa, altresì, essere completato con riguardo alla funzione, a sua volta correlata con l'oggetto, che detta prescrizione ha nell'economia del giudizio di legittimità.

²³⁵ Cass., n. 14001/2003, per la quale «il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

²³⁶ v. POLI R., *op. cit.*, p. 446; MAZZARELLA F., *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Cedam, Padova, 2003, p. 111.

²³⁷ CERINO CANOVA A., *Le impugnazioni civili, struttura e funzione*, Cedam, Padova, 1973, pp. 197 ss.

²³⁸ POLI R., *op. cit.*, pp. 431 ss.

Or dunque, preso atto che detto giudizio verte, secondo la *communis opinio* della dottrina²³⁹ e della giurisprudenza²⁴⁰, sulle specifiche censure, di volta in volta introdotte dal ricorrente, si deve convenire che i fatti richiesti dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c. concorrano con quelli di cui al n. 4 del medesimo articolo a formare il *thema decidendum* da sottoporre alla Corte, per non incorrere nella taccia di «esasperato formalismo».²⁴¹ Il che appare perfettamente in linea con il principio generale, ex art. 163 c.p.c., per i quali gli elementi di fatto, della cui allegazione è onerato l'attore, sono per l'appunto solo quelli diretti e preordinati alla formazione del *thema decidendum*. Ragione per la quale può ritenersi che gli elementi sottesi dall'esposizione sommaria dei fatti sono essenzialmente quelli atti a consentire di intendere l'ambito e la portata dei motivi, al fine dell'immediata comprensibilità. La qui proposta lettura dell'art. 366, n. 3, c.p.c.,²⁴² porta ad escludere, quindi, una piena coincidenza tra il piano afferente ai fatti, cui fa riferimento la citata disposizione, e il piano dell'autosufficienza: mentre l'esposizione dei fatti come voluta dall'art. 366 c.p.c. è funzionale all'intelligibilità della dedotta censura, cioè al concreto collegamento fra la censura e la sentenza pronunciata, ai fini della individuazione del *thema decidendum*, l'esposizione pretesa dal principio di autosufficienza, riguarda, invece, gli elementi fattuali necessari per cogliere, sulla base del solo ricorso, la decisività e la fondatezza della censura.

La ricostruzione appena tratteggiata è condivisa dalle numerose pronunce giurisprudenziali richiamate, secondo cui l'esposizione sommaria dei fatti è complementare al requisito di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c., nel senso che essa è

²³⁹ FAZZALARI E., *op. cit.*, pp. 125 ss.; MANDRIOLI C., *op. cit.*, p. 440; LUISO F., *op. cit.*, p. 414.

²⁴⁰ Cass., n. 3969/1989.

²⁴¹ MONTALDO F., *op. cit.*, pp. 3 ss.

²⁴² *Idem.*

necessaria ai fini dell'intelligibilità dei motivi. Resta, adesso, da appurare se il principio di autosufficienza sia riconducibile a un particolare aspetto della specificità del motivo e dunque in qualche modo ricollegabile alla previsione di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c., o se sia, al contrario, provvisto di proprio autonomo fondamento.

Nella configurazione degli *essentialia* del motivo di impugnazione per Cassazione²⁴³ è da precisare che, seppur in linea di massima, in proposito possono essere rintracciati due orientamenti, i quali, sulla base del diverso concetto di «parte di sentenza» assunto a premessa, pervengono a risultati essenzialmente diversi circa il tasso di specificità del motivo.

Il primo orientamento²⁴⁴ distingue tra *errores in procedendo* ed *errores in iudicando*, e assume relativamente agli *errores in procedendo* che «il motivo consiste in una affermazione di un effetto, la nullità, e nell'indicazione del requisito mancante»; invece, relativamente agli *errores in iudicando*, «il motivo si concreta nell'affermazione che il dispositivo avrebbe dovuto essere diverso da quello statuito dalla sentenza impugnata». Il secondo orientamento, seguito dalla dottrina più recente²⁴⁵ e dalla giurisprudenza maggioritaria²⁴⁶, tenta di disegnare il profilo della allegazione sull'assunto che il lemma «parte di sentenza» si riferisce alle singole questioni di fatto, di diritto o di rito, passibili, in difetto di impugnazione, di giudicato.²⁴⁷ Il motivo di impugnazione viene ricostruito «come quel fatto determinato, appartenente al procedimento di formazione della sentenza, affermato

²⁴³ MONTALDO F., *op. cit.*, p. 7.

²⁴⁴ CERINO CANOVA A., *op. cit.*, pp. 361 ss.

²⁴⁵ v. *ex multis*: DE CRISTOFARO M., *Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell'effetto devolutivo* (nota a Cass., sez. un., 29 gennaio 2000 n. 16), in *Corr. giur.*, 2000, pp. 753 ss.; MONTELEONE G., *Diritto processuale civile*, Cedam, Padova 2004, pp. 626 ss.

²⁴⁶ Cass., SS.UU., n. 16/2000.

²⁴⁷ *Idem*.

dalla parte impugnante ed idoneo, se dimostrato, ad inficiare la sentenza stessa ed a consentire la rimozione dei suoi effetti, con le forme e le regole proprie di ciascun mezzo di impugnazione». ²⁴⁸ In altri termini, il motivo si compendierà nella precisa indicazione della «parte» di sentenza di cui si chiede il riesame e nella postulazione dell'errore, relativo alla violazione di legge processuale o sostanziale, di cui si ritiene che la suddetta «parte» di sentenza sia affetta. ²⁴⁹

In definitiva, anche nell'ipotesi in cui si ritenga di condividere l'avviso più restrittivo, propugnato in proposito dalla giurisprudenza ²⁵⁰, si dovrebbe concludere nel senso che l'autonomia del principio di autosufficienza debba essere sempre e comunque fatta salva. Con la conseguenza che la specificità del motivo non può comportare che il ricorrente debba allegare, ai fini di soddisfare tale requisito, quegli elementi che consentano di valutare sulla base del solo ricorso la decisività e la fondatezza della dedotta censura.

Le conclusioni pervenute sui requisiti di cui ai nn. 3 e 4, dell'art. 366 c.p.c. porta a tenere distinti i piani dell'esposizione sommaria, dei motivi e dell'autosufficienza. La questione dell'autonomia del principio così prospettata è alquanto complessa e abbisogna, pertanto, di qualche ulteriore considerazione.

Il principio di autosufficienza non può essere ricondotto, come si è rilevato, al requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., per l'innegabile sommarietà della

²⁴⁸ POLI R., *op. cit.*, p. 435.

²⁴⁹ MONTALDO F., *op. cit.*, p. 29, afferma come sul punto in esame sussiste un sostanziale consenso fra la dottrina e la giurisprudenza, fermo restando, peraltro, che quest'ultima esige ancora un grado più elevato di specificità, prescrivendo che il relativo onere di allegazione non si esaurisca nell'indicazione dei siffatti elementi. La giurisprudenza di legittimità sulla base del rilievo che non è possibile distinguere fra dispositivo e parte motiva della sentenza, ritiene, infatti, che il ricorrente debba altresì enunciare, in contrapposizione alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, altrettante argomentazioni che siano dirette ad inficiarne il fondamento logico-giuridico.

²⁵⁰ Stigmatizzato nella pronuncia Cass., SS.UU., n. 16/2000.

esposizione dei fatti della causa. La sommarietà è, per definizione, in contrasto con la particolarità delle allegazioni che la Cassazione richiede in applicazione del principio qui esaminato. Da aggiungere che un'ulteriore nota distintiva, tra gli elementi implicati dal principio di autosufficienza e quelli relativi ai requisiti di cui all'art. 366, nn.3 e 4 c.p.c., è costituita dalle diverse fasi del procedimento in cui essi si inseriscono. Mentre l'esposizione dei fatti e la postulazione dei motivi costituiscono quei requisiti di forma-contenuto del ricorso che cospirano ad individuare il *thema decidendum*, gli elementi che integrano il principio di autosufficienza si collocano, invece, in un momento successivo a siffatta individuazione. Essi sono diretti a fornire all'organo giudicante i riferimenti necessari per la decisione delle proposte censure, attraverso i quali valutare la decisività e la fondatezza di ogni singolo motivo di impugnazione proposto.

Il rilievo appena svolto sollecita e suggerisce un'altra considerazione che ridonda a conforto dell'autonomia del principio in discorso. Con riguardo agli elementi diretti all'individuazione del *thema decidendum* non ha, infatti, alcun senso il riferimento al principio di autosufficienza, poiché ogni questione in merito all'ampiezza di tali elementi è intimamente correlata con la sola interpretazione che si operi con riferimento all'esposizione sommaria dei fatti di causa o alla specificità del motivo²⁵¹.

Da ultimo, è da rilevare che la Cassazione suole affermare che il principio di autosufficienza è soddisfatto attraverso la trascrizione integrale del documento o dell'atto processuale, rilevando ai fini del giudizio di fondatezza e decisività della censura proposta. In proposito, potrebbe essere rilevato un eccesso di zelo

²⁵¹ MONTALDO F., *op. cit.*, p. 22.

formalistico²⁵²: da un lato, non va dimenticato che nel nostro ordinamento vige indiscusso il principio di prevalenza dello scopo sulla forma²⁵³, con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente sufficiente anche il mero resoconto di quegli elementi, dell'atto o del documento, che siano rilevanti ai fini del giudizio di merito. Dall'altro lato, non va trascurato che, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., devono essere prodotti, appunto, gli «atti e documenti sui quali il ricorso si fonda», e il fascicolo delle pregresse fasi di merito, comunque sarà nella disponibilità della Corte.

Dal quadro appena tracciato emerge che il principio in discorso ha una portata che va ben al di là della mera indicazione degli atti o documenti rilevanti ai fini della decisione della dedotta censura.

In altre parole, l'impostazione della pronuncia del 1986, nelle logiche motivazionali della Suprema Corte, potrebbe essere la reciproca di se stessa: cioè, il principio di autosufficienza non sia la derivazione storica dei due requisiti che pur fanno da satelliti, ma siano questi due requisiti, dei componibili dell'autosufficienza. Dall'altro lato, come verrà approfondito in prosieguo, la giurisprudenza «ondivaga» rinviene, in alcune pronunce, il fondamento del principio in esame in un suo limite cognitorio, piuttosto che in un requisito di contenuto del ricorso.

Ora, rilevato che gli elementi che integrano rispettivamente l'esposizione sommaria dei fatti della causa e i motivi per i quali si chiede la cassazione sono diretti a determinare, come è pacifico sia in dottrina²⁵⁴ che in giurisprudenza²⁵⁵, il *thema*

²⁵² *Ibidem*, p. 24.

²⁵³ cfr., PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 1999, pp. 232 ss.

²⁵⁴ cfr. FAZZALARI E., *Il giudizio civile di Cassazione*, Giuffrè, Milano 1960, pp. 125 ss.; MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale*, II, Giappichelli, Torino 1997, p. 440; LUISO F., *Diritto processuale civile*, II, Giuffrè, Milano, 1999, p. 414.; v. anche, POLI R., *op. cit.*, pp. 449 ss.; CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili, struttura e funzione*, Cedam, Padova, 1973, pp. 353 ss.

²⁵⁵ Cass., n. 3969/1989.

decidendum, ne consegue che gli ulteriori elementi richiesti dalla Corte di cassazione per giudicare nel merito il ricorso sono quelli che consentano di verificare la fondatezza della dedotta censura nonché la causalità dell'errore denunciato rispetto alla illegittimità della sentenza impugnata. Se è questa la piattaforma degli elementi necessari per la decisione del ricorso sotto il riflesso delle finalità istituzionali della Cassazione, e se gli elementi richiesti dall'art. 366, n. 3 e 4 c.p.c., sono appunto diretti alla costituzione del *thema decidendum*, allora non resta la conclusione che al principio di autosufficienza non è da riservare, per sottrazione, altro spazio se non quello relativo agli elementi inerenti, come detto, alla fondatezza e alla causalità del motivo proposto.

L'accoglimento o il rigetto del ricorso sono esiti di giudizio basati, appunto, sulla valutazione di fondatezza dell'errore denunciato, nonché sulla preventiva delibazione della sua causalità rispetto alla illegittimità del dispositivo. Del resto, che questi siano tra i diversi e più svariati elementi che la giurisprudenza gli riserva, quelli che più propriamente sono congeniali al principio in discorso, è anche confermato, come prima rilevato, dall'esame delle numerose pronunce in materia ed in particolare dall'analisi delle allegazioni imposte dalla Corte al ricorrente, ipotesi per ipotesi²⁵⁶. Gli elementi la cui allegazione è richiesta al ricorrente, quali ad esempio la trascrizione della clausola contrattuale non correttamente interpretata, del documento o della deposizione testimoniale valutati erroneamente o obliterati, la mancata ammissione di un mezzo di prova, sono elementi tutti funzionali al controllo sulla rilevanza e fondatezza delle censure. Appurato che il principio di autosufficienza, benché la giurisprudenza di legittimità lo abbia camuffato e giustificato talvolta sotto le mentite

²⁵⁶ v. *supra*.

spoglie dei nn. 3 e dell'art. 366 c.p.c.,²⁵⁷ talaltra sotto il pericolo di un soggettivismo interpretativo,²⁵⁸ sia un principio che trascende i due requisiti citati e la «deriva soggettivistica», non resta che operare la sua ricostruzione sistematica, cercando di collocarlo su di un piano garantista, senza veli di quello zelo formalistico, volto alla falciatura del contenzioso civile in cassazione.

2.6.2 (segue) La base del principio di autosufficienza.

La premesse di partenza sono due: la prima, è che il quadro normativo, dal 1986 ad oggi è mutato; la seconda, è la conclusione a cui si è pervenuti nel rintracciare l'autonomia dai requisiti richiesti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. Il principio in esame deve garantire la preventiva delibazione, tramite un giudizio prognostico in concreto, sulla decisività e fondatezza, posto che la sanzione di inammissibilità, malgrado non espressamente prevista dalla legge e al di fuori di applicazione analogica, è comminata per il non raggiungimento dello scopo assegnatogli: cioè, consentire al giudice

²⁵⁷ cfr.: Cass., n. 19237/2003; Cass., n. 7392/2004; in sostanza, il principio di autosufficienza del ricorso non sarebbe che il derivato dell'interpretazione analogica della citata disposizione: l'esposizione sommaria dei fatti della causa, sarebbe indice dell'assenza del potere del giudice di conoscere tali fatti al di fuori del ricorso. È, da osservare che, nell'ipotesi in cui si dovranno ritenere fondate le siffatte argomentazioni, gli elementi implicati dal principio di autosufficienza sarebbero però da ascrivere più che a una limitazione dei poteri di cognizione, che ne sarebbe, invece, una conseguenza, a un requisito contenutistico del ricorso; il che segna, però, già una prima contraddizione nel ragionamento della Suprema Corte, atteso che essa, come visto, usa ricondurre il principio in parola a predeterminati limiti cognitori. L'orientamento giurisprudenziale in esame non può essere condiviso, anche e soprattutto perché il lemma «esposizione sommaria dei fatti della causa» non è di per sé stesso significativo, in ragione dell'aggettivo «sommaria», della assunta completezza del ricorso. Da aggiungere che il requisito in esame, è altresì proprio di altri procedimenti, con riguardo ai quali mai si è ipotizzata la vigenza del principio in parola v. ad esempio, Cass.n. 16422/2004.

²⁵⁸ v. Cass.n. 6225/2005. Neppure siffatta argomentazione pare condivisibile per due ordini di motivi. Il primo: il principio di autosufficienza è relativo ai soli elementi necessari per valutare la causalità e la fondatezza delle proposte censure, non ponendosi in questa ipotesi un problema di contraddittorio, attinente per tradizione e per funzione alla formazione del *thema decidendum* e di quello *probandum*. Gli elementi relativi alla fondatezza e alla causalità della proposta censura sono stati già acquisiti al processo nelle precedenti fasi di merito ed in Cassazione emergono attraverso il deposito di quei documenti cui fa riferimento l'art. 369 c.p.c., o, se contenuti in atti processuali, attraverso la trasmissione del fascicolo di merito alla Corte di cassazione, di cui alla predetta disposizione.

L'altro motivo è la non asserita vigenza per gli altri mezzi di impugnazione.

dell'impugnazione di esercitare i suoi compiti istituzionali e impedire la formazione della *res judicata*.

Tra i compiti istituzionali della Corte, tra tutela dello *ius constitutionis* e *ius litigatoris*, si atteggia il ruolo che detto mezzo di impugnazione aveva e continua ad assumere rispetto all'appello: non un mezzo di gravame, bensì un mezzo di impugnazione in senso stretto ed a critica vincolata.²⁵⁹

La differenza, benché non più marcata ad oggi, si riflette non solo sul *devolutum* ma, altresì, sull'estensione dei poteri dell'organo *ad quem*: mentre per l'appello, resta ferma una benché minima possibilità di ingresso di nuove prove e documenti *ex art. 345, comma 3*,²⁶⁰ nulla è previsto, in tal senso, per il ricorso per cassazione: infatti, l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti già prodotti nei precedenti gradi del processo, e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e controricorso. In altri termini, l'estensione dei poteri del giudice dell'appello è ben più ampia rispetto al giudizio in cassazione. L'argomentazione in discorso è avallata, in alcune pronunce, dalla Suprema Corte:²⁶¹ il fondamento del principio in esame risiede nell'assunta limitazione dei suoi poteri cognitori quale conseguenza del carattere limitato e autonomo di siffatto mezzo di impugnazione e della correlata assenza di effetto devolutivo del ricorso per Cassazione.

²⁵⁹ cfr.: SASSANI B., *op. cit.*, pp. 411 ss.; LUISO F., *op. cit.*, pp. 22 ss.

²⁶⁰ v. SASSANI B., *op. cit.*, pp. 432 ss.: l'ultimo comma del previgente art. 345 c.p.c., prima della riforma del 2012, operata con l. 134/2012, prevedeva l'ingresso di quei *nova ad probandum* che il collegio riteneva indispensabili.

²⁶¹ v., per tutte, Cass., SS. UU, n. 16/2000.

2.7 (segue) Oltre i limiti della Corte e l'autonomia del ricorso per cassazione.

Un ausilio all'individuazione dei poteri di cognizione della Suprema Corte e dei relativi limiti può provenire dall'analisi, seppure sintetica, del *modus operandi*, cioè come la giurisprudenza di legittimità²⁶² e la dottrina più recente²⁶³ li ricostruiscono nell'ambito delle impugnazioni in generale e dei poteri di cognizione del giudice: in particolare dell'appello.

Sia consentito rilevare, intanto, che se, quanto al giudice di primo grado, si ritiene oramai pacificamente che i relativi poteri di cognizione siano dominati dal principio di acquisizione, cioè la necessità del giudice di conoscere, attingendoli dalle carte processuali, di tutti gli elementi rilevanti per la pronuncia sul diritto azionato, ad esclusione di quelli necessari per l'individuazione di quel medesimo diritto e delle eccezioni in senso stretto,²⁶⁴ non vi è alcuna ragione di dubitare sull'operatività nell'ambito dei procedimenti di impugnazione del principio di acquisizione²⁶⁵, relativo all'attività cognitoria del giudice; per definizione propria di tutti i procedimenti, in quanto l'acquisizione, *scripto sensu*, racchiude in se sia l'ammissione che la assunzione.²⁶⁶ La fondatezza dell'assunto è confermata dall'esame delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. che, preoccupandosi di apporre dei limiti alla cognizione del giudice, dimostrano che essa sia per sua natura piena e che gli stessi, siccome conseguenti a specifiche disposizioni di legge dirette a

²⁶² v. Cass., SS. UU, n. 16/2000.

²⁶³ *ex plurimis*: BIANCHI L., *I limiti oggettivi dell'appello civile*, Cedam, Padova, 2000, pp. 83 ss.; DE CRISTOFARO M., *op. cit.*, pp. 354 ss.; POLI R., *op. cit.*, pp. 396 ss.

²⁶⁴ MENCHINI S., *Osservazioni critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici nel processo civile*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 23 ss.

²⁶⁵ v. Cass., n. 28498/2005.

²⁶⁶ v. SASSANI B., *op. cit.*, pp. 254.

salvaguardare le essenziali garanzie del processo, devono reputarsi di carattere eccezionale. Si tratta, dunque, di individuare i limiti che l'operatività del principio di acquisizione subisce in un processo di impugnazione a causa dell'accertamento operato dalla sentenza impugnata, sia delle distinte disposizioni che governano il procedimento, sia della previsione desumibile dagli artt. 324 e 329, ultimo comma, c.p.c., la mancata impugnazione o l'impugnazione parziale dà luogo alla formazione del giudicato.

La conseguenza di codesta opzione ermeneutica è che il giudice dell'impugnazione non potrà conoscere se non di quelle questioni che siano state oggetto di specifica impugnazione, sulla base del rilievo che sulle altre si forma, *ex art. 329*, ultimo comma c.p.c., il giudicato o, comunque, una preclusione. I motivi di impugnazione determinano, quindi, almeno tendenzialmente, l'estensione dei poteri di cognizione del giudice: così, in linea generale, per il giudice dell'appello, nonostante, ad oggi, la formulazione restrittiva dell'art. 342 c.p.c.; così, seppur nei limiti delle censure tassative proponibili, per il ricorso per cassazione. Ma, mentre il giudice d'appello è dotato dei poteri per un'istruzione probatoria, così non è per il ricorso per cassazione. Un'argomentazione a supporto di quest'ultima affermazione è data dall'art. 384, comma 2 c.p.c., nella parte in cui prevede che la Corte procede a decidere nel merito «*qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto*». Da tale assunto, si vuol chiarire come la Corte non è giudice del fatto *ad probandum*; come non era giudice del fatto «sostanziale», in relazione al vecchio testo del n.5, art. 360, comma 1, c.p.c. In quest'ultima ipotesi la Corte di cassazione era chiamata a verificare la correttezza dei criteri logici e argomentativi utilizzati dal giudice in motivazione senza poter giudicare in via diretta dell'avveramento o meno dei fatti, controversi e decisivi. Sotto

questo punto di vista, i poteri della Corte erano, e in parte lo sono ancora, più ristretti rispetto ai poteri del giudice dell'appello, il quale, invece, può sempre esprimere il suo autonomo giudizio sulle vicende fattuali sottostanti ai diritti fatti valere in giudizio.²⁶⁷ La conclusione è che tra appello e ricorso per cassazione vi era e vi è ancora una sostanziale differenza.

Dalla conclusione appena elaborata vi è da ricercare se il ricorso per cassazione si ponga in autonomia rispetto alle pregresse fasi di merito. Un primo addentellato normativo, *in limine*, di tale autonomia è l'art. 369 c.p.c., che differenzia l'appello rispetto al ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo dal giudice *a quo*; mentre, l'art. 347 c.p.c., ultimo comma, per l'appello, prevede una disciplina diversa, ossia, la trasmissione d'ufficio del fascicolo su richiesta del cancelliere. Ciò si spiega nella volontà del legislatore di ritenere un rimedio impugnatorio autonomo e distinto rispetto all'appello, dotato di proprie caratteristiche e peculiarità.

Il secondo addentellato normativo,²⁶⁸ pur sempre *in limine*, è dato dalla mancata estinzione del processo, salvo la rinuncia delle parti. Mentre l'estinzione per inattività del processo d'appello porta alla formazione della cosa giudicata, salva la possibilità che ne siano modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, *ex art. 338 c.p.c.*, il giudizio di cassazione avrà il suo sbocco finale nonostante l'inerzia successiva della parte nella fase c.d. rescindente. Ma, gli effetti di distinguo riguardano la fase c.d. rescissoria: cioè, per effetto della mancata o

²⁶⁷ SASSANI B., *op. cit.*, pp. 586 ss.

²⁶⁸ Un terzo addentellato normativo, *in limine*, è da rinvenire nel diverso regime delle riverse facoltative per l'appello e di quelle per cassazione, mentre un quarto può essere rintracciato nell'avvocato abilitato al patrocinio d'innanzi le giurisdizioni superiori.

intempestiva riassunzione della causa, di cui all'art. 393 c.p.c., l'intero processo di estingue. Ciò significa che l'intera attività processuale, e tutte le decisioni intervenute nel corso del processo vengono meno, compresa la sentenza di primo grado. In tal caso non sopravvive più alcuna efficace decisione di merito, in quanto l'art. 393 c.p.c. si pone in un rapporto di specialità con l'art. 310, comma 2 c.p.c. che, invece, salva dell'estinzione le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, e con l'art. 338 c.p.c. che fa passare in giudicato la sentenza di primo grado.

Resta salva, però, la decisione della Corte di cassazione nella parte precettiva, cioè il c.d. principio di diritto.

Vi è la sostanziale autonomia del ricorso per cassazione rispetto alle antecedenti fasi processuali.

2.8 (segue) L'autonomia del principio: una conclusione.

Dall'analisi compiuta nei precedenti paragrafi si è pervenuti all'affermazione, di un limite ai poteri della Corte e dell'autonomia del ricorso per cassazione rispetto agli altri mezzi di impugnazione. La conclusione, è per l'autonomia del principio in esame, da ricavarsi dall'interpretazione di tutte le disposizioni *supra* analizzate, nonché dall'intero sistema ordinamentale, volte a far del giudizio di cassazione, uno strumento autonomo.²⁶⁹ L'atto introduttivo ha la funzione di legare l'autonomia di

²⁶⁹ v. BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 369 ss.: sul tema dell'interpretazione sistematica, illuminanti le parole dell'Autore: «L'interprete ha l'obbligo di effettuare un apprezzamento rispondente alle esigenze assiologiche del sistema. La logica del diritto è qualcosa di ben più alto che una povera logica formale delle singole proposizioni legislative, ed è compito dell'interprete di spiritualizzarla considerandovi immanente il momento teleologico e rendendosi conto della coerenza dell'intero sistema. Per appagare l'esigenza di spiritualizzazione del diritto, occorre che l'interprete valorizzi tanto il momento logico, quanto quello teleologico. Serve, da un lato inquadrare il significato tecnico-giuridico della proposizione; dall'altro, compiere una valutazione comparativa degli interessi in gioco».

siffatto istituto con le pregresse fasi processuali. E, tra questa autonomia, ha l'annoso compito di portare, in maniera autosufficiente, tutto ciò che serve alla Corte per la valutazione sulla decisività e fondatezza della censura svolta, ai fini del giudizio prognostico sull'ammissibilità o meno. Ciò in linea con il disegno del legislatore, che ha concepito la stessa Corte di cassazione in una funzione di primazia nel panorama giurisdizionale. All'uopo, deve tentarsi di superare l'annoso rigore formalistico basato sulla pedante affermazione del «fascicoletto non si tocca», che porta alla conseguenza dell'integrale trascrizione o assemblaggio meccanico, dei documenti o degli atti di causa delle pregresse fasi di merito.

L'«ingegnoso onere gravoso» di trascrizione, fu escogitato dalla Corte per la soddisfazione del principio in esame, ma fu da subito tacciato di un esasperato formalismo, alquanto sterile:²⁷⁰ tutto ciò per superare il limite dei poteri cognitori della corte. A ben vedere, siffatta impostazione cozza con l'esposizione sommaria dei fatti, che a differenza dell'onere di trascrizione, non rinvenibile in nessuna disposizione codicistica, è requisito del ricorso (n.3, art. 366 c.p.c.) e può portare alla dichiarazione di inammissibilità. Invero, tale limite all'estensione dei poteri della Corte può ben essere superato dai fascicoli delle pregresse fasi del processo. Posto che i limiti alla cognizione del giudice si informano al principio dispositivo, a quello del contraddittorio, al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, con particolare riguardo alle impugnazioni, al principio delle preclusioni, non si comprende come nella struttura del giudizio di Cassazione, la delimitazione della cognizione possa costituire un limite per l'organo giudicante di conoscere, attingendo

²⁷⁰ v. RICCI E. F., *op. cit.*, pp. 5 ss., definiva sarcasticamente il deposito del fascicolo come un esercizio ginnico e l'avvocato come un amanuense.

dagli atti e dai documenti depositati *ex art. 369 c.p.c.*, quegli elementi che sono necessari per valutare la decisività e la fondatezza della censura specificamente proposta. Se è vero che la trasmissione del fascicolo abbisogna di un'istanza di parte da depositare a pena di improcedibilità col ricorso, è altresì vero che la stessa Corte ne avrà la disponibilità. È da rilevare che se l'organo giudicante conosce di tali elementi non viola né il principio dispositivo né il principio del contraddittorio né il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato né, ovviamente, il giudicato: ciò pure se la sua cognizione non abbia ad oggetto immediato il diritto azionato ma una causa di invalidità della sentenza. Avendone la disponibilità grazie al pregresso principio acquisitivo, non vi è alcuna disposizione che limiti alla Corte di metter mano ai fascicoli, costringendo il ricorrente, o meglio l'avvocato, nel trascrivere atti processuali facendolo divenire uno scrivano.²⁷¹

Tale impostazione oltre all'accrescimento corposo del volume di ricorso, porta con sé il sacrificio del tempo, quale corollario di un più ampio principio di giustizia: una giustizia effettiva. La Corte si è trovata ad affermare l'effetto diretto dell'onere integrale di trascrizione, fronteggiando l'effetto riflesso con dichiarazioni di inammissibilità di ciò che per la Medesima era necessario ai fini dell'ammissibilità. Tutto ciò a discapito del diritto di difesa, quale norma costituzionale e diritto inviolabile di cui all'art. 24 Cost., e 3 Cost.

Il principio di autosufficienza, in una chiave tale da rispettare il diritto di difesa, il tempo del processo, l'autonomia e i limiti del sistema del giudizio in cassazione, non può che essere il prodotto di un più che soppesato bilanciamento, tra i principi di rango costituzionale e le disposizioni codicistiche d'attuazione dei primi. Certo è che il ricorrente non può limitarsi ad un mero rinvio ai fascicoli: da un lato,

²⁷¹ *Ibidem*, p. 6.

l'art. 366, n. 3 c.p.c.²⁷² è funzionale all'intelligibilità della dedotta censura, cioè al concreto collegamento fra la censura e la sentenza pronunciata, ai fini della individuazione dei fatti costitutivi il *thema decidendum*; dall'altro lato, il requisito di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c., complementare all'esposizione sommaria dei fatti, è necessario ai fini dell'intelligibilità dei motivi. Alla necessaria lettura congiunta dei due requisiti appena citati, fa da sfondo l'autosufficienza, invece, quale requisito riguardante tutti gli elementi necessari per cogliere, sulla base del solo ricorso, nell'ottica del superamento delle preclusioni *ad probandum* e dell'autonomia del giudizio di cassazione stesso, la decisività e la fondatezza della censura, al fine di individuare immediatamente la questione sollevata, l'oggetto preciso del *devolutum* e la decisività della questione: tale requisito non ha come parametro di valutazione il singolo motivo, bensì tutta l'attività dell'operatore del diritto, che si condensa nel ricorso.²⁷³ L'impugnazione per cassazione, può dirsi oggettivata nel principio di autosufficienza. In altri termini, è il collante necessario tra la monade isolata-Cassazione e le fasi di merito; l'autosufficienza ha il compito di legare tutte le fasi processuali: per cui, si impone un grado di puntualità tale da consentire una sommaria esposizione dei fatti e una specificità dei motivi, da raggiungere, riproducendo in «termini essenziali» nel ricorso il documento o l'atto e rinviando ai documenti o agli contenuti nei fascicoli processuali, indicando, altresì, la sede processuale e il luogo dove reperirli, per l'esame volto alla cognizione piena della vicenda processuale. Così procedendo, si riduce il volume del ricorso ma, effetto più importante, si mette la Corte di cassazione nella posizione di tutelare, da una parte il diritto d'azione col ricorso e, dall'altro, la tutela del diritto di difesa, senza una deriva soggettivistica. Infatti, è meno

²⁷² *Idem.*

²⁷³ NAPOLETANO G., *op. cit.*, p. 401.

complesso, sul piano del pragmatismo, in presenza di fascicoli voluminosi, per la Corte e per il controricorrente, che dalla sola lettura del ricorso emergano tutti gli elementi indispensabili per la verifica delle affermazioni ivi contenute. Ma, ciò non implica, altresì, che il primo atto del procedimento di cassazione, privo di tale indicazione, debba essere sanzionato con l'inammissibilità; motivi di opportunità, cioè, non possono assurgere a motivi di inammissibilità ed indurre l'interprete, in mancanza di un esplicito dato normativo chiaro in tal senso, a ritenere che il ricorrente non possa operare uno specifico rinvio ad altri atti del giudizio temperato dall'indicazione della sede processuale e dalla trascrizione in termini essenziali.²⁷⁴

Ne consegue che il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.²⁷⁵ La regola dell'autosufficienza, così delineata, sembra rispondere all'esigenza di un corretto funzionamento del giudizio di legittimità, in un'ottica di miglior esercizio della funzione nomofilattica e del giusto processo, legando tutte le fasi processuali.²⁷⁶

L'avvocato ha, sì, un dovere di responsabilità nella redazione del ricorso, come nella redazione di qualunque atto processuale ma, il giudice, quale primo destinatario delle norme processuali e se lo si considerasse come «una parte processuale terza», avrebbe, altresì, il dovere, di comportarsi secondo lealtà e probità, di cui all'art. 88 c.p.c., in un'ottica di collaborazione processuale.

²⁷⁴ v. RUSCIANO S., *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il quesito di diritto* (commento alla normativa), in *Corriere Giur.*, 2007, pp. 436 ss.

²⁷⁵ *Idem.*

²⁷⁶ v. NAPOLETANO G., *op. cit.*, p. 399.

Capitolo 3. L'autosufficienza dal 2006 ad oggi.

Sommario: 3.1- *Il requisito n.6 ex art 366 c.p.c.; 3.1.1- (segue) Nihil novum sub sole; 3.2- “Bisogna che tutto cambi, affinché tutto resti com'è.”; 3.3- «Eterogenesi» dei fini: ancora micidiale; 3.4- “Eppur «qualcosa» s'è mosso; 3.5- Cassazione SS.UU. 8077/2012: un nuovo corso(?); 3.6- Dall'auspicato intervento legislativo alle Sezioni Unite: il protocollo; 3.7- Il protocollo d'intesa tra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense: i presupposti di «transigibilità»; 3.8- Precauzioni e Controindicazioni per l'uso; 3.8.1- (segue) Tra inammissibilità e spese di lite; 3.8.2- (segue) Onere di trascrizione sì o no?; 3.8.3- (segue) Localizzazione: «interna» ed «esterna»; 3.8.4 (segue) L'apposito fascioletto; 3.9- Istruzioni per l'uso; 3.9.1- (segue) Schema; 3.9.2- (segue) Parte formale del ricorso; 3.9.3- (segue) n. 4, comma 1, art. 366: Sintesi dei motivi; 3.9.4- (segue) n. 3, comma 1, art. 366 c.p.c.; 3.9.5- (segue) Motivi di impugnazione; 3.9.6- (segue) Il petitum; 3.9.7- (segue) n.4, comma 2, art. 369 c.p.c.: Documenti allegati; 3.10- Il ricorso autosufficiente.*

Il carattere razionale su cui si basa ogni discorso logico²⁷⁷ ancor prima che giuridico ha portato ad esaminare ed affermare l'autonomia del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ricavabile dall'interpretazione finalisticamente orientata delle disposizioni del codice di rito, prima dell'avvento del d.lgs. 40/2006. In un ordinamento giuridico, quale quello italiano, altro valore non potrebbe darsi al precedente, se non persuasivo. Inoltre, l'interpretazione delle disposizioni legislative deve pur sempre seguire quelli che sono i canoni dettati dall'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale.²⁷⁸ Proseguendo sul carattere razionale, la conseguenza naturale di ogni discorso logico-giuridico è la forza meno cogente, rispetto alle argomentazioni che si presentano ontologicamente inconfutabili,

²⁷⁷ v. KANT I., *Critica della Ragion Pura*, a cura di CHIODI P., Utet, Torino, 2013, pp. III-X. Illuminanti le riflessioni sui principi che governano il discorso logico, quali i principi di non contraddizione, di identità e del terzo escluso. Ancora, prosegue l'A.: «Per tale ragione essa (la logica generale applicata) non è d'altronde né un canone dell'intelletto in generale, né un organo di scienze particolari, ma unicamente uno strumento purificatore dell'intelletto comune».

²⁷⁸ v. BETTI E., *op. cit.*, pp. 349 ss., anche se si discorre della tacita abrogazione o superamento della disposizione in commento.

dell'accettazione razionale.²⁷⁹ Sarebbe stata, quindi, un'illogica contraddizione con le premesse *ut supra*, e, addirittura, *contra ius*, affermare la dipendenza da una disposizione creata solo nel 2006: a differenza, invece, da quanto si evince dall'*excursus* giurisprudenziale condotto sin dal 1986.

L'ortopedia legislativa cui è pervenuto il legislatore a mezzo del d.lgs. 40/2006 ha aggiunto nell'art. 366 c.p.c. un nuovo periodo, il n.6: «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». È ormai riconosciuto da pressoché tutta la dottrina²⁸⁰ che tale aggiunta codifici oggi in modo certo il principio di autosufficienza, seppur nella veste di corollario *de minimis*. Quest'ultimo elemento accresce la tesi dell'autonomia del principio di autosufficienza per due ordini di ragioni. Il primo, si rinviene sin dalla rubrica dell'art. 366 c.p.c. «Contenuto del ricorso», facendo assurgere definitivamente tale principio a rango di requisito di forma e sostanza, per la decisività e la fondatezza della censura. Il secondo, si rinviene nella causa di invalidità processuale²⁸¹ dell'inammissibilità, quale preclusione alla Corte di esaminare la fondatezza della censura, effettiva o potenziale, nella legittimità o meno, quando il ricorso non ha i requisiti previsti dalla legge.

²⁷⁹ cfr.: TONINI P., *Manuale di Procedura Penale*, XVIII, Giuffrè, Milano, 2017, p. 783.

²⁸⁰ v. *supra*, cap. 2, §4, e nota n. 187: *ex multis*: MANDRIOLI C. e CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 582; POLI R., *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 14; TISCINI R., *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Il giusto processo civile*, 2007, p. 546; TEDOLDI A., *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, p. 2011; POLI R., *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1267; CAPORUSSO S., *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI F., Cedam, Padova, 2009, p. 201.

²⁸¹ v. TONINI P., *op. cit.*, p. 201. Secondo l'A., «L'uso del termine sanzione non pare etimologicamente corretto». Infatti, la sanzione in senso proprio, è una conseguenza che si aggiunge come reazione ad un comportamento valutato sfavorevolmente dall'ordinamento giuridico. Pertanto, il termine presta il suo uso proprio nell'ambito di diritto sostanziale: la commissione di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altro un fatto ingiusto può dar luogo all'applicazione di una sanzione civile.

L'altro profilo della riforma del 2006, che in questa sede assume rilievo, attiene alla previsione del nuovo art. 366 *bis*²⁸² c.p.c., il quale, prima di essere abrogato ad opera del legislatore del 2009²⁸³, richiedeva, sempre a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 c.p.c. che l'illustrazione di ciascun motivo si concludesse con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell'ipotesi prevista dall'art. 360, comma 1, n. 5, che l'illustrazione di ciascun motivo contenesse, a pena di inammissibilità, «la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione». L'introduzione di quest'ultima innovativa disposizione normativa, contestualizzata nell'ambito di una riforma delineata con il chiaro e determinante contributo del giudice di legittimità, assume, a ben guardare, le vesti di una vera e propria controprestazione di un *gentlemen's agreement*²⁸⁴ concluso tra la Suprema Corte ed il legislatore. Quest'ultimo, infatti, consapevole dell'esigenza della Cassazione di poter disporre di un valido strumento per deflazionare²⁸⁵ l'imponente carico di lavoro, decise, con l'accordo dei giudici di legittimità, di sostituire la mannaia dell'autosufficienza nella versione che aveva assunto i caratteri dell'abnormità, arbitrarietà e talora dell'ingiustizia²⁸⁶, con un altro elemento deflativo, costituito, in

²⁸² cfr.: TATARELLI M., *Ricorso per cassazione e quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.*, in *Mass. Giur. lav.*, 2008, p. 304; RICCI E. F., *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 550.

²⁸³ In particolare, l'art. 366 *bis* c.p.c. è stato abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

²⁸⁴ cit., SANTANGELI F., *op. cit.*, p. 12.

²⁸⁵ Estremamente cristallina la *ratio* dell'innovazione legislativa, svelata dallo stesso legislatore nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto: essa si sostanzia, da un lato, nell'esigenza «di offrire alla Corte, nonché alla stessa parte resistente, un quadro che sia il più possibile immediato, completo ed autosufficiente delle censure sulle quali dovrà pronunziarsi e di agevolarne il lavoro di reperimento degli atti e dei documenti sui quali esse si fondano»; dall'altro, nella volontà di «stringere le maglie» del controllo in Cassazione, escludendo, in tal modo, l'ingresso di giudizi di merito incensurabili in sede di legittimità.

²⁸⁶ cit., GIUSTI A., *op. cit.*, p. 18; nello stesso senso, v. SANTANGELI F., *op. cit.*, p. 13.

una prospettiva di specificità e completezza della censura, dall'obbligo di formulazione del quesito di diritto nei motivi di ricorso²⁸⁷, la cui inosservanza avrebbe legittimato la Corte a pronunciare la declaratoria d'inammissibilità del gravame²⁸⁸.

3.1 Il requisito n. 6, ex art. 366 c.p.c.

All'indomani dell'entrata in vigore dei *nova*²⁸⁹ di cui al d.lgs. 40/2006, autorevole dottrina²⁹⁰ ha sostenuto un ridimensionamento legislativo della portata del principio in esame, sebbene nella veste di corollario *de minimis*. In particolare, il riferimento è all'art. 5 del menzionato decreto, il quale ha introdotto all'art. 366 c.p.c., il n. 6, a mente del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». Con questa disposizione il legislatore non ha provveduto alla codificazione *tout court* del principio di autosufficienza ma, spinto

²⁸⁷ v. ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *Corso base di diritto processuale civile*, III., Cedam, Padova, 2008, pp. 485 ss.: vero e proprio interrogativo giuridico che il ricorrente rivolge alla Corte e che è destinato, in un certo senso, a provocare la formulazione del principio di diritto.

²⁸⁸ SANTANGELI F., *op. cit.*, pp. 11-13. L' A. afferma: «La *ratio* dell'innovazione legislativa nel suo complesso è svelata dallo stesso legislatore nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto: essa si sostanzia, da un lato, nell'esigenza “di offrire alla Corte, nonché alla stessa parte resistente, un quadro che sia il più possibile immediato, completo ed autosufficiente delle censure sulle quali dovrà pronunciarsi e di agevolarne il lavoro di reperimento degli atti e dei documenti sui quali esse si fondano”; dall'altro, nella volontà di “stringere le maglie” del controllo in Cassazione, escludendo, in tal modo, l'ingresso di giudizi di merito incensurabili in sede di legittimità. Occorre peraltro considerare che la disposizione di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. presentava indubbi vantaggi applicativi, anche alla luce dell'interpretazione tendenzialmente moderata e ragionevole, fatta eccezione per qualche “esagerazione” iniziale, che ne aveva dato la Suprema Corte. In particolare, la predetta norma agevolava, a mio avviso la parte ricorrente nella redazione del ricorso, consentendogli di sinterizzare, a fronte magari di motivi lunghi sette-otto pagine, la questione giuridica in poche battute, allontanando il rischio della configurazione del vizio di mancanza di specificità del motivo. Conseguentemente, consentendo di circoscrivere con maggiore precisione ed analiticità la censura sottoposta al Giudice di Legittimità, diminuiva il pericolo di pronunce d'inammissibilità, frettolosamente motivate e fondate sull'eccessiva genericità del motivo».

²⁸⁹ Per esigenze di completezza il d.lgs. 40/2006 apporta modifiche su più fronti: ha esteso l'impugnabilità diretta innanzi alla Cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; ha modificato l'art. 369 c.p.c., secondo comma, n.4. prevenendo il deposito di detti atti, documenti, contratti o accordi a pena di improcedibilità.

²⁹⁰ v. CAPORUSSO S., *op. cit.*, p. 543.

dall'esigenza di arginare le degenerazioni interpretative ed applicative della formulazione più estrema di tale principio, divenuto nel tempo un meccanismo meramente deflativo e sempre più spesso ingiustamente cassatorio²⁹¹, ha attribuito veste normativa, così in qualche modo cristallizzandola, alla versione originariamente più conforme alla sua funzione.²⁹² Si è ritenuto, infatti, che al pesante onere di trascrizione il legislatore, volendo rispondere all'esigenze di certezza e arginare le derive interpretative, ha tradotto l'autosufficienza come onere di «localizzazione»; ovvero, riprendendo le parole del Calamandrei, ha inteso eterodeterminare «le regole del gioco»²⁹³ e, dunque, l'eccessivo potere discrezionale del giudice di legittimità nell'interpretazione di detto principio. Conseguentemente, sarebbe sufficiente, ai fini di cui trattasi, precisare la posizione topografica nella quale è collocato l'atto processuale o documentale rispettando, comunque, i requisiti di cui ai nn. 3 e 4 *ex art.* 366 c.p.c. Tale tesi²⁹⁴ troverebbe un ulteriore avallo nel novellato art. 369 c.p.c., nella parte in cui prevede il deposito degli atti a cagione dell'improcedibilità. Infatti, nel non cogliere la bontà della novella legislativa, risulterebbe svuotata di contenuto laddove si ritenesse che il contenuto del ricorso debba, ancora, essere arricchito con la trascrizione integrale di tutti gli elementi e le circostanze.²⁹⁵ Alle stesse riflessioni conduce il terzo comma della medesima

²⁹¹ CHIARLONI S., *op. ult. cit.*: «frutto di un fine obliquo d'autodifesa».

²⁹² *v. ex multis*: POLI R., *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IX, 2007, pp. 14 ss.; CARRATTA A., *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, pp. 1105 e 1117.

²⁹³ *v., ex pluribus*: CALAMANDREI P., *op. cit.*, cit. del titolo dell'opera dell'A.; BALLETTI B. e MINICHELLO F., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione* a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, Milano, I, 2007, pp. 206 ss., secondo i quali l'attuale novella non può consentire interpretazioni lassiste del principio di autosufficienza del ricorso, «pena la violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito del riconoscimento dell'effettivo esercizio del diritto di difesa».

²⁹⁴ *v.* NAPOLETANO G., *op. cit.*, p. 399.

²⁹⁵ RUSCIANO S., *op. cit.*, p. 289.

disposizione, laddove dispone che: «il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso». In altri termini, la *ratio* della disposizione, considerata nel suo complesso, è quella di consentire, o meglio di imporre, al giudice di cassazione di accedere ai fascicoli per compiere quelle verifiche necessarie all'esame dei motivi d'impugnazione,²⁹⁶ fermo restando il necessario grado di specificità dell'atto introduttivo.²⁹⁷

In questa prospettiva, si è osservato²⁹⁸ che il n. 6 dell'art. 366 c.p.c., nel contemplare un onere non solo di identificare, ma anche di permettere l'agevole reperibilità per il giudicante di tutti gli elementi documentali la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso,²⁹⁹ avrebbe inteso realizzare un onorevole compromesso con la direttrice del principio di autosufficienza del ricorso:³⁰⁰ evitando ampiamente «*l'abuso e la logica, perversa, della curia novit chartulam*».³⁰¹

3.1.1 (segue) *Nihil novum sub sole*.

Una diversa lettera del requisito in esame, in chiave restrittiva del principio di autosufficienza, invece, non fu condivisa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ebbe a richiedere, anche a fronte dell'onere del deposito *ex art. 369 c.p.c.*, la

²⁹⁶ SANTANGELI F., *op. cit.*, p. 15.

²⁹⁷ v. EVANGELISTA S. e CANZIO G., *Corte di cassazione e diritto vivente*, in *Foro it.*, 2005, pp. 82 ss.

²⁹⁸ BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile, Il processo ordinario*, Cacucci, Bari, 2012, pp. 415 ss.

²⁹⁹ v. SASSANI B., in LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 74-75.

³⁰⁰ v. SASSANI B., *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 228.

³⁰¹ *cit.*, GIUSTI A., *op. cit.*, p. 18.

trascrizione integrale, nel corpo della censura, degli atti su cui si fonda il ricorso.³⁰² Ad avviso della Corte stessa, il soddisfacimento del requisito prescritto dall'art. 366, comma 1, n.6 c.p.c., che impone l'indicazione nel ricorso dell'atto su cui si fonda e della precisazione della sede processuale dove risulta prodotto, non avrebbe esonerato il ricorrente dall'onere, in osservanza del principio di autosufficienza, di trascrivere il contenuto di tale atto.³⁰³ La specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso venne, piuttosto, ricollegata dalla Corte alla necessità di una precisa delimitazione del *thema decidendum*,³⁰⁴ nel senso della preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti indicati dal ricorrente.³⁰⁵ Inoltre, la Corte sostenne che il senso della riforma del 2006 si completava con la disposizione introdotta nell'art. 384 c.p.c., comma 3, la quale prescrive che se la Corte ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio deve riservare la decisione e assegnare alle parti e al Pubblico Ministero un termine per il deposito di osservazioni sulla questione.³⁰⁶ La «localizzazione» imposta dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., si porrebbe a valle del principio di autosufficienza; si tratterebbe di due condizioni non sovrapponibili ma entrambe indispensabili ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, in quanto, anche in presenza di una puntuale riproduzione degli

³⁰² Cass. n. 15495/2009.

³⁰³ v. *ex multis*: Cass. ord. n. 22303/2008; Cass. ord. n. 15268/2009.

³⁰⁴ v. Cass. SS.UU., n. 9941/2009, secondo cui «In base al nuovo testo dell'art. 366 c.p.c., è richiesta la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione del *thema decidendum*, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, e non può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi».

³⁰⁵ v. Cass. SS. UU. 31 ottobre 2007, in *Corriere giur.*, 2008, p.1105, con nota di RUSCIANO S., *Il ricorso per Cassazione della parte vittoriosa nel merito è sempre (anche quando ha ad oggetto questione di giurisdizione?) condizionato de iure. Un silenzioso revirement o una "deviazione temporanea" (?)*.

³⁰⁶ *Idem*.

atti dei precedenti gradi di giudizio, posti a fondamento della censura, la mancata individuazione topografica del luogo processuale in cui gli stessi sono consultabili non consente alla Corte di reperirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto trascritto dal ricorrente in seno al ricorso.³⁰⁷

Le argomentazioni della Corte, a sostegno delle proprie posizioni in merito al principio in esame, non convincono appieno. Questo perché si assegna al principio in esame, funzioni, che lo stesso non sembra avere: per meglio dire, si distaccano dall'ontologia in senso stretto. In primo luogo, la trascrizione integrale ai fini della censura, vanificherebbe l'intento della novella certamente, interpretando in senso lato il requisito di cui al n.6, ma sarebbe, altresì, inammissibile poiché cozzerebbe con il requisito di cui al n.3, dell'art. 366 c.p.c.: sarebbe una situazione paradossale in cui una medesima disposizione contenga due requisiti discordanti. Tale conclusione, presta il fianco alla seconda critica sulla posizione della Corte: onerare il ricorrente della trascrizione integrale supportata dal deposito a pena di improcedibilità, si rivelerebbe un *non-sense*. In altre parole, la Corte metterebbe mano al fascicolo processuale al fine di un mero raffronto³⁰⁸ tra quanto trascritto nel ricorso e quanto dovrebbe essere effettivamente trascritto.³⁰⁹

La terza critica che può muoversi a tale tracciato ermeneutico, involge, dal particolare al generale, tutto il sistema processuale. Secondo la Corte, si onera il ricorrente della trascrizione integrale degli atti e documenti a sostegno della censura al fine di rilevare questioni d'ufficio di cui all'art. 384, comma 3, c.p.c. In tal senso,

³⁰⁷ v. Cass., n. 10194/2010.

³⁰⁸ SASSANI B., *op. ult. cit.*, p. 228.

³⁰⁹ v. SANTANGELI F., *op. cit.*, p. 18. Secondo l'A. si tratterebbe di un riscontro dell'autenticità di quanto trascritto o, comunque, esposto in seno al ricorso.

quest'ultimo requisito ha la funzione di assicurare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in un processo ispirato al principio della domanda, evitando il c.d. giudizio di terza via.³¹⁰ Ebbene, ciò non riguarda solo la fase del giudizio in cassazione, ma trova il suo omologo all'interno dei principi generali. Infatti, l'art. 101 c.p.c., collocato nel libro I, Disposizioni Generali, titolo IV, dell'Esercizio dell'Azione, contiene la medesima disposizione. Il rilievo officioso, pertanto, deve essere ricostruito in termini di poterdovere, da esplicitare nel contraddittorio delle parti, sin dal giudizio di primo grado, secondo quanto dispone l'art. 183 c.p.c.³¹¹ Sembra evidente che il processo, in questa visione, debba essere strutturato in modo da evitare il rischio di sentenze inattese, e tale pericolo, si prospetta tutte le volte in cui l'autorità non stimola la discussione sui vari profili della questione.³¹² Ciò significa che, quando il giudice ha un pieno ed autonomo potere, le parti devono essere in condizione di conoscere il suo fondamento e le conseguenze ad esso connesse.³¹³ Argomentando su tal via, posto che non esiste un principio di autosufficienza dell'azione, in quanto l'azione si completa nel giudizio, in un'interpretazione costituzionalmente orientata, il fine, altro non può essere, se non quello di garantire il contraddittorio di cui all'art. 111, Cost., nel giusto processo regolato dalla legge. Il legislatore attribuisce rilevanza

³¹⁰ SASSANI B., *op. cit.*, pp. 420 ss.

³¹¹ cfr., *ex multis*: NASI A., *Contraddittorio (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 725 ss., secondo l'A., la tutela del principio in questione risponde all'esigenza di superare la concezione statica dell'ordinamento giuridico: «L'ordinamento giuridico esiste solo nell'esperienza e questa in concreto che farsi di giudizio». L'esperienza, dunque, si traduce nel giudizio, che si fonda sul dialettico confronto dei fatti delle diverse volontà, la cui contrapposizione viene superata nell'ottica della costante composizione degli interessi sostanziali in gioco; CIVINNI M. G., *Poteri del giudice e poteri delle parti nel processo ordinario di cognizione. Rilievo officioso delle questioni e contraddittorio*, in *Foro it.*, 1999, p. 35, l'art 183 c.p.c. «non esprime una mera tendenza dell'ordinamento verso una più ampia collaborazione tra i soggetti del rapporto processuale, ma prevede uno strumento di realizzazione del principio del contraddittorio»; ORIANI R., *Eccezione*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, pp. 311 ss., cit, l'art 183 c.p.c., rappresenta una norma generalmente negletta, che andrebbe, invece, richiamata, perché sia tutelato il principio della collaborazione tra il giudice e le parti.

³¹² LASSO A., *L'eccezione in senso sostanziale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007, pp. 98 ss.

³¹³ v. DENTI V., *Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, pp. 127 ss.

specificata alle questioni rilevabili d'ufficio che, a differenza delle questioni eccepibili solo dalle parti, vanno incontro ad un regime giuridico differente. Mentre queste ultime debbono essere eccepite a pena di decadenza dalle parti, entro segmenti temporali perentori, le prime sfuggono a tal regime: il giudice, quale terzo ed imparziale, custode della funzione giurisdizionale, deve rilevarle assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione rilevata. Quando si parla di circostanza rilevabile dal giudice, però, non si vuole di certo indicare un fatto segreto dell'ufficio e appartenente al solo vaglio di conoscenze dell'autorità giudiziaria. Occorre riconoscere, in ogni caso, una dimensione partecipativa al processo in quanto, «il reciproco integrarsi dei poteri del giudice e dell'attività degli interessati, serve a garantire il corretto svolgimento e l'adeguatezza del provvedimento»³¹⁴. Anche nelle ipotesi di questioni rimesse al giudice, quindi, la parte è tenuta ad attivarsi allo scopo di conoscere le ragioni di fatto e di diritto, giustificazioni causali della pronuncia finale. Un processo di parti, ancorato al principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c., è illuminato ed invaso dal contraddittorio quale componente strutturale ineliminabile, nonché ineludibile, del più generale diritto d'azione e difesa delle parti di cui all'art. 24, Cost. Qualora il giudice si sottragga all'obbligo di stimolare il previo contraddittorio sulle circostanze rilevabili d'ufficio, è seriamente compromessa la possibilità, per le parti, di svolgere e far valere, prima della decisione, le proprie opinioni.³¹⁵ L'inosservanza del giudice limita il potere conoscitivo del soggetto, che può considerare la sentenza imprevista ed inaspettata, sebbene si sia posto, con diligenza, nella condizione di scrutare il percorso argomentativo del giudicante. Risulterebbe viziato, ed il legislatore commina la nullità della sentenza *ex art. 161,*

³¹⁴ cit., LASSO A., *op. cit.*, p. 99.

³¹⁵ *Ibidem*, p. 98.

comma 1 c.p.c., quel processo conclusosi al di fuori del chiesto e pronunciato. Occorre riconoscere al contraddittorio la valenza di vera e propria regola generale del processo.

Eadem ratio, idem facti, stesse nobili ragioni stanno alla base dell'art. 384, comma 3 c.p.c. Posto che non sempre, *ictu oculi*, può emergere dal solo ricorso, come non sempre può emergere nel momento in cui viene in gioco il principio di autosufficienza, una questione rilevabile d'ufficio. La disposizione in commento, obbliga la Corte a riservare la propria decisione, su questioni rilevate d'ufficio, che possono o meno venire in rilievo in momenti diversi del percorso del ricorso in Cassazione. Inoltre, la Corte, nell'esaminare questioni rilevabili d'ufficio, deve pur metter mano ai fascicoli delle pregresse fasi di merito. Ed è all'uopo che è sempre nella sua disponibilità sia il fascicolo depositato che eventuali atti e documenti su cui si fonda il ricorso.

È per tale motivo che il ragionamento della Corte, seppur condivisibile nel fine, non sembra accettabile nel metodo. Sarebbe accettabile laddove riguardasse censure eccezionali dalla parte, o questioni rilevabili *ex officio* sollevate dalla parte, ma non può riguardare, *ex se*, tutte le eccezioni rilevabili dal giudice. Un conto è dare all'autosufficienza del ricorso quella funzione propria di decisività e fondatezza della censura; un altro conto è attribuirgli fini ulteriori, già utilmente perseguibili per principi generali, come precipitati processuali di disposizioni costituzionali. Infatti, il principio del contraddittorio ha valenza di regola generale del processo, vale a dire, altresì, la mutua dialettica processuale è davvero funzionale alla corretta e responsabile definizione del giudizio. Comminare la nullità della pronuncia per vizio di violazione del contraddittorio significa ribadire, che soltanto attraverso l'attuazione dei principi costituzionali è possibile evitare il profilarsi di qualsiasi forma di autoritarismo

processuale. Indi, per concludere su tal punto: mentre l'autosufficienza riguarda il solo ricorso per cassazione, il principio del contraddittorio invade tutta la regolamentazione dei rapporti processuali. Infatti, le regole organizzatorie che disciplinano la condotta processuale dei protagonisti del giudizio devono costantemente misurarsi con i principi dettati dalla nostra Costituzione.³¹⁶

In tutto ciò risiede il nucleo forte ed imprescindibile del corretto e giusto processo.³¹⁷

3.2 “Bisogna che tutto cambi affinché tutto resti com'è.”³¹⁸

Così come predice il titolo *ut supra*, può osservarsi una sorta di «gattopardismo» tra le modifiche introdotte dal legislatore e le posizioni della Suprema Corte in merito al principio di autosufficienza. Infatti, nella maggior parte delle decisioni richiamate *post* 2006, emerge, tuttavia, una sostanziale conferma della versione più estrema del principio di autosufficienza. Si continua, quindi, a sancire l'inammissibilità dei ricorsi in cui il ricorrente si limiti a rinviare, seppur indicandoli specificamente, agli atti e i documenti del giudizio di merito, senza riprodurne integralmente il contenuto in sede di ricorso, come se l'art. 366 c.p.c. non fosse mai stato novellato.³¹⁹ Incurante della sopravvenuta modifica normativa, il giudice di

³¹⁶ PROTO PISANI A., *Il nuovo articolo 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2001, pp. 241 ss., il quale si sofferma sulle questioni dell'effettività della tutela, della garanzia del contraddittorio e dell'imparzialità e della terzietà del giudice.

³¹⁷ *Idem*, cit.

³¹⁸ cit., TOMASI G., *Il gattopardo*, a cura di LANZA TOMASI G., Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 221.

³¹⁹ v. *ex multis*: Cass. n. 12362/ 2006; Cass. n. 14767/ 2007; Cass., n. 24221/ 2009, secondo cui la violazione del principio di autosufficienza, conseguente alla mancata trascrizione delle deduzioni istruttorie proposte nella fase di merito, solleciterebbe, “con inammissibile delega, la Corte ad assolvere, con il rischio di un inammissibile soggettivismo, ad un onere di esatta individuazione dell'istanza probatoria, che avrebbe dovuto essere assolto dal ricorrente stesso, inerendo alla determinazione del contenuto del motivo, quale critica alla sentenza impugnata idonea a giustificarne la cassazione”; Cass., n. 3507/ 2010, in *Guida al diritto*, 2010, p. 14, nella quale si ribadisce che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione “impone la trascrizione testuale della risultanza controversa e la critica specifica delle argomentazioni del giudicante di merito”; Cass., n. 4434/ 2010, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 2, in cui la pronuncia di inammissibilità per violazione dell'autosufficienza viene fatta

Legittimità ha continuato poi a far discendere l'obbligo del ricorrente di integrale trascrizione degli atti processali posti a fondamento del ricorso dall'asserito divieto del Supremo Collegio di visionare ed esaminare gli atti precedenti ed i documenti prodotti nella fase di merito. Di talché, la situazione può dirsi sostanzialmente immutata, anche a seguito della sopravvenuta abrogazione dell'art. 366 *bis* c.p.c., in quanto la stessa è stata accompagnata dal contestuale innesto nel tessuto normativo del filtro di accesso alla Cassazione di cui all'art. 360 *bis* c.p.c.,³²⁰ nonché dall'istituzione della c.d. «sezione filtro»;³²¹ quest'ultima geneticamente vocata a svolgere una pregnante funzione deflattiva dei procedimenti pendenti dinanzi al Supremo Collegio. Nelle

discendere dalla mancata riproduzione in seno al ricorso del testo dell'atto di appello, in quanto il principio in esame «prescrive che il ricorso dinanzi al giudice di legittimità deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito; Cass., n. 5091/2010, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2010, III, in cui la Corte richiede la testuale ed integrale trascrizione della testimonianza di cui si sollecitava una nuova valutazione; Cass., n.11423/2010, in *Diritto & Giustizia*, 2010, p. 24, nella quale, in ossequio al principio di autosufficienza, la Corte afferma che «qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti (cosa che nella specie non è accaduta) testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo».

³²⁰ v. RUSCIANO S., *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 136 ss., che così raffronta l'abrogato art. 366 *bis* con il nuovo art. 360 *bis* c.p.c.: sul nuovo art. 360 *bis* c.p.c., «L'abrogazione dell'art. 366 *bis* ad opera della novella del 2009, seppure ha prodotto la formale eliminazione della sanzione dell'inammissibilità del motivo di ricorso laddove lo stesso non sia accompagnato dal quesito di diritto o quest'ultimo sia mal formulato, non ha, però, determinato la definitiva scomparsa di tale requisito dell'impugnazione di legittimità: con l'introduzione dell'art. 360 *bis*, infatti, il legislatore pone a carico del ricorrente ulteriori oneri, tra i quali la indicazione delle questioni di diritto decise dal giudice del merito; ciò determina una nuova qualificazione del quesito di diritto: da requisito del motivo di ricorso previsto a pena di inammissibilità ad elemento dell'impugnazione per una migliore formulazione della censura, forse necessaria per superare il «filtro»; da condizione di inammissibilità a mera tecnica di redazione del ricorso.

³²¹ Per esigenze di sistematica prima della dell'istituzione dell'apposita sezione, meccanismi di «filtraggio» dei ricorsi non erano sconosciuti. Si tratta della sede di «Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili», costituita con decreto del Primo presidente della Corte 09.05.2005, La riforma procedimentale di cui al d.lgs. 40/2006 ed, altresì, di quella di cui alla l. 69/2009, propongono lo scopo di potenziare la capacità decisionale della Corte, al fine di adeguare la risposta al progressivo aumento delle sopravvenienze, attraverso l'incremento delle decisioni nelle più snelle forme di cui agli artt. 375 e 380 *bis*, in sede, appunto di struttura centralizzata prima e poi, di sezione «filtro» istituita dall'art. 376, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 1 lett. B, L. 69/2009»; Cass., ord., n. 3522/2011.

recenti pronunzie, la Suprema Corte, oltre a richiedere ai sensi del novellato art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., la «specifica» indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, e quindi la individuazione analitica della sede processuale in cui gli stessi risultino prodotti nella fase di merito, esige con maggiore frequenza, in ragione dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il ricorrente provveda, a pena di improcedibilità del gravame, alla produzione di tali atti e documenti, sebbene già contenuti nei fascicoli di causa, anche in sede di legittimità, allegandoli al ricorso, nel fascicolo relativo al processo di cassazione.³²² La Corte non ritiene adempiuto tale onere neanche attraverso la formulazione ed il successivo deposito in sede di legittimità della richiesta di trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio relativo ai gradi di merito né, eventualmente, con deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte, che in ipotesi tali atti contenga, se esso non interviene nei modi e secondo la tempistica» prescritti dal citato art. 369 c.p.c.

Tale duplicazione documentale, conseguente all'onere imposto al ricorrente di produrre nuovamente nel processo di cassazione gli atti ed i documenti già presenti nei fascicoli relativi alla fase di merito, viene giustificata dalla Cassazione essenzialmente alla luce della diversità dei tempi di disponibilità per la Corte dei predetti documenti, dal momento che mentre il fascicolo d'ufficio sarà trasmesso successivamente, il deposito della sentenza impugnata e degli atti su cui il ricorso è fondato unitamente al deposito del ricorso medesimo consentirebbe subito «un primo “screening”

³²² cfr. *ex multis*: Cass., SS. UU., n. 28547/2008; Cass., SS.UU., n. 7161/2010, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, III, 431; Cass., SS.UU., n. 24418/2010, in *Guida al diritto*, 2011, p. 74; ord. 05 febbraio 2011, in *www.altalex.it*, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del gravame per il mancato deposito, unitamente al ricorso, dell'atto di appello, contenente il motivo sul quale i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciare, e pertanto costituente atto sul quale il gravame era fondato ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

dell'impugnazione». ³²³ A ciò la Corte aggiunge una maggiore facilità e velocità di accesso a tali documenti, una volta che essi risultano ben individuati e specificamente depositati, evitando così la necessità del reperimento dei medesimi all'interno dei fascicoli dei gradi di merito pervenuti in Corte in un momento spesso anche di molto successivo al deposito del ricorso. Altra motivazione posta dal Giudice di Legittimità a fondamento dell'imposizione di tale onere ulteriore a carico del ricorrente, del quale la Corte esclude aprioristicamente il carattere irragionevole ed inutilmente vessatorio, viene ravvisata nell'esigenza di osservare e dare applicazione concreta al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il quale esigerebbe, «a fronte di un contenzioso sempre crescente, che impegna la Cassazione perfino nella gestione materiale della ingente mole di documentazione relativa ai processi pendenti che giunge da tutto il Paese, un'organizzazione del lavoro sempre più anticipata, accurata e mirata da parte della Corte». ³²⁴ La Corte ha poi espressamente precisato che il suddetto onere di produzione in sede di legittimità non può ritenersi correttamente adempiuto, stante l'espressa previsione di deposito a pena di improcedibilità *ex art. 369 c.p.c.*, neanche attraverso «la riproduzione, all'interno del ricorso, dei passi degli atti o dei documenti sui quali il medesimo è fondato». ³²⁵ Nel caso in cui gli atti o i documenti posti a fondamento del ricorso erano già stati prodotti nelle precedenti fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovino nel fascicolo di parte di quelle fasi, la

³²³ E ciò in sintonia con l'esigenza di offrire alla Corte, immediatamente, un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione, esigenza, il cui soddisfacimento costituisce condizione necessaria alla prospettiva di potenziare la capacità decisionale della Corte.

³²⁴ v. Cass., ord. 05 febbraio 2001, in www.altalex.it. La Suprema Corte ha, in particolare, precisato che «il principio di ragionevole durata del processo deve intendersi rivolto non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ed al legislatore ordinario, ma anche al giudice quale interprete della norma processuale, rappresentando un canone ermeneutico imprescindibile per una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano il processo».

³²⁵ *Idem*.

Corte ritiene, talora, sufficiente la produzione di tale fascicolo³²⁶, ferma restando la necessità di localizzare nel ricorso la sede in cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è stato prodotto; talaltra, invece, la Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, ritenendo insufficiente la «mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito» in cui erano già stati depositati gli atti posti a fondamento dell'impugnativa e richiedendo, invece, che detti atti fossero specificatamente ed autonomamente prodotti anche in sede di legittimità unitamente al ricorso.³²⁷ Qualora, invece, il documento posto a fondamento dell'impugnativa risulti prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, il Supremo Collegio richiede specificatamente che il ricorrente indichi che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito della controparte e che, cautelativamente e comunque stante l'autonoma previsione dell'art. 369, n. 4 c.p.c., cui riferisce l'onere di produzione direttamente al ricorrente, per il caso che quella controparte possa non costituirsi in sede di legittimità o possa costituirsi senza produrre il fascicolo o possa produrlo senza

³²⁶ Cass., SS.UU., n. 28547/2008; Cass., SS. UU., n. 7161/2010.

³²⁷ v. *ex multis*: Cass., n. 2855/2009, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, II, p. 185, dove il Supremo Collegio ha puntualizzato che «l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, non può dirsi soddisfatto con il deposito, oltre il termine di cui all'art. 369, comma 1, dei fascicoli di parte di primo e secondo grado, contenenti il contratto, per estratto, in allegato al ricorso di primo grado, a nulla rilevando che il contratto sia stato depositato, a sua volta, dal ricorrente incidentale, atteso che, ove venisse ammessa tale equipollenza nella produzione, verrebbe disattesa la lettera del citato art. 369, che sancisce l'improcedibilità, senza eccezioni»; Cass., SS.UU., n. 21747/2009, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, X, p. 1438; Cass., n. 4373/2010, in cui la Corte precisa che l'onere di produrre in sede di legittimità i documenti posti a fondamento dell'impugnativa non può considerarsi soddisfatto soltanto con il deposito dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di tali atti, «in quanto la norma processuale, art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., esigendo che l'atto sia prodotto insieme al ricorso in cassazione a pena di improcedibilità, ha elevato la contestuale produzione del documento a condizione di procedibilità dell'impugnazione».

Inoltre, nello stesso senso, v. Cass., n. 11614/2010, dove la Suprema Corte afferma espressamente che la mancata allegazione specifica al ricorso degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'impugnativa ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., precluderebbe al Collegio di procedere al loro esame, anche la laddove venisse rilevata la presenza degli stessi nei fascicoli del giudizio di merito.

il documento o produca in copia il documento stesso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed indichi tale modalità di produzione nel ricorso.

Le giustificazioni della Corte in merito all'orientamento appena delineato destano non poche perplessità. In particolare, non si vede come si possa onerare altresì il ricorrente del trascrivere nel ricorso, conseguentemente allegare e poi depositare gli atti o i documenti a sostegno della censura. Su tal via, il codice nulla impone se non l'onere, a pena di improcedibilità, di depositare la richiesta, restituita con il visto da parte della cancelleria del giudice *a quo*, di trasmissione del fascicolo. Onerare il ricorrente di tutti quegli adempimenti ulteriori, ai fini di una celere pronuncia, può prospettarsi come irragionevole, in un bilanciamento tra il diritto di difesa e il giusto processo. Infatti, se la giustificazione causale della doppia allegazione, secondo la Corte risiede nel canone di speditezza, quale più ampio principio generale di giusto processo³²⁸, non può addossarsi al ricorrente il peso del *periculum in mora* degli uffici di cancelleria. Soluzione ragionevole sarebbe introdurre legislativamente un'analogia disposizione quale l'art. 590 del codice di procedura penale che, nei giudizi di impugnazione, prevede l'immediata trasmissione, o meglio, la trasmissione senza ritardo del fascicolo d'ufficio con gli atti del procedimento; ovvero, operare all'interno dei rapporti interni tra le cancellerie dell'autorità giudiziaria, al fine della speditezza delle comunicazioni e trasmissione di atti. Ciò non vorrebbe e non avrebbe la pretesa di stravolgere il principio del processo di parti, fermo restando che è il ricorrente a richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio a pena di improcedibilità. Si andrebbe a lavorare all'interno di zone grigie del codice, ovverosia su quei rapporti interni tra uffici che non sono nella disponibilità del ricorrente, senza onerare ulteriormente il

³²⁸v. Cass., ord. 05 febbraio 2001.

soggetto di oneri ai limiti degli obblighi. Un aiuto certamente potrebbe arrivare dalla tecnologia applicata al processo che consentirebbe di attuare quella speditezza e celerità richieste dalla Corte. Già ad oggi, del resto, alcuni processi hanno un fascicolo d'ufficio integralmente telematico;³²⁹ ed è probabile, anzi possibile, che in un futuro prossimo questa diverrà la regola di ogni giudizio civile sia per il fascicolo d'ufficio, che per i fascicoli di parte.³³⁰ Gli atti e i documenti allegati nel fascicolo di una parte saranno così sempre consultabili dalla controparte, e su di essi si potrà tranquillamente fondare l'impugnazione; si esalterà, così, il principio di acquisizione degli atti processuali. La trasmissione dei fascicoli, tra Corti, sarà improntata sulla velocità delle comunicazioni proprie di un mondo digitale.³³¹ Inoltre, non può non tenersi in considerazione che la degenerazione applicativa più estrema del principio di autosufficienza ha provocato la redazione di ricorsi eccessivamente voluminosi e sovrabbondanti e ridondanti da parte degli avvocati cassazionisti, allo scopo di scongiurare pronunce d'inammissibilità. C'è da chiedersi, infatti, quale sarebbe l'utilità ed il risparmio in termini di tempo per la Corte di Cassazione, qualora il ricorrente, ottemperando alla versione più estrema dell'autosufficienza, redigesse ricorsi sicuramente di difficile lettura, spogliandosi dei panni di giurista, e divenendo un «attento amanuense copista».³³² Sotto un profilo sistematico, la prassi di redigere ricorsi per cassazione sovrabbondanti verrebbe peraltro a scontrarsi con il canone di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari, come codificato nell'art. 3

³²⁹ Del resto, già oggi il procedimento per la concessione del decreto ingiuntivo è integralmente telematico.

³³⁰ Potrebbe eliminare il paventato rischio dello smarrimento dei fascicoli, o di alcuni atti o documenti di causa, e delle conseguenti difficoltà di ricostruzione, e renderanno prive di senso tutte le disposizioni che ancora oggi hanno ad oggetto il ritiro degli atti di parte nel corso del giudizio (art. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c.).

³³¹ v. SANTANGELI F., *op. cit.*, p. 57.

³³² RICCI E. F., *Sull'«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 736 ss.

del codice del processo amministrativo,³³³ espressione del principio di economia processuale. In altri termini, il richiamo a detta disposizione per tale fine è dettato dallo scopo della medesima quale canone di economia processuale. Non v'è da meravigliarsi se è il medesimo principio che il Supremo Collegio ama sovente richiamare per attribuire fondamento argomentativo alle degenerazioni applicative del canone dell'autosufficienza.

3.3 «Eterogenesi» dei fini: ancora micidiale.³³⁴

In tutte le ipotesi menzionate non pare possa essere considerato ragionevole il bilanciamento della Corte tra i diversi principi che di volta in volta vengono in gioco,

³³³ v., per un completo *excursus* sull'art. 3 c.p.a.: JUSO R., *Lineamenti del processo amministrativo*, Giuffrè, V, Torino, 2012, pp. 236 ss., e ROLLI R., *Il codice del processo amministrativo*, Falco, Cosenza, 2014, pp. 7 ss. Il progenitore dell'art. 3 c.p.a., era, limitatamente alla disciplina degli appalti pubblici, l'ormai abrogato art. 245, comma 2 *undecies*, d.lgs. n.163/2006: «Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamente, in forma semplificata». Tale precetto, asseriva che tutti gli atti processuali di parte dovevano essere sintetici, ma non chiariva quali fossero gli elementi da considerare significativi della violazione di una prescrizione che il testo della norma qualificava obbligo ma che, non essendo né definita nel suo contenuto né tanto meno espressamente sanzionata, nella pratica poteva fungere solo da raccomandazione alla classe forense perché collaborasse con il giudice con comportamenti idonei a ridurre i tempi di definizione del contenzioso. Tale principio, viene meglio specificato nell'art. 3 c.p.a., e altresì, poi ribadito nel decimo comma dell'art. 120 dello stesso codice (che disciplina il rito abbreviato speciale in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), dove, tuttavia, il legislatore si limita a richiedere solo la sinteticità e non anche la chiarezza degli atti. La fonte genetica della suddetta norma può essere ravvisata nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009, contenente la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, che inserisce tra i principi e i criteri direttivi della delega anche quello di assicurare la snellezza, la concentrazione e l'effettività della tutela, anche allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo.

Al fine di dare concreta applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 3 c.p.a., il Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise, nella recente lettera circolare del 20.12.2010, indirizzata al Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte, fornisce alcune indicazioni pratiche agli avvocati, esortandoli a contenere i propri ricorsi, ed in genere gli scritti difensivi, in un numero limitato di pagine, quantificate approssimativamente in un massimo di 20-25. Qualora poi la complessità del gravame rendesse necessario utilizzare un numero maggiore di pagine, viene segnalata l'opportunità di formulare all'inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso, di non più di una cinquantina di righe.

La soluzione individuata dal Presidente del Consiglio di Stato è peraltro conforme a quella adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle istruzioni pratiche relative ai ricorsi e alle impugnazioni, adottate il 15 ottobre 2004 (G.U. L 361 dell'8 dicembre 2004) e modificate il 27 gennaio 2009 (G.U. L 29 del 31 gennaio 2009), dove si dà atto che, secondo l'esperienza della Corte, una memoria può limitarsi, salvo particolari circostanze, a 10 o 15 pagine, mentre la replica, la controreplica e la comparsa di risposta possono limitarsi a 5 o 10 pagine. Sempre in tali istruzioni si raccomanda di accludere all'atto introduttivo del giudizio un sunto dei motivi e dei principali argomenti dedotti di non oltre 2 pagine.

³³⁴ cit., CONSOLO C., *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)*, in www.cortedicassazione.it, p. 3.

comportando il sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale, sotto la veste di una pronuncia di inammissibilità, in un ordinamento che vede la persona e i suoi diritti in posizione di primazia, all'apice della collocazione verticistica nelle assiologie valoriali.³³⁵ In alcuni casi poi, la Suprema Corte, offre una lettura del principio di autosufficienza del tutto antitetica rispetto a quella perpetrata dalla giurisprudenza maggioritaria: provvede, perfino, a censurare con la declaratoria d'inammissibilità, l'integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito «equivalendo la stessa, nella sostanza, ad un mero rinvio agli atti di causa», con conseguente lesione del principio di autosufficienza, il quale richiederebbe, invece, una narrazione sommaria e sintetica, «finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo», tale da offrire una cognizione chiara e completa della controversia e del suo oggetto.³³⁶ In conclusione, da quanto esposto, emerge, in ordine ai requisiti di forma-contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, una costellazione di pronunce non «dialoganti», inidonea a configurare un indirizzo univoco della Suprema Corte. La giurisprudenza della Corte oscilla, in un contesto di assoluto arbitrio³³⁷, tra un orientamento maggioritario che continua a pretendere, come e più di prima della novella del 2006, la trascrizione integrale dei documenti e degli atti posti a fondamento dell'impugnativa, ed un indirizzo minoritario che richiede, invece, soltanto la specifica

³³⁵ v. PERLINGIERI P., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 12 ss.

³³⁶ Cass., SS.UU., n. 19255/2010.

³³⁷ v. SANTANGELI F., *op. cit.*, pp. 25 ss., aggettiva come a dir poco discutibile, l'assoluta libertà con cui il Supremo Collegio continua a determinare (o meglio a graduare), a suo piacimento, il contenuto precettivo del principio in esame, e conseguentemente, la gravità delle conseguenze, in termini di inammissibilità del ricorso, derivanti dalla sua violazione. Ciò che ormai non sorprende neanche più è come la Corte di Cassazione, dopo aver a lungo interpretato con enorme attenzione al dato letterale i testi normativi di diritto processuale, in maniera anche maggiore rispetto ai testi di diritto sostanziale, anche al fine di salvaguardare l'esigenza della certezza del diritto, si sia, ad un certo momento, arrogato il diritto di autoregolamentare il processo di legittimità, ignorando palesemente le scelte normative operate dal legislatore processuale.

indicazione ed individuazione della sede processuale in cui gli stessi sono consultabili, arrivando talora, paradossalmente, a «sanzionare» con la declaratoria d'inammissibilità, la pedissequa osservanza della versione più rigorosa del principio di autosufficienza.

Se non poteva revocarsi in dubbio che un aiuto concreto doveva provenire *in primis* dallo stesso interprete, orientando il suo compito e lo sforzo nel valorizzare le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza legittimità per meglio elaborare gli atti introduttivi, non poteva non sottolinearsi come non sollevano fungere d'aiuto le medesime indicazioni provenienti dalle pronunce non lineari del Supremo Collegio. Quest'ultime, infatti, avevano contribuito, e non poco, a delineare il quadro caotico della situazione esaminata. Se la funzione nomofilattica della Corte è valore per la collettività,³³⁸ di certo, quanto analizzato all'interno dell'ermeneutica della Corte, non ha contribuito ad affermare quella certezza del diritto, quale principio generale di sistema dell'ordinamento.

3.4 Eppur «qualcosa» s'è mosso.

La funzione del principio dell'autosufficienza, che vede come suo «isotopo» processuale l'onere di localizzazione, non implica, nella sua più intima essenza, l'indispensabile esposizione di tutti i fatti e di tutti gli aspetti giuridici della controversia sin dalla sua origine, né la necessità di trascrivere integralmente gli elementi concernenti il *thema decidendum* devoluto alla cognizione della Suprema Corte, ben potendo le parti richiamare, seppure con indicazioni precise, gli atti,

³³⁸ cit., CANZIO G., *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in *Foro it.*, 2012, V, p. 307.

documenti o verbali di causa della pregressa fase di merito, al fine garantire alla Corte la verifica della corrispondenza tra quanto dalle stesse affermato e quanto effettivamente emerge dalle «carte processuali».³³⁹

Sebbene pressoché ignorato, come testimoniato dall'indirizzo maggioritario profilatosi, i *nova* del 2006 hanno costituito e costituiscono il quadro normativo cui il Supremo Collegio avrebbe dovuto conformarsi nel dare applicazione al principio di autosufficienza, rinunciando alla lettura giurisprudenziale più estrema, anche nel rispetto di quel *gentlemen's agreement*, concluso a livello istituzionale con il legislatore processuale.³⁴⁰ È da segnalare come, nella statistica giuridica degli orientamenti sul principio di autosufficienza, si intravede un fattore, seppur in minima parte, di giurisprudenza più avveduta³⁴¹ della Suprema Corte, che aveva valorizzato le modifiche normative introdotte e aveva correttamente interpretato la riforma del 2006, cogliendone correttamente la *ratio* e le scelte di politica giudiziaria ad essa sottese, ridando la veste originaria all'autosufficienza intesa come onere di specificità e completezza dell'atto, al fine di un pronto vaglio sulla decisività e fondatezza della censura depositando gli atti nel fascicolo d'ufficio, o nei fascicoli di parte del giudizio di merito, in modo da consentirne la *immediata, comoda, ed agevole* consultazione da parte dei giudici di cassazione. Quella porzione di Cassazione più incline all'ascolto dei moniti della dottrina,³⁴² operando nel rispetto di quell'accordo istituzionale concluso con il legislatore della riforma, arriva, infatti, espressamente ad

³³⁹ SANTANGELI F., *op. cit.*, p. 27.

³⁴⁰ Da quanto sinora esposto può affermarsi che il legislatore ha mantenuto le sue promesse, mentre la Corte ha perpetrato nell'utilizzo dell'autosufficienza per fini ulteriori.

³⁴¹ Cass., SS.UU., 19255/ 2010.

³⁴² v. TRIOLA R., *op. cit.*; RUSSO R., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Il Fisco*, 2013, pp. 2582 ss.; CAPPONI B., *Sulla ragionevole brevità degli atti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2014, pp. 1075 ss.; PELLEGRINELLI P., *Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 590.

escludere la necessità della trascrizione, a pena d'inammissibilità, degli atti posti a fondamento dell'impugnativa, richiedendo esclusivamente, in ossequio al principio in esame, la specificazione della sede processuale in cui il documento, pur individuato nei suoi elementi essenziali in seno al ricorso, è stato prodotto nella fase di merito. Tale evoluzione (o ritorno al passato) era auspicata dalla parte più attenta della classe forense nel campo civile. All'uopo, si sperava in una rivisitazione della lettura di alcuni principi del giudizio di cassazione e tra questi, certamente, quello dell'autosufficienza; «per un complesso di ragioni che riguardano sia il giudizio di primo grado, sia i giudizi di impugnazione, la redazione degli atti riflette la costante preoccupazione dell'avvocato, divenuta dal 1986 in poi una vera «sindrome»: quella di incorrere in preclusioni e decadenze, di non riuscire ad ottenere una decisione di merito, di compiere errori di omissione, ovvero «peccati di commissione»³⁴³ ³⁴⁴».

Orbene, si registrava, quindi, un timido orientamento della Cassazione in cui era possibile scorgere nuovamente i caratteri primordiali, o genetici del principio di autosufficienza, allorché veniva inteso esclusivamente quale canone integrativo dei principi di specificità, completezza, chiarezza e precisione nella redazione dei ricorsi.

3.5 Cassazione SS.UU. 8077/2012: un nuovo corso (?).

«Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di

³⁴³ cit., SANTANGELI F., *op. cit.*, p. III., testualmente: «Dal peccato di omissione al peccato di commissione».

³⁴⁴ cit., CAPPONI B., *op.cit.*, p. 1176.

legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Il riconoscimento al giudice di legittimità del potere di cognizione pieno e diretto del fatto processuale "non comporta il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione. Inoltre, i vizi del processo non rilevabili d'ufficio possono essere esaminati dalla Corte solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, restando la proposizione di quel motivo soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte».

Il periodo sopra riportato è un estratto della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU., n. 8077/2012. Si riporta tale stralcio per l'importanza della pronuncia che ha potuto inaugurare una nuova stagione della giurisprudenza di legittimità più attenta alle critiche della più accorta dottrina.

Sebbene l'ambito di questa pronuncia era la risoluzione del contrasto sulla latitudine dei poteri cognitori del giudice di legittimità quando con il ricorso viene denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata afferente alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per allargare il loro raggio d'azione e per individuare le modalità attraverso le quali la

censura doveva essere proposta. Si trattava di una precisazione indispensabile, secondo autorevole dottrina,³⁴⁵ poiché la Corte affronta, seppur *obiter dictum*, il rispetto del principio di autosufficienza. La novità è che le Sezioni Unite hanno letto questo principio in termini che suonano come una netta presa di distanza dalle degenerazioni formalistiche fondate sull'obbligo di integrale trascrizione: quel che occorre, e basta a ritenere rispettate le prescrizioni formali dettate dal codice di procedura civile è che il motivo sia specifico e che siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento nell'espone la sua censura.

Tradotto in disposizioni codicistiche, la Corte prende atto che il ricorso per cassazione è un atto che esige il rispetto, in maniera armonica di tutti i pezzi del «puzzle», secondo le direttive degli artt. 366, comma 1 c.p.c. in particolare i nn., 3, 4, e 6 n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Tale indirizzo risultava confermato e supportato da alcune successive pronunce della Corte³⁴⁶ facendo sperare gli operatori del diritto che si era di fronte ad un *overruling*³⁴⁷, seppur *in fieri*, volto a cristallizzare gli orientamenti, precedentemente distonici, della Suprema Corte in merito all'autosufficienza.³⁴⁸

³⁴⁵ v. GIUSTI A., *op. cit.*, p. 18.

³⁴⁶ v. Cass., n. 18020/ 2013.

³⁴⁷ Cass., SS. UU., n. 23675/ 2014. «Nell'affermare che il c.d. «overruling» delle sezioni unite in materia processuale è giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o «ingiusti», la Corte giustifica tale conclusione con il rilievo secondo cui «l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo».

³⁴⁸ v. *ex multis*: Cass., n. 19218/ 2015: «È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti non consenta di ricavare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgimento della vicenda processuale con le sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si chiede, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.»; Cass., n. 2846/ 2016: «Il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, anziché riportare la sommaria esposizione dei fatti, abbia riprodotto pedissequamente atti e documenti del giudizio di merito, è inammissibile per difetto di autosufficienza, a meno che il coacervo

A sostegno di questa tensione evolutiva fu dimostrazione la missiva del primo presidente della Corte di Cassazione, dott. Giorgio Santacroce,³⁴⁹ inviata al presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. prof. Guido Alpa, a mezzo della quale indicava una sorta di linee guida che avrebbero dovuto sovrintendere alla corretta stesura dei ricorsi: «Sinteticità e chiarezza, infatti supportano efficacemente sia la specificità, che deve connaturare i motivi di ricorso, sia la “persuasività” delle argomentazioni chiamate a sorreggerli, consentendo una maggiore penetrazione della critica e sollecitando nel giudicante una crescita dell’attenzione. Funzionale a questi obiettivi molto si presta la riduzione e concentrazione dei motivi del ricorso, il cui numero spesso si rivela una parcellizzazione della questione che costituisce il cuore della censura, mediante una ripetizione di concetti che nuoce all’assetto complessivo del ragionamento. Vorrei altresì richiamare la Sua attenzione sul fatto che le predette raccomandazioni nemmeno si pongono in conflitto con il rispetto da parte del ricorso del c.d. principio di autosufficienza in quanto quest’ultimo esige non la completa trascrizione del ricorso stesso dei documenti, la cui omessa e non corretta valutazione da parte del giudice di merito, sia oggetto del motivo di impugnazione, bensì solo la (ancora una volta) sintetica indicazione delle porzioni del documento o documenti in questione (eventualmente allegati al ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4 c.p.c.) che possano illuminare l’analisi da parte del giudice di legittimità».³⁵⁰

dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi.»; Cass., n. 3385/ 2016: «Il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, anziché riportare la sommaria esposizione dei fatti, abbia riprodotto integralmente e letteralmente gli atti processuali, è inammissibile, senza che l’esposizione dei fatti possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione dei motivi di impugnazione.»

³⁴⁹ Primo presidente della Suprema Corte dal 13 maggio 2013 al 1° gennaio 2016.

³⁵⁰ cfr.: <http://www.judicium.it/admin/saggi/517/Lettera%20Presidente%20Cassazione.pdf>, per esigenze di completezza.

Quantunque rescindenti possano sembrare le prese di posizione da parte delle Sezioni Unite e del Primo presidente, non sembrava svanire quell'orientamento che richiedeva la trascrizione integrale degli atti di causa. Benché sia divenuto minoritario, tuttavia, la Corte sembrava ancorata a quell'«ideale dell'ostrica» di verghiana memoria, volta a non abbandonare del tutto gli approdi giurisprudenziali cui è pervenuta nel tempo.

Anzi, la Corte, ha spostato il proprio punto di indagine dell'autosufficienza, dalla trascrizione al canone di specificità, giustificando ciò con gli argomenti cui difendeva, per la Stessa, la trascrizione integrale.

Ciononostante, può osservarsi che, malgrado sia stato notevole lo sforzo del ritorno alla funzione genetica, le posizioni tra gli orientamenti all'interno delle varie sezioni civili della Corte³⁵¹, sul principio in oggetto, non avevano per nulla scalfito, il

³⁵¹ Ecco una breve analisi degli orientamenti più resistenti ad abbandonare quella lettura estrema del principio di autosufficienza.

La prima sezione della Corte di Cassazione, Cass., sez. I, n. 11699/ 2013, in tema di interpretazione dei contratti, mantiene ferma la tesi per cui «in ossequio al principio di specificità dei motivi ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretende di attribuire»; Cass. sez. I, n. 20131/ 2013; così similmente, nelle critiche ad una consulenza tecnica, pretende «sia l'indicazione delle circostanze e degli elementi da sottoporre al controllo di legittimità che il riportare per esteso le parti della consulenza tecnica criticate»; Cass. sez. I, n. 23438/ 2013 e Cass. sez. I, n. 23675/ 2013., «laddove nel motivo di ricorso si sollevino censure che richiedano l'esame di delibere, “che il testo di tali atti sia integralmente trascritto». Cass., sez. I, n. 12547/ 2014; tuttavia, in altra pronuncia sempre in tema di contestazioni in tema di consulenza tecnica, pretende «a pena di inammissibilità, le necessarie indicazioni delle puntuali ragioni di critica non sono affiancate dall'onere di trascrizione della parte contestata».

La seconda sezione della Corte di Cassazione ha precisato che: Cass. sez. II, n. 316/ 2013, «la parte che impugna una sentenza per omessa pronuncia su una domanda o una eccezione ha l'onere per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata, ma anche di riportare quali ragioni abbia formulate a sostegno della richiesta. Ritiene inammissibile per violazione del principio di autosufficienza il motivo di omesso esame di scritture private quando di queste non sia stato riportato il testo nel ricorso»; Cass. sez. II, n. 3137/ 2013, approva «l'integrale trascrizione delle prove documentali e testimoniali operate dal ricorrente in ossequio al principio dell'autosufficienza».

La terza sezione, Cass. sez. III, n. 3544/ 2013, ribadisce «l'onere della trascrizione integrale con riferimento a quelle parti dell'atto processuale oggetto di doglianza, specificando ancora come inoltre è ancora necessario che si provveda inoltre alla individuazione dell'atto con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo, come pervenuta presso la corte di cassazione»; Cass.

sez. III, n. 8659/ 2013, «necessita, a pena di inammissibilità, di precisare l'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, sottolineata anche laddove la Suprema Corte sembra accontentarsi del richiamo all'atto o al documento processuale oggetto di riesame senza onere di trascrizione»; Cass. Sez. III, n. 26155/ 2014, «rimane fermo l'onere, a pena di inammissibilità, quando si prospetta una omessa pronuncia su un motivo di appello sul quale la corte di merito avrebbe avuto l'onere di pronunciare, di trascrivere integralmente nel ricorso in cassazione la detta richiesta stesa nella fase di merito»; in altra occasione, Cass. sez. III, n. 2489/ 2015, pur accontentandosi della indicazione della parte dell'atto processuale oggetto di contestazione ma senza onere di integrale trascrizione, specifica «la necessità a pena di inammissibilità di indicare dove questi atti processuali siano stati prodotti e quindi siano esaminabili nel giudizio di legittimità».

La quarta sezione, Cass. sez. IV, n. 892/ 2013 e Cass. sez. IV, n. 25728/ 2013, in ipotesi di rilievo di vizi attinenti all'*ultra* o *extrapetizione*, richiede la trascrizione del motivo di appello nel ricorso di cassazione. In altra circostanza, tuttavia, per ritenere assolto il principio di autosufficienza, ha ritenuto necessario solo l'analitica indicazione dei documenti (provvedimenti disciplinari) asseritamente non valutati, senza onere di integrale trascrizione nel ricorso di cassazione. Cass. sez. IV, n. 3026/ 2014 e Cass. sez. IV., n. 3224/ 2014, similmente, la Corte ha ritenuto in ipotesi di contestazione sul mancato rispetto da parte della sentenza impugnata delle conclusioni di due consulenze tecniche d'ufficio, nella quale, per «il rispetto del principio di autosufficienza si chiede o l'integrale trascrizione o anche solo la indicazione degli accertamenti e delle specifiche risultanze processuali»; Cass. sez. IV, 13 novembre 2014 n. 24230.

La quinta sezione, la sezione tributaria, Cass. sez. V, n. 8312/ 2013; Cass. sez. V, n. 9536/ 2013; Cass, sez. V, n. 22003/ 2014: richiede la testuale riproduzione nel ricorso dei passi della motivazione dell'avviso di accertamento che si assumono malamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito. Cass. sez. V, n. 1435/ 2013, assume: «è, invero, orientamento consolidato che, qualora una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa».

Anche la sesta sezione si è più volte occupata del principio di autosufficienza, spesso utilizzato proprio per legittimare la rapida pronuncia sul ricorso in quella sezione. Cass. sez. VI, n. 7456/ 2015, la quale tuttavia ritiene di offrire una giustificazione teorica al principio di autosufficienza: «Il Collegio, contro quelle opinioni che ritenevano la costruzione da parte della giurisprudenza di questa Corte del principio di autosufficienza priva di fondamento sul piano della logica delle norme processuali, rileva che, se ci si chiede quale di quel principio fosse il fondamento, un'agevole risposta favorevole si otterrebbe considerando in progressione logica i seguenti principi: a) il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), applicabile anche al ricorso per cassazione, che è una "domanda" proposta in sede di impugnazione, e la struttura del ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione a critica limitata: poiché il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi, come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell'atto con cui viene proposta perché la decisione

è errata secondo il paradigma dell'art. 360 c.p.c. e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali; b) la struttura del giudizio di cassazione assegna al ricorso la funzione di sede esclusiva dell'attività di allegazione diretta a sorreggere il mezzo di impugnazione (e al controricorso quella di sede esclusiva delle allegazioni in senso contrastante), tanto che le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. e la discussione orale, non possono che svolgere funzione meramente illustrativa delle allegazioni del ricorso (salva la deducibilità di fatti nuovi), ed inoltre vede sostanzialmente assente - salve le limitate eccezioni che si sono individuate in dottrina - un'attività istruttoria, essendo il processo scritto ed essendo, peraltro, come rivela l'art. 372 c.p.c., nuove produzioni limitate a quanto tale norma consente, mentre il materiale istruttorio formatosi nelle fasi di merito è producibile ed anzi deve esserlo ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma lo deve all'atto del deposito del ricorso. In una cornice funzionale siffatta, le allegazioni che sui documenti e sugli atti processuali si fondano debbono necessariamente essere articolate nel ricorso, di modo che tutto ciò che non è dedotto nel ricorso non può entrare più nel processo. E le allegazioni debbono esserlo in modo

«*monumentum aere perennius (regalique situ pyramidum altius)*»³⁵²

sull'autosufficienza, costruito per quasi un ventennio.

Va dato conto, allora, di come sembrava farsi strada una soluzione per così dire “intermedia” tra le due letture del principio: non si assumeva *tout court* la necessità della integrale trascrizione, e tuttavia, si pronunciava la inammissibilità del ricorso qualora la parte riportata in sentenza non consentiva una sicura ricostruzione del diverso significato; ciò risultava alquanto aleatorio lasciando, infine, un pericoloso margine discrezionale non predeterminabile e difficilmente armonizzabile dai giudici del Supremo Collegio.³⁵³ Una lettura, anche questa, non ancora in linea con gli spunti offerti dalla migliore dottrina dell'epoca. Anzi, a complicare le cose e far ricredere la dottrina furono due prese di posizione della Suprema Corte, a Sezioni Unite,³⁵⁴ sul novellato n. 5, comma 1, art. 360 c.p.c. per come “rimodellato” dalla riforma del Il nuovo motivo di ricorso àncora elementi, quali «il fatto decisivo per il

2012.³⁵⁵

specifico e non attraverso una generica enunciazione che l'allegazione troverebbe riscontro in un determinato atto o documento e, quindi, con l'affidamento alla Corte del compito di cercare prima l'atto o il documento e, quindi, la conferma in essi di quanto vi si è fondato. Una simile enunciazione darebbe, infatti, alla Corte il potere di procedere a tale riscontro con evidente soggettivismo (rischioso ai sensi dell'art. 391 *bis* c.p.c.) e, poiché non è prevista l'interlocuzione della Corte con la parte, sia pure nell'udienza (salvo per il potere di cui all'art. c.p.c., 384 comma 3), l'eventuale riscontro che il relatore avesse ritenuto di rinvenire studiando il fascicolo, non sarebbe soggetto ad alcuna possibilità di verifica di rispondenza all'intento della parte. Non solo: la controparte sarebbe esposta all'assoluta incertezza del se la verifica della Corte possa dare esito positivo o negativo, sicché l'autosufficienza assolveva anche alla garanzia dell'effettività del contraddittorio. Queste essendo le giustificazioni del principio di autosufficienza, il legislatore delegato del 2006, di cui a d.lgs. n. 40/ 2006, ha ritenuto di codificarle nella norma dell'art. 366 c.p.c., n. 6, e, nell'applicare tale norma delle ragioni giustificative che stavano sottese alla regola giurisprudenziale della autosufficienza è necessario tenere conto, perché esse forniscono il metro esegetico “giusto” per la sua applicazione (che l'art. 366, n. 6 sia l'approdo normativo del principio di autosufficienza è stato espressamente affermato da Cass. n. 12239/ 2007, seguita da numerose conformi)».

³⁵² cit., QUINTO ORAZIO FLACCO, *Odi. Testo latino a fronte*, traduzione a cura di CASTELNOVI E., *Edizioni la Biblioteca Digitale*, Morcelliana, Brescia, 2012, p. 302, libro III, carme XXX, versi 1-2.

³⁵³ v. SANTANGELI F., *op. cit.*, pp. 33 ss.

³⁵⁴ Cass. SS. UU., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054.

³⁵⁵ si allude alle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: in particolare, l'art. 54, comma 1, lett. b, sostituisce il n.5 dell'art. 360 c.p.c. nella vecchia formulazione «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» nella seguente formula: «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», che si ricavano al di fuori della motivazione della sentenza impugnata, così legittimando ed imponendo l'estensione del sindacato della Corte di Cassazione oltre la sentenza e fino al controllo *extra* testuale della legittimità della sentenza impugnata,³⁵⁶ similmente a quanto attuato, con analoga modifica, nel codice di rito penale.³⁵⁷ Dai *dicta* delle pronunce emergeva come doveva conciliarsi la modifica del n. 5, art. 360, comma 1, c.p.c., con il principio dell'autosufficienza: la Suprema Corte ribadiva come «la parte ricorrente dovrà quindi indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 comma 1 n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: *i*) il fatto storico, il cui esame sia stato omesso; *ii*) il dato testuale, emergente dalla sentenza, ovvero *extratestuale*, emergente dagli atti processuali; *iii*) da cui ne risulti l'esistenza, l'*an* e il *quomodo*, nel quadro processuale; *iiii*) che tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti; *iiiii*) la decisività del fatto stesso».³⁵⁸ Eucleati così gli elementi essenziali richiesti dal nuovo n. 5, perché il principio di autosufficienza poteva dirsi rispettato in relazione ai profili di completezza e specificità, a livello teorico, rimaneva un *fil rouge*: cioè, le Sezioni Unite non avevano dettato una regola espressa in cui si richiedeva la trascrizione integrale dei documenti. Pur se ciò era vero, un'indicazione in tal senso risultava implicitamente ricavabile dal *thema decidendum*: nella fattispecie concreta, che aveva occasionato una delle due delle pronunce delle Sezioni Unite, si era dichiarata l'inammissibilità di un ricorso privo di una trascrizione integrale dei passi oggetto di contestazione, assunta

³⁵⁶ v. sul punto SANTANGELI F., "Il controllo del giudizio di fatto in cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite", in *Judicium*, 2015, pp. 3 ss.

³⁵⁷ cfr. LOMBARDO L., *La natura del sindacato della Corte di Cassazione*, in *Biblioteca di Diritto Processuale Civile*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 226 ss. L'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha sostituito la lett. e dell'art. 606 c.p.p. prevedendo ora che il vizio della motivazione non è più censurabile soltanto quando risulti «dal testo del provvedimento impugnato», ma anche quando risulti «da altri atti del provvedimento specificamente indicati nei motivi di gravame».

³⁵⁸ Cass. SS.UU., n. 8054/2014.

nel caso di specie come momento, appunto indispensabile per la piena comprensione del ricorso.³⁵⁹

L'esame delle sentenze richiamate della Corte di Cassazione mostra, dunque, una situazione ancora non integralmente definita, nemmeno a seguito delle prese di posizione del legislatore³⁶⁰ e del Primo presidente. Neanche la sentenza a Sezioni Unite n. 8077/2012 è riuscita, come sperava la dottrina più avveduta,³⁶¹ a gettar luce sulla «capziosità» ermeneutica dell'autosufficienza.³⁶² Se è fuor dubbio il rispetto del requisito della «completezza» e della «specificità» del motivo, inteso come necessità di trarre dal solo ricorso autosufficiente cognizione della censura e delle questioni giuridiche sottese, può seriamente dubitarsi, sulla necessità o meno dell'integrale trascrizione degli atti processuali all'interno del ricorso. In merito a quest'ultimo punto, non ha pienamente riacquisito spazio la funzione genetica del principio di autosufficienza, che invece si pone con evidente sintonia con i suggerimenti offerti dalle Sezioni Unite, n. 8077/2012, e del primo Presidente della Corte di Cassazione, Santacroce.

³⁵⁹ v. Cass. SS.UU., n. 8053/2014, nel dichiarare inammissibile un motivo del ricorso per cassazione proposto per mancato rispetto del principio espresso dall'art. 366 c.p.c., hanno precisato che: «Secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento».

³⁶⁰ il riferimento è alla riforma del 2006 degli art. 366 e 369 c.p.c., alla riforma del 2009, con l'introduzione della Sezione Filtro.

³⁶¹ v. sul punto SANTANGELI F., *op. cit.*

³⁶² cfr. EVANGELISTA S. e CANZIO G., *op. cit.*, p. 84: gli Autori, affermano: «la fitta congerie delle massime che richiamano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione offre un panorama talmente variegato, da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne applicazione, così come esso si presenta, per sceverare seriamente i casi di autentica inammissibilità dell'atto, da quelli in cui l'invocazione della regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo».

Non può revocarsi in dubbio che ciò lasciava in grande imbarazzo l'avvocato nella redazione del ricorso combattuto tra il desiderio di aderire alle indicazioni del Presidente Santacroce, nell'evitare la parcellizzazione dei motivi di ricorso e nel limitarsi alla «sintetica indicazione delle porzioni del documento interessato», e non della «completa trascrizione nel ricorso stesso dei documenti», al fine di poter comporre un efficace ricorso di facile lettura, ed il permanere di pronunce che avrebbero potuto condurre un ricorso così composto alla sanzione dell'inammissibilità.³⁶³

3.6 Dall'auspicato intervento legislativo alle Sezioni Unite: il protocollo.

Il carattere variegato ed eterogeneo del panorama giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione aveva indotto gli operatori del diritto e gli accademici a sperare in un intervento risolutivo: sia del legislatore in una prospettiva *de iure condendo*; ovvero, l'ipotesi meno auspicata considerate le già non poche incertezze della prospettiva *de iure condito*, sia chiarificatore da parte della formazione più autorevole della Corte, al fine di definire i contorni e la portata del principio in esame, la cui puntualizzazione era divenuta³⁶⁴ indispensabile. Era indispensabile per dettare certezza al perdurante stato di disorientamento sulla reale fisionomia dei requisiti di forma/contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione. Non può sottacersi che nel campo del diritto processuale l'esigenza di stabilità³⁶⁵ sia particolarmente avvertita e come lo stesso non

³⁶³ *Ibidem*, p. 50.

³⁶⁴ *Idem*.

³⁶⁵ v. DENTI V., *A proposito di Corte di cassazione e di nomofilachia*, in *Foro.it*, 1986, V, pp. 417 ss., riconosce espressamente, quanto alle questioni processuali, la prevalenza dell'esigenza della stabilità sulla bontà della soluzione.

sopporti l'incertezza giurisprudenziale.³⁶⁶ In quest'ultimo caso si consideri, poi, che le questioni processuali, a differenza di quelle sostanziali, non sono tendenzialmente proprie di una sezione soltanto della Suprema Corte, ma si appoggiano, quasi indifferentemente, alle varie sezioni a seconda dell'oggetto sostanziale della controversia.³⁶⁷ Ne deriva che non c'è una sezione con competenza tendenzialmente esclusiva ad indicare la via dell'atteggiamento giurisprudenziale sulla materia e, pertanto, è ben ipotizzabile che la decisione di una sezione che, solo per motivi di precedenza meramente temporale, si sia trovata ad occuparsi di una vicenda processuale, potrebbe non avere uno stimolo particolarmente elevato per le sezioni successive a giudicare di un'analogo *regiudicanda*. D'altro canto, le diverse letture del canone dell'autosufficienza del ricorso, cui hanno fatto capo i molteplici e contraddittori orientamenti espressi delle varie sezioni³⁶⁸ della Corte, avevano raggiunto un grado di consapevolezza tale da rendere maturi i tempi, secondo l'auspicio della dottrina, per l'intervento delle Sezioni Unite.³⁶⁹ La tematica in esame poteva essere, infatti, certamente annoverata tra quei casi di particolare complessità in cui, per pronunciare rettamente, a causa dei contrasti diacronici, seppur dolorosi, si avvertiva come indefettibile l'esigenza di una compiuta evoluzione del pensiero, attraverso una pronuncia delle Sezioni Unite.³⁷⁰ Va segnalato, però, che la funzione

³⁶⁶ Sul punto v. SANTANGELI F., *L'udienza di prima comparizione in una interpretazione della Suprema Corte (considerazioni sul «precedente giudiziario»)*, in *Riv. dir. Proc.*, 2001, II, p. 587.

³⁶⁷ *Idem*.

³⁶⁸ v. *supra*, nota n. 351.

³⁶⁹ v. SANTANGELI F., *La sentenza civile come precedente giudiziale. Il suo valore, le modalità di estrazione, i suoi interpreti*, Giunti, Catania, 1996, pp. 34 ss.

³⁷⁰ Per tali ragioni, assume rilievo fondamentale l'esercizio del "potere" del Primo Presidente della Corte di Cassazione di disporre il rinvio della causa alle Sezioni Unite in ipotesi di contrasto tra le sezioni o per questioni di particolare importanza; questo potere deve essere costruito come un dovere discrezionale" del Primo Presidente, di estrema importanza per la migliore riuscita della funzione nomofilattica della Suprema Corte, che non scatta automaticamente ma che andrà eventualmente disposto solo dopo attenta riflessione, perché all'esigenza di dare pronto affidamento a determinate decisioni in determinate materie o fattispecie, potrebbero contrapporsi, nel caso concreto, reali

nomofilattica che la legge riconosce alla Corte di Cassazione presuppone l'autorevolezza delle sue decisioni³⁷¹, la quale dipende anche dal grado di affidabilità degli orientamenti che la stessa esprime. Non vi è dubbio che, con riguardo al principio di autosufficienza, appariva quanto mai indispensabile un intervento dotato di un forte grado di “*auctoritas*” delle Sezioni Unite, volto a ripristinare parametri quali affidabilità ed autorevolezza, che erano in equilibrio precario su tale problematica, come testimoniato dall'analisi delle sentenze, a Sezioni Unite, nn. 8077/2012 e le sentenze “sorelle” 8053 e 8054/2014.

Proprio per i motivi appena delineati, si sperava in un intervento legislativo tale da imporre alla Corte limiti precisi nella graduazione del principio in esame. Qualcosa, in realtà, cambiò; non fu né un intervento normativo né una pronuncia del *plenum*, ma fu la stipula di un vero e proprio accordo «transattivo» tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense: il Protocollo d'intesa in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria stipulato in data 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense.³⁷²

incertezze e la necessità di favorire un'evoluzione più dialettica, tali da far sconsigliare di forzare immediatamente con la predisposizione di una pronuncia delle Sezioni Unite.

³⁷¹ cfr. SANTANGELI F., *op. ult. cit.*, p. 51.

³⁷² Presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce, e presidente del CNF, Andrea Mascherin.

Per esigenze di esaustività nell'analisi, in realtà, i protocolli erano ben 2. Ai protocolli hanno lavorato due gruppi di lavoro paritetici, formati da consiglieri di Cassazione e consiglieri CNF, dando seguito alle intese raggiunte dai Presidenti nell'incontro del 30 luglio 2015. I due protocolli, uno per la materia civile e tributaria e uno per la materia penale, si pongono l'obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e di formulare raccomandazioni per la redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di ammissibilità degli stessi dall'altro.

Il Protocollo in materia civile e tributaria è stato redatto dai consiglieri di Cassazione Giovanni Mammoni e Raffaele Botta e dai consiglieri CNF Andrea Pasqualin e Carlo Allorio, coordinatori rispettivamente della commissione sul processo civile e sul processo tributario.

Hanno lavorato al Protocollo in materia penale il presidente Giovanni Conti, la consigliera di cassazione Matilde Cammino e i consiglieri CNF Rosa Capria (consigliera segretaria) e Stefano Savi (coordinatore

3.7 Il protocollo d'intesa tra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense: i presupposti di «transigibilità».³⁷³

Seppur il titolo può lasciare trapelare un «velo» di sarcasmo nei confronti di un'ottica pattizia che mal s'adatta alla giustizia civile nel dialogo tra soggetti processuali, è da sottolineare il nobile fine dell'accordo: evitare l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per mancanza di autosufficienza. Ebbene, l'oggetto del protocollo è proprio l'autosufficienza, quale presidio regolamentare alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria. Il sarcasmo iniziale deriva dalla constatazione di autorevole dottrina,³⁷⁴ del diverso *modus operandi* cui si interviene nei vari ambiti processuali. A differenza del processo amministrativo, davanti alla Corte di Cassazione si è operato con «protocolli processuali» tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, mentre il tema della sinteticità degli atti di parte avrebbe dovuto e dovrebbe essere posto all'attenzione del legislatore ed essere oggetto di apposito intervento normativo.³⁷⁵ La sinteticità è espressione del più lato principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo, agevolando, così, l'abbattimento dell'arretrato. Il processo amministrativo già dal 2010 prevedeva, *ex lege*, la sinteticità degli atti, sotto forma di dovere sia delle parti che del giudice nel redigere gli atti in maniera chiara e sintetica.³⁷⁶

della commissione sul processo penale). Alla sua stesura ha fornito un prezioso contributo il professor Giorgio Spangher.

³⁷³ L'espressione è usata impropriamente e attecnicamente: anche se, ragionando per assurdo, non ponendo limiti all'oggetto quale disponibile o meno come requisito di transigibilità, gli elementi di fattispecie concreta possono ben sussumersi nella fattispecie astratta del contratto di transazione ai sensi del 1965 c.c. «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».

³⁷⁴ v. CHINDEMI D., *op. cit.*, pp. 30 ss.

³⁷⁵ *Ibidem*, p. 33.

³⁷⁶ *ex art. 3, comma 2, c.p.a.*; per l'analisi completa, v. nota n. 326.

Le ragioni dell'accordo vanno, quindi, individuate nella difficoltà di definire, in modo chiaro e stabile, il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso. Ma, l'accordo prende anche in considerazione l'elementare conseguenza della mera sovrabbondanza formalistica del sovradimensionamento degli atti difensivi quale ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto essenziale del ricorso con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione. L'obiettivo dichiarato è quello di «favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e di formulare raccomandazioni per la redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di ammissibilità degli stessi dall'altro».³⁷⁷

Predisporre un ricorso chiaro, non prolisso, sintetico, va inteso quale espressione del principio di economia processuale, anche al fine di assicurare la ragionevole durata del processo e l'abbattimento del carico di giustizia. Viene, altresì, indicato uno schema redazionale dei ricorsi, che ne definisce i limiti di contenuto e ne agevola l'immediata comprensione da parte del giudicante senza che l'eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un'automatica sanzione di tipo processuale. Sono, inoltre, fornite alcune indicazioni per l'attività di difesa, l'osservanza delle quali ottempera al principio di autosufficienza. Il protocollo ha, anzitutto, la funzione di rendere uniforme la tecnica di redazione del ricorso, condensando la funzione genetica del principio di autosufficienza e la, più volte citata, esigenza di celerità processuale. All'uopo si è ribadito che l'allegazione degli atti comporta l'onere ulteriore di produzione, in «apposito fascicoletto», su cui il motivo di ricorso si fonda, al fine di

³⁷⁷ v. Comunicato del Consiglio Nazionale Forense, 18 dicembre 2015, nella immediatezza dell'accordo.

un minor rigore nella valutazione del principio ritenendosi, come più volte sostenuto dalla più avveduta dottrina³⁷⁸, che «quel che occorre, ma al contempo basta a ritenere rispettate le prescrizioni formali dettate dal codice di rito, che la doglianza sia specifica e che siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento nell'espore la sua censura».³⁷⁹

Lo stesso Protocollo «S.C.-CNF» afferma che «il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento» richiedendo al ricorrente di «indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato », testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il «come» e il «quando» tale fatto processuale sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso.³⁸⁰

3.8 Precauzioni e Controindicazioni per l'uso.

Prima di entrare nel cuore della redazione del ricorso bisogna affrontare l'esegesi analitica dello stesso al fine di collocare nel giusto insieme le innovazioni pattizie.

Vi è da premettere, *ab initio*, che il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l'inammissibilità o

³⁷⁸ v. GIUSTI A., *op. cit.*; cfr. RICCI E. F., *op. cit.*

³⁷⁹ cit, GIUSTI A., *op. cit.*, pp. 24 ss.

³⁸⁰ v. *retro*, cap. 3 § 3.2-3.5: non si può non sottolinearsi come tale intervento sia il precipitato delle più importanti pronunce della Corte nel quasi ventennio, dal 1986 al 2016: in particolare v.: Cass. SS.UU. n. 5656/1987; Cass., SS.UU., n. 8077/2012; Cass., SS.UU., n. 8053/2014; Cass., SS.UU., n. 8054/2014.

l'improcedibilità del ricorso e degli altri atti difensivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.³⁸¹

3.8.1 (segue) Tra inammissibilità e spese di lite.

Posta che la sanzione di inammissibilità viene esclusa dal protocollo, salvo la clausola di salvezza, il quadro deve essere completato con la successiva disposizione pattizia. Cioè il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo nel caso della particolare complessità del caso, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.³⁸²

Si impone una diversificazione della disciplina a seconda del piano qualitativo ovvero quantitativo. Sul primo versante, la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, potrebbe irrogarsi l'inammissibilità: va riferito all'ordine dell'esposizione delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l'atto impugnato, evitando comportamenti defatiganti o ostruzionistici, conformemente al principio di lealtà e probità delle parti e dei loro difensori, ove tutto ciò si traduca nell'assoluta difficoltà di comprensione del suo contenuto, delle censure nello stesso svolte e delle richieste del ricorrente. Invece, sul secondo versante non è possibile dichiarare l'inammissibilità del ricorso o dei motivi contenuti, posto che la causa di invalidità non è prevista *ex lege*.

Sul punto si impongono ulteriori precisazioni. Innanzitutto, è da segnalare il rispetto delle fonti del diritto, nel qualificare, come mera irregolarità e non causa di inammissibilità, le violazioni del protocollo. Ma, non deve trascurarsi il rovescio della

³⁸¹ v. nota 2, protocollo in oggetto, p. 3., primo periodo.

³⁸² v. nota 2, protocollo in oggetto, p. 3., secondo periodo.

medaglia di ciò che si è appena asserito: cioè, la mancanza di forza cogente della causa di invalidità comminata. Successivamente, si impone la necessità di un collegamento, al fine di rendere compatibili le discipline, senza stravolgere, arbitrariamente, il quadro delineato dai principi generali e le disposizioni del codice di rito di cui agli artt. 90 e ss. c.p.c. Infatti, l'aggravio delle spese di lite va coordinato con il principio secondo cui le spese del processo seguono la soccombenza, nonché della tassatività dei casi in cui è consentita la compensazione. Tuttavia, legittimamente può essere esclusa la ripetizione delle spese che si ritengono eccessive o superflue, in danno della parte vincitrice. Nel processo le parti hanno il dovere di lealtà e probità, *ex art. 88 c.p.c.*, implicando una condotta collaborativa e costruttiva in funzione del migliore e più celere svolgimento del processo.

L'atto prolioso può essere, in qualche caso, in contrasto con il dovere di cui *supra*, rendendo più difficili i compiti del giudice e delle controparti e, comunque, viola il principio di economia processuale, al fine della definizione della lite, evitando atti e costi non necessari. Se la violazione è imputabile alla parte soccombente vi potrà essere un aggravio della misura delle spese di lite, ma pur sempre nei limiti dello scaglione di valore della causa. Se la violazione è imputabile alla parte vincitrice, invece, questo potrà comportare una riduzione della misura delle spese attribuibili, ma non la compensazione, non essendo prevista normativamente tale causale tra le cause di compensazione per la parte totalmente vincitrice. Oltre alla riduzione dei compensi professionali il giudice «può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che

per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. essa ha causato all'altra parte».³⁸³

La Corte di Cassazione potrebbe anche, in forza di una giurisprudenza pretoria, invitare la parte a sintetizzare l'atto se appare non proporzionato al livello di complessità della causa, con una memoria riepilogativa che contenga l'esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel ricorso, entro un termine assegnato dal Collegio.³⁸⁴

3.8.2 (segue) Onere di trascrizione: l'apparente inversione di rotta.

Da quanto emerge dal protocollo, l'attenzione del giudice di legittimità si concentra sul singolo motivo di ricorso che diventa l'unità minima effettuale ed il comparativo cui deve essere vagliata la autosufficienza, sotto il profilo della trascrizione degli atti su cui ciascuna censura si fonda. Il Protocollo segna una cesura con i rigorismi passati quando afferma che «il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento».³⁸⁵

Il protocollo³⁸⁶ dispensa, a chiare lettere, il ricorrente solo da un onere di trascrizione «integrale». È chiaro che con ciò, si sia voluto ribadire, una volta di più, che il principio di autosufficienza non potrà ritenersi rispettato dai c.d. ricorsi farciti, improntati cioè allo stile del copia incolla e recanti una sovrabbondante trascrizione dell'intero tenore degli atti e documenti citati nei motivi di ricorso.³⁸⁷

³⁸³ v. la disciplina delineata dalle disposizioni cui artt. 91-96 c.p.c.

³⁸⁴ cfr. Cass., SS. UU., n. 5698/2012.

³⁸⁵ cit., protocollo, § *Il principio di autosufficienza*, pp. 3-4.

³⁸⁶ v. CONSOLO C., *op. cit.*, p. 4., per un'analisi critica sul protocollo in oggetto.

³⁸⁷ v., *retro*, cap. 2, § 5 e nota n. 219, sulla declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza in eccesso: Cass., n. 1580/2010.

È pur vero che il Protocollo non allude più alla trascrizione³⁸⁸, limitandosi a richiedere al ricorrente di «indicare» gli atti o documenti, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.³⁸⁹ ma, la genericità del verbo «indicare», come evidenziato da autorevole dottrina³⁹⁰, lascia dubbiosi sul se indicare il dove, il come e il quando vuol dire anche riprodurre o trascrivere l'atto o il documento richiamato, sia pure limitatamente alla parte di esso immediatamente rilevante ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della censura. Tali dubbi,³⁹¹ secondo l'indirizzo che qui si sostiene, derivano dalle tortuosità del protocollo.³⁹² Nel tentare di risolvere i dubbi, potrebbe profilarsi la seguente soluzione che ne rigetta una aprioristica poiché deve necessariamente essere calata nel caso specifico del motivo di ricorso. Infatti, accogliendo la funzione del principio di autosufficienza quale direttamente votata al vaglio di decisività e fondatezza della censura, l'onere di trascrizione è in realtà fungibile: nel senso che il ricorrente può provvedere a localizzare bene l'atto o il documento rilevante, senza trascriverlo nel *corpus* del motivo.³⁹³

L'accogliere tale modo di intendere l'onere di trascrizione comporta la necessità di precisare cosa può intendersi per localizzazione.

³⁸⁸ cfr. Cass., SS. UU., n. 19881/2014 e Cass., SS.UU., n. 8053/2014.

³⁸⁹ v. *retro*, nota n. 354; in particolare, il principio di diritto della Cass., SS. UU., n.8054/2014.

³⁹⁰ v. CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 2.

³⁹¹ cfr. FRASCA R., *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense*, in *Judicium*, 2016, pp. 3 ss.: l'A. sostiene la conclusione che esclude l'obbligo di trascrizione integrale: tale conclusione, secondo lo stesso A. sarebbe confermata pienamente dal Protocollo e «se ve ne fosse bisogno, il riferimento della premessa all'esclusione di un onere di trascrizione integrale varrebbe a fugare ogni dubbio».

³⁹² *Ibidem*, p. 7.

³⁹³ v. in tal senso, GIUSTI A., *op. cit.*, p. 5: «Quel che occorre, ma al contempo basta a ritenere rispettate le prescrizioni formali dettate dal codice di rito, in una prospettiva, di modo che la doglianza sia specifica e che siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento nell'espone la sua censura».

3.8.3 (segue) Localizzazione: «interna» ed «esterna».

Nel motivo di ricorso dovrà essere indicato il *topos* all'interno dell'atto o del documento cui il ricorso si riferisce da cui è tratto il passo trascritto negli *essentialia*. Si tratterà quindi, a seconda dei casi, di indicare la pagina, ed eventualmente la riga o il paragrafo, in cui il Giudice di legittimità potrà *agevolmente, comodamente*, ritrovare il passo o la parte trascritti: *sic est* la localizzazione «interna».³⁹⁴ Altresì, il ricorrente dovrà individuare il luogo o in quale fascicolo è rinvenibile e conservato l'atto processuale o il documento su cui il motivo di ricorso si fonda: *hic est* localizzazione «esterna».³⁹⁵

È da evidenziare, come autorevolmente sostenuto,³⁹⁶ che il protocollo al riguardo è quanto mai sfuggente perché richiede al ricorrente di indicare il «tempo del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la fase in cui esso è avvenuto».³⁹⁷ Va segnalato, come il «tempo» di produzione di un documento non coincide con il luogo in cui il documento è conservato. Considerato ciò, sarebbe a serio rischio di inammissibilità il motivo di ricorso che si limitasse a fare generico riferimento a un documento prodotto. Per evitare una simile conclusione e per assolvere correttamente all'onere di localizzazione esterna bisognerà, invece, fare riferimento al tal documento contenuto, con quel certo numero assegnatogli dalla parte che lo ha prodotto, contenuto nel fascicolo di parte relativo al tal grado di giudizio. Ecco perché il protocollo riferendosi alla «fase» si esprime impropriamente.³⁹⁸ Infatti, la *ratio* dell'onere di localizzazione esterna è quella di consentire alla Cassazione di

³⁹⁴ v. CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 3.

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 4.

³⁹⁶ cfr. CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 4.

³⁹⁷ v. testualmente, Protocollo, p. 4, quando n.3.

³⁹⁸ cit. CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 5.

verificare se vi sia fedele corrispondenza tra la trascrizione fatta dal ricorrente ed il contenuto dell'atto o del documento trascritto. Tale attività, deve precisarsi, è solo eventuale e, *ex lege*, non necessaria. Ecco perché la Cassazione, in alcune pronunce,³⁹⁹ sembra concepire l'onere di localizzazione esterna come fungibile rispetto all'onere di localizzazione interna. Per la Corte, vi è la necessità primaria che quest'ultimo onere, l'unico davvero indispensabile, sia stato bene assolto; mentre, la localizzazione esterna potrà venire in rilievo successivamente a fronte di carenze del primo onere.⁴⁰⁰

3.8.4 (segue) L'apposito fascioletto.

Può definirsi come il vero «*punctum dolens*»⁴⁰¹ nella lista degli adempimenti del ricorrente moderno. Sul punto, il protocollo in esame offre un'interpretazione del tutto nuova dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., secondo cui «Insieme col ricorso debbono essere depositati a pena d'improcedibilità: 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». La legge richiederebbe al ricorrente di «allegare», nel senso di depositare contestualmente in un «apposito

³⁹⁹ v. *ex multis*: Cass., n. 6123/2016: «Il motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza giacché, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è stato trascritto almeno nella sua parte essenziale il contenuto dell'impugnato avviso e nemmeno è stato indicato il luogo di produzione dello stesso. Ciò che impedisce alla Corte la verifica di corrispondenza del tenore dell'avviso a quanto affermato dai contribuenti e quindi impedisce in radice ogni tipo di attività nomofilattica»; Cass., n. 11324/2016: «il nono motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso riporta indistintamente brani del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni all'appello svolte dalla contribuente, con modalità tali che non consentono di verificare se la questione della non conoscibilità della residenza estera della società partecipante da parte della società partecipata sia stata specificamente sottoposto al riesame del giudice di appello; in violazione dell'obbligo di allegazione stabilito dall'art. 369, n. 4, c.p.c., n. 4, i relativi atti processuali non sono stati depositati»; Cass., n. 11263/2016: «il motivo è inammissibile, non riportando la parte il contenuto delle stesse, che non risultano neanche indicate come prodotte nel giudizio di merito, con ciò violandosi l'art. 366, n. 6 e art. 369, n. 4»; Cass., n. 11627/2016: «Né parte ricorrente, del resto, contesta quanto asserito in termini fattuali dalla Corte territoriale ovvero trascrive, in adempimento dell'onere di autosufficienza, almeno nella parte che interessa, il testo della misura cautelare il cui provvedimento non risulta, tra l'altro, depositato a norma dell'art. 369, c.p.c. n. 4».

⁴⁰⁰ v. nota precedente.

⁴⁰¹ cit, CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 6.

fascioletto», non ad unire materialmente nel ricorso, che il ricorrente dovrà premurarsi di formare *ad hoc*, gli atti e i documenti trascritti nei motivi di ricorso e che il giudice di legittimità potrebbe, dovrebbe, consultare autonomamente, senza il «filtro» delle trascrizioni, per decidere sull'ammissibilità dei singoli motivi di ricorso. Il protocollo ha voluto recepire una prassi organizzativa della cancelleria della Cassazione, che suole preparare appositi fascioletti, di color arancione, consegnati al consigliere relatore prima della udienza di discussione.⁴⁰² *Nulla quaestio* se il ricorrente abbia prodotto assieme al ricorso tutti i documenti trascritti nello stesso e si sia premurato di dare risalto all'assolvimento di tale onere, ad esempio corredando il ricorso con l'elenco dei documenti che si depositeranno insieme al ricorso, in aggiunta e a prescindere dalla trasmissione del fascicolo d'ufficio. In questi casi, infatti, il giudice di legittimità fin da subito potrà disporre di tutti i documenti su cui il ricorso si fonda. L'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., d'altra parte, richiede solo che gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano depositati assieme al ricorso. La sanzione della improcedibilità non è riconnessa alla mancanza di un formale elenco dei documenti depositati in calce al ricorso. Se il ricorrente non abbia elencato i documenti prodotti a sostegno dell'impugnazione, come pure in via generale prescriverebbero gli artt. 163, comma 2, n. 5, c.p.c. e 74, comma 4, disp. att., c.p.c., ciò si tradurrà in una

⁴⁰² v. *ex multis*: CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 5; RORDORF R., *op. cit.*, p. 31: «Il giudice di legittimità, salvo che in pochi casi piuttosto eccezionali, non deve affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito, bensì decidere esclusivamente in base al contenuto degli atti compresi nel cosiddetto "fascioletto", che gli viene recapitato dalla cancelleria alcun tempo prima dell'udienza: un fascicolo di color arancione, nel quale sono contenuti unicamente il ruolo d'udienza, e per ogni ricorso di cui il consigliere è relatore, le copie del ricorso medesimo, del provvedimento impugnato, dell'eventuale controricorso e, se ve ne sono, delle memorie depositate dai difensori delle parti a norma dell'art. 378 c.p.c.»; SCARSELLI G., *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in www.questionegiustizia.it, 2016, pp. 3 ss.: «I giudici della cassazione, infatti, se non in casi del tutto eccezionali, per decidere se accogliere o respingere un ricorso, non aprono il fascicolo, e assumono la loro decisione con il solo fascioletto, che contiene ricorso, controricorso, sentenza impugnata e procura se separata».

mera irregolarità. *Idem* se gli atti processuali o i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti nel fascicolo di parte e il ricorrente abbia prodotto quest'ultimo fascicolo contestualmente al ricorso per cassazione, senza però formare un "apposito fascicoletto" in cui inserire copia dei documenti già contenuti nel fascicolo di parte. Anche in questo caso, infatti, la Cassazione disporrà comunque e subito di tutti i documenti per decidere sulla fondatezza dei motivi di ricorso.⁴⁰³ L'esigenza sottesa all'art. 369, comma 2., n. 4 c.p.c. sarà dunque soddisfatta, secondo gli orientamenti del Supremo Collegio,⁴⁰⁴ confermati, a tal proposito, dal protocollo in oggetto. Invece, nel caso in cui i motivi di ricorso si fondino su atti o documenti contenuti nel fascicolo di parte o nel fascicolo d'ufficio di cui il ricorrente abbia solo richiesto la trasmissione alla Corte di Cassazione, ma senza provvedere al contestuale deposito di tali atti e documenti rilevanti insieme al ricorso, resta incerta la soluzione poiché sul punto il protocollo tace. Quindi, si potrebbe ricorrere agli orientamenti tracciati dalla Corte. La giurisprudenza più recente di Cassazione si esprime nel senso dell'assolvimento dell'onere di trascrizione e localizzazione «interna» che consentirebbe di tener conto, finanche, della produzione addizionale, purché il documento o l'atto richiamato dal ricorrente nei motivi sia reperibile *aliunde* al momento della decisione da parte della Suprema Corte.⁴⁰⁵

Soluzione adottata, in via pretoria, dalla Corte che affievolisce quel

⁴⁰³ v. CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 5.

⁴⁰⁴ v. *retro*, cap.3, § 2, nota n. 327; nello specifico, l'indirizzo esegetico tracciato a partire dalla Cass., n. 2855/2009, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, II, p. 185.

⁴⁰⁵ v., in tal senso, Cass., n. 11262/2016: «il ricorrente per cassazione che deduca, come vizio di motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze documentali in atti e delle critiche mosse ad una consulenza tecnica posta a fondamento della decisione, ha l'onere di precisare, in seno al ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di detti documenti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, ovvero, in alternativa, di allegarli al ricorso, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Ciò vale, persino, quando il motivo di ricorso si fondi su un documento prodotto dall'avversario nei gradi di merito: in tal senso Cass., n. 7785/2016, ha dichiarato «ammissibile il motivo di ricorso "qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art.

«*periculum in mora*» gravante sul ricorrente della trasmissione del fascicolo⁴⁰⁶ come affermato, invece, da un'altra parte di giurisprudenza della stessa. Ecco che, allora, il problema non sembra possa destare serenità. Infatti, resta valido, seppur con le criticità già esaminate, quell'orientamento della Corte⁴⁰⁷ fondato sull'esigenza, prettamente cautelare secondo cui «il ricorrente farebbe sempre bene “cautelativamente” a produrre lui stesso il documento richiamato nel ricorso»: da tale monito, sempre in via cautelare, se ne trae per implicito che il ricorrente dovrebbe farsi rilasciare copia del documento contenuto nel fascicolo di parte dell'avversario, così come consentito dall'art. 76 disp. att. c.p.c.⁴⁰⁸ Ma, il nodo gordiano, secondo autorevole dottrina⁴⁰⁹, è se trattasi di mera cautela o di obbligo travestito da onere, a pena di improcedibilità. In mancanza di indicazioni puntuali del protocollo, la soluzione dovrà propendere *a fortiori* nel senso della ammissibilità del ricorso purché, beninteso, il ricorrente abbia ritualmente assolto gli oneri normativamente previsti di base posti a pena di inammissibilità e improcedibilità.⁴¹⁰ Sulla scorta di tale conclusione, si apre il ventaglio delle conseguenze sull'esito nel ricorso. A fronte della carenza del documento non potrà predicarsi un rigetto nel merito del motivo, ma si apriranno, invece, più «sotto casi» diversificabili tra loro.⁴¹¹ Così, se il motivo di ricorso si fonda sul tenore di documento,

369, comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento».

⁴⁰⁶ v. *retro*, cap. 3, § 2, per eventuali correttivi in prospettiva *iure condito* ovvero soluzioni normative *de iure condendo*.

⁴⁰⁷ v. Cass., n. 7785/2016, ha dichiarato ammissibile il motivo di ricorso qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, «pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento».

⁴⁰⁷ v., *retro*, cap. 3, § 2, per eventuali correttivi in prospettiva *iure condito* ovvero soluzioni normative *de iure condendo*.

⁴⁰⁸ v. CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 5.

⁴⁰⁹ *Idem*.

⁴¹⁰ *Ibidem*, p.6.

⁴¹¹ *Idem*.

vi potranno essere due scenari. Primo: il ricorrente avrà trascritto il tenore di tale documento, nella parte di esso rilevante per apprezzare la fondatezza del motivo, perché già in possesso del documento al momento della redazione del ricorso: allora non avrà che da produrlo assieme al ricorso. Secondo: il ricorrente, che non sia materialmente in possesso del documento, avrà riassunto o trascritto il tenore di tale documento citandolo in via indiretta, sulla base del proprio ricordo, ovvero ricavandone il contenuto da un altro atto processuale, proprio o dell'avversario, o di documento, proprio o dell'avversario, che tale documento rilevante riproduca a sua volta.⁴¹² Si delineano all'uopo, profili di frizione, poiché nell'uno come nell'altro caso la Suprema Corte sarà *faber* della attendibilità della trascrizione fatta dal ricorrente.⁴¹³ Posta la irreperibilità del documento trascritto al momento della decisione, in linea di massima, dovrà ritenersi ammissibile il motivo di ricorso corredato da trascrizioni attendibili.⁴¹⁴

Concludendo, questo è il quadro della precauzione imposta dal protocollo, al fine della redazione del ricorso.

⁴¹² cit., CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 7.

⁴¹³ v. *ex multis*: CONSOLO C., *op. ult. cit.*, p. 8. L'A. afferma la biunivocità dei fini del 369 c.p.c.; RICCI G. F., *op. cit.*, p. 267, secondo il quale l'onere di produzione addizionale di atti e documenti su cui il ricorso si fonda si porrebbe come rinforzo della regola dell'autosufficienza giacché da un lato riconferma che la Corte non può accedere agli atti dei pregressi gradi di giudizio, altrimenti non avrebbe alcun senso l'obbligo di produzione degli atti e documenti a cui il ricorso fa riferimento ma allo stesso tempo sarebbe funzionale a consentire un "eventuale riscontro da parte della Corte della veridicità e completezza delle indicazioni fornite nel ricorso". Riscontro che non potrà che postulare un pieno accesso da parte della Suprema Corte agli atti e ai documenti contenuti nei fascicoli di causa relativi ai pregressi gradi di giudizio.

⁴¹⁴ v. Cass., n. 19132/2005, nella parte in cui afferma: «L'improcedibilità non sussiste allorché lo scrutinio dei motivi di ricorso sia possibile senza che in concreto occorra l'esame dell'atto o documento su cui la sentenza impugnata si fonda. Questo caso ricorre in particolare allorché la stessa sentenza impugnata faccia riferimento al contenuto del documento e il ricorso per cassazione solleciti la Corte di cassazione all'esame di un motivo che, pur basandosi sul contenuto del documento, possa essere deciso senza che la Corte debba esaminarlo, essendo sufficiente che la Corte, nell'esercizio di poteri di ufficio, ritenga di adottare ciò che, riguardo al documento, riferisce la stessa sentenza impugnata».

Appurate cautelativamente le conseguenze delle eventuali mancanze, o eccessi di autosufficienza, si può ora concludere in merito alla strutturazione ideale di un ricorso ossequioso delle linee guida del protocollo.

3.9 Istruzioni per l'uso.

Il titolo suggerisce che, ad oggi, il ricorso per cassazione viene totalmente disciplinato dalle linee guida del protocollo, quasi come un oggetto componibile nell'assemblaggio delle singole frazioni: dalla base materiale al tipo di carattere; dalle dimensioni di quest'ultimo sino al quantitativo di parole e pagine. Infatti, si ritiene «che una significativa semplificazione possa derivare dall'adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli l'immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l'eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un'automatica sanzione di tipo processuale».⁴¹⁵

Sulla base di tali raccomandazioni, il ricorso per cassazione deve, ora, essere “composto” nel modo cui a seguito.

3.9.1 (segue) Schema.

Il ricorrente deve utilizzare fogli A4, «recto» e non «recto verso», mediante caratteri di tipo corrente, quali: Times New Roman, Courier, Arial o simili; le dimensioni di almeno n. 12 nel testo, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e

⁴¹⁵ cit., in tal senso, Protocollo, p. 1, considerando n. 3.

verticali di almeno cm. 2,5, in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie.

3.9.2 (segue) Parte formale del ricorso.

Il ricorso deve contenere le informazioni esaustive e complete del ricorrente, nonché i dati del difensore, il domicilio eletto e i dati del domiciliatario. Gli stessi requisiti valgono per identificare la parte intimata. Altresì, il ricorrente deve indicare gli estremi del provvedimento impugnato, con riferimento a: all'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la Sezione, il numero del provvedimento, la data della decisione, la data della pubblicazione, la data della notifica, se notificato. Al riguardo dell'oggetto del ricorso, il ricorrente deve indicare, in un massimo di dieci parole chiave, la materia oggetto del giudizio. Tali parole chiave, devono essere le medesime riportate nella nota di iscrizione a ruolo. Non riguarda, invece, l'oggetto, l'indicazione del valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato.

3.9.3 (segue) n. 4, comma 1, art. 366 c.p.c.: Sintesi dei motivi.

Il ricorrente deve enunciare sinteticamente i motivi del ricorso, in non più di alcune righe per ciascuno di essi e, contrassegnandoli numericamente, mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina, ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso. Tale parte, a ben vedere, serve alla Corte per una pronta cognizione del *thema decidendum*, in ordine ai temi devoluti.

3.9.4 (segue) n. 3, comma 1, art. 366 c.p.c.

Il ricorrente deve rispettare ora la *littera legis*, cioè l'esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. La novità consiste nel limite quantitativo. Infatti, secondo il protocollo, l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.

3.9.5 (segue) Motivi di impugnazione.

È possibile definire tale parte del ricorso come la prova del nove di tutte le considerazioni sinora svolte in merito all'autosufficienza. Invero, sembrerebbe richiamare il n. 4, comma 1, dell'art. 366 c.p.c.: a ben vedere, però, quest'ultima disposizione richiama la sintesi dei motivi, secondo il protocollo. In tale parte, il ricorrente deve svolgere il proprio percorso argomentativo attraverso l'esposizione completa delle asserzioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata sintesi dei motivi. In particolare, ciascun motivo deve essere articolato nel ricorso di modo che risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito, completezza e chiarezza delle censure, tale da rispettare il principio di autosufficienza.

La prima prescrizione avalla, innanzitutto, la giurisprudenza sul principio di autosufficienza che, pur nella mancanza nella disciplina del ricorso per cassazione di una norma come quella dell'art. 342 c.p.c. diretta a prescrivere la specificità del motivo di ricorso, ha da tempo evidenziato che la specificità, come requisito autonomo è, in

realtà, coesistente alla disciplina del ricorso per cassazione⁴¹⁶, nella logica attributiva del principio di autosufficienza dell'impugnazione per cassazione. Inoltre, la specificità del motivo e non dell'impugnazione *in toto*, ai fini della logica motivazionale, trova il suo referente normativo nel n. 1, comma 1, dell'art. 375 c.p.c., il quale, comminando l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi, autorizza, come nel più sta il meno, l'inammissibilità del motivo che è «mancante», perché aspecifico. Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore, se non quelle espressamente consentite dal codice di rito, costituiscono una porzione ineludibile del ricorso, tra le altre unità minime effettuali cui si compone.

In ordine alle altre due prescrizioni, ancorché sia immanente alla specificità, atteso che solo ciò che è specifico rispetto all'oggetto da criticare può evidenziare chiaramente la volontà di impugnare sul piano oggettivo traducendosi, dunque, in un effettivo motivo di ricorso per cassazione, si deve rilevare che l'esigenza di chiarezza è sottolineata già nelle premesse del protocollo.⁴¹⁷ Se ne deve ricavare, *a fortiori*, che l'esposizione del motivo deve essere chiara, legando la chiarezza, come del resto a monte la specificità, alla necessaria individuazione della parte di motivazione della sentenza impugnata cui la critica sottesa al motivo si riferisce.⁴¹⁸

⁴¹⁶ v. *retro*, cap. 2, § 1, §2, §3; inoltre, v. Cass. n. 4741/2005: «Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorché manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.)».

⁴¹⁷ v. protocollo, p. 2, rigo settimo.

⁴¹⁸ v. *retro*, cap. 2, §4.

Tale soluzione interpretativa è avallata dalla Corte medesima,⁴¹⁹ la quale, componendo precedenti contrasti, ha stabilito che l'erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluenza, quando la motivazione del ricorso contenga comunque un "inequivoco riferimento"⁴²⁰ al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi⁸⁴. Secondo tale orientamento più liberale l'erronea qualificazione di un error in procedendo censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quale error in iudicando denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. non comporta automaticamente l'inammissibilità del motivo.

Così sinteticità, chiarezza e completezza dei motivi di impugnazione devono legarsi al principio di autosufficienza, quale requisito autonomo di tutta l'attività di impugnazione in cassazione. Sin dalla richiesta di trasmissione del fascicolo al giudice della sentenza impugnata, alla redazione del ricorso stesso e alla presentazione dell'impugnazione stessa alla Corte: l'autosufficienza ha il compito di legare tutte le fasi processuali;⁴²¹ l'autosufficienza, non è un requisito del singolo motivo, ma di tutto il ricorso per cassazione.⁴²² Per tale conclusione, se ne può trarre un'altra, meramente pragmatica: posto che al ricorrente non può essere addossato l'obbligo di trascrizione di interi fascicoli dei gradi precedenti, questo legame può ben essere scomposto in un rinvio ad altri atti o documenti, nella disponibilità immediata, col deposito, o mediata, grazie al principio acquisitivo, della Corte.⁴²³ In altre parole, tale onere comporta che nel testo di ciascun motivo sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso, *ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.*, con la

⁴¹⁹ v. Cass., SS. UU., n. 7770/2009.

⁴²⁰ v. Cass., ord., n. 23508/2014; Cass., n. 23778/2014.

⁴²¹ v. *retro*, cap. 2, §6, §7.

⁴²² *Idem*.

⁴²³ v. *retro*, cap.3, §8.3.

specifica indicazione del luogo dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce; inoltre, deve essere rispettata la «localizzazione»⁴²⁴, ovvero, nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il «tempo» del deposito dell'atto, atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la «fase» in cui esso è avvenuto. In ultimo, l'esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, per non incorrere nell'autosufficienza c.d. in eccesso, ovvero ricorsi c.d. farciti, nel limite massimo di 30 pagine.

3.9.6 (segue) Il *petitum*.

Come ovvio che sia, il ricorrente deve indicare il provvedimento richiesto: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio ovvero senza rinvio decisione di merito.

3.9.7 (segue) n.4, comma 2, art. 369 c.p.c.: Documenti allegati.

In tale parte il ricorrente deve ancora fare i conti col rispetto del principio di autosufficienza. In altre parole, deve cristallizzare e completare l'autosufficienza. Il ricorrente deve elencare, secondo un ordine numerico progressivo, gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.: l'apposito fascicoletto, depositato. In merito, il protocollo prevede, ai fini dell'autosufficienza, che siano allegati al ricorso, in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio, ai sensi

⁴²⁴ *Idem.*

dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

3.10 Il ricorso autosufficiente.

Il ricorso per cassazione, formato attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni del protocollo, dovrebbe essere autosufficiente. Si badi bene: il ricorso, inteso nella sua interezza, deve essere autosufficiente e non le singole unità effettuali di cui esso si compone. Ciò significa che il ricorso per cassazione autosufficiente è tale quando rispetta tutte le prescrizioni degli artt. 360-373 c.p.c.: consentendo, quindi, il raggiungimento dello «scopo oggettivo»⁴²⁵ dell'impugnazione, con la peculiarità, dell'impugnazione per cassazione, oggettivata nel principio di autosufficienza.⁴²⁶ In altri termini, il ricorso dovrebbe bastare già esso stesso ai fini del vaglio preventivo sulla decisività e fondatezza dell'impugnazione, scongiurando, così, il rischio di pronunce di inammissibilità. È da segnalare come dal protocollo si possa ricavare la seguente conclusione: «*Brevitas laus est*».⁴²⁷

Ma, per non lasciare nulla al caso, il protocollo si preoccupa, altresì, di prevedere una clausola di salvezza laddove col ricorso non si rispettassero le raccomandazioni. Infatti, nel caso in cui, per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell'ambito del medesimo ricorso, le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del

⁴²⁵ cit., FRASCA R., *op. cit.*, p. 5.

⁴²⁶ v., *retro*, cap. 2, §6, §8.

⁴²⁷ cit., CICERONE MARCO TULLIO, *op. cit.*, p. 50.

controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati. La eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese. Inoltre, dai limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all'intestazione e all'indicazione delle parti processuali del provvedimento impugnato, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l'elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.⁴²⁸

Un siffatto tipo di peculiarità degli atti di parte, caratterizzati da «chiarezza» e «sinteticità»⁴²⁹, necessita della lettura congiunta dei *nova* sui provvedimenti decisori. Infatti, «cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto “cambia”»: le riflessioni sul principio di autosufficienza, e le soluzioni adottate dal legislatore, dal protocollo Suprema Corte e Consiglio Nazionale Forense, hanno come reciproco il decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 settembre 2016:⁴³⁰ dal raffronto tra le due fattispecie emerge una sostanziale omogeneità di contenuti. Da quanto sinora evidenziato appare evidente che il problema della sinteticità degli atti del giudizio di cassazione si pone in termini più specifici rispetto alle precedenti fasi di merito. Tale specificità è ben giustificata sia dal protocollo in oggetto sia dai provvedimenti della Suprema Corte che, anche a pochi giorni di distanza, applicano il suddetto principio.⁴³¹

⁴²⁸ v., in tal senso, protocollo, p. 4.

⁴²⁹ v. cap. 2, §4 e per la diversità tra autosufficienza ed esposizione sommaria e motivi, cap. 2, §5.

⁴³⁰ v., *retro*, cap. 1, § 4.1, sulla motivazione sintetica.

⁴³¹ cfr. Cass., n. 2617/2015, Cass., n. 2218/2015.

È da segnalare, in ultimo, come un corretto utilizzo di tali schemi processuali possa comportare certamente una celerità nella risposta di giustizia ma, altresì, un notevole effetto sulla qualità della domanda di giustizia.⁴³² In questa prospettiva si sono collocati da tempo sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁴³³ sia il Consiglio di Stato.⁴³⁴ Quest'ultime appaiono come indicazioni di un indubbio valore anche con riferimento ai ricorsi, ai controricorsi e alle memorie che riguardano il giudizio di cassazione.

La sinteticità, senza tralasciare la completezza e la specificità⁴³⁵, viene intesa come uno dei mezzi per assicurare una più celere risposta alla domanda di giustizia

⁴³² v. CHINDEMI D., *op. cit.*, p. 25.

⁴³³ v. art. 47 del Regolamento che «nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (misura, quindi, ritenuta “normale”), il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto dello stesso»; inoltre, v. §§ 12, 14, 16, 34 e ss. delle Istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte davanti alla Corte del 25/11/2013, in GUUE 31/01/2014 che fissano il numero massimo di pagine dei ricorsi e delle memorie in una forbice che oscilla fra le 10 e le 30 pagine, al dichiarato scopo di garantire la maggiore rapidità possibile della trattazione della causa.

⁴³⁴ cfr., *ex multis*: decreto del presidente del Consiglio di Stato, dott. Alessandro Pajno, n. 167 del 22 dicembre 2016, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 *ter* dell'allegato 2 al c.p.a., aggiunto dall'art. 7 *bis*, d.l. n. 168 del 2016, in www.giustiziaamministrativa.it, suggerendo, sull'interpretazione dell'art 3 c.p.a. quale norma generale, per i ricorsi e le memorie, che tali atti siano contenuti nel limite di 20-25 pagine, con l'invito, ove la complessità del gravame non consentisse di rispettare questo limite, a formulare, all'inizio di ogni atto, una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso in non più di cinquanta righe (circa due pagine); inoltre, la successiva missiva dello Stesso Presidente, in data 22 dicembre 2016, in www.giustiziaamministrativa.it, nell'esortare i magistrati amministrativi, « ad un approccio culturale indispensabile per la vita dell'attività giurisdizionale; ad una fatica comune e condivisa, per la quale confido nella collaborazione di tutti, con la passione e l'entusiasmo che ci ha fatto essere giudici amministrativi», quale la sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

⁴³⁵ cfr. LIEBMAN E. T., *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, a cura di COLESANTI V., MERLIN E., RICCI E. F., Giuffrè, Milano, 2017. Non può esimersi dal richiamare tale opera, per un approfondimento sul punto, in merito allo stile della scuola di pensiero del Prof. Liebman E. T., allievo del Chiovenda. Due sono le caratteristiche che colpiscono nel leggere gli scritti del Liebman: la chiarezza cristallina del pensiero, espresso con un linguaggio asciutto ed essenziale, ed una capacità di sintesi, che gli permetteva di ridurre all'essenziale termini di un problema e di indicarne la soluzione in poche battute. Inoltre, cfr. CHIARLONI S., *Diritto processuale civile e società di classi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, pp. 733 ss.: l'A. critica aspramente lo stile scientifico proprio del manuale del Liebman: quest'ultimo viene indicato come tipico esempio di opera accademica avulsa dalla realtà ed inutile sia a far comprendere la reale funzione della giurisdizione sia a fornire utile sussidio ai pratici del processo

della collettività,⁴³⁶ così come ribadito dalla Corte nelle sentenze successive all'entrata in vigore del protocollo.⁴³⁷

⁴³⁶ v. CHINDEMI D., *op. cit.*, p. 23.

⁴³⁷ v., *ex multis*, Cass., n. 2937/2016 e Cass., n. 4722/2016: «Del resto, non va dimenticato che, una specifica parte del recente – e sopravvenuto, pertanto non direttamente utilizzabile nella specie, ma comunque significativo, secondo il canone dell'interpretazione evolutiva – Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015, è stata espressamente dedicata al rispetto del suindicato principio (detto anche di autosufficienza), stabilendosi al riguardo, fra l'altro che tale rispetto, pur non comportando “un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”, tuttavia presuppone che: “1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce; 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto; 4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso».

Capitolo 4. Il principio di autosufficienza e la «quarta» stagione⁴³⁸ della Cassazione: solstizio d'estate.

Sommario: 4.1- *L'avvento della «quarta» stagione: modifica all'art 384 c.p.c.; 4.1.1- (segue) «Il vertice «ancor più» ambiguo»; 4.1.2- (segue) Critiche alla politica legislativa; 4.2- «qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto»; 4.2.1- (segue) Le posizioni dottrinarie; 4.2.2- (segue) Una prospettiva «mediana»; 4.2.3- (segue) Ulteriori implicazioni. 4.3- Cassazione sostitutiva e principio di autosufficienza; 4.4- La seconda anima del principio; 4.5- L'abilità dell'avvocato c.d. «cassazionista».*

I risultati dell'analisi sin qui svolta sul principio di autosufficienza, soprattutto avendo riguardo alle risultanze espresse in merito alla tecnica di redazione dell'«atto-astuzia», secondo la definizione datane da Calamandrei,⁴³⁹ ha involto tutto il ricorso per cassazione al fine di evitare la pronuncia di inammissibilità dello stesso.

Potrebbe, dunque, appalesarsi la conclusione che il principio di autosufficienza esaurisca la sua funzione ogniqualvolta il ricorso, superato il vaglio iniziale e, quindi, considerato autosufficiente in prima approssimazione, sia ritenuto ammissibile.

Ancorché possa sembrare un'ovvietà la limpidezza di tale approssimativa conclusione, il quadro delle risultanze parrebbe complicarsi per la presenza dell'art. 384, comma 2 c.p.c., c.d. cassazione sostitutiva, caratterizzata dal fatto che la Corte è giudice anche del rescissorio.

In tal caso, si tratterebbe di valutare le ultronee implicazioni della funzione del principio di autosufficienza. Infatti, sarebbe fuorviante la bonarietà del precedente

⁴³⁸ cit., PUNZI C. *La nuova stagione della Corte di Cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, pp. 3 ss. La «quarta» stagione, secondo l'A. coincide con le riforme introdotte nel nostro ordinamento processuale nel 1990-1995 e nel 2005-2006.

⁴³⁹ v. nota n. 158, CALAMANDREI P., *op. ult. cit.*, p. 135.

assunto laddove il codice di rito non avesse, appunto, l'inciso di cui al comma 2, art. 384 c.p.c.: «[...] ovvero decide la causa nel merito». Difatti, in un sistema in cui la Corte di legittimità sia priva del potere di sostituire alla pronuncia del giudice di merito la propria statuizione nel merito, non del ricorso bensì, dell'intera domanda, la funzione del principio di autosufficienza si risolverebbe nel porre la Corte di Cassazione nelle migliori condizioni per decidere, avendo riguardo alla decisività e fondatezza del ricorso.⁴⁴⁰ Altrettanta linearità ermeneutica si avrebbe laddove si dotasse il giudice Supremo del potere di decidere nel merito, senza preclusioni *ad probandum* a governare tale giudizio.⁴⁴¹

La linearità dell'ermeneutica, però, dovrebbe incrinarsi qualora si affermasse il potere della Corte di decidere nel merito della domanda fermo restando le preclusioni istruttorie di tale fase del giudizio.⁴⁴² In tal caso, la questione si spoglia dei caratteri di ovvietà per vestire quelli della serietà. A ben vedersi, se l'azione si completa provando

⁴⁴⁰ Si allude al modello puro di cassazione quale quella francese; v. sul punto per un maggior approfondimento, RICCI G.F., *op. cit.*, pp. 11 ss.

⁴⁴¹ *Ibidem*, p. 14. L'A. afferma come l'istituto degli Stati germanici sia la deviazione che il modello originario della Cassazione francese ebbe nell'esperienza di detti Stati verso il sistema della «Revision». Ciò si verificò negli Stati tedeschi e austriaci, nei quali fu introdotto un vero e proprio triplo grado di giudizio caratterizzato dal fatto che i gravami furono l'appello e la revisione; Lo stesso A. compie l'analisi delle differenze tra i due modelli: francese e tedesco. La revisione germanica fu indubbiamente ispirata al modello francese della Cassazione, ma ebbe caratteri propri che la distaccarono dal sistema originario: la *Revision* tedesca è «un'autorità giudiziaria entro il sistema ordinario della organizzazione giudiziaria, laddove la Corte di Cassazione francese è un'istituzione statutale che sta "al di sopra" dell'ordinario potere giudiziario per la difesa del diritto obiettivo»

⁴⁴² v. *retro*, nota n. 88, in particolare: BOVE M., *La decisione nel merito della corte di cassazione dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, pp. 765 ss.

In senso analogo, v.: TARUFFO M., *Una riforma della Cassazione civile (?)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, p. 776, per il quale l'avvicinamento della Corte al modello della terza istanza appare chiaramente determinato dall'introduzione della sua possibilità di decidere nel merito prevista dall'art. 384, secondo comma c.p.c. In tal modo la nostra Cassazione sembra staccarsi dal modello tradizionale francese per avvicinarsi in misura rilevante a quello della *Revision* germanica; PANZAROLA A., *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, pp. 413 ss.

L'idea del giudizio di cassazione come giudizio di terza istanza con progressivo avvicinamento al modello tedesco, è sostenuta anche da COMASTRI M.A., *Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 15 ss. In senso contrario, cfr. RUSCIANO S., *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 19, l'A. fa prevalere il carattere della Corte come giudice di legittimità.

secondo il percorso argomentativo prescelto, non può negarsi come vi siano titubanze notevoli, ad una pronuncia della Corte di cassazione senza poteri istruttori. Ed è proprio in merito a tali lacune che il principio di autosufficienza dovrebbe continuare ad alimentare se stesso: in altre parole, se il principio di autosufficienza è quel collante tra le varie fasi del giudizio di merito e quella di legittimità, è proprio in merito alla cassazione sostitutiva che tale funzione è destinata a esplicitare maggiormente i suoi effetti “benefici”: quel solstizio d’estate tra autosufficienza e la modifica dell’art. 384 c.p.c., ad opera della legge 26 novembre del 1990, n. 353, che ha introdotto, appunto la particolare ipotesi della cassazione c.d. sostitutiva.

4.1 L’avvento della «quarta» stagione: modifica all’art 384 c.p.c.

La «*quarta stagione*» della Cassazione⁴⁴³ è inaugurata dall’innovazione introdotta nell’art. 384 c.p.c. dalla riforma del 1990, seppur limitatamente al n. 3, dell’art. 360, comma 1 c.p.c. È un fatto notorio come una rondine non faccia primavera,⁴⁴⁴ così come il sintomo sia solo la manifestazione ingannevole del fenomeno,⁴⁴⁵ così come, ancora, nel ragionamento inferenziale la circostanza indiziante confermi il fatto ignoto *ad probandum*, con indizi gravi e precisi e concordanti.⁴⁴⁶ Infatti, può parlarsi di stagione solo qualora vengano rintracciati ulteriori fatti con caratteristiche comuni omogenee. In tal senso, la riforma dell’art. 384 c.p.c. si completa con la novella del 2006, attuata con il d.lgs. n. 40 del 2006, che

⁴⁴³ cit., PUNZI C., *op. ult. cit.*

⁴⁴⁴ cit., ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, a cura di MAZZARELLI C., Bompiani, Milano, 2000, p. 110.

⁴⁴⁵ v. SELVAGGI F., *La filosofia del mondo. Cosmologia Filosofica.*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1996, pp.159 ss.

⁴⁴⁶ v. SASSANI B., *op. cit.*, pp. 254 ss. e TONINI P., *op. cit.*, pp. 399 ss.

ha consentito tale possibilità per tutti i motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c. e non più per il solo n. 3, potendo delinearci, appunto, la stagione della Cassazione.

La caratteristica è proprio la possibilità per la Cassazione di decidere la causa nel merito e cioè di effettuare direttamente il *iudicium rescissorium*, fermo restando la dualità dei giudizi rescindente e rescissorio. In altre parole, il giudizio di cassazione con annullamento del provvedimento cui si imporrebbe il rinvio al giudice di merito, fermo restando la dualità indivisibile dei giudizi rescindente e rescissorio, è affidato alla Corte stessa. Per cui, in tali casi, la Corte, in una prima parte compirà la pronuncia demolitoria e successivamente la pronuncia ricostruttiva.⁴⁴⁷

La versione precedente dell'art. 384 c.p.c., rubricato «Enunciazione del principio di diritto e sua efficacia» era il seguente: «La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione». Tale disposizione era in linea con la tradizionale impostazione della Corte quale derivazione della *Cour de Cassation*.⁴⁴⁸ Il testo che, invece, fuoriesce dalle modifiche del 2006 è un testo di ben 6 capoversi, ma per i fini della presente analisi, di particolare importanza risultano sia la rubrica della disposizione, che sembrerebbe formare un endiadi, ma in realtà potrebbe essere una costruzione linguistico-giuridica ossimorica, ed il comma 2; rispettivamente: «Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito; La Corte,

⁴⁴⁷ v., *retro*, cap. 1, § 4.

⁴⁴⁸ cfr. TARUFFO M., *op. cit.*, pp. 91 ss., sottolinea come l'idea della Cassazione quale organo rivolto ad assicurare una giusta decisione del caso di specie, sembrerebbe estranea alla configurazione che l'istituto ha avuto nell'ordinamento italiano, da sempre ispirato al modello francese di una Corte diretta alla più generale funzione dell'esatta interpretazione della norma di legge.

quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero *decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto*».⁴⁴⁹

La finalità dell'istituto, evitando le lungaggini del rinvio in quei casi in cui di questo si possa fare obiettivamente a meno, consiste nel tentativo di accorciare i tempi del giudizio di cassazione. Si tratta di evitare il giudizio di rinvio allorché sussistano le condizioni previste dalla norma ma, altresì, di non voler profittare delle eventuali successive complicazioni date dalla possibilità che la sentenza di rinvio venga impugnata nuovamente in Cassazione.⁴⁵⁰

4.1.1 (segue) “Il vertice «ancor più» ambiguo”.⁴⁵¹

È estraneo alla disposizione in oggetto, pertanto, ogni scopo nomofilattico.⁴⁵²

L'interrogativo è se possa porsi come ostacolo alla nomofilachia la cassazione con

⁴⁴⁹ v. RICCI G.F., *op. ult. cit.*, p. 581, afferma: «L'attribuzione alla Corte del potere di effettuare la cassazione sostitutiva, è sicuramente intervenuta sulla scorta di esperienze straniere, soprattutto quella della ZPO germanica che al § 565, terzo comma, disciplina appunto i due casi in cui il tribunale revisionale decide la causa nel merito, e forse più ancora quella austriaca la cui ZPO al § 510, primo comma, fa della decisione sul merito la regola che il giudice revisionale deve seguire e del rinvio l'ipotesi eccezionale (§510: «Il tribunale di revisione deciderà, di regola, sul merito»). Inoltre, continua l'A., in Italia tale previsione appariva già nel Progetto Chiovenda del 1920, il cui art. 196, primo comma, disponeva che nel caso in cui il ricorso fosse accolto per violazione o falsa applicazione della legge, la Corte «statuisca essa stessa nella causa, ove ciò sia possibile, in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata ed entro i limiti della contestazione», sottolineando l'evidente influenza sull'autore della dottrina germanica, che già dal XIX secolo aveva previsto la possibilità per la Suprema Corte di decidere la causa nel merito, come risulta appunto dalla normativa delle ZPO tedesca e austriaca citate nel testo.

⁴⁵⁰ v., in tal senso, *ex pluribus*: BALENA G., *op. cit.*, p. 474, il quale osserva che la finalità della norma è quella di evitare quei rinvii del tutto inutili, in cui il giudice del rinvio essendo pienamente vincolato dagli accertamenti contenuti nella sentenza e non dovendone effettuare altri, sarebbe chiamato solo ad applicare la fattispecie già compiutamente ricostruita dalla Corte; CAPONI R., *op. cit.*, p. 236, secondo cui l'opzione del legislatore del 1990 verso il nuovo istituto sembra dettata dalla necessità di trovare un rimedio per arginare la lunghezza dei processi, più che da una ponderata scelta sulla sua finalità e sulla sua compatibilità con i compiti istituzionali della Corte.

⁴⁵¹ cit., TARUFFO M., dal titolo dell'opera; per completezza v., *retro*, nota n. 29,

⁴⁵² v., *retro*, cap. 1, § 3, § 4, §4.1, per le riforme volte a recuperare il crisma nomofilattico.

decisione nel merito. Nomofilachia e merito, seppur condizionato⁴⁵³, possono o meno avere dei profili di frizione ma non si può estromettere in partenza una possibilità di convergenza. Infatti, può disconoscersi come la norma in commento, se esattamente interpretata, possa porsi come ostacolo alla nomofilachia, grazie ad un'interpretazione armonica delle disposizioni del codice di rito. In particolare, il quadro che emerge dall'art. 384, comma 1 c.p.c. è l'enunciazione della regola del principio di diritto che la Corte deve esprimere, avente carattere generale e non solo nel caso di rinvio.⁴⁵⁴ Per cui, anche nel caso della cassazione sostitutiva potrà aversi l'enunciazione del principio di diritto se decide il ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1 c.p.c., n. 3, ovvero in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi di ricorso, risolve una questione di massima importanza. In tale ultimo caso, potrà aversi un conflitto tra le due esigenze. Potrebbe accadere che la decisione del giudice *a quo* viene modificata dalla Corte, cassata e riscritta *ex novo*, consentendo alla Stessa di sostituire il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, senza l'enunciazione del principio di diritto. A ben vedere, però, tale conflitto è solo apparente, poiché non può escludersi il compito istituzionale *ex art. 65 T. U. Ord. Giud.* È il ragionamento stesso della Corte che esprime, appunto in tale evenienza, la *regola iuris*, cioè il principio di diritto, idoneo ad essere applicato nel caso specifico.⁴⁵⁵ Si potrà affermare, al più, come in tal caso il principio di diritto si evidenzia nelle pieghe della pronuncia e, probabilmente, non assume quella precisa specificazione di cui all'art. 143 disp. att.,⁴⁵⁶ nel giudizio di

⁴⁵³ v., *supra*.

⁴⁵⁴ cfr. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 582.

⁴⁵⁵ cit., SCHIRÒ S., *Cassazione e decisione del merito*, in *La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana)*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2011, p. 303. L'A. prosegue affermando che la differenza fra l'annullamento senza rinvio di cui all'art. 382 c.p.c., terzo comma e la cassazione sostitutiva di cui alla seconda parte dell'art. 384 c.p.c., secondo comma, risiederebbe nel fatto che nel primo caso la sentenza sostitutiva si fonda su motivi di rito, mentre nel secondo caso la decisione è di merito.

⁴⁵⁶ v., *retro*, nota n. 72: REDENTI E., *op. cit.*, p. 143, sul recupero dell'art. 143 disp. att.

rinvio. Sicché, potrebbe imporsi, *de iure condito*, un'interpretazione adeguatrice volta a svuotare di contenuto l'ultimo inciso di contesto di quest'ultima disposizione con la valorizzazione del principio di specificità⁴⁵⁷, con il comma 1, dell'art. 384 c.p.c., quale regola generale, anche nel caso di cui al comma 2, dello stesso art. 384 c.p.c. Sebbene, suggestiva appia tale ermeneutica, comunque, potrà ricavarsi la *ratio iuris*, seppur faticando.⁴⁵⁸

4.1.2 (segue) Critiche alla politica legislativa.

Per effetto della riforma del 2006, la possibilità della Corte di decidere la causa nel merito, *ut supra*, è estesa a tutti i motivi di ricorso. La struttura della norma suscita, secondo autorevole dottrina⁴⁵⁹, l'evidente preoccupazione che la Cassazione possa trasformarsi in una specie di corte di terza istanza.⁴⁶⁰ Invero, tale preoccupazione la si deve soprattutto al legislatore processuale, incurante dello spirito dell'istituto, sia per ciò che riguarda le sue origini, sia per ciò che concerne le sue evoluzioni successive, mutuando qualche elemento dalla «Revision» tedesca. Le critiche mosse avanzano da

⁴⁵⁷ v. NARDO G. N., *Fonti del diritto e regole del processo*, in *Judicium*, 2017, pp. 434 ss., per maggiore completezza sull'argomento del precedente, nonché sulla «qualità» dello stesso.

⁴⁵⁸ v. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 582.

⁴⁵⁹ v., *retro*, nota n. 88: v., *ex multis*: BILE F., *La riforma mancata nel '90: il giudizio di merito in cassazione secondo il nuovo art. 384 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1998, pp. 189 ss.; CACCIAVILLANI D., *La cassazione sostitutiva nella giurisprudenza a dieci anni dalla riforma*, in *Temi romana*, 2001, III, pp. 151 ss.; CAPONI R., *La decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione italiana e del bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996, pp. 236 ss.; CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione: la decisione nel merito*, cit., 1999, pp. 129 ss.; CAPONI R., *Un'arbitraria decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 2004, I, pp. 1092 ss.; CAPPELLA F., *Decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione*, in *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 1084 ss.; CONSOLO C., *Questioni rilevabili d'ufficio e decisioni della terza via: conseguenze*, in *Corr. giur.*, 2006, pp. 508 ss.; DE CRISTOFARO M., *La cassazione sostitutiva nel merito: pronunce di due anni e presupposti*, in *Corr. giur.*, 1998, pp. 357 ss.; DE CRISTOFARO M., *La cassazione sostitutiva nel merito-Prospettive applicative*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, pp. 279 ss.; DI NANNI L. F., *Il giudizio di merito in cassazione*, in *Corr. giur.*, 1997, pp. 670 ss.; MACIOCE L., *Tecniche di redazione dei provvedimenti di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, II, Milano, 2010, pp. 473 ss.

⁴⁶⁰ cfr., sull'argomento, RICCI G.F., *op. cit.*, pp. 584 ss., per la tesi contraria alla trasformazione della Corte. Secondo l'autore, tale modifica confermerebbe la valenza nomofilattica delle statuizioni della Corte, anche quando essa giudica in rescissorio.

un'apparentemente innocua perifrasi: «ovvero decide la causa nel merito». Tale inciso, seppur breve ma significativo, può far propendere per la trasformazione della Corte da giudice del fatto processuale, a giudice del fatto da accertare.⁴⁶¹ Tale indirizzo critico non disprezza il fine di unificare nello stesso organo, la Corte appunto, la definizione del giudizio comportando, altresì, un risparmio in termini di tempo. Desta solo preoccupazioni, l'indeterminatezza dell'inciso e il *modus operandi*.⁴⁶²

In proposito è stata avanzata l'ipotesi dell'eccesso di delega,⁴⁶³ per una presunta violazione del comma 3, art. 1, l. n. 80 del 2005, sul presupposto che l'estensione dei casi di cassazione sostitutiva avrebbe dovuto essere più circoscritta di quello che sembra risultare dal comma 2, dell'art. 384 c.p.c., dovendo essere limitata al massimo agli *errores in iudicando de iure procedendi*:⁴⁶⁴ cioè a quelle violazioni delle norme processuali che determinano un errore di giudizio, ma non l'invalidità della decisione. Invero, l'art. 1, comma 3, della legge delega, limitandosi a prevedere che la cassazione sostitutiva potesse avere luogo «anche nel caso di violazione di norme processuali», non sembra infatti avallare tale interpretazione restrittiva. Con tale criterio direttivo non pare che si sia voluto distinguere fra *l'error in iudicando de iure procedendi* e il semplice *error in procedendo*.

Non possono chiudersi gli occhi, infine, davanti al fenomeno. Infatti, la cassazione sostitutiva oggi è realtà e l'interprete non può distorcerla, ma solo far i conti

⁴⁶¹ v. BOVE M., *op. cit.*, p. 966.

⁴⁶² v. NARDO G. N., *op. cit.*, pp. 431 ss., secondo l'A. la materia processuale è affetta, più di ogni altra materia, da tecnica e tecnicismi e di come, pertanto, necessita di particolari conoscenze tecniche. L'A. individua come dirimente più di ogni altra questione la scelta dei tecnici, nel caso dei decreti legislativi cui sovente si interviene, volta alla «qualità» delle innovazioni normative da introdurre.

⁴⁶³ v. in argomento, SILVESTRI E. e FERRARIS F., sub *art. 384*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di CARPI F. e TARUFFO M., Cedam, Padova, 2015, pp. 1531 e 1532.

⁴⁶⁴ *cit.*, *Idem*.

con essa. All'uopo potrebbe affermarsi che la funzione essenziale della Corte rimanga quella del tradizionale sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata, a cui segue, ma solo per mere esigenze di economia processuale, il rifacimento del giudizio di merito. Inoltre, non vi è *naturaliter* identità di oggetto fra il giudizio di merito e quello tradizionale della Corte⁴⁶⁵, poiché quando anche il primo venga effettuato direttamente da quest'ultima, esso soggiace ai precisi limiti indicati nell'art. 384, comma 2 c.p.c.: «qualora non abbisogna di ulteriori accertamenti di fatto». Il che lo rende completamente diverso dal giudizio di fronte al giudice *a quo* che si basa proprio sul contrario presupposto della possibilità di effettuare pur sempre tali accertamenti. Le spaccature della dottrina, richiamate sul punto, paiono insanabili.

Due ulteriori annotazioni si impongono. La prima è che la decisione della causa nel merito non presuppone l'istanza di parte, per cui questa può avere luogo in virtù dei poteri ufficiosi della Corte.⁴⁶⁶

La seconda è che la cassazione sostitutiva ha, com'è noto, aperto la strada alla correzione degli errori materiali e revocazione ordinaria, limitatamente al n. 4 del 395 c.p.c., e straordinaria nonché all'opposizione di terzo contro la sentenza della Cassazione, rimedi introdotti ad opera delle riforme del 2006 e del 2016 attraverso i nuovi artt. 391 *bis* e *ter* c.p.c. Tali possibilità sono divenute una necessità nel momento in cui è stato attribuito alla Corte il potere di *statuere* in via definitiva sul rapporto processuale di merito, inconcepibili fino ad allora.

⁴⁶⁵ cit., RICCI G.F., *op. cit.*, p. 585.

⁴⁶⁶ v. CONSOLO C., *sub art. 384*, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO C., LUISO F., SASSANI B., Giuffrè, Milano, 1996, p. 472.

È innegabile, però, che le rilevanti novità del 1990 e del 2016, aprano una breccia all'interno della tradizione della Corte di Cassazione.

In tal senso, le risultanze dei fenomeni sembrano orientarsi verso il vertice ambiguo.⁴⁶⁷

4.2 «[...] qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

È realmente difficile capire che cosa abbia voluto dire il legislatore nel costruito «qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto». Si è sostenuto⁴⁶⁸ l'insufficienza di tale divieto a differenziare l'oggetto della cassazione sostitutiva da quello del precedente giudizio di merito, giacché la possibilità di scelta da parte della Corte sarebbe impedita esclusivamente dal fatto contingente di dovere fare istruttoria o dalle necessità di usare poteri che essa non avrebbe. In altre parole, secondo questa tesi⁴⁶⁹, la decisione della causa nel merito da parte della Corte sarebbe ormai divenuta la regola che potrebbe essere esclusa solo dalla necessità di dovere effettuare un'istruttoria, potere che alla Corte non compete e che essa non può utilizzare. È solo in questo ultimo caso che dovrebbe darsi corso al rinvio, che verrebbe dunque ad assumere, ormai, il carattere di evenienza eccezionale.

Occorre, invero, per gettar luce sulla portata del costruito lemmatico in parola, valutare a fondo quale sia la reale portata della cassazione sostitutiva, il che si traduce nella verifica di che cosa debba intendersi per «accertamenti di fatto» preclusi alla Cassazione e, quindi, di ostacolo all'esercizio della facoltà di decidere la causa nel merito.

⁴⁶⁷ cit., TARUFFO M., dal titolo dell'opera citata.

⁴⁶⁸ v. BOVE M., *La Corte di cassazione come giudice di terza istanza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, pp. 947

⁴⁶⁹ *Idem.*

4.2.1 (segue) Le posizioni dottrinarie.

La tesi *supra* riportata, che ravvede l'ostacolo alla cassazione sostitutiva esclusivamente nella necessità di dovere effettuare istruttoria per decidere il merito, amplierebbe il ventaglio di applicazione della seconda parte dell'art. 384, comma 2 c.p.c. L'argomentazione in oggetto ha dalla sua, inoltre, un dato significativo del quale non si può non tener conto: l'art. 48 del disegno di legge n. 2246 presentato nel 1975 al Senato dal Ministro Reale, prevedeva l'introduzione di un art. 384 *bis* c.p.c., che attribuiva alla Cassazione il potere di pronunciare sul merito, condizionato al fatto che «*non sia necessario procedere al riesame dei fatti, ovvero a nuovi accertamenti di essi*». La soppressione del primo inciso nell'odierno art. 384 c.p.c., potrebbe essere, dunque, indicativa del fatto che si sia voluto limitare il divieto alle sole indagini istruttorie, restando, invece, pienamente ferma la facoltà della Corte di valutare fatti acquisiti ma non esaminati dal giudice di merito e di qualificarli diversamente, rispetto alla qualificazione offerta dalla sentenza impugnata.⁴⁷⁰

In effetti, almeno in apparenza, se si sta al senso letterale delle parole, l'interpretazione della norma sembrerebbe questa, come del resto non hanno potuto fare a meno di rilevare anche i sostenitori dell'opposta tesi⁴⁷¹, che in merito si contende il campo. Infatti, non si vede quale sia la causa decisiva per precludere alla Corte nuove valutazioni probatorie, posto che essa non ha alcuna *capitis deminutio* strutturale per poterle effettuare.⁴⁷²

519.

⁴⁷⁰ v. BESSO C., in *Le riforme del processo civile*, a cura di CHIARLONI S., Zanichelli, Bologna, 2007, p.

⁴⁷¹ v. CAPONI R., *op. cit.*, pp. 129 ss.

⁴⁷² cit., BOVE M., *Sul potere della Corte di Cassazione di decidere nel merito la causa*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 719.

Ciononostante, la maggioranza della dottrina⁴⁷³ si è, però, orientata verso un'interpretazione ristretta della funzione della cassazione sostitutiva così come appare concepita dall'attuale art. 384 c.p.c., sostenendo che alla Corte dovrebbe essere precluso anche il potere di effettuare nuove valutazioni sui fatti già accertati: cioè di valutare prove non valutate dal giudice di merito o anche semplicemente di apprezzare diversamente tali prove al fine di un diverso inquadramento giuridico della fattispecie. Tale tesi è la conclusione naturale di un'interpretazione restrittiva, volta a scongiurare che un'interpretazione ampia della norma faccia perdere alla Cassazione il suo carattere di giudice di sola legittimità. Inoltre, l'indirizzo maggioritario⁴⁷⁴, trova un ulteriore limite all'interpretazione ampia dell'istituto sulla base della semplice considerazione di fatto dell'accelerazione dei tempi dei giudizi, tenendo ben presente sia il punto di vista della struttura ma anche dalla funzione globale della Corte, cui un aspetto precipuo è costituito dalla prospettiva nomofilattica di cui all'art. 65 del r.d. sull'Ordinamento giudiziario. L'interpretazione ampia, moltiplica i casi in cui la Corte potrebbe decidere la causa sul merito ed impegnerebbe, oltre misura, la Suprema Corte nell'indagine dei fatti, non solo aumentando il suo carico di lavoro, ma conducendola ad elaborate motivazioni in punto di fatto che potrebbero inevitabilmente finire per mettere in ombra o addirittura sommergere la parte della decisione relativa al giudizio di legalità ed all'esposizione del principio di diritto.⁴⁷⁵

⁴⁷³ v. ex multis: ATTARDI A., *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Cedam, Padova, 1991, p. 181; PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 1999, pp. 232 ss.; CONSOLO C., *sub art. 384, in Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO C., LUISO F., SASSANI B., Giuffrè, Milano, 1996, p. 471, il quale afferma che «la Corte, oltre che non poter procedere ad una nuova istruttoria, non ha neppure il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti accertati e ciò in quanto essere “giudice del merito”, non significa «assumere anche il ruolo di giudice della valutazione» dei fatti».

⁴⁷⁴ v. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 591.

⁴⁷⁵ *Idem*, cit.

Si aggiunga che una penetrante indagine sul fatto, tenderebbe anche a modellare la decisione sul caso specifico del litigante, facendo perdere alla pronuncia della Corte quel carattere di generalità che la nomofilachia richiede.⁴⁷⁶

Sulla scorta di tali concause e per questi motivi, tale parte della dottrina propende per restringere i margini del giudizio di merito della Corte, quale evidente ostacolo alla sua funzione di nomofilachia.⁴⁷⁷ L'indirizzo della dottrina in commento, ancora, adduce il pericolo cui può condurre l'interpretazione ampia della norma in oggetto, giacché un rischio altrettanto grave è costituito dalla potenziale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti che conseguirebbe a siffatta interpretazione. La presa in esame di un fatto nuovo da parte della Corte, o anche semplicemente la rivalutazione dei fatti già valutati dal giudice di merito, deve far sorgere l'obbligo in capo al giudice, di assegnare alle parti il diritto di interloquire sul mutato assetto del rapporto d'interesse, cui fa da contraltare il diritto che esse debbono poter esplicitare con la massima pienezza di effetti, così come potrebbero fare in sede di rinvio.⁴⁷⁸ È, infatti, solo il rinvio la sede opportuna per una rivalutazione dei fatti o per una valutazione di fatti nuovi al fine di consentire alle parti un'effettiva possibilità di interloquire sulla nuova interpretazione della controversia sorta dalla decisione della Corte.⁴⁷⁹ Inoltre, secondo tale ermeneutica, il legislatore non avrebbe previsto tale eventualità e mal si adatterebbe alla tutela delle facoltà difensive delle

⁴⁷⁶ v. CAPONI R., *op. cit.*, pp. 44 ss.

⁴⁷⁷ *Idem.* Inoltre, l'A. aggiunge la rivalutazione di tale funzione ad opera della riforma del 2006 e del 2009, cui restringe la portata della cassazione sostitutiva in un'interpretazione che possa tangere ma non collidere con tale specifica finalità.

⁴⁷⁸ v. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 593.

⁴⁷⁹ v. *ex pluribus*: TARZIA G., *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 403; DE CRISTOFARO F., *sub art. 384, in Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO C., Giuffrè, Milano, 2010, p. 1126, affermano che il pericolo di un'interpretazione estesa della cassazione sostitutiva possa violare il diritto di difesa delle parti ed il principio del contraddittorio.

parti in punto di fatto, la possibilità di estendere all'ipotesi in esame la previsione del terzo comma dell'art. 384 c.p.c., che consente sì l'apertura del contraddittorio di fronte alla Corte sulle questioni rilevate d'ufficio in sede di decisione, ma con evidenti limiti, che non la rendono consona al caso in esame. Ma a parte questo, anche a volere estendere la portata della disposizione di cui sopra, essa si rivelerebbe del tutto inadeguata a consentire un contraddittorio in sede di merito. Infatti, di fronte a una questione che viene rilevata d'ufficio per la prima volta dal giudice di legittimità, il diritto di difesa delle parti può essere sufficientemente garantito dalla presa di posizione su di essa nelle rispettive memorie previste dal comma 3, dell'art. 384 c.p.c. Ma, ove si debba procedere all'esame di prove non considerate dal giudice *a quo* o a una nuova valutazione delle prove raccolte, le esigenze difensive delle parti debbono trovare ben altro spazio che non sia quello delle semplici memorie.⁴⁸⁰

La *naturaliter* conclusione cui perviene la dottrina in commento è la seguente. I nuovi accertamenti di fatto che non precludono l'indagine di merito della Corte, possano essere dati su circostanze incontroverse risultanti dalla sentenza e non estrapolate dagli atti del procedimento. In altre parole, deve possedere le seguenti caratteristiche: a. risultare dalla sentenza impugnata: non è possibile estrapolare i fatti dagli atti del procedimento;⁴⁸¹ b. Il quadro dei fatti deve, inoltre, essere incontestato. Ciò avviene ad esempio quando i fatti risultino da una prova legale o quando non siano controversi o non siano contestati;⁴⁸² c. il quadro dei fatti deve essere immodificabile, il che si verifica solo ove si siano maturate eventuali preclusioni.⁴⁸³ In sostanza, la

⁴⁸⁰ v. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 593.

⁴⁸¹ SCHIRÒ S., *op. cit.*, p. 309.

⁴⁸² v. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 594.

⁴⁸³ v.: LUISSO F., *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 478; VERDE G., *Profili del processo civile*, Jovene, Napoli, 2002, pp. 269, il quale afferma che la Corte può decidere nel merito

Corte si deve limitare ad “assemblare”⁴⁸⁴ la *quaestio facti* ricavata così com’è dalla sentenza cassata, con la *quaestio iuris* derivante dal proprio ragionamento e provvedere alla decisione sul merito. L’unica eccezione che può farsi a tal rigore è la possibilità della Corte di mutare la configurazione giuridica della fattispecie, espressione del principio *iura novit curia*, salva la totale immodificabilità dei fatti su cui decidere. In tale eventualità, dovrebbe sempre concedersi dalla Corte alle parti il diritto di svolgere il contraddittorio sulla nuova prospettazione giuridica, utilizzando il meccanismo di cui al terzo comma dell’art. 384 c.p.c.

D’altro canto, ciò che è vietato alla Corte è di effettuare nuovi accertamenti di fatto, non nuove valutazioni giuridiche sui fatti accertati.⁴⁸⁵

4.2.2 (segue) Una prospettiva «mediana».

Se le posizioni della dottrina appaiono i poli opposti dell’asse terrestre, può tentarsi di tracciare una ricostruzione del presupposto, «qualora non necessita di ulteriori accertamenti di fatto», che tenga conto delle migliori conclusioni e avvertimenti delle due tesi.

Il dato di partenza, comune alla teoria interpretativa ampia, è l’attuale formulazione dell’art. 384 c.p.c. A differenza, invece, dell’art. 48 del disegno di legge n. 2246/1975 del ministro Reale, che prevedeva alternativamente la condizione «non sia necessario procedere al riesame dei fatti, ovvero a nuovi accertamenti di essi». La

quando «ferma la ricostruzione della vicenda storica rilevante operata dal giudice di merito», ritenga che le conseguenze giuridiche che se ne sarebbero dovute trarre erano diverse.

⁴⁸⁴ v. LUISE F., *op. cit.*, p. 480, il quale afferma «la Corte non può pronunciare nel merito, se vi sono questioni che sono state assorbite nella pronunzia del giudice d’appello».

⁴⁸⁵ v. VERDE G., *op. cit.*, e TARZIA G., *op. cit.*, i quali sostengono la possibilità per la Corte di effettuare la cassazione sostitutiva, dando una diversa valutazione giuridica dei fatti accertati.

soppressione del primo inciso nell'odierno art. 384 c.p.c., se le parole hanno un senso, è un primo indice significativo del fatto che si sia voluto limitare il divieto alle sole indagini istruttorie, restando, invece, pienamente ferma la facoltà della Corte di valutare fatti acquisiti ma non esaminati dal giudice di merito ovvero di qualificarli diversamente rispetto alla qualificazione offerta dalla sentenza impugnata.

Se nel più sta il meno, vero è che non vale il contrario.

Quanto alla prima facoltà, ossia quello di esaminare prove non esaminate, infatti, già competeva alla Corte nella disciplina anteriore al d.l. n. 83 del 2012, per lo meno se si seguiva l'interpretazione prevalente⁴⁸⁶, così come le compete nel nuovo disposto del suddetto provvedimento normativo. La seconda eventualità, ovvero quella di qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti accertati, è poi una prerogativa specifica della Corte, che si dispiega essenzialmente in quasi tutte le ipotesi in cui si propone la censura di cui al n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c. Pertanto, se i summenzionati poteri della Corte servono indubbiamente per condurre alla cassazione della sentenza, senza che nessuno pensi che così facendo la Corte si trasformi in un giudice di merito, non si vede perché non si possa avere un'estensione di essi anche alla cassazione sostitutiva.⁴⁸⁷ D'altro canto, con la riforma del 2006 che ha esteso tale eventualità a tutti i motivi di ricorso di cui all'art. 360, comma 1 c.p.c., parrebbe cadere anche l'altro argomento posto a fondamento dell'interpretazione

⁴⁸⁶ v. RICCI G.F., *La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, pp. 589 ss.; CANZIO G., *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, Milano, I, 2007, pp. 240 ss.

⁴⁸⁷ v., in tal senso, TARZIA G., *op. cit.*, p. 403, il quale puntualmente afferma: «qualunque sia l'interpretazione che voglia darsi del divieto di nuovi accertamenti di fatto, non può mai essere eliminata la possibilità per la Corte di dare alla causa, ovviamente nell'ambito del mezzo di ricorso, una qualificazione giuridica difforme da quelle sostenute dalle parti».

restrittiva dell'art. 384, comma 2 c.p.c., che si era formato nella disciplina previgente. In tale disciplina, la cassazione sostitutiva era limitata alla censura di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., che veniva ritenuta l'unica che non inficiasse le valutazioni di fatto effettuate dal giudice di merito, mentre era esclusa nei casi di cui al n. 4 e al n. 5 nei quali è, invece, possibile alcune volte ripetere il giudizio di fatto.⁴⁸⁸ Oggi tale argomento non vale più, giacché essendo stata estesa l'applicazione della cassazione sostitutiva anche a quei motivi di censura che consentono di vagliare fatti esaminati o addirittura di effettuare un nuovo riesame dei fatti: rispettivamente il riferimento è al nuovo n. 5 e al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.

Non è da tralasciare il monito della dottrina a favore dell'interpretazione restrittiva, quale la nomofilachia come compito istituzionale è un ostacolo al merito.⁴⁸⁹ Questo è un ostacolo reale, qualora si acceda ad un'interpretazione sganciata dai limiti codicistico-normativi, giacché non può esularsi dall'attribuzione del potere di esaminare nuovi fatti o di qualificarli diversamente poiché il giudizio di legittimità perderebbe le sue caratteristiche. Altresì, può sembrare un ostacolo fittizio se fondato su presunte carenze non strutturali, bensì funzionali, che la Corte ha per mantenere ferma la tradizione dell'istituto.⁴⁹⁰ In altri termini, ciò che contrasterebbe, trasformando inevitabilmente la Corte in un giudice del fatto o in un giudice di terza istanza, potrebbe essere, semmai, l'eventuale attribuzione alla Corte del potere di valutare prove non ammesse, ma non certo quello di esaminare prove ammesse ma

⁴⁸⁸ v. PUNZI C., *Il processo civile (Sistema e problematiche)*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 520-524, ove afferma che «uno degli argomenti che potrebbe indurre a rivedere l'interpretazione restrittiva del disposto della seconda parte dell'art. 384, secondo comma, è costituito dal fatto che l'ampliamento della disposizione a tutti i motivi di ricorso di cui all'art. 360, ha fatto venire meno la *relatio* letterale alla sola censura della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sul che appunto la citata interpretazione restrittiva della disposizione prevalentemente si fondava».

⁴⁸⁹ v., *retro*, CAPONI R., *op. ult. cit.*, pp. 129 ss.

⁴⁹⁰ v., *retro*, cap. 4, § 1.1, sul principio di diritto e sul recupero dell'art. 143 disp. att.

non valutate o di attribuire ad esse, attraverso un nuovo e più capillare esame, l'effetto di determinare una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella stabilita dal giudice *a quo*.

I limiti per circoscrivere l'inciso in questione, invero, sono da rinvenire *aliunde*. I limiti espliciti sono da rinvenirsi negli artt. 369 e 372 c.p.c., per la produzione dei documenti, e nella mancanza di una disposizione omologa all'art. 356 c.p.c. per l'appello, quale attribuzione di un potere istruttorio. Le disposizioni ora citate, portano a concludere per l'assenza di qualunque istruzione probatoria.

Invero, gli altri limiti sono, perlopiù, impliciti. Un primo limite è rinvenibile negli artt. 324 e 329 c.p.c., quali principi generali delle impugnazioni, rispettivamente, la formazione del giudicato e l'acquiescenza. Non può sottacersi come nel processo sia intervenuto quel principio acquisitivo della prova sin già dalla sua ammissione o acquisizione nei precedenti gradi di giudizio: giocoforza, è il precipitato tecnico degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., seppur in relazione al giudizio d'impugnazione. In altri termini, si tratta di individuare il contenuto dell'adagio latino «*tantum devolutum, quantum appellatum*». Si è già avuto modo di esaminare ciò, ma non può esimersi, in tale sede da un breve accenno.⁴⁹¹ Nei giudizi di impugnazione si devono individuare i limiti di operatività del principio di acquisizione sia a causa dell'effetto dichiarativo in senso lato della sentenza, sia del giudicato parziale. La conseguenza di tale ermeneutica è che il giudice dell'impugnazione non potrà conoscere se non di quelle questioni che siano state oggetto di specifica impugnazione. In estrema sintesi, può affermarsi che siano i motivi di impugnazione, quindi, a determinare tendenzialmente

⁴⁹¹ v., *retro*, cap. 2, §7.

l'estensione dei poteri di cognizione del giudice *ad quem*. Al più, potrà parlarsi di sufficienza o meno del fatto ammesso o acquisito, ma non valutato ovvero diversamente qualificato, ma ciò riguarda l'effettivo ruolo svolto da tale principio, non giustificandosi *a priori* un ruolo dirimente.

Un secondo limite, era rintracciabile al n. 5, comma 1, art. 360 c.p.c. Invero, tale limite fuoriesce con più evidenza dall'attuale n. 5, nello stabilire che il vizio deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. È proprio tale inciso, «oggetto di discussione tra le parti», ad illuminare tale limite, poiché è indice del contraddittorio su tale fatto, quale garanzia ineludibile nel processo di parti governato dal principio dispositivo. Inoltre, la dialettica sul fatto è ciò che contraddistingue il n. 5, dell'art. 360 c.p.c. dall'altro istituto, cioè la revocazione, *ex art. 395, n. 4 c.p.c.* In tale ultimo caso, l'errore di fatto c.d. «revocatorio»⁴⁹², postula la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. È netta la differenza che separa

⁴⁹² cfr., Cass., n. 2269/2012: «È *ius receptum* che l'errore di fatto, che può mettere capo alla revocazione di una pronuncia del S.C., deve concernere gli atti «interni» al giudizio di legittimità: con tale locuzione, non sempre però con la necessaria chiarezza ed univocità - sono denotati gli atti che la Cassazione deve, e può, esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso. È, insomma, stimato doveroso che l'errore incida unicamente sulla sentenza di legittimità. Si ritiene, difatti, che qualora l'errore fosse configurabile come motivo determinante della pronuncia impugnata con il ricorso per cassazione, il vizio corrispondente potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito. Per «atti interni» si è soliti indicare quegli atti che siano conseguenti alla proposizione del ricorso (ad es., il deposito ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.), o del controricorso (ed eventuale ricorso incidentale); nonché tutti gli atti che vanno depositati assieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.; come pure il fascicolo di ufficio (art. 369, comma 3, c.p.c.); ma esclusivamente nei casi in cui il S.C. li debba scrutinare direttamente (*id est*, con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata: in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni di rito rilevabili *ex officio*). Al lume di queste premesse, si nega che integri la nozione di errore di fatto su “atto interno” (rilevante ai sensi del comb. disp. degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c.) quello che concerna un atto che, quantunque faccia parte del fascicolo di ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito e rivalutato solo in via mediata dalla Cassazione in funzione dell'esame dei motivi di ricorso».

i due *errores* poiché il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti fa intendere l'idea del contraddittorio, della dialettica nel rapporto processuale che non può essere, neppur minimamente, paragonato alla supposizione. La dottrina più severa, sottolinea come ciò che manca nella cassazione sostitutiva sia proprio il contraddittorio.

A ben vedere, tale monito, è risolto dal codice con un contraddittorio-forte anticipato già formatosi ed un contraddittorio-debole successivo di cui agli artt. 379 e 380 *bis*.1 c.p.c. Sul punto, la legge 197/2016 ha inciso significativamente. Generalmente la figura del pubblico ministero nel processo civile nei casi di intervento previsti dall'art. 70 c.p.c., oltre al momento in cassazione, fanno riferimento a controversie il cui oggetto è normalmente venato da interessi pubblicistici, il che, in una certa ottica, richiede la presenza di un organo che possa garantire la tutela dell'interesse pubblico. Anche in cassazione è ravvisabile, per mezzo dell'art. 70 c.p.c., l'indice pubblicistico per cui si impone la presenza del pubblico ministero indipendentemente dalla tipologia della controversia. Peraltro, la previsione della presenza del pubblico ministero nel giudizio di legittimità fatta nel codice di procedura civile del 1940 è anteriore rispetto alla redazione dell'art. 65 del T.U. Ord. Giud.: ciò sta a significare che la presenza di quell'organo non è stata prevista in funzione delle esigenze di uniformità della giurisprudenza, ma in quelle originarie espresse dal modello rivoluzionario francese della semplice garanzia dell'attuazione del diritto oggettivo.⁴⁹³ Senonché, la riforma del 2016 ha invertito la tradizionale regola secondo cui il pubblico ministero ha sempre la parola per ultimo. Infatti, sono le parti ad avere oggi, il diritto di svolgere le proprie difese, relegando *ab initio*, le conclusioni del pubblico ministero. L'inversione

⁴⁹³ v. RICCI G.F., *op. cit.*, pp. 502 ss.

dell'ordine processuale può sicuramente fungere da ulteriore indizio della nuova centralità del diritto di difesa nel procedimento dinnanzi la Corte.

Infine, quale norma di chiusura, un ruolo dirimente gioca l'art. 384 c.p.c., comma 3, secondo cui, se la Corte ritiene di porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d'ufficio deve assegnare un termine alle parti per la presentazione di osservazioni sulla questione. Tale disposizione altro non è se non la traduzione del principio generale del contraddittorio, quale regola del giusto processo *ex art. 111 Cost.* È vero che la disposizione in commento sembra l'omologo del comma 2, dell'art. 101 c.p.c., ma se ne differenzia, non soltanto per la mancanza di un'espressa menzione della causa di invalidità processuale, per il termine massimo di 60 giorni anziché, generale di 40, come consapevolezza del legislatore processuale della complessità della lite dinnanzi la Corte.

Per concludere sul punto, può tracciarsi la seguente conclusione per superare il rigore restrittivo cui perviene la dottrina maggioritaria. Infatti, la conclusione cui quest'ultima giunge rimembra molto il solo vizio di contraddittorietà logica tra i fatti processuali, cioè un'incompatibilità tra il *decisum* e il quadro delle risultanze probatorie.⁴⁹⁴ Tale restrizione ben si comprende perché non vuol distorcere la tradizione della Corte, ma non può non aprirsi alle modifiche introdotte, fermo restando che la Corte è tutrice suprema della nomofilachia quale valore imprescindibile.

Si potrà avere, quindi, l'istituto della cassazione sostitutiva al ricorrere di uno dei seguenti presupposti: a. Il quadro dei fatti essere incontestato, oppure il fatto deve

⁴⁹⁴ v. TONINI P., *op. cit.*, p. 753.

essere stato già oggetto di discussione tra le parti; b. il quadro dei fatti deve essere immodificabile, ovverosia ove siano maturate eventuali preclusioni, ovvero nel caso di questioni rilevate *ex officio*, illuminate dal contraddittorio nei termini di cui al comma 6, art. 384 c.p.c., non comportando l'ammissione di prove e/o atti, documenti, tranne quelli degli artt. 369 e 372 c.p.c.; c. la possibilità di estrapolare i fatti oggetto di discussione o rilevati *ex officio*, dagli atti del procedimento, in forza del principio acquisitivo. Ma, a ben vedere, fermo restando l'ineludibile apporto del principio *testé* citato, si pone, sullo sfondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Infatti, se tale principio ha la funzione di portare alla Corte, col sol ricorso, tutti gli elementi per decidere, legando l'autonomia del ricorso per cassazione con i precedenti gradi del giudizio, non esaurisce la sua funzione all'eventuale vaglio di inammissibilità, *ex art. 380 bis c.p.c.* Infatti, gli elementi della decisività e fondatezza del ricorso, continuano ad alimentare il procedimento in cassazione per tutta la sua durata.

La possibilità di cui *supra* lett. c), altro non è che il risultato dell'attività del ricorrente di aver soddisfatto l'onere di localizzazione interna ed esterna⁴⁹⁵, supportato da una breve trascrizione del passo «decisivo».⁴⁹⁶ Deve revocarsi in dubbio che la formula «non necessita di ulteriori accertamenti di fatto» può assimilarsi al canone della specificità, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. Mentre gli ulteriori accertamenti di fatto attengono alla sfera del merito, la specificità dei motivi riguarda la strutturazione del ricorso, nel rapportarli a uno dei vizi tipizzati, di cui all'art. 360, comma 1 c.p.c.

⁴⁹⁵ v., *retro*, cap. 3, § 8.3, § 8.4.

⁴⁹⁶ v., *retro*, cap. 3, § 8.2, § 9.5.

È lo stesso principio di autosufficienza più volte invocato dalla Corte a fondare le basi della conclusione appena prospettata.

Mentre il sole sta fermo, la terra gli gira intorno e, intanto, ruota su di sé. Questa condizione fa sì che sulla terra vediamo ogni mattina il sole levarsi ad *est*, attraversare la porzione di cielo visibile sopra la propria testa e, poi, sul far del crepuscolo, tramontare ad *ovest*. Visto che lo spostamento del sole nel cielo, in realtà, è determinato dal movimento della terra, viene definito «moto apparente». Il moto dei pianeti intorno al sole è determinato dalle leggi di Keplero.⁴⁹⁷ Il moto di rivoluzione della terra intorno al sole determina i solstizi.⁴⁹⁸ Durante il solstizio, piano dell'equatore celeste ed eclittica sono al loro massimo o minimo della distanza, e il sole a mezzogiorno è alla massima o minima altezza rispetto all'orizzonte. La minima altezza indica il solstizio d'inverno, per cui, nei Paesi dell'emisfero settentrionale ciò coincide con la stagione invernale. La massima altezza, invece, per gli Stessi coincide con la stagione estiva.⁴⁹⁹

Se la terra fosse il ricorrente, il moto di rivoluzione fosse il ricorso per cassazione, le leggi di Keplero fossero i requisiti per la redazione del ricorso ed il principio di autosufficienza, e il sole fosse la Corte di cassazione, ben potrebbero immaginarsi vari scenari astrologici. Un equinozio all'interno della normalità dei casi, con riferimento all'annullamento con rinvio. Invece, due solstizi: d'inverno, quale autosufficienza

⁴⁹⁷ v. LUPA PALMIERI E. e PAROTTO M., *La Terra nello spazio e nel tempo*, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 25 ss.

⁴⁹⁸ *Idem*, per le definizioni di solstizio, equinozio, eclittica.

⁴⁹⁹ *Ibidem*, pp. 62 ss.

come «mannaia», strumento deflattivo del contenzioso strutturalmente abnorme;⁵⁰⁰
d'estate, con la decisione nel merito della cassazione nei termini *supra* prospettati.

Paradossalmente, il solstizio d'estate, il «*perielio*»⁵⁰¹, è la massima distanza tra il corpo celeste e la terra, ma è accompagnato dal comune sentire della bella stagione.

4.2.3 (segue) Ulteriori implicazioni.

Sovente, si può pensare alla decisione sul merito quale pronuncia avente necessariamente carattere positivo di accoglimento del ricorso. Invero, la pronuncia può avere anche il carattere negativo di rigetto della domanda. Quest'ultima ipotesi non va equiparata a quella del rigetto del ricorso, perché ne presuppone l'accoglimento *in iure* e, quindi, potenzialmente il rinvio, che però viene escluso nel caso specifico in quanto la Corte si accorge già dagli atti di causa che esso non potrà portare all'accoglimento della pretesa.⁵⁰² Pertanto, può provvedere essa stessa a respingerla, atteso il divieto dei *nova* fatto palese dall'art. 394, comma 3 c.p.c. La Corte, «intuendo»⁵⁰³ ciò, anticipa il giudizio di merito e, non dovendo effettuare a questo scopo alcun ulteriore accertamento, respingerà la domanda. Nel caso inverso, nel quale le prove acquisite servano non al fine della cassazione della sentenza ma al mantenimento della stessa, esse dovranno ovviamente essere fornite dal resistente. Questo per evitare che la Corte accolga il ricorso e decida nel merito la causa, respingendo la richiesta di interessi.

⁵⁰⁰ cit., GIUSTI A., *op. cit.*, p. 18.

⁵⁰¹ v. LUPA PALMIERI E. e PAROTTO M., *op. cit.*, pp. 25-26.

⁵⁰² v. RICCI G.F., *op. cit.*, p. 590.

⁵⁰³ *Idem.*

In ogni caso, come è stato esattamente osservato, le pronunzie di merito ad opera della Cassazione sono più numerose nelle ipotesi di rigetto della domanda, in quanto in esse la presumibile sufficienza della motivazione eviterà, più che nell'ipotesi in cui si debba procedere all'accoglimento della pretesa, la necessità di dover procedere ad ulteriori accertamenti. Ciò perché, potendo il rigetto della domanda essere giustificato anche dalla mancanza di un solo fatto costitutivo o dalla presenza di un solo fatto estintivo, è sufficiente che dalla sentenza emerga una di tali circostanze poiché la domanda possa essere respinta. La situazione, invece, si complica nel caso opposto, quello dell'accoglimento della pretesa, perché in tal caso deve essere dimostrata l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto che possono anche non risultare tutti quanti dalla sentenza impugnata⁵⁰⁴, dai documenti allegati al ricorso o rinviati in ossequio al principio di autosufficienza, secondo quanto già esposto.

4.3 Cassazione sostitutiva e principio di autosufficienza.

In base a quanto *supra* si è potuto affermare, si potrà avere l'istituto della cassazione sostitutiva se: il quadro dei fatti deve essere incontestato, oppure il fatto deve essere stato oggetto di discussione tra le parti; il quadro dei fatti deve essere imm modificabile, ovvero sia ove siano maturate eventuali preclusioni, ovvero nel caso di questioni rilevate *ex officio*, illuminate dal contraddittorio non comportando l'ammissione di prove e/o atti, documenti, tranne quelli degli artt. 369 e 372 c.p.c.; la possibilità di estrapolare i fatti oggetto di discussione o rilevati *ex officio*, dagli atti del procedimento, in forza del principio acquisitivo.

⁵⁰⁴ v., *ex multis*, LUIO F., *op. cit.*, e SCHIRÒ S., *op. cit.*

In base a tale conclusione, il giudizio di rinvio si imporrebbe qualora sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, che per funzionalità sono sottratti alla Corte di Cassazione. In altre parole, si aprirebbe la possibilità dell'utilizzo di tale decisione anche ai casi delle prove ammesse ma non valutate o di attribuire ad esse, attraverso un nuovo e più capillare esame, l'effetto di determinare una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella stabilita dal giudice *a quo*.

A ben vedere, infatti, il principio di autosufficienza consentirebbe di fare ciò alla Corte.

La giurisprudenza ventennale della Corte ha sempre giustificato il principio in oggetto in virtù del fatto che nel ricorso si rinvergono tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.⁵⁰⁵ Poiché tutto ciò non porti ad un mero formalismo deve leggersi tale previsione nel senso «positivo», ovverosia, consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.⁵⁰⁶ Inoltre, la logica motivazionale ha imposto l'onere della trascrizione al fine di «saltare» l'ostacolo funzionale dell'istruttoria assente, in ossequio al principio di autosufficienza. Infatti, la Corte ha sempre sostenuto, come nel caso in cui il giudice disponga di poteri istruttori, come accade nella fase di merito, lo stesso può acquisirne diretta conoscenza indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.⁵⁰⁷ Invece, in sede di legittimità, mancando del tutto tali attribuzioni, si è imposto l'onere della trascrizione.⁵⁰⁸ Infatti,

⁵⁰⁵ v. Cass., n. 7392/2004.

⁵⁰⁶ v. Cass., n. 14001/2003.

⁵⁰⁷ v., *ex multis*, Cass., n. 12786/2006; Cass., n. 22648/2004; Cass., n. 1865/2000.

⁵⁰⁸ v. Cass., n. 17369/2008 e Cass., n. 3284/2003.

l'orientamento prevalente della Corte prevedeva l'allegazione degli elementi necessari non solo alla funzionale valutazione di merito della censura, ma involge, altresì, tutti quelli necessari alla complessiva delibazione di tutti gli aspetti implicati nelle proposte censure.⁵⁰⁹ In altri termini, la Corte ritiene, in ossequio all'autosufficienza, che gli elementi debbano permettere al giudice tutti i diversi possibili scrutini. Infatti, nei limiti in cui l'atto, il documento, la prova ammessa o non valutata ovvero erroneamente valutata, sia stato riprodotto nei termini essenziali e localizzato internamente e/o esternamente, la Corte potrà averne una cognizione ampia.⁵¹⁰

Non è un caso, che tutte le sentenze ivi cennate⁵¹¹ siano le medesime in cui la Corte si è espressa in merito al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, onerando il ricorrente della trascrizione nei termini, ora pedissequa ora nei termini essenziali, degli atti a sostegno della censura. Infatti, il rispetto del principio di autosufficienza, così come ricostruito e confermato poi dal protocollo della Suprema Corte, impone di arrivare alla seguente conclusione, nei casi in cui, ovviamente, ciò

⁵⁰⁹ cfr. Cass., n. 7392/2004; Cass., n. 12912/2004.

⁵¹⁰ v., in tal senso, Cass. n.20594/2007: «L'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale». Inoltre, v. Cass. SS.UU. n.24664/2007, «Il giudice di legittimità può senz'altro direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito». Ancora, v. Cass. n.21226/2010, «Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi».

⁵¹¹ v. *supra*, note nn. 499 a 504.

sia possibile. Un ruolo di grande importanza, quindi, è assegnato proprio all'atto introduttivo del giudizio che, nonostante il grado di complessità della lite, potrebbe sin da subito aprire vari scenari una volta superato il vaglio di ammissibilità. È bene precisare, però, a scanso di equivoci, che il ruolo di primazia attribuibile all'autosufficienza sia da rinvenire nel porre la Corte a delibare sulla decisività e fondatezza della censura svolta. Il ricorso per cassazione è pur sempre un giudizio d'impugnazione a critica vincolata dove la dialettica processuale vede contrapporsi in rapporto osmotico, dialogico, motivi di impugnazione e provvedimento impugnato.⁵¹² Infatti, i motivi di impugnazione hanno un ruolo determinante nell'estensione dei poteri cognitori. Semmai, può affermarsi, che sia il residuo dell'autosufficienza, ovvero la conseguenza dello stesso, nel rispetto dei limiti della cassazione sostitutiva, a far sì che la Corte adoperi tale modalità di decisione.

4.4 La seconda anima del principio.

A tal proposito, non deve prendersi l'abbaglio di ricostruire il ricorso per cassazione come un gravame. È sempre necessario il rispetto degli art. 360 e ss. c.p.c., cui fa da sfondo l'autosufficienza del ricorso. Non è possibile allo stato attuale configurare la Corte di Cassazione alla stregua di una Corte di terza istanza. Non si smetterà mai di ribadire nelle presenti, nonché passate, pagine, con *animus* romantico, che lo stato attuale della Corte di cassazione non può far propendere per una netta inversione di rotta con la sua tradizionale configurazione. Vi sono forti limitazioni al

⁵¹² v. nota n. 163: IRTI N., *op. cit.* p. 1029, afferma, al riguardo della particolare struttura del giudizio di cassazione: «Fra la causa, nella sua complessità di fatti e prove e tesi difensive, e il giudizio della Corte di Cassazione sta la sentenza impugnata. Questo è il vero oggetto della lite».

giudizio di rinvio da valutare concretamente come un possibile esito del giudizio, seppur, comportando un netto recupero dei tempi processuali nella risposta giudiziaria.

In fondo, per capirne l'utilizzo, ovvero il «*dis-uso*», della modalità di definizione del giudizio di cassazione non può che spulciarsi all'interno dei dati statistici ufficiali della Stessa. Infatti, secondo il report del 2016, su 28.505 ricorsi presentati, ben 2509 sono stati decisi proprio con tale modalità. Inoltre, non può essere sottaciuta, sempre a guardare le statistiche, come un processo in cassazione viva di una vita media di ben 3 anni e 7 mesi. La durata ragionevole⁵¹³ del processo potrebbe essere, anzi è, ben messa in fibrillazione da tale dato. Se nel più sta il meno, tale dato si aggiunge alla vita del processo nei precedenti gradi del giudizio. Infatti, oltre che la ragionevole durata del processo, lo scorrere del tempo nell'esperienza giuridica non può essere tralasciato. Il tempo, costituisce una componente dell'effettività⁵¹⁴ nell'esercizio del proprio diritto o interesse meritevole di tutela. Trattasi, per meglio raffigurare il problema, del «giusto processo regolato dalla legge» e della sua ragionevole durata. In questi due lemmi sta il cuore del problema. In ogni caso, anche sulla portata di questa espressione vi è stata divergenza di vedute in dottrina.⁵¹⁵

⁵¹³ La vera novità della novella Costituzionale è proprio l'aggettivazione «ragionevole» la quale si trova, nelle sue diverse accezioni, soltanto in altre due norme principio costituzionali: *ex artt. 44 e 53 Cost.*

⁵¹⁴ V. SASSANI B., *La durata ragionevole del processo civile*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "Giusto processo" in materia civile*, a cura di CAPPONI R. e VERDE G., Jovene, Napoli, 2002, pp. 88 ss., l'A. afferma, come a seguito della consacrazione della durata ragionevole del processo nella Carta costituzionale, la legge impone come metro di giudizio la prospettiva della effettività.

⁵¹⁵ *cf.*, in estrema sintesi, *ex pluribus*, sulle due tesi: - carattere non innovativo: CHIARLONI S., *Giusto processo e fallimento*, in *Il Fallimento*, 2002, pp. 257-260, l'A., negando valore innovativo e precettivo al nuovo art. 111 Cost. in relazione al processo civile, pone l'attenzione sulla distinzione tra processo giusto, rispettoso delle garanzie consacrate nella Costituzione, e processo opportuno relativo alle scelte di politica del diritto del legislatore ordinario; CECCHETTI M., *Giusto processo*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 595 ss. rileva come tale valenza sistematica e relazionale del principio del giusto processo fosse già stata messa in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale precedente alla riforma dell'art. 111 cost. ed in particolare dalla sentenza C. cost., n. 131/1996. Sempre secondo lo stesso A., si afferma come per almeno per i primi due commi, non si riscontra carattere innovativo della norma. Le uniche norme nuove sarebbero i commi 4 e 5; - carattere innovativo e/o rafforzativo: CAIANIELLO M.,

La formula «giusto processo», nella tesi sin qui accolta⁵¹⁶, si compone delle interazioni e relazioni tra le singole garanzie processuali menzionate dall'art. 111 Cost. e da altre disposizioni costituzionali, riconoscendo alla formula un significato ulteriore quale parametro di giustizia che trapassa le singole garanzie, in posizione strumentale rispetto ad un fine al quale tutte debbono concorrere.⁵¹⁷

Fine che è di giustizia del processo, e non di mera regolarità o legalità.⁵¹⁸

È difficile non guardare, così, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nel legarsi alla decisione nel merito, come un notevole contributo all'abbattimento di una porzione della vita di un processo civile: una seconda anima potrebbe appalesarsi sul piano dell'eclittica solare. Infatti, in base alle precedenti argomentazioni, il principio di autosufficienza, che nell'ortodossia del suo fine dovrebbe esaurirsi nel vaglio di ammissibilità o meno, fornisce un notevole contributo all'istituto della cassazione sostitutiva di rinvio se ricorrono i presupposti per quest'ultima. Trasformandosi, così, da strumento adoperato in maniera nefasta per deflazionare l'imponente carico della giustizia civile, a strumento di giustizia sostanziale con la pronuncia della Suprema Corte *ex art. 384, comma 2 c.p.c.*

Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001, pp. 43 ss., afferma: «il legislatore costituzionale “con l'aggettivo “giusto” ha voluto sottolineare che il processo deve essere conforme a quanto è scritto in costituzione, mentre a suo avviso non lo era la versione che dal 1992 al 1998 la Corte, sostituendosi al legislatore, intendeva fornirne»; VIGNERA G., *Il “Giusto processo” nell'art. 111, comma 1, cost.: nozione e funzione*, in www.ambientediritto.it, pp. 4 ss.

⁵¹⁶ CHIARLONI S., *Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2004, pp. 498 ss.

⁵¹⁷ v. VERDE G., *il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo in materia civile*, a cura di CAPPONI R. e VERDE G., Jovene, Napoli, 2002, p. 177, afferma: «Dobbiamo cominciare a chiederci se non abbiamo una cultura che ha elevato la garanzia a fine, e non la considera invece come strumento per rendere una migliore giustizia».

⁵¹⁸ v. CAPPONI R., *Presentazione*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “Giusto processo” in materia civile*, a cura di CAPPONI R. e VERDE G., Jovene, Napoli, 2002, pp. 21 ss., «il processo è “giusto” non soltanto quando assicura alle parti la piena espressione dei loro diritti strumentali alla deduzione e all'accertamento dei fatti, ma anche quando riesce a contenere in termini ragionevoli la durata dei singoli adempimenti».

Or dunque, se una possibile lettura del «giusto processo» potesse essere «la possibilità di essere contenuto in termini temporali ragionevoli»⁵¹⁹ potrebbe in tal senso prospettarsi una «doppia anima» del principio di autosufficienza: «Come corpo ognuno è singolo, come anima mai».⁵²⁰

Una prima anima, immane e insopprimibile, sarebbe da attribuire all'autosufficienza quale collante tra le varie fasi di merito e legittimità, al fine del vaglio di decisività, causalità e fondatezza della censura.

La seconda anima, nascosta e camuffata, potrebbe manifestarsi allorché il gioco degli elementi fattuali dell'intera vicenda processuale lo consentisse, con la decisione nel merito della Corte di cassazione.

In tal senso si spiegherebbe l'inciso utilizzato *supra*: «Paradossalmente, il solstizio d'estate, il «*perielio*», è la massima distanza tra il corpo celeste e la terra, ma è accompagnato dal comune sentire della bella stagione».

Il «*perielio*» in questione è la notevole distanza tra la tradizione della Corte quale giudice di legittimità e le numerose remore della spettanza alla Stessa del potere di decidere nel merito. Ma, nonostante tale distanza, non esprimibile in *parsec* o anni luce⁵²¹, il taglio dei tempi processuali potrebbe contribuire a far sì che il «giusto processo» non sia più un'ideologia semantica inarrivabile ma, sia una bella stagione del processo italiano.

⁵¹⁹ cit, *Idem*.

⁵²⁰ cit., HESSE H., *Il lupo della steppa*, Mondadori, Milano, 2016, p. 73.

⁵²¹ v. LUPA PALMIERI E. e PAROTTO M., *op. cit.*, p. 27.

4.5 L'abilità dell'avvocato c.d. «cassazionista».

Il principio di autosufficienza, sin dalle prime manifestazioni per finire con il protocollo, tende a rafforzare la specializzazione dell'avvocato che patrocini dinanzi alla Suprema Corte. Da aggiungersi, poi, come ruolo determinante nel rapporto cliente-ricorrente e difensore potrebbe destare la cassazione sostitutiva con decisione nel merito avente carattere favorevole allo stesso. Ma, esiste un *leit motiv*, un *fil rouge* che congiunge le svariate clausole protocollari: si vuole favorire il «padroneggiamento»⁵²² conoscitivo, operativo delle tecniche di redazione dei ricorsi e delle attività difensive richieste nel giudizio di legittimità. Anche le recenti riforme dell'ordinamento forense e della modalità di conseguimento della qualifica di c.d. «cassazionista», aventi l'obiettivo di creare una marcata selezione, conducono al medesimo risultato.

Le professionalità degli avvocati sono oggetto di attenta considerazione da parte del legislatore relativamente al giudizio di cassazione. Quanto agli avvocati, se non sembra possibile introdurre una netta cesura fra gli avvocati «di merito» e quelli «di legittimità»⁵²³, si impone, invero, un continuo perfezionamento delle tecniche di redazione degli atti del procedimento. Cambiamenti così rivoluzionari, per di più, non si raggiungono per via volontaristica, ma presuppongono uno sviluppo graduale e armonioso dal sociale e culturale, sin dal praticantato. Le novità sulla disciplina del praticantato obbligatoriamente richiesto per partecipare all'esame per l'abilitazione forense, D. M. giustizia n. 70, pubblicato in G.U. del 19 maggio 2016, sono notevoli. Infatti, quale presupposto necessario per poter accedere all'esame, la durata del

⁵²² cit., PANZAROLA A., *La cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2017, pp. 269 ss.

⁵²³ *Idem.*

tirocinio forense di 18 mesi, è stata frazionata: due dei tre semestri possono essere svolti in maniera diversificata: 6 mesi potranno essere svolti in uno studio legale prima ancora di aver conseguito il titolo di laurea; 6 mesi potranno essere impiegati in un tirocinio legale all'estero, presso uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia. Già da queste prime indicazioni, il praticante verrà indirizzato ed influenzato alla pratica prima della laurea e, successivamente, alla vocazione sovranazionale, quale fenomeno ineludibile, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea e della Corte EDU.

Si deve, poi, considerare che l'art. 43, comma 1, l. 247/2012 ha imposto al tirocinante, parallelamente alla pratica svolta presso uno studio professionale, anche «la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge».

Infine, l'ennesima riforma della Suprema Corte si colloca in questo quadro altamente competitivo. La riforma del 2016 è l'ultima di una lunga serie. Da un lato, mentre ha potenziato la nomofilachia, dall'altro ha cercato di salvaguardare, in modo organico, la tutela dello *ius litigatoris*. I tempi lunghi di questo percorso a due tra Cassazione e Consiglio Nazionale Forense verso una ulteriore specializzazione potranno favorire la moderazione e il temperamento della tensione che si sviluppava tra gli stessi. Un «autobilanciamento» raggiunto tra i due poli (testimonianza è il protocollo SC-CNF) potrebbe, in realtà, essere «un procedimento polifonico⁵²⁴ anziché una *voluntas* unilaterale, una *ratio* in-condivisa». Tutto ciò andrebbe ad imporsi come un bilanciamento condiviso tra i due poli che contraddistinguono, anche sul piano del

⁵²⁴Cfr., in senso contrario, *Idem*.

processo civile, l'epoca attuale: il polo dell'efficienza, orientato in senso oggettivo ed ordinamentale e quello delle garanzie, imperniato su «diritti soggettivi alla giustizia» di epocale dignità.⁵²⁵

⁵²⁵ V. PANZAROLA A., *op. cit.* p. 289.

Conclusioni.

“Elogio dei giudici e degli avvocati”⁵²⁶ da parte di un laureando”.

«*Habent sua sidera lites*»,⁵²⁷ scriveva Calamandrei nell’illustrare il *modus decidendi* del giudice della pretura di Monsummano, il quale decideva gettando il “tocco” al muro in camera di consiglio e gli avvocati, ormai allenati al suon che faceva nel cadere al pavimento, conoscevano in anticipo l’esito binario della controversia, basato più che sul diritto, sulla dea bendata.

L’immediata immagine evocata da tale aneddoto può prestarsi come raffigurazione della giurisprudenza caotica ed ondivaga della Corte di Cassazione in merito al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dalla pronuncia del 1986⁵²⁸ ad oggi.⁵²⁹ A ciò si aggiunga che la trasfigurazione dello stesso principio di autosufficienza, da requisito forma-contenuto a strumento per la falciatura dei ricorsi, ben cozzava e stride necessariamente con i canoni di effettività, assolutezza e pienezza del diritto costituzionalmente garantito *ex art. 24 Cost.*

Invero, la resipiscenza della stessa Corte di cassazione⁵³⁰, appalesatasi ancor più nell’ultimo triennio, sembra essersi imposta nello scenario delle Supreme Corti europee per il tramite dell’afflusso determinante della Corte EDU. Infatti, dalla cospicua giurisprudenza di essa si trae il monito ad ancorare le cause di invalidità processuale al canone della proporzionalità e a dare la prevalenza a soluzioni

⁵²⁶ Il riferimento è, rispettivamente, a CALAMANDREI P., *Elogio dei giudici da parte di un avvocato*, Ponte alle Grazie, Milano, 1999, e BORGNA P., *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore*, Laterza, Bari, 2014.

⁵²⁷ cit., CALAMANDREI P., *op.cit.*, p. 25.

⁵²⁸ Cass., n. 5656/1986.

⁵²⁹ Cass. ord., n. 4375/2018 e Cass., ord., 7063/2018.

⁵³⁰ Cass., n. 8077/2012.

interpretative orientate a permettere al processo di giungere alla sua naturale conclusione. Vale a dire, in altri termini, ad una decisione che esamini il merito dell'impugnazione e che non sfoci in pronunce destinate a cestinare sbrigativamente le domande di giustizia in nome di un'applicazione puntigliosa e pedante delle norme che impongono prescrizioni di forma.

Estremamente significative, in questa direzione, appaiono due recenti pronunce della Corte di Strasburgo. Nel caso *R. & D. c. Grecia*, sentenza I sezione, del 15 gennaio 2009, divenuta definitiva il 15 aprile 2009, la Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell'art. 6, §1, della Convenzione stessa, sul rilievo che: «*Dichiarare irricevibile il solo motivo di impugnazione, poiché le ricorrenti non avevano indicato nel loro ricorso le circostanze di fatto in base alla quale la corte di appello aveva fondato la decisione di rigetto del loro ricorso, era un eccessivo formalismo e impediva alle ricorrenti di avere il "merito delle loro accuse" esaminato dalla Corte di Cassazione*». Nella stessa direzione si pone la Corte EDU nel caso *A. c. Estonia*, sentenza del 22 novembre 2011, divenuta definitiva il 22 febbraio 2012, con cui la I sezione della Corte di Strasburgo riconosce la violazione dell'art. 6 della Convenzione, affermando: «*Data la particolare natura del ruolo della Corte di cassazione, la procedura seguita in tali tribunali può essere più formale, purché non si giunga ad una costruzione strettamente rigorosa di norme procedurali, tale da privare i ricorrenti del loro diritto di difesa-accesso alla Corte*».

Sebbene le decisioni non riguardino l'Italia, ed ancora, non abbiano il carattere di precedente consolidato⁵³¹ (tale da far paventare un serio rischio di condanna dello Stato

⁵³¹ v., sul punto, C. cost., sent., n. 49/2015, per la ricostruzione dell'effetto vincolante delle sentenze della Corte EDU in seno all'ordinamento giuridico italiano per come ricostruito nei termini in

italiano nel caso in cui venga convenuto a Strasburgo) non è revocabile in dubbio che rappresentino un monito per tutti i paesi della “Grande Europa” ad abbandonare eccessive devianze formalistiche. In altri termini, l’avvertimento della Corte EDU mette in seria fibrillazione quell’eterogenesi dei fini «micidiale»⁵³² del principio di autosufficienza, nel tempo piegato a strumento deflattivo del contenzioso.

Si concorda nel ritenere che «vi sono dei tempi di stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere fedele secondo del legislatore, ma vi sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne precursore, l’antesignano, l’incitatore»⁵³³, ma ciò non può avvenire a discapito del diritto inviolabile⁵³⁴ di cui all’art. 24 Cost. Infatti, la mancanza di meccanismi rispondenti alla logica del “collo di bottiglia” del contenzioso civile, introdotti *ex lege* nel 2009, si appalesarono sulla scena giuridica con l’introduzione dell’apposita sezione pronta a vagliarne l’ammissibilità. Non può negarsi che le pronuncia di inammissibilità per mancanza di autosufficienza erano fortemente tacciate di asservire a deflazionare l’imponente carico che, sin dalla notte dei tempi, appesantisce la giustizia civile italiana. Invero, si è giustificata la pronuncia di inammissibilità sulla base del principio di raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. ma, se tra «carte bollate e carte

motivazione dalla Consulta. Per un maggior approfondimento, v. CHIAPPETTA G., *Lezioni del Corso di Diritto Civile (Ebook)*, 2017, in www.unical/discag.it.

⁵³² cit., CHIARLONI S., *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d’Italia, Annali XIV. Legge, diritto, giustizia* a cura di VIOLANTE L., Giappichelli, Torino, 1998, p. 414.

⁵³³ cit., CALAMANDREI P., *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Op. giur.*, Jovene, Napoli, 1968, p. 45.

⁵³⁴ v., per un approfondimento sull’aggettivo inviolabile: STANCATI P., *Lineamenti evolutivi della libertà di manifestazione del pensiero e della informazione: rivoluzione mediatica, «buona» e «cattiva» televisione, multiculturalismo, fenomenologia terroristica*, in *Diritto e società*, 2005, n. 3, pp. 313-432; STANCATI P., *Il dovere tributario*, in *I diritti costituzionali*, a cura di NANIA R. e RIDOLA P., Giappichelli, Torino, 2006, vol. III, pp. 1171-1271; STANCATI P., *Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili*, 2009, pp. 1-45, consultabile in archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/STANCATI.pdf.

da gioco⁵³⁵, non è ammesso barare⁵³⁶, anche se ogni parte si batte per vincere⁵³⁷ » nemmeno tale modo di interpretare, combacia con l'interesse di un'espressa disposizione *ad hoc* pronta a comminare la causa di invalidità processuale. Infatti, quale sintagma giurisprudenziale ha in sé una notevole ed incontrollabile vocazione espansiva: quella che non aveva colto il novello avvocato, sulla scorta della pronuncia di inammissibilità, nel proporre altro ricorso per cassazione, confezionando un ricorso c.d. farcito. Ma, si ricorda come il nostro avvocato cassazionista, erudito conoscitore delle regole del gioco, ricevette una seconda pronuncia di inammissibilità, per aver commesso un peccato d'azione⁵³⁸, quale l'autosufficienza in eccesso; tale da far esclamare, nel rendere conto al suo cliente, di non aver sbagliato difesa, bensì: «ho sbagliato porta».⁵³⁹

L'evoluzione distorta e distonica, quindi, del principio di autosufficienza che lo ha portato al confino del formalismo sterile, non poteva non risolversi in una seria compromissione di quel giusto processo, così come vorrebbe l'art. 111 Cost., regolato dalla legge.

È fuor dubbio, invero, che il nucleotide di significato del principio di autosufficienza racchiude, tutt'oggi, la verità nascosta dal codice di procedura civile e dall'art. 65 T.U. *ord. giud.*, sul ricorso per cassazione. È la sua costruzione, quale strumento autonomo di impugnazione con un effetto riflesso pubblicistico, ad imporre il principio di autosufficienza, a mezzo del quale si vogliono portare alla Corte tutti gli

⁵³⁵ cit., CALAMANDREI P., *Il processo come giuoco*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. II, Cedam, Padova, 1950, p. 501.

⁵³⁶ cit., *Ibidem*, p. 465.

⁵³⁷ cit., *Ibidem*, p. 461.

⁵³⁸ *Idem*.

⁵³⁹ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p. 152.

elementi necessari al fine di vagliare la decisività, fondatezza dell'intero ricorso, nella sua ortodossia: «il giudice non ha il dovere di capire: è l'avvocato che ha il dovere di farsi capire».⁵⁴⁰

Di talché il principio di autosufficienza non può non esserci se non nei termini prospettati e ricostruiti nelle pagine addietro.

Inoltre, non può disconoscersi la colpa per omissione del legislatore processuale, il quale mentre da un lato ha cercato di combattere l'annoso problema dell'irragionevole durata dei processi civili, dall'altro ha contribuito non poco a dettar confusione tra «*ius constitutionis*» e «*ius litigatoris*», non intervenendo in maniera netta e *tranchant*.

Si è cercato di reagire, quindi, a tale crisi in vari modi. Per quanto riguarda la crisi di certezza in merito al principio di autosufficienza, si pone su tal via lo sforzo dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2012: «*Come può essere risolto l'angoscioso dilemma tra il comodo conformismo, attaccato a ciò che è stato sempre deciso, stare decisis, e la coscienza inquieta, che ogni volta vuol rifare i suoi calcoli? Tutto dipende dal giudice in cui si imbatte; l'alea delle cause è spesso in questo contrasto: tra il giudice logico e il giudice sensibile; tra il giudice consequenziario e il giudice precursore; tra il giudice che per non commettere un'ingiustizia è disposto a ribellarsi alla tirannia della giurisprudenza, e il giudice che per salvare la giurisprudenza è disposto a lasciare stritolare negli ingranaggi della sua logica l'uomo vivo*».⁵⁴¹ Il

benevolo tentativo, volto a sovvertire l'indirizzo giurisprudenziale che continuava a richiedere l'integrale trascrizione degli atti a sostegno della doglianza, non ebbe esiti positivi. Invece, per singolarità della modalità d'intervento è il protocollo Suprema

⁵⁴⁰ cit., *Idem*.

⁵⁴¹ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p.179

Corte e Consiglio Nazionale Forense del 2016 a mostrare come «*il segreto della giustizia sta sempre in una maggior umanità e in una sempre maggior vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro al dolore: infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena, che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia*».⁵⁴² Infatti, si è cercato di dettare i limiti apponibili al principio di autosufficienza, ribadendo come «*la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell'avvocato*».⁵⁴³ Poiché, «*quando un avvocato parla poco [scrive poco], il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione*»⁵⁴⁴, quasi nel positivizzare l'abilità dell'avvocato virtuoso. In realtà, tale virtù era già fatta propria dal Decreto del presidente della Corte nel 2015, per la motivazione in forma sintetica⁵⁴⁵, così come ad oggi, può dirsi completata dalla l. 197/2016.

Sic est la prova che «*non esiste una superiorità delle virtù civili del magistrato, come non ci sono eroi per la loro funzione sociale; l'avvocatura, come libera professione, non è un residuo fossile di un'epoca, ormai, tramontata*».⁵⁴⁶ Anzi, è proprio il notevole contributo dell'avvocatura ad aver suggerito la fattibilità del protocollo. «*Proprio per questo dovrebbero essere i giudici i più strenui difensori dell'avvocatura: poiché solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l'avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia*».⁵⁴⁷ Su tal fronte si pongono le ultime riforme della professione forense sin già dallo stato del potenzialmente difensore, cioè dal c.d.

⁵⁴² *Ibidem*, cit, p. 150.

⁵⁴³ *Ibidem*, cit, p. 216.

⁵⁴⁴ *Ibidem*, p. 218.

⁵⁴⁵ v., *retro*, cap. 1, §4.1.

⁵⁴⁶ cit., BORGNA P., *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore*, Laterza, Bari, 2014, p. 2.

⁵⁴⁷ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p. 249.

tirocinio forense. Il filo d'Arianna⁵⁴⁸ che riguarda sia l'avvocatura che il mondo della magistratura è il continuo «padroneggiare» la propria arte, senza abbandonarsi alla «pigrizia, la quale porta ad adagiarsi nell'abitudine, che vuol dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità».⁵⁴⁹

In ultimo non resta che concludere in merito al secondo aspetto della crisi della Corte di cassazione. Se ad oggi la Corte non può che considerarsi un vertice ambiguo⁵⁵⁰, a seguito dell'introduzione della cassazione c.d. sostitutiva di rinvio, il legislatore dovrebbe avere il coraggio di mutare radicalmente l'istituto tradizionale.

Ma nelle more di tale intervento, il principio di autosufficienza può realizzare i suoi effetti benevoli, così come il perielio terrestre per gli abitanti dell'emisfero settentrionale rappresenta l'estate. Vi è da segnalare, però, come l'uso ortodosso della cassazione sostitutiva si rifletta sulla possibilità del rinvio. Infatti, il rinvio da doversi utilizzare qualora gli ulteriori accertamenti di fatto risultano indispensabili, potrebbe rappresentare una netta inversione di tendenza della cultura italiana. È ineludibile che «*ex facto oritur ius*»⁵⁵¹ e non «*ex iure oritur factum*»⁵⁵², ma se il fatto non necessita di ulteriori accertamenti come *supra* prospettato, ben può distaccarsi dal rinvio come «*simbolo della vita italiana: non fare mai oggi quello che potresti fare domani. Tutti i difetti e forse tutte le virtù del costume italiano si riassumono nella istituzione del rinvio: ripensarci, non comprometterci, rimandare la scelta; tenere il piede in due staffe, il doppio giuoco, il tempo rimedia a tutto, tira a campà*».⁵⁵³ In altri termini, il

⁵⁴⁸ cit., P ANZAROLA A., *op. cit.*, p. 23.

⁵⁴⁹ *Idem*.

⁵⁵⁰ cit., TARUFFO M., *op. cit.*, p. 1.

⁵⁵¹ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p. 73

⁵⁵² cit., *Idem*.

⁵⁵³ cit., *Ibidem.*, p. 185.

principio di autosufficienza sveste i panni del formalismo per guardare alla sostanza. Tutto ciò, nella bellezza della matematica, sarebbe esprimibile con una proporzione algebrica: l'avvocato sta al principio di autosufficienza, così come il giudice sta alla decisione. E se il prodotto dei medi deve essere uguale al prodotto degli estremi, allora è l'avvocato a suggerire la decisione. Infatti, sono i motivi di impugnazione a riflettere i poteri di cognizione del giudice *ad quem*. E chi redige i motivi di impugnazione è l'avvocato; «l'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé».⁵⁵⁴

In altri termini, l'avvocato più avvezzo potrebbe sin già dalla redazione del ricorso giocare un ruolo importante nell'accorciamento dei tempi del processo nel rispetto delle condizioni. Ma, sempre che, la Corte di Cassazione «*video meliora proboque* [...] *sequor*» e non l'ammonimento di Calamandrei «*video meliora proboque, deteriora sequor*».⁵⁵⁵ Infine, «*Magistrati e avvocati sono, da sempre, come quelle vecchie coppie di coniugi che mal si sopportano ma sono assolutamente incapaci di vivere l'uno senza l'altro. Rappresentano, infatti, momenti distinti della funzione del rendere giustizia e portano il loro contributo da posizioni e con ruoli che non devono mai essere confusi, ma restano inseparabili*».⁵⁵⁶ Bisognerebbe che «*ogni avvocato per due mesi all'anno facesse il giudice; e che ogni giudice, per due mesi all'anno facesse l'avvocato. Imparerrebbero così a comprendersi e compatirsi e reciprocamente si stimerebbero di più*».⁵⁵⁷ Il protocollo del 2016 in merito al principio di autosufficienza rappresenta proprio questo «*imparare a comprendersi*».⁵⁵⁸

⁵⁵⁴ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p. 212.

⁵⁵⁵ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p. 209.

⁵⁵⁶ cit., BORGNA P., *op. cit.*, p. 3.

⁵⁵⁷ cit., CALAMANDREI P., *op. cit.*, p. 13.

⁵⁵⁸ Testimonianza del rispetto del protocollo è, per tutti, Cass., ord., n. 4375/2018: «Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la

Quell'avvicinamento più volte auspicato ai fini di giustizia, quale umanità.

Caro laureando in giurisprudenza,⁵⁵⁹

«per trovar giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità si manifesta soltanto a chi ci crede:⁵⁶⁰ mettiti fervidamente al lavoro colla sicurezza che chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle».⁵⁶¹

«Ogni parte è così arbitraria e responsabile della propria sorte: *faber est suae quisque fortunae*».⁵⁶²

cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione».

⁵⁵⁹ v., per l'utilizzo di tale forma, BORGNA P., *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore*, Laterza, Bari, 2014., il quale usa, quale metro stilistico, la forma della missiva nello scrivere al suo *ex* allievo Francesco, a poco giorni dal termine del periodo di uditoria, esortandolo a credere nella giustizia e a non guardare con sospetto al ruolo dell'avvocatura.

⁵⁶⁰ cit., CALAMANDREI P., *op. ult. cit.*, p. 327.

⁵⁶¹ cit., *Ibidem*, p. 167.

⁵⁶² cit., CALAMANDREI P., *Il processo come giuoco*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. II, Cedam, Padova, 1950, p. 522.

*“... e come questo dramma andrà a finire,
nessuno lo sa, fuor che Dio,
che solo conosce in anticipo il corso delle stelle”*

Piero Calamandrei, XXVIII, “il processo come giuoco”.

Appendice.

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE REGOLE REDAZIONALI DEGLI ATTI PROCESSUALI

La Corte di cassazione, in persona del Primo Presidente Giorgio Santacroce, e il Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente, Andrea Mascherin, nella convinzione che i tempi siano maturi per una comune presa d'atto:

- 1) delle difficoltà ingenerate nella gestione dei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione:
 - a) dal moltiplicarsi di ricorsi, controricorsi e memorie sovradimensionati nell'esposizione di motivi ed argomentazioni, da un lato, e b) dalla riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del ed. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza, dall'altro;
- 2) considerato che il sovradimensionamento degli atti difensivi di parte possa essere di ostacolo alla effettiva comprensione del loro contenuto essenziale con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione;
- 3) considerato altresì che il suddetto sovradimensionamento possa essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la conseguente necessità che di tale principio meglio si definiscano i precisi limiti alla luce di effettivi e concreti dati normativi;
- 4) ritenuto che una significativa semplificazione possa derivare dall'adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca i limiti di contenuto e ne agevoli l'immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l'eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un'automatica sanzione di tipo processuale; stipulano la presente intesa sulle seguenti raccomandazioni:

REDAZIONE DEI RICORSI:

I ricorsi dovranno essere redatti secondo il seguente:

SCHEMA utilizzare fogli A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie).

PARTE RICORRENTE:

Cognome e Nome / Denominazione sociale

Data e luogo di nascita / Legale rappresentante

Luogo di residenza / Sede sociale

Codice fiscale

Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)

Domicilio eletto

Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)

PARTE INTIMATA:

Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente, nel limite in cui essi siano noti alla medesima parte ricorrente

SENTENZA IMPUGNATA:

Indicare gli estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato))

OGGETTO DEL GIUDIZIO:

Indicare un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

VALORE DELLA CONTROVERSIA.

Indicare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato

SINTESI DEI MOTIVI:

Enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

In questa parte trova spazio l'esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata "sintesi dei motivi". L'esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine.

CONCLUSIONI

In questa parte trova spazio l'indicazione del provvedimento in ultimo richiesto (e con richiesta comunque non vincolante). Ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc.

DOCUMENTI ALLEGATI

Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Note:

1) Tutte le indicazioni contenute nel modulo sopra riportato, comprese quelle sulle misure dimensionali, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi e alle memorie previste dall'art. 378 cod. proc. civ.

Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, all'esposizione dei relativi motivi si applica la previsione di cui al successivo punto n. 3), ultimo periodo.

2) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.

3) *Nel caso che per la particolare complessità del caso le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell'ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.*

4) *La eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo) che la contiene, può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.*

5) *Nei limiti dimensionali complessivi sono da intendersi come esclusi, oltre all'intestazione e all'indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l'elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, la procura in calce e la relazione di notificazione.*

IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento.

Il sunnominato principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando:

- 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
- 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, e. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del *luogo* (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce;
- 3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il *tempo* (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;
- 4) siano *allegati* al ricorso (in apposito fascioletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

Redatto in due originali in Roma il giorno 17 dicembre 2015

Il Primo Presidente
della Corte di Cassazione
Giorgio Santacroce

Il Presidente del
Consiglio Nazionale Forense
Andrea Mascherini

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
INTERNO – 18/12/2015 10:32:12 – 0003187



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica.

Rilevato:

che, sulla base dei prospetti statistici dell'agosto 2016, si registra l'aumento della pendenza, la diminuzione dell'indice di ricambio e una durata media non ragionevole dei processi civili (per le sezioni ordinarie 3 anni e 5 mesi; per la sezione tributaria 5 anni e 5 mesi; per la sezione sesta 1 anno e 8 mesi), nel contesto di un numero ingente di circa 107.000 procedimenti pendenti; che tale stato di fatto mette a rischio il ruolo della Corte di legittimità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, risultando gravemente compromesse sia la durata ragionevole del processo, sia lo svolgimento della funzione nomofilattica; che, pertanto, il numero elevatissimo dei ricorsi civili ogni anno iscritti in Cassazione (n. 29.966 nel 2015; n. 19.495 al 31.8.2016) impone di adottare prassi lavorative più rapide e idonee a far fronte alla mole delle sopravvenienze e al formarsi progressivo di arretrato, nonché a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevole;

Considerato:

che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti utili per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo, sia mediante la chiarezza argomentativa delle decisioni, in primo luogo di quelle a valenza nomofilattica, sia mediante la differenziazione delle tecniche motivazionali a seconda che abbiano o meno tale valenza, nonché per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti; che l'esigenza di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali, e in genere degli atti del processo, diffusa anche negli ordinamenti sovranazionali, ha trovato espressione, oltre che nella riforma del processo civile approvata con legge n. 69 del 2009, nella riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. n. 104 del 2010, nelle iniziative in corso presso il Ministero della Giustizia, che ha costituito un gruppo di lavoro con d.m. del 9 febbraio 2016, e nel protocollo firmato dalla Presidenza della Corte di Cassazione con il Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2015; che è altresì diffusa la consapevolezza della diversa qualità del contenzioso che grava sulla Corte e dell'esistenza di una percentuale consistente, di gran lunga prevalente, di procedimenti che non richiedono un intervento nomofilattico (quelli che richiedono una pronuncia sul vizio di motivazione; quelli in cui la denuncia di vizi di legittimità si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della controversia; quelli la cui soluzione comporta l'applicazione di principi consolidati o che prospettano questioni semplici o ragioni manifestamente fondate o infondate ecc.); che risultano già avviate pratiche virtuose: - sia perseguendo la selezione dei procedimenti sulla base del valore nomofilattico, sin dal primo esame e in funzione della formazione dei ruoli di udienza, con provvedimenti organizzativi che nell'anno in corso hanno implementato il ruolo di filtro della Sezione

Sesta, la riorganizzazione degli uffici spoglio sezionali, la valorizzazione delle funzioni dei presidenti di sezione e degli assistenti di studio, la scansione del valore ponderale delle cause; - sia attraverso la pur limitata applicazione della tecnica di redazione di provvedimenti in forma semplificata (decreto presidenziale 22/3/2011);

Ritenuto:

che, per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti debbono rispettare i canoni della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione; che, nel contempo, è indifferibile imprimere un processo di accelerazione a prassi di lavoro più snelle rispetto ai procedimenti che non attingono alla valenza dello *ius constitutionis*, innanzitutto selezionando i provvedimenti a seconda che siano o meno chiamati a svolgere tale funzione;

che, rispetto alla prima finalità, i provvedimenti della Corte debbono essere improntati ai canoni di:

1. chiarezza ed essenzialità;
2. stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione;
3. assenza di motivazioni subordinate, di *obiter dicta* e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione;
4. puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità;

che, rispetto alla seconda finalità: a) la valenza nomofilattica del provvedimento deve essere individuata in sede di deliberazione della decisione in camera di consiglio, esplicitata in motivazione e documentata mediante indicazione specifica nello statino/dispositivo e nell'oggetto della intestazione; b) il provvedimento deve evidenziare le questioni di diritto desumibili dalle censure articolate con i motivi ed esporre il percorso argomentativo per giungere alla enunciazione del principio di diritto;

che, per tutti gli altri provvedimenti per i quali non sia stata individuata ed esplicitata la valenza nomofilattica, debbono essere adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, pur differenziate a seconda del grado di complessità delle questioni;

che, sulla base di tale distinzione:

1. l'esposizione dei fatti di causa deve essere estremamente concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione, e può anzi essere totalmente assente, quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione;
2. l'esposizione dei motivi di ricorso, pur talora necessaria, deve essere omessa quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte;

Ritenuto:

che, sulla base dell'esperienza già positivamente avviata presso alcune sezioni penali, per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione della motivazione che utilizzino, con il decisivo apporto del CED, appositi moduli per specifiche questioni, processuali o di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata (salvo che il Collegio non ritenga di discostarsi motivatamente);

che gli stessi moduli decisionali possono essere utilizzati, quali parti di motivazione, nella redazione di sentenze più complesse o di valenza nomofilattica;

che, ai fini della sperimentazione della tecnica redazionale mediante moduli, la Sesta Sezione civile, nell'articolazione delle diverse sottosezioni, deve svolgere un ruolo prioritario in considerazione della funzione ordinamentale di filtro ad essa assegnata, con il coordinato apporto delle rispettive Sezioni ordinarie;

che, costituendo la redazione dei provvedimenti giudiziari un indice di valutazione del magistrato, la capacità di sintesi anche mediante motivazione semplificata deve essere specificamente scrutinata nel rapporto informativo del Presidente di sezione (ai sensi del capo V, punto 2 Circolare CSM n. 20691 e succ. modif.);

sentiti il Presidente Aggiunto e i Presidenti delle Sezioni civili nella riunione dell'8/9/2016;

dispone

1. I Presidenti di sezione e i Presidenti dei collegi giudicanti debbono curare:
 - che in sede di deliberazione della decisione sia effettuata la valutazione in ordine al valore nomofilattico del provvedimento;
 - che la redazione dei provvedimenti sia conforme ai canoni sopra indicati e che ne sia esplicitata in motivazione e documentata, attraverso indicazione specifica nello statuto/dispositivo e nell'intestazione, la valenza nomofilattica;
 - che la tecnica redazionale prescelta sia comunque commisurata al grado di complessità delle questioni.
2. I Presidenti di sezione devono tenere conto, in sede di predisposizione del rapporto informativo relativo a ciascun magistrato, della capacità di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.
3. I Presidenti di sezione comunicano alla Prima Presidenza, con cadenza trimestrale, il numero delle sentenze redatte dai Consiglieri della sezione in forma semplificata.

invita

1. i Presidenti di Sezione a curare la predisposizione e la diffusione di provvedimenti-tipo idonei a fungere da esempio di motivazione semplificata;
2. la Formazione decentrata ad assumere, anche nell'ambito della riconversione per i magistrati di nuova nomina destinati alle Sezioni civili della Corte, iniziative dirette alla conoscenza e all'impiego delle tecniche di motivazione semplificata;

delega

il Presidente Aggiunto, in concerto con il Presidente della Sezione Sesta e con il Direttore del CED, a curare l'avvio della fase sperimentale della tecnica redazionale mediante moduli informatici, anche con l'apporto dei Consiglieri delle Sezioni ordinarie e dell'Ufficio del Massimario.

Il presente decreto -adottato in via di urgenza ai sensi dell'art.7 bis O.G.- è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 14 settembre 2016

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio



Depositato in Segreteria

oggi 14 SET. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Espallo



Bibliografia.

AMOROSO G., *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè, Milano, 2012;

ANDRIOLI V., *La riforma del processo civile*, Cedam, Padova, 1992;

ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *Corso base di diritto processuale civile*, III., Cedam, Padova, 2008;

ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, a cura di MAZZARELLI C., Bompiani, Milano, 2000;

ATTARDI A., *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Cedam, Padova, 1991;

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Cacucci, Bari, 2015;

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile, Il processo ordinario*, Cacucci, Bari, 2012;

BALLETTI B. e MINICHELLO F., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Il nuovo giudizio di cassazione* a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, Milano, I, 2007;

BESSO C., in *Le riforme del processo civile*, a cura di CHIARLONI S., Zanichelli, Bologna, 2007;

BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1971;

BIANCHI L., *I limiti oggettivi dell'appello civile*, Cedam, Padova 2000;

BILE F., *La riforma mancata nel '90: il giudizio di merito in cassazione secondo il nuovo art. 384 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1998;

BORGNA P., *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore*, Laterza, Bari, 2014;

BOVE M., *La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2004;

BOVE M., *La decisione nel merito della corte di cassazione dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2007;

BOVE M., *Sul potere della Corte di Cassazione di decidere nel merito la causa*, in *Riv. dir. proc.*, 1994;

BRIGUGLIO A., *La cassazione e i «quesiti» ex art. 366 bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2008;

CACCIAVILLANI D., *La cassazione sostitutiva nella giurisprudenza a dieci anni dalla riforma*, in *Temi romana*, 2001;

CAIANIELLO M., *Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001;

CALAMANDREI P., *Elogio dei giudici da parte di un avvocato*, Ponte alle Grazie, Milano, 1999;

CALAMANDREI P., *Il processo come giuoco*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. II, Cedam, Padova, 1950;

CALAMANDREI P., *La Cassazione Civile*, I, in *Op. giur.*, Jovene, Napoli, 1976;

CALAMANDREI P., *La Cassazione e i giuristi*, in *Op. giur.*, a cura di CAPPELLETTI M.,
Jovene, Napoli, 1979;

CALAMANDREI P., *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Op. giur.*,
Jovene, Napoli, 1968;

CALAMANDREI P., *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente*,
in *Riv. Dir. Proc.*, 1951;

CANZIO G., *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione,
autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*,
in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U.,
Giuffrè, Milano, I, 2007;

CANZIO G., *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in
Foro it., 2012;

CAPONI R., *Il nuovo giudizio di cassazione: la decisione nel merito*, cit., 1999;

CAPONI R., *La decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione
italiana e del bundesgerichtshof tedesco*, in *Dir. e giur.*, 1996;

CAPONI R., *Un'arbitraria decisione della causa nel merito da parte della Corte di
Cassazione*, in *Foro it.*, 2004;

CAPORUSSO S., *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI F., Cedam, Padova, 2009;

CAPORUSSO S., *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI F., Cedam, Padova, 2009;

CAPORUSSO S., *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI F., Cedam, Padova, 2009;

CAPPELLA F., *Decisione della causa nel merito da parte della corte di cassazione*, in *Giust. civ.*, 2000;

CAPPONI B., *Sulla ragionevole brevità degli atti processuali*, in *Riv. Trim. di Dir. Proc. civ.*, 2014;

CAPPONI R., *Presentazione*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “Giusto processo” in materia civile*, a cura di CAPPONI R. e VERDE G., Jovene, Napoli, 2002;

CARNELUTTI F., *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In Difesa di uno sconosciuto*, a cura di CIPRIANI F., Giuffrè, Milano, 2006;

CARPI P., *La tecnica di formazione del ricorso per cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004;

CARRATTA A., *La cameralizzazione del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio*, in www.processocivileweb.it;

CARRATTA A., *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006;

CECCHETTI M., *Giusto processo*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 2001;

CERINO CANOVA A., *Le impugnazioni civili, struttura e funzione*, Cedam, Padova, 1973;

CHIAPPETTA G., *Lezioni del Corso di Diritto Civile (Ebook)*, 2017, in www.unical/discag.it.

CHIARLONI S., *Diritto processuale civile e società di classi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975;

CHIARLONI S., *Giusto processo e fallimento*, in *Il Fallimento*, 2002;

CHIARLONI S., *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in www.judicium.it;

CHIARLONI S., *In difesa della nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992;

CHIARLONI S., *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali XIV*.

Legge, diritto, giustizia a cura di VIOLANTE L., Giappichelli, Torino, 1998;

CHIARLONI S., *Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2004;

CHINDEMI D., *Ricorso civile per cassazione. Tecniche di redazione dell'atto*, Wolters Kluwer Italia, Milanofiori Assago, Milano, 2017;

CICERONE MARCO TULLIO, *L'arte di comunicare. Rhetorica, Bruto*, a cura di MARISCH P., Mondadori, Milano, 2007;

CICCONETTI S. M., *Lezioni di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014;

CIPRIANI F., *Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1999;

CIRILLO P., *Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*, in *Giu. amm.*, 2012;

CIVINNI M. G., *Poteri del giudice e poteri delle parti nel processo ordinario di cognizione. Rilievo ufficioso delle questioni e contraddittorio*, in *Foro it.*, 1999;

COMASTRI M.A., *Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito*, Giappichelli, Torino, 2012;

CONSOLO C., *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rotta di collo ossia riponderato quale hard rule?)*, in www.cortedicassazione.it;

CONSOLO C., *La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris*, in *Rass. Forense*, 2014;

CONSOLO C., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Cedam, Padova, 2009;

CONSOLO C., *Questioni rilevabili d'ufficio e decisioni della terza via: conseguenze*, in *Corr. giur.*, 2006;

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze*, Giappichelli, Torino, 2017;

CONSOLO C., *sub art. 384*, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO C., LUISO F., SASSANI B., Giuffrè, Milano, 1996;

CONSOLO C., *sub art. 384*, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO C., LUISO F., SASSANI B., Giuffrè, Milano, 1996;

DALFINO D., *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Foro it.* 2017;

DE CRISTOFARO F., *sub art. 384*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO C., Giuffrè, Milano, 2010;

DE CRISTOFARO F., *sub art. 384*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO C., Giuffrè, Milano, 2010;

DE CRISTOFARO M., *Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell'effetto devolutivo* (nota a Cass., sez. un., 29 gennaio 2000 n. 16), in *Corr. giur.*, 2000;

DE CRISTOFARO M., *La cassazione sostitutiva nel merito- Prospettive applicative*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999;

DENTI V., *A proposito di Corte di cassazione e di nomofilachia*, in *Foro.it*, 1986;

DENTI V., *Il processo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Treccani, Roma, 1997;

DENTI V., *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987;

DENTI V., *Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1968;

DI NANNI L. F., *Il giudizio di merito in cassazione*, in *Corr. giur.*, 1997;

EVANGELISTA S. e CANZIO G., *Corte di cassazione e diritto vivente*, in *Foro it.*, 2005;

FAZZALARI E., *Il giudizio civile di cassazione*, Giuffrè, Torino, 1960;

FILANGIERI G., *Riflessioni politiche sull'ultima legge del Governo, che riguarda la Riforma dell'amministrazione della Giustizia*, Napoli, 1774;

FRASCA R., *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense*, in *Judicium*, 2016;

GIUSTI A., *Relazione sul tema dell' autosufficienza nel ricorso per cassazione civile*,
in www.cortedicassazione.it/resources/documents, 2014;

GRAZIOSI C., *La Cassazione «incamerata»: brevi note pratiche*, in *Judicium*, 2016;

IRTI N., *Discutere in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004;

JUSO R., *Lineamenti del processo amministrativo*, Giuffrè, V, Torino, 2012;

KAFKA F., *Il processo*, traduzione a cura di MORENA C., Garzanti Libri, XIV, Milano,
2008;

KANT I., *Critica della Ragion Pura*, a cura di CHIODI P., Utet, Torino, 2013;

LASSO A., *L'eccezione in senso sostanziale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli,
2007;

LIEBMAN E. T., *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, a cura di COLESANTI
V., MERLIN E., RICCI E. F., Giuffrè, Milano, 2017;

LOMBARDO L., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in www.questionegiustizia.it;

LOMBARDO L., *La natura del sindacato della Corte di Cassazione*, in *Biblioteca di
Diritto Processuale Civile*, Giappichelli, Torino, 2015;

LUISO F., *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2013;

LUISO F., *Diritto processuale civile*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2017;

LUISO F., *Diritto processuale civile*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2013;

LUPA PALMIERI E. e PAROTTO M., *La Terra nello spazio e nel tempo*, Zanichelli, Bologna, 2009;

MACIOCE L., *Tecniche di redazione dei provvedimenti di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, II, Milano, 2010;

MANDRIOLI C. e CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, 2015;

MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale*, II, Giappichelli, Torino, 1997;

MAZZARELLA F., *Analisi del giudizio civile di cassazione*, Cedam, Padova, 2003;

MENCHINI S., *Osservazioni critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici nel processo civile*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Giuffrè, Milano, 1993;

MONTALDO F., *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.* 2006;

MONTELEONE G., *Diritto processuale civile*, Cedam, Padova, 2004;

MONTELEONE G., *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2006;

MURATORI L., *Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1743, cap. IX;

NAPOLETANO G., *Il principio di autosufficienza*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO G. e MORCAVALLO U., Giuffrè, Milano, II, 2010;

NARDO G.N., *Fonti del diritto e regole del processo*, in *Judicium*, 2017;

NASI A., *Contraddittorio (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1961;

ORIANI R., *Eccezione*, in *Riv. dir. proc.*, 1999;

PANZAROLA A., *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2009;

PANZAROLA A., *La cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2017;

PARISI A., *Nuove (ma ancora insufficienti) aperture alla rimediabilità dei vizi delle decisioni della Corte di cassazione*, in *Corr. giur.*, 2010;

PASCAL B., *Le provinciali, n. 16*, a cura di CARENA C., Einaudi, Torino, 2008;

PELLEGRINELLI P., *Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015;

PERLINGIERI P., *Manuale di diritto civile, VII, Ed. scientifiche*, Napoli, 2014;

- PERLINGIERI P., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005;
- POLI R., *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Cedam, Padova, 2002;
- POLI R., *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IX, 2007;
- POLI R., *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008;
- POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007;
- PROTO PISANI A., *Il nuovo articolo 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2001;
- PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 2014;
- PROTO PISANI A., *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli, 1999;
- PUNZI C. *Il processo civile (sistema e problematiche)*, Giappichelli, Torino, 2010;
- PUNZI C. *La nuova stagione della Corte di Cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017;
- PUNZI C., *Il processo civile (Sistema e problematiche)*, Giappichelli, Torino, 2010;
- QUINTO ORAZIO FLACCO, *Odi. Testo latino a fronte*, traduzione a cura di CASTELNOVI E., *Edizioni la Biblioteca Digitale*, Morcelliana, Brescia, 2012;

REUDENTI E., *Diritto processuale civile*, a cura di VELLANI M., Giuffrè, II, Torino;

RICCI E. F., *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009;

RICCI E. F., *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2009;

RICCI E. F., *La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008;

RICCI E. F., *Sull'«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010;

RICCI E. F., *Sull'«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010;

RICCI G.F., *Il giudizio civile di Cassazione*, Giappichelli, II, Torino, 2016;

RICCI G.F., *La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009;

ROLLI R., *Il codice del processo amministrativo*, Falco, Cosenza, 2014;

RORDORF R., *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana)*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2015;

RORDORF R., *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006;

ROSELLI F., «*Enfasi eccessiva nella contrapposizione tra ius constitutionis e ius litigatoris*», in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2015;

RUSCIANO S., *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corriere giur.*, 2007;

RUSCIANO S., *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, Giappichelli, Torino, 2012;

RUSO R., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Il Fisco*, 2013;

SANTANGELI F., «*Il controllo del giudizio di fatto in cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite*», in *Judicium*, 2015;

SANTANGELI F., *Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. "...Eppur si muove..."*. Dal peccato di omissione al peccato di commissione, in *Jucidium*, 2014;

SANTANGELI F., *L'udienza di prima comparizione in una interpretazione della Suprema Corte (considerazioni sul «precedente giudiziario»)*, in *Riv. dir. Proc.*, 2001;

SASSANI B. e TISCINI R., in *Commento all'art. 360 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SASSANI B., Giappichelli; Torino, 2009;

SASSANI B., *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006;

SASSANI B., in LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Giuffrè, Milano, 2006;

SASSANI B., *La durata ragionevole del processo civile*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "Giusto processo" in materia civile*, a cura di CAPPONI R. e VERDE G., Jovene, Napoli, 2002;

SASSANI B., *Lineamenti del processo civile italiano*, Giuffrè, V, Milano, 2015;

SASSANI B., *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della "Suprema"*, in *Judicium*, 2017;

SATTA S., *Commentario al codice di procedura civile*, Giuffrè, Milano, 1966;

SCARSELLI G., *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, V;

SCARSELLI G., *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in www.questionegiustizia.it, 2016;

SELVAGGI F., *La filosofia del mondo. Cosmologia Filosofica.*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1996;

SCHIRÒ S., *Cassazione e decisione del merito*, in *La Cassazione civile (Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana)*, a cura di ACIERNO M., CURZIO P., GIUSTI A., Cacucci, Bari, 2011;

SILVESTRI E. e FERRARIS F., *sub art. 384*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di CARPI F. e TARUFFO M., Cedam, Padova, 2015;

STANCATI P., *Il dovere tributario*, in *I diritti costituzionali*, a cura di NANIA R. E RIDOLA P., Giappichelli, Torino, 2006, vol. III;

STANCATI P., *Lineamenti evolutivi della libertà di manifestazione del pensiero e della informazione: rivoluzione mediatica, «buona» e «cattiva» televisione, multiculturalismo, fenomenologia terroristica*, in *Diritto e società*, 2005, n. 3;

STANCATI P., *Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili*, 2009, in [http://: archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/STANCATI.pdf](http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/STANCATI.pdf).

TARUFFO M., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991;

TARUFFO M., *Una riforma della Cassazione civile (?)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006;

TARZIA G., *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Giuffrè, Milano, 2007;

TATARELLI M., *Ricorso per cassazione e quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.*, in *Mass. Giur. lav.*, 2008;

TEDOLDI A., *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006;

TISCINI R., *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Il giusto processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2007;

TOMASI G., *Il gattopardo*, a cura di LANZA TOMASI G., Feltrinelli, Milano, 2006;

TONINI P., *Manuale di Procedura Penale*, XVIII, Giuffrè, Milano, 2017;

TRIOLA R., *La irresistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza*, in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione. Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio*, Giuffrè, Milano, 2013;

VERDE G., *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo in materia civile*, a cura di CAPPONI R. e VERDE G., Jovene, Napoli, 2002;

VERDE G., *Profili del processo civile*, Jovene, Napoli, 2002;

VERDE G., *Proposte per la Cassazione-Testo dell'intervento all'incontro sulla funzione di nomofilachia svolto presso la Corte di cassazione l'1.3.2016*, in Riv. *Judicium.it*;

VIDARI P., *Giudici e Processo nelle raccolte legislative Sabaude settecentesche*, Introduzione alle *Costituzioni Sabaude (1723)*, nei *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di VIDARI N. e GIULIANI A., Giuffrè, Milano, 1996;

VIGNERA G., *Il "Giusto processo" nell'art. 111, comma 1, cost.: nozione e funzione*, in www.ambientediritto.it;

VILLATA R., *Il codice del Processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2012;

VIOLA L., *La legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali*, in www.altalex.it;

Ringraziamenti.

Per lo svolgimento di tale elaborato, quale coronamento e perfezionamento del percorso di studio, un ringraziamento sentito e profondo deve, *in primis*, esser rivolto alla cattedra di Diritto processuale civile, nella persona del ch.mo Professor Giulio Nicola Nardo quale guida e maestro della materia; nonché, all'avv. Gianpaolo Caruso, costante presenza, disponibile, altamente competente, umana e simpatica, da intendersi nel suo etimologico significato di *páthos*, affezione, sentimento, e *syn*, con, insieme, che sin dall'embrionale "progetto tesi" non ha mai fatto mancare il suo spirito critico-costruttivo da vero mentore.

Inoltre, devesi ringraziare tutti i professori e le professoresse incontrate in questo percorso per ogni insegnamento appreso. Un ringraziamento speciale deve rivolgersi alla Professoressa Giovanna Chiappetta.

Devo ringraziare tutti i miei colleghi e colleghe.

Devo ringraziare particolarmente la Dott.ssa Claudia Misasi per la sua straordinaria disponibilità senza giorni festivi.

In ultimo, ringrazio l'Università della Calabria.

Grazie.

Mario Rocco Vincenzo, *ex* 162168.